



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 8 dicembre 2009

Anno XL - N. 100



Zero Branco (Tv), Villa Guidini.

Villa Guidini, immersa nella campagna, è un armonioso complesso composto da una villa veneta del XVII secolo, un parco e quattro ettari di adiacenze. L'edificio è costituito da un corpo centrale, nelle cui sale si possono ammirare pregevoli stucchi veneziani a soggetto floreale, soffitti a vista con travature originali e caminetti, e una barchessa, recentemente restaurata, dove trovano posto la biblioteca e l'auditorium comunale. Il parco, con le sue piante secolari e rare, il laghetto e il prato, rappresenta una suggestiva cornice al complesso architettonico.

(Archivio fotografico Comune di Zero Branco)

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- n. **243** del 23 novembre 2009 [4.1]
 L. 14.7.2008 n. 123 - Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3682/2008; 3685/2008; 3686/2008; 3693/2008; 3695/2008 - Decreto del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.8.2008.

Precisazioni al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 276 del 3.10.2008 9
[Ambiente e beni ambientali]

n. **244** del 23 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti il Tribunale Ordinario di Venezia proposto da Immobiliare Cà Pisani ss nei confronti della Regione del Veneto, per verificare lo stato dell'immobile sito in Venezia S. Croce 515 coinvolto da esondazione, constatare e quantificare i danni ed accertare le cause dell'accaduto..... 9
[Affari legali e contenzioso]

n. **245** del 23 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso Rg n. 1325/09 promosso avanti il Tribunale di Vicenza - sezione lavoro in materia di indennizzo ex lege 210/92. 9
[Affari legali e contenzioso]

n. **246** del 23 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso Rg n. 1829/09 promosso avanti il Tribunale di Venezia - sez. lavoro in materia di indennizzo ex lege 210/92. 9
[Affari legali e contenzioso]

n. **247** del 23 novembre 2009 [9.1]
 Dr. Roberto Zanon. Incarico di Segretario generale del Consiglio regionale. 9
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **248** del 23 novembre 2009 [9.1]
 Dr. ssa Mirella Gallinaro. Incarico di Segretario regionale per gli Affari generali, giuridici e legislativi del Consiglio regionale. 10
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **249** del 23 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso proposto avanti il Tar Veneto da Yassine Rachida c/ Regione Veneto ed altri. 10
[Affari legali e contenzioso]

n. **250** del 23 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1373 del 16.10.2008. 10
[Affari legali e contenzioso]

n. **252** del 25 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia, nel procedimento proposto da Pratavia Mario ed altri c/Regione Veneto, Veneto Strade spa e Veneto Infrastrutture Servizi srl concernente determinazione dell'indennità di esproprio. 10
[Affari legali e contenzioso]

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **251** del 24 novembre 2009 [1.7]
 Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto. 10
[Veterinaria e zootecnica]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

n. **458** del 18 novembre 2009
 Lavori del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (Sfmr). Lotto A, tratta Padova-Castelfranco Veneto. Intervento 4.03 in Comune di Padova. Espropriazione reliquati. 13
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ PERIFERICA GENIO CIVILE DI VERONA

n. **377** del 10 novembre 2009
 Legge regionale 52/80, D.lgs n.152 del 3.04.2006 - art. 186 e Dgr n. 2424 del 8.08.2008. Lavori di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua affluenti di sinistra del fiume Adige a valle di Verona - sottobacino torrente Alpone (VR). Conferimento incarico professionale per l'esecuzione di analisi chimico-fisiche. Importo € 4.488,00. 14
[Consulenze e incarichi professionali]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **106** del 4 novembre 2009
 Piano tutela delle acque: rapporto di valutazione ambientale strategica - Vas. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 134). 14
[Acque]

n. **107** del 5 novembre 2009
 Piano di tutela delle acque. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 92). 14
[Acque]

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **3160** del 20 ottobre 2009 [0.0]
 Collaborazione Regione del Veneto e Comando regionale Veneto della Guardia di Finanza. Convegno "La tutela dei dati personali e l'accesso agli atti". 93
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **3220** del 27 ottobre 2009 [5.1]
 Elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro. (D. Lgs. n. 163/2006. Dpr n. 554/1999). 93
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **3303** del 3 novembre 2009 [4.10]
 Piano Territoriale regionale di Coordinamento - Attribuzione della specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi del Dlgs 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio". Individuazione aree vincolate - Affidamento incarico per recupero atti. 93
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **3338** del 3 novembre 2009 [1.1]
 Ipab - Pia Fondazione "Vincenzo Stefano Breda" di Ponte di Brenta (PD). Presa d'atto della mancata costituzione del Consiglio di Amministrazione e nomina di Commissario straordinario regionale. Articolo 3 della Lr 16 agosto 2007, n. 23. 94
[Servizi sociali]

- n. **3340** del 10 novembre 2009 [4.10]
 Convegno “Un Piano per la valorizzazione dei siti degli insediamenti di villa palladiani, una risorsa per il Terzo Veneto” - Vicenza, 11 dicembre 2009..... 94
[Mostre, manifestazioni e convegni]
- n. **3341** del 10 novembre 2009 [4.10]
 Piano Territoriale regionale di Coordinamento - Convegno “Verso il Piano Paesaggistico regionale” 29 gennaio 2010 - Mira - Villa Widman 95
[Mostre, manifestazioni e convegni]
- n. **3342** del 10 novembre 2009 [0.4]
 Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e la Repubblica di Serbia: approvazione..... 95
[Relazioni internazionali]
- n. **3348** del 10 novembre 2009 [7.13]
 Partecipazione di delegazione regionale a Londra in occasione della campagna promozionale presso i Magazzini Harrods approvata con Dgr 1715/2009..... 95
[Autorizzazioni varie]
- n. **3349** del 10 novembre 2009 [4.2]
 Autorizzazione preventiva al trasferimento della titolarità della concessione di acqua termo-minerale denominata “Acqua Puzza” in Comune di Comelico Superiore (BL). Lr 10.10.1989, n. 40. 95
[Acque]
- n. **3350** del 10 novembre 2009 [3.1]
 1° Stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale (Sfmr). - Lotto D3. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera. Approvazione dello schema di convenzione per la risoluzione delle interferenze con impianti e linee elettriche dell’Enel Spa. 96
[Convenzioni]
- n. **3351** del 10 novembre 2009 [3.1]
 Lr 24 dicembre 1999, n. 61. Concessione contributo al Consorzio dei Comuni “Bosco del Montello” per l’acquisizione di parte del sedime dell’ex ferrovia Montebelluna-Giavera del Montello. 96
[Trasporti e viabilità]
- n. **3352** del 10 novembre 2009 [3.2]
 5^ edizione dell’iniziativa “Contribuiamo a rendere l’aria più pulita”. Sabato 7 e sabato 14 novembre 2009. Assegnazione contributo..... 96
[Mostre, manifestazioni e convegni]
- n. **3353** del 10 novembre 2009 [3.2]
 Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), art. 1, comma 304 e Legge 6 agosto 2008, n. 133 art. 63, comma 12. Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto previsto dall’art. 4 del Dm 413 T del 18/5/2009. 97
[Convenzioni]
- n. **3354** del 10 novembre 2009 [3.2]
 Prosecuzione dell’incarico di consulenza affidato con la Dgr 3013 del 21.10.2008 ai sensi dell’art.185 lett. b) della Lr 10 giugno 1991, n.12 in relazione ai ricorsi proposti avanti il Tar da aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale e in relazione all’espletamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale. 97
[Consulenze e incarichi professionali]
- n. **3355** del 10 novembre 2009 [3.2]
 Riconoscimento come servizi minimi di trasporto pubblico locale delle 2 corse scolastiche, già sperimentali, di collegamento del polo scolastico della Gazzera con la stazione ferroviaria di Spinea, ai sensi della Lr n. 25/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Rettifica percorrenze anno 2008 linee automobilistiche di collegamento con l’Ospedale dell’Angelo di Mestre e relativo impegno di spesa. 97
[Trasporti e viabilità]
- n. **3356** del 10 novembre 2009 [6.1]
 Artt. 6-8 e 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. Elezioni delle Assemblee dei Consorzi di bonifica: errata-corrige degli elenchi definitivi dei contribuenti aventi diritto al voto..... 98
[Designazioni, elezioni e nomine]
- n. **3357** del 10 novembre 2009 [6.1]
 Legge regionale n.12 del 8 maggio 2009 “ Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio”. Ulteriori disposizioni applicative concernenti l’operatività dei nuovi Consorzi di bonifica. 98
[Bonifica]
- n. **3358** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Briotto Attilio c/ Regione del Veneto e Comune di Galliera Veneta per l’annullamento, tra l’altro, della Dgr n. 2612 del 27.07.1999 di approvazione, con modifiche d’ufficio, della variante al Prg del Comune di Galliera Veneta. 99
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3359** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti il Tar per il Veneto nel ricorso proposto da Manzini Francesco contro la Regione del Veneto per l’annullamento del decreto Avepa di Verona n. 139 del 23.06.2009. 99
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3360** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia promosso con atto di citazione da Rossi Antonio e Tominovi Carla c/ Regione Veneto ed altri. 99
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3361** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a proporre impugnazione avanti la Corte d’Appello di Venezia avverso la sentenza parziale del Tribunale di Venezia n. 706 del 16.3.2009. 99
[Affari legali e contenzioso]

- n. **3362** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tribunale di Venezia nel procedimento promosso da Camping Laguna Village Spa contro la Regione del Veneto per l'annullamento del decreto del Dirigente della Direzione regionale turismo n. 45 del 15.06.2009 di presa d'atto di revoca del contributo concesso alla ricorrente stessa..... 99
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3363** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Asigroup Spa c/ Regione del Veneto per l'annullamento della nota n. 501427/4110/c 130.16.5 del 14.09.2009 del Dirigente Direzione affari generali di comunicazione di esclusione dalla Commissione di Gara e l'approvazione della medesima mediante il Decreto Dirigenziale n. 144 del 14.09.09. Ratifica Dpgr n. 234 del 2.11.2009. 99
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3364** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da EDS Srl c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 98/09 con cui la Regione Veneto ha aggiudicato l'appalto per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, supporto del sistema informativo della Regione Veneto mediante call center ed help desk. Ratifica Dpgr n. 233 del 2.11.2009. 99
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3365** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto dalla Federlab Italia - Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi c/ Regione Veneto ed altri. 99
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3366** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro proposto da Scarpa Roberto c/ Regione del Veneto, per l'accertamento dell'erroneità del punteggio attribuito al dott. Scarpa nell'operazione di assegnazione delle posizioni organizzative relative agli anni 2006, 2007, 2008. Ratifica Dpgr n. 231 del 28.10.2009. 99
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3367** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere nei due ricorsi avanti il Tar Veneto proposti dalle società Actv Spa e Lamarca Spa - Società Autoservizi La Marca Trevigiana contro la Regione Veneto, per l'annullamento, tra l'altro, del decreto n. 78/45.02 del 8.6.2009 del Dirigente della Direzione mobilità..... 99
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3368** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia - sez. San Donà di Piave promosso da Gruber Betancourt Rosman Dario contro la Provincia di Venezia e contro la Regione del Veneto per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica..... 99
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3369** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia proposto da Toffaletti Silvano c/ Regione Veneto e Gestioni Mai Srl avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1594 del 18.7.2008..... 100
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3370** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione alla costituzione avanti il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche nel giudizio promosso da Palla Adriana e Menardi Ruggeri Luca contro la Regione del Veneto ed altri per l'accertamento e il risarcimento dei danni subiti su immobile di proprietà. 100
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3371** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia, nel procedimento proposto da Hotel Holiday Srl c/ Regione Veneto, Veneto Strade Spa e Veneto Infrastrutture Servizi Srl concernente determinazione dell'indennità di esproprio. 100
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3372** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Fondo dell'Avvocatura regionale. Riconoscimento di somme trattenute a titolo di Irap sugli emolumenti corrisposti ai sensi dell'art. 6 della Lr 16 agosto 2001, n. 24..... 100
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3373** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Non impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Venezia - sez. V - n. 112 del 21.9.2009 sul ricorso Rg n. 1161/07 in materia di tasse automobilistiche..... 100
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3374** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Ricorso avanti al Consiglio di Stato proposto da Iper Gara Srl contro la Regione del Veneto ed altri per l'annullamento, previa sospensiva, della sentenza del Tar per il Veneto III sezione n. 2341 del 21 agosto 2009..... 100
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3376** del 10 novembre 2009 [7.6]
 Legge regionale 15 gennaio 1985 n. 3 "Interventi in materia di tutela dei consumatori". Assegnazione contributi anno 2009. Deliberazione / Cr n. 127 del 22 settembre 2009..... 100
[Secondario, settore]
- n. **3377** del 10 novembre 2009 [7.9]
 Contributo della Regione alla manifestazione "Job & Orienta". Verona 26 - 27 e 28 novembre 2009. 101
[Mostre, manifestazioni e convegni]

- n. **3378** del 10 novembre 2009 [7.9]
Incontro Aziende Studenti - Vicenza 03 - 04 dicembre 2009..... 101
[**Mostre, manifestazioni e convegni**]
- n. **3382** del 10 novembre 2009 [7.11]
La scuola e la cultura artistica. Progetto "A scuola di Guggenheim" della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Anno scolastico 2009-2010..... 102
[**Istruzione scolastica**]
- n. **3383** del 10 novembre 2009 [7.10]
Società Pashà Di Or Spa in fallimento: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218. 102
[**Formazione professionale e lavoro**]
- n. **3384** del 10 novembre 2009 [7.10]
Società Sonepar Italia Nord Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218. 102
[**Formazione professionale e lavoro**]
- n. **3385** del 10 novembre 2009 [5.5]
Protezione civile. Approvazione schema di convenzione con Associazione Nazionale Carabinieri - Ispettorato regionale per il Veneto - Organizzazione Protezione Civile..... 102
[**Convenzioni**]
- n. **3386** del 10 novembre 2009 [5.5]
Protezione Civile. Lr 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Contributi straordinari a valere sul Fondo regionale di Protezione civile per il ripristino di strutture danneggiate a seguito di eventi meteorici eccezionali. Anno 2009..... 103
[**Protezione civile e calamità naturali**]
- n. **3387** del 10 novembre 2009 [1.7]
Iniziative per la sicurezza alimentare delle produzioni venete (2008-2010). Sottoscrizione Convenzione con l'Università degli Studi di Padova. Dgr 3549/2006 e Dgr 1968/2009. 104
[**Sanità e igiene pubblica**]
- n. **3388** del 10 novembre 2009 [1.7]
Tutela del consumatore: incentivazione all'utilizzo di alimenti sanitarimente e qualitativamente qualificati. Impegno di spesa..... 104
[**Sanità e igiene pubblica**]
- n. **3389** del 10 novembre 2009 [5.3]
Legge n. 560 del 24.12.1993 - articolo 1, comma 14. Approvazione piano di reinvestimento proventi anno 2008 - 2° stralcio. Ater della Provincia di Treviso..... 105
[**Enti regionali o a partecipazione regionale**]
- n. **3391** del 10 novembre 2009 [5.3]
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003. Dgr n. 3015 del 29.10.2002 e successive modifi-
- cazioni ed integrazioni. Interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Cooperativa Edilizia "Amici 91" con sede in Comune di S. Giovanni Lupatoto (Vr). Proroga del termine per l'inizio dei lavori.... 105
[**Edilizia abitativa**]
- n. **3392** del 10 novembre 2009 [5.1]
Azioni di intervento straordinario per il completamento di impianti sportivi. Lr 5/2000, art. 91. 106
[**Opere e lavori pubblici**]
- n. **3394** del 10 novembre 2009 [4.9]
Incarichi per la redazione di progetti di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 6 Lr n. 18/2006 ed ai sensi del D. lgs 22 gennaio 2004, n. 42. Canal Bianco. Progetto strategico delle Fortificazioni costiere del litorale veneto (art. 5, Nta del Ptrc adottato)..... 106
[**Consulenze e incarichi professionali**]
- n. **3395** del 10 novembre 2009 [1.3]
Lr 22/2002 e Dgr 1616 del 17/06/2008 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione della Lr 22/2002: Comunità Alloggio per malati psichiatrici, Via A. Da Verrazzano 18, Vittorio Veneto (TV). 107
[**Sanità e igiene pubblica**]
- n. **3396** del 10 novembre 2009 [1.3]
Dgr n. 1051 del 21.04.2009 "Programma per la Ricerca, l'Innovazione e l'Health Technology Assessment (Prihta). Chiamata - nell'ambito di collaborazioni pubblico-private - alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità. Anno 2009". Approvazione progetti. 107
[**Sanità e igiene pubblica**]
- n. **3397** del 10 novembre 2009 [1.3]
Impegno di spesa per l'affidamento della gestione della procedura centralizzata di assegnazione delle zone carenti dell'area della Medicina Generale a favore dell'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza. 108
[**Sanità e igiene pubblica**]
- n. **3398** del 10 novembre 2009 [1.6]
Formazione degli Addetti (Aspp) e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (Rspp). Sperimentazione di percorsi formativi integrati. Approvazione percorso proposto dall'Università Cà Foscari di Venezia nell'ambito del Master universitario di I livello "Scienza e tecniche della prevenzione della sicurezza" a.a. 2009-2010. 108
[**Sanità e igiene pubblica**]
- n. **3399** del 10 novembre 2009 [1.6]
Gas radon. Nuova campagna di misurazioni negli edifici scolastici nei Comuni a maggior rischio di concentrazione. Impegno di spesa. 109
[**Sanità e igiene pubblica**]
- n. **3400** del 10 novembre 2009 [1.5]
Azienda Ulss n. 13. Integrazione alla Dgr n. 922 del 28/02/1995 avente ad oggetto il trasferimento all'Ulss n. 13

di Mirano, istituita con Lr n. 56 del 14/09/1994, dei beni immobili, mobili e delle attrezzature che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 502/92, facevano parte del patrimonio dei Comuni o delle Province con vincolo di destinazione sanitaria. 109
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **3401** del 10 novembre 2009 [1.5]
 Azienda Ulss. n. 19. Ospedale di Adria. Approvazione progetto definitivo di ristrutturazione dell' "Ex Ortopedia" per l'allocazione del dipartimento di salute mentale. Fondo Sanitario regionale in conto capitale (Dgr n. 2055/07, Dgr n. 1451/08, Lr 2/2009).....110
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

n. **3402** del 10 novembre 2009 [1.5]
 Delibera Cipe n. 95 del 18 dicembre 2008 "Assegnazione alle Regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della Fibrosi Cistica ai sensi della Legge 23 dicembre 1993, n. 548..... 110
[Sanità e igiene pubblica]

n. **3403** del 10 novembre 2009 [1.2]
 Corsi di laurea e corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie - Attività di formazione per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Estensione della convenzione con le Università degli Studi di Padova, Verona ed Udine - A.A. 2009/2010. D.lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.110
[Sanità e igiene pubblica]

n. **3404** del 10 novembre 2009 [1.2]
 Designazioni rappresentanti regionali in seno alle commissioni di concorso nelle aziende UU.LL.SS.SS. ed Ospedaliere del Veneto (Dpr n. 483 del 10.12.1997). Aziende UU.LL.SS.SS. n. 1, 3, 4, 7, 9, 18, Istituto di Cura San Camillo..... 115
[Designazioni, elezioni e nomine]

n. **3406** del 10 novembre 2009 [1.0]
 Partecipazione della Regione del Veneto alla Conferenza Internazionale sull'Assistenza sanitaria all'estero e sul Turismo sanitario (Healthcare abroad and health tourism). Colonia (Germania) 15-17 novembre 2009.115
[Autorizzazioni varie]

n. **3407** del 10 novembre 2009 [7.6]
 Art. 16, co. 1, legge n. 266/97 - Aggiornamento piano di copertura finanziaria del progetto strategico regionale di cui alla Dgr n. 2152/2008 per gli interventi nel settore del commercio. Prenotazione di spesa116
[Commercio, fiere e mercati]

n. **3408** del 10 novembre 2009 [7.1]
 Manifestazioni fieristiche: "Luxury & Yachts - Salone internazionale del lusso", Verona 26 febbraio/1 marzo 2010 e "Nauticshow - Salone internazionale della nautica", Jesolo (VE) 10/11 e 17/18 aprile 2010. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.118
[Commercio, fiere e mercati]

n. **3409** del 10 novembre 2009 [7.7]
 Convenzioni tra Regione del Veneto e Associazione Civen in relazione alle risorse stanziare con delibere Cipe 20/04, 35/05, 03/06 e Legge regionale 9/2005. Procedura di controllo delle rendicontazioni..... 118
[Convenzioni]

n. **3410** del 10 novembre 2009 [7.7]
 Fondo per l'innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti presso Veneto Innovazione Spa ex articolo 6 della legge regionale n. 12/1992. Dgr 3634 del 28 novembre 2003, convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione Spa sottoscritta in data 26 febbraio 2004. Linee guida per l'utilizzo delle economie rilevate sul Fondo. 118
[Informatica]

n. **3411** del 10 novembre 2009 [9.6]
 Programmazione per l'anno 2010 delle forniture e dei servizi presso la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi per l'Amministrazione regionale e relative determinazioni. Art. 63 del D.lgs 12 Aprile 2006, n. 163..... 119
[Appalti]

n. **3412** del 10 novembre 2009 [9.3]
 Conferma dell'adesione all'Associazione Italiana dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle comunità locali (Aiccre) - Anno 2009.119
[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

n. **3414** del 10 novembre 2009 [1.1]
 Lr 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Comunità Alloggio per persone disabili Il Glicine di Saonara (PD) - Il Glicine Società Cooperativa Sociale di Saonara (PD).....119
[Servizi sociali]

n. **3415** del 10 novembre 2009 [1.1]
 Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili "Il futuro della sostenibilità, la sostenibilità del futuro: i giovani del Veneto" - azione E.....119
[Servizi sociali]

n. **3416** del 10 novembre 2009 [1.1]
 Approvazione Convenzione tra Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e la Regione del Veneto per il supporto finanziario e tecnico all'attività di accoglienza di minori stranieri non accompagnati. 120
[Convenzioni]

n. **3418** del 10 novembre 2009 [1.1]
 Proroga dei tempi previsti nell'allegato A della Dgr 2416 del 8 agosto 2008, relativamente all'atto di recepimento delle Linee Guida, degli Orientamenti e delle Linee di Indirizzo e dell'atto di programmazione sullo sviluppo dei servizi di protezione e cura e delle risorse accoglienti. 120
[Servizi sociali]

- n. **3419** del 10 novembre 2009 [1.1]
 Protocollo di Intesa tra il Ministero della Solidarietà Sociale e la Regione per la realizzazione di un'indagine su "Occupazione e professioni nel settore sociale": approvazione dei Protocolli d'Intesa tra la Regione Veneto e le Regioni aderenti e del relativo impegno di spesa (Dgr n. 121 del 28.1.2008; Dgr n. 3907 del 9.12.2008). 120
[Servizi sociali]
- n. **3420** del 10 novembre 2009 [8.1]
 Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'art. 6, comma 2, Lr 12/01/2009, n. 2 e ai sensi dell'art. 19 della Lr n. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 84) // Cassa. 121
[Bilancio e contabilità regionale]
- n. **3421** del 10 novembre 2009 [8.1]
 Variazione al bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 ai sensi dell'articolo 22 comma 2 della Lr 29/11/2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'articolo 9 della Lr 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 85) // Competenza. 154
[Bilancio e contabilità regionale]
- n. **3422** del 10 novembre 2009 [8.2]
 Variazioni al bilancio per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 - Prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste. (Provvedimento di variazione n. 88). 163
[Bilancio e contabilità regionale]
- n. **3423** del 10 novembre 2009 [0.4]
 Collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza ed approvazione della convenzione per l'anno 2009. Legge regionale 27 febbraio 2008 n. 1, articolo 34 "Contributo regionale per le certificazioni etico-sociali". 163
[Convenzioni]
- n. **3424** del 10 novembre 2009 [0.4]
 Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia, anno 2009. Lr 7 aprile 1994, n. 15. 164
[Cultura e beni culturali]
- n. **3425** del 10 novembre 2009 [0.4]
 Programma di iniziative anno 2009 della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna. Attuazione deliberazione del Consiglio regionale n. 101 in data 8 ottobre 2009. Lr 30.12.1987, n. 62. 164
[Servizi sociali]
- n. **3426** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tar per il Veneto nel ricorso promosso da San Giorgio srl e Laiti Giovanni c/ Regione del Veneto e nei confronti del Comune di Sona per l'annullamento della Dgr 1784 del 16.06.2009 di approvazione, con modifiche d'ufficio, della variante n. 26 al Prg del Comune di Sona, nella parte in cui viene stralciata la "variazione n. 2". 165
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3427** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Lendinara proposto da Canato Cosetta contro la Regione del Veneto ed Equitalia Polis Spa per l'annullamento, della cartella di pagamento n. 09920090002277787 riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004. 165
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3428** del 10 novembre 2009 [12.0]
 Autorizzazione a resistere in giudizio avanti alla Commissione Tributaria provinciale di Venezia proposto da Di Fresco Massimiliano contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, della cartella di pagamento n. 11920090008114033000 riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004. 165
[Affari legali e contenzioso]
- n. **3429** del 10 novembre 2009 [5.5]
 Protezione Civile. Lr 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Finanziamento interventi con utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione Civile n. 3027/99 - 3090/00-3237/02-3258/02-3276/03. Anno 2009. 165
[Protezione civile e calamità naturali]
- n. **3430** del 10 novembre 2009 [7.10]
 Convegno "Una comunità che contratta" del 16 novembre 2009 presso la Camera di Commercio di Vicenza. 168
[Mostre, manifestazioni e convegni]
- n. **3431** del 10 novembre 2009 [1.1]
 Ipab - "Ipab di Vicenza" con sede in Vicenza. Presa d'atto della grave situazione istituzionale e nomina del Commissario straordinario regionale ad acta. Articolo 50 della L. 17 luglio 1890, n. 6972 e articolo 21 del D. Lgs. 4 Maggio 2001, n. 207. 168
[Servizi sociali]
- n. **3432** del 10 novembre 2009 [1.1]
 Ipab - "Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte" con sede in Vicenza. Presa d'atto della grave situazione economico-istituzionale, scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina del Commissario straordinario regionale. Articolo 3 della Lr 16 agosto 2007, n. 23. 169
[Servizi sociali]
- n. **3476** del 17 novembre 2009 [4.9]
 Comune di Cessalto (TV). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del Dpr 8.6.2001, n. 327 per progetto dei percorsi pedonali lungo il canale Piavon. Approvazione. 169
[Urbanistica]
- n. **3477** del 17 novembre 2009 [4.9]
 Comune di Cittadella (PD). Piano Regolatore Generale - Variante Norme Tecniche di Attuazione art. 16. Presa d'atto dell'automatica introduzione delle modifiche proposte ai sensi del 3° comma - Art. 46 - Lr 27.6.1985, n. 61. 171
[Urbanistica]
- n. **3478** del 17 novembre 2009 [4.9]
 Comune di Puos d'Alpago (BL). Piano Regolatore

Generale - Variante ai sensi del Dpr 8.6.2001, n. 327 per progetto di parcheggio ad uso pubblico in località Bastia. Approvazione.....171
[Urbanistica]

RETTIFICHE

Avviso di rettifica

Comunicato relativo alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3118 del 20/10/2009 "Approvazione del nuovo tariffario delle prestazioni a pagamento erogate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Lr 34/2001". (Bollettino ufficiale della 17 novembre 2009). 173

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr*).

- [0.0] Segreteria generale della programmazione
- [0.4] Direzione relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità
- [1.0] Segreteria regionale sanità e sociale
- [1.1] Direzione servizi sociali
- [1.2] Direzione risorse umane e formazione servizio sociosanitario regionale

- [1.3] Direzione piani e programmi socio sanitari
- [1.4] Direzione servizi sanitari
- [1.5] Direzione risorse socio sanitarie
- [1.6] Direzione prevenzione
- [1.7] Unità di progetto sanità animale e igiene alimentare
- [3.1] Direzione infrastrutture
- [3.2] Direzione mobilità
- [4.1] Direzione tutela ambiente
- [4.2] Direzione geologia e attività estrattive
- [4.9] Direzione urbanistica
- [4.10] Direzione pianificazione territoriale e parchi
- [5.1] Direzione lavori pubblici
- [5.3] Direzione edilizia abitativa
- [5.5] Servizio protezione civile
- [6.1] Direzione agroambiente e servizi per l'agricoltura
- [7.1] Direzione promozione e internazionalizzazione
- [7.6] Direzione commercio
- [7.7] Direzione sviluppo economico ricerca e innovazione
- [7.9] Direzione formazione
- [7.10] Direzione lavoro
- [7.11] Direzione istruzione
- [7.13] Direzione promozione turistica integrata
- [8.1] Direzione bilancio
- [8.2] Direzione ragioneria e tributi
- [9.3] Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti
- [9.6] Direzione demanio, patrimonio e sedi
- [12.0] Avvocatura regionale

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E
DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 243 del 23 novembre 2009

L. 14.7.2008 n. 123 - Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri nn. 3682/2008; 3685/2008; 3686/2008; 3693/2008; 3695/2008 – Decreto del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25.8.2008. Precisazioni al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 276 del 3.10.2008.

[Ambiente e beni ambientali]

Il Presidente

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella figura del Sottosegretario di Stato dott. Guido Bertolaso, ha chiesto per le vie brevi alla Regione Veneto di autorizzare l'Ing. Fabio Fior – Dirigente della Direzione regionale Tutela dell'Ambiente - quale tecnico esperto nell'esame delle delicate questioni inerente lo smaltimento dei rifiuti in Campania e, in primo luogo, per l'attivazione dell'impianto di incenerimento di Acerra – Na e successivamente per le altre esigenze emergenziali.

Preso atto che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 276 del 3.10.2008 il sopradetto ing. Fabio Fior era stato autorizzato allo svolgimento di tutte le attività in questione e, in primo luogo, alla partecipazione alla Commissione incaricata dell'attivazione dell'impianto di Acerra.

Considerato che le attività connesse alla risoluzione delle problematiche dell'emergenza rifiuti in Campania risultano tuttora particolarmente complesse non riguardando solamente la vicenda legata all'inceneritore di Acerra e che, ad oggi, permane l'incertezza sui tempi del loro esaurimento.

Ritenuto opportuno ribadire e confermare, per quanto esposto, che la citata autorizzazione riguardava e riguarda tutte le attività a qualsiasi titolo legate alla risoluzione delle problematiche dell'emergenza rifiuti (quali la pianificazione e l'organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti, la realizzazione, verifica e messa in esercizio di impianti di recupero o smaltimento, la formazione e l'informazione degli addetti, le collaborazioni con gli Enti locali e con la Struttura emergenziale, ecc) e non solamente quelle legate all'inceneritore di Acerra.

decreta

1. Di ribadire e confermare, per quanto esposto, che la citata autorizzazione n. 276 del 3.10.2008 riguardava e riguarda tutte le attività inerenti la risoluzione delle problematiche dell'emergenza rifiuti come descritto in premessa e non solamente quelle legate all'inceneritore di Acerra.

2. Di ribadire e riconfermare tutte le altre prescrizioni del citato decreto n. 276 del 3.10.2008.

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 244 del 23 novembre 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso per accertamento tecnico preventivo avanti il Tribunale Ordinario di Venezia proposto da Immobiliare Cà Pisani ss nei confronti della Regione del Veneto, per verificare lo stato dell'immobile sito in Venezia S. Croce 515 coinvolto da esondazione, constatare e quantificare i danni ed accertare le cause dell'accaduto.

[Affari legali e contenzioso]

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 245 del 23 novembre 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso Rg n. 1325/09 promosso avanti il Tribunale di Vicenza – sezione lavoro in materia di indennizzo ex legge 210/92.

[Affari legali e contenzioso]

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 246 del 23 novembre 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso Rg n. 1829/09 promosso avanti il Tribunale di Venezia - sez. lavoro in materia di indennizzo ex legge 210/92.

[Affari legali e contenzioso]

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 247 del 23 novembre 2009

Dr. Roberto Zanon. Incarico di Segretario generale del Consiglio regionale.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. di affidare al Dr. Roberto Zanon, nato a Preganziol (Tv), il 30 settembre 1953, l'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale a far data dall'8 ottobre 2009 e fino al compimento del sesto mese successivo alla fine della corrente legislatura, salvo revoca ai sensi dell'art. 52, 3° comma, dello

statuto regionale e comunque non oltre i limiti di età previsti dalle norme vigenti;

2. di dare altresì atto che il trattamento economico del Dr. Roberto Zanon, è quello stabilito con provvedimento della Giunta Regionale n. 71/CR del 4.07.2006;

3. di dare altresì atto che contestualmente il Dr. Zanon cessa dall'incarico in precedenza ricoperto presso il Consiglio regionale;

4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento al capitolo 92020 del Bilancio di Previsione 2009 che presenta sufficiente disponibilità.

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 248 del 23 novembre 2009

Dr.ssa Mirella Gallinaro. Incarico di Segretario regionale per gli Affari generali, giuridici e legislativi del Consiglio regionale.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Il Presidente

(omissis)

decreta

1. di affidare alla Dr.ssa Mirella Gallinaro, nata a Genova il 23 marzo 1944, l'incarico di Segretario Regionale per gli Affari generali, giuridici e legislativi del Consiglio regionale a far data dall'8 ottobre 2009 e fino al compimento del sesto mese successivo alla fine della corrente legislatura, salvo revoca ai sensi dell'art. 52, 3° comma, dello statuto regionale e comunque non oltre i limiti di età previsti dalle norme vigenti;

2. di dare atto che il trattamento economico della Dr.ssa Mirella Gallinaro, è quello stabilito con provvedimento della Giunta Regionale n. 71/CR del 4.07.2006;

3. di dare altresì atto che contestualmente la Dr.ssa Gallinaro cessa dall'incarico in precedenza ricoperto presso il Consiglio regionale;

4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento al capitolo 92020 del Bilancio di Previsione 2009 che presenta sufficiente disponibilità.

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 249 del 23 novembre 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso proposto avanti il Tar Veneto da Yassine Rachida c/ Regione Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 250 del 23 novembre 2009

Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Suprema Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1373 del 16.10.2008.

[Affari legali e contenzioso]

Giancarlo Galan

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 252 del 25 novembre 2009

Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia, nel procedimento proposto da Pratavia Mario ed altri c/ Regione Veneto, Veneto Strade spa e Veneto Infrastrutture Servizi srl concernente determinazione dell'indennità di esproprio.

[Affari legali e contenzioso]

Giancarlo Galan

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 251 del 24 novembre 2009

Misure urgenti per contrastare la diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre in Veneto.

[Veterinaria e zootecnica]

Il Presidente

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954;

Visto in particolare l'Art. 90 del Regolamento di Polizia Veterinaria Dpr 8.2.54 n° 320;

Visto l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n° 833;

Visto l'art.17 comma 1 della Lr 50/93;

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica relativamente ai nuovi casi di rabbia silvestre verificatisi nella regione Veneto nel territorio della provincia di Belluno;

Ritenuto necessario limitare il più possibile il rischio derivante dalla diffusione dell'epizoozia di rabbia silvestre nella Regione Veneto;

Vista la necessità di definire misure relativamente alla vaccinazione precontagio degli animali domestici nel territorio della provincia di Belluno e nelle aree ritenute a rischio;

Vista la necessità di evitare contatti a rischio tra la popolazione canina e gli animali selvatici possibilmente infetti;

Vista la necessità di definire la reale diffusione della rabbia nella popolazione dei selvatici che può essere realizzata attraverso la intensificazione del monitoraggio passivo in particolare delle volpi trovate morte o con sintomatologia anomala;

Visto il carattere zoonosico della rabbia, il rischio di esposizione dell'uomo derivante dal contatto con l'animale

domestico e selvatico infetti, l'esito mortale della malattia se non adeguatamente prevenuta;

Sentito il parere del Centro di Referenza Nazionale per la rabbia istituito presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie con Decreto 8 maggio 2002 del Ministero della Salute (Gu 22 maggio 2002 n. 118);

ordina

Articolo 1

Sono rese obbligatorie le misure sanitarie di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Articolo 2

Le misure di cui al presente provvedimento verranno modificate sulla base della valutazione della situazione epidemiologica.

La modifica degli Allegati A, B e C, parti integranti del presente provvedimento, è delegata al Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare, d'intesa con il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca.

Articolo 3

Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque trasgredisca la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, Dlvo 22 maggio 1999, n. 196.

Articolo 4

I Veterinari Ufficiali, la Polizia Municipale, le Forze di Polizia e di Polizia provinciale, gli Ufficiali e gli Agenti di Pg sono incaricati dell'esecuzione della presente provvedimento.

Articolo 5

Su tutto il territorio regionale è applicato quanto disposto dall'art. 86 e 87 del Rpv 320/54.

Articolo 6

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore e viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Giancarlo Galan

Allegato A

Situazione epidemiologica

Nell'ottobre del 2008, a distanza di quasi 13 anni dall'ultimo caso di rabbia diagnosticato in una volpe in provincia di Trieste nel dicembre del 1995, la rabbia silvestre ha fatto la sua ricomparsa in alcuni comuni del nord-est della regione Friuli Venezia Giulia.

Ad oggi sono 40 i casi di rabbia diagnosticati in 15 comuni della provincia di Udine, 2 comuni della provincia di Pordenone ed 1 comune della provincia di Trieste.

In data 17 novembre 2009 l'epidemia di rabbia silvestre ha interessato anche il Veneto. Infatti un cane di proprietà mantenuto in un recinto è risultato positivo alla rabbia nel comune di Lozzo di Cadore (Bl). Successivamente, l'analisi di laboratorio eseguita presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie ha rilevato la positività per rabbia in quattro volpi e un tasso rispettivamente nel comune di Longarone, Forno di Zoldo, Pieve di Cadore, Valle di Cadore e Domegge di Cadore rispettivamente.

Vaccinazione pre-contagio degli animali domestici

1. Nel territorio di cui all'allegato B è resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica pre-contagio dei cani.
2. I giovani animali che non sono stati sottoposti al trattamento immunizzante, perché in età non vaccinale, dovranno essere vaccinati dopo il terzo mese di età.
3. Le vaccinazioni sono effettuate dai Servizi Veterinari delle Azienda Ulss e dai Veterinari liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo e autorizzati dai competenti servizi veterinari.
4. I costi relativi alla vaccinazione dei cani sono a carico dei proprietari degli stessi. Le tariffe relative alle operazioni di vaccinazione saranno stabilite tramite specifico provvedimento.
5. al fine di valutare l'efficacia dell'avvenuta vaccinazione della popolazione canina potranno essere effettuati controlli sierologici su base campionaria.
6. E' consigliata la vaccinazione antirabbica pre-contagio di gatti, furetti e degli altri animali da compagnia appartenenti a specie sensibili.
7. Le operazioni di cui al precedente punto 1 dovranno essere completate entro il 31 gennaio 2010.

Disposizioni sanitarie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 90 del Dpr 8.2.1954 n.320, sul territorio di cui all'allegato C è vietata la circolazione di cani in ambiente agro-silvo pastorale, compreso il loro utilizzo per l'esercizio venatorio e le operazioni a esso connesse (recupero).
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 90 del Dpr 8.2.1954 n.320, in tutto il territorio regionale deve essere intensificata la lotta al randagismo ed i cani accalappiati devono essere immediatamente ricoverati presso i canili sanitari.
3. In tutto il territorio regionale è fatto obbligo, salvo al personale appositamente incaricato e a quello informato, di non toccare per nessun motivo animali sospetti, vivi o morti, nonché di non avvicinare e in qualsiasi modo venire in contatto con animali selvatici delle specie recettive, particolarmente volpi. L'eventuale ritrovamento di animali morti o il cui comportamento fosse contrario alle normali abitudini deve essere segnalato al succitato personale.
4. In tutto il territorio regionale tutte le volpi abbattute o trovate morte e gli altri animali selvatici e domestici, abbattuti perché sospetti o selvatici di specie sensibile trovati morti, dovranno essere raccolti dal personale incaricato con le dovute cautele e fatti recapitare al più presto integri all'Istituto Zooprofilattico per gli accertamenti diagnostici nei confronti della rabbia. Per le modalità di invio dovranno essere contattate le strutture territoriali dell'Istituto Zooprofilattico.

Allegato B**Vaccinazione Cani**

1. Provincia di Treviso – tutti i Comuni
2. Provincia di Belluno – tutti i Comuni
3. Provincia di Vicenza limitatamente alle Aziende Ulss n. 3 e 4, comprendenti i comuni di:

| Azienda ASL | Codice ISTAT | Nome Comune | Provincia |
|-------------|--------------|-----------------------|-----------|
| 03 | 024009 | Asiago | VI |
| 03 | 024012 | Bassano del Grappa | VI |
| 03 | 024023 | Campolongo sul Brenta | VI |
| 03 | 024025 | Cartigliano | VI |
| 03 | 024026 | Cassola | VI |
| 03 | 024031 | Cismon del Grappa | VI |
| 03 | 024033 | Conco | VI |
| 03 | 024039 | Enego | VI |
| 03 | 024041 | Foza | VI |
| 03 | 024042 | Gallio | VI |
| 03 | 024054 | Lusiana | VI |
| 03 | 024057 | Marostica | VI |
| 03 | 024058 | Mason Vicentino | VI |
| 03 | 024059 | Molvena | VI |
| 03 | 024070 | Mussolente | VI |
| 03 | 024073 | Nove | VI |
| 03 | 024077 | Pianezze | VI |
| 03 | 024081 | Pove del Grappa | VI |
| 03 | 024085 | Roana | VI |
| 03 | 024086 | Romano d'Ezzelino | VI |
| 03 | 024087 | Rosa' | VI |
| 03 | 024088 | Rossano Veneto | VI |
| 03 | 024089 | Rotzo | VI |
| 03 | 024093 | San Nazario | VI |
| 03 | 024099 | Schiavon | VI |
| 03 | 024101 | Solagna | VI |
| 03 | 024104 | Tezze sul Brenta | VI |
| 03 | 024114 | Valstagna | VI |
| 04 | 024007 | Arsiero | VI |
| 04 | 024014 | Breganze | VI |
| 04 | 024019 | Caltrano | VI |
| 04 | 024020 | Calvene | VI |
| 04 | 024024 | Carre' | VI |
| 04 | 024030 | Chiuppano | VI |
| 04 | 024032 | Cogollo del Cengio | VI |
| 04 | 024040 | Fara Vicentino | VI |
| 04 | 024049 | Laghi | VI |
| 04 | 024050 | Lastebasse | VI |
| 04 | 024053 | Lugo di Vicenza | VI |
| 04 | 024055 | Malo | VI |
| 04 | 024056 | Marano Vicentino | VI |
| 04 | 024063 | Monte di Malo | VI |
| 04 | 024062 | Montecchio Precalcino | VI |
| 04 | 024076 | Pedemonte | VI |
| 04 | 024078 | Piovene Rocchette | VI |
| 04 | 024080 | Posina | VI |
| 04 | 024090 | Salcedo | VI |
| 04 | 024096 | San Vito di Leguzzano | VI |
| 04 | 024095 | Santorso | VI |
| 04 | 024097 | Sarcedo | VI |

| Azienda ASL | Codice ISTAT | Nome Comune | Provincia |
|-------------|--------------|--------------------|-----------|
| 04 | 024100 | Schio | VI |
| 04 | 024105 | Thiene | VI |
| 04 | 024106 | Tonezza del Cimone | VI |
| 04 | 024107 | Torrelvicino | VI |
| 04 | 024112 | Valdastico | VI |
| 04 | 024113 | Valli del Pasubio | VI |
| 04 | 024115 | Velo d'Astico | VI |
| 04 | 024118 | Villaverla | VI |
| 04 | 024119 | Zane' | VI |
| 04 | 024122 | Zugliano | VI |

4. Provincia di Venezia limitatamente alla Azienda Ulss n.10, comprendente i comuni di:

| Azienda ASL | Codice ISTAT | Nome Comune | Provincia |
|-------------|--------------|----------------------------|-----------|
| 10 | 027001 | Annone Veneto | VE |
| 10 | 027005 | Caorle | VE |
| 10 | 027007 | Ceggia | VE |
| 10 | 027009 | Cinto Caomaggiore | VE |
| 10 | 027011 | Concordia Sagittaria | VE |
| 10 | 027013 | Eraclea | VE |
| 10 | 027015 | Fossalda di Piave | VE |
| 10 | 027016 | Fossalda di Portogruaro | VE |
| 10 | 027018 | Gruaro | VE |
| 10 | 027019 | Iesolo | VE |
| 10 | 027022 | Meolo | VE |
| 10 | 027025 | Musile di Piave | VE |
| 10 | 027027 | Noventa di Piave | VE |
| 10 | 027029 | Portogruaro | VE |
| 10 | 027030 | Pramaggiore | VE |
| 10 | 027033 | San Dona' di Piave | VE |
| 10 | 027034 | San Michele al Tagliamento | VE |
| 10 | 027036 | Santo Stino di Livenza | VE |
| 10 | 027040 | Teglio Veneto | VE |
| 10 | 027041 | Torre di Mosto | VE |

Allegato C**Caccia**

1. Provincia di Belluno: l'intero territorio provinciale
2. Provincia di Treviso: limitatamente alla Zona faunistica delle Alpi, nonché agli Ambiti territoriali di caccia ATC TV4, ATC TV5 e ATC TV9, che includono tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

| Codice ISTAT | Nome Comune | Provincia |
|--------------|----------------------|-----------|
| 026003 | Asolo | TV |
| 026004 | Borso del Grappa | TV |
| 026006 | Caerano di San Marco | TV |
| 026007 | Cappella Maggiore | TV |
| 026011 | Castelcuoco | TV |
| 026014 | Cavaso del Tomba | TV |
| 026017 | Cimadolmo | TV |
| 026018 | Cison di Valmarino | TV |
| 026019 | Codogne' | TV |
| 026020 | Colle Umberto | TV |

| Codice ISTAT | Nome Comune | Provincia |
|--------------|---------------------------|-----------|
| 026021 | Conegliano | TV |
| 026022 | Cordignano | TV |
| 026023 | Cornuda | TV |
| 026024 | Crespano del Grappa | TV |
| 026025 | Crocetta del Montello | TV |
| 026026 | Farra di Soligo | TV |
| 026027 | Follina | TV |
| 026028 | Fontanelle | TV |
| 026029 | Fonte | TV |
| 026030 | Fregona | TV |
| 026031 | Gaiarine | TV |
| 026032 | Giavera del Montello | TV |
| 026033 | Godega di Sant'urbano | TV |
| 026037 | Mansue' | TV |
| 026038 | Mareno di Piave | TV |
| 026039 | Maser | TV |
| 026042 | Miane | TV |
| 026045 | Monfumo | TV |
| 026046 | Montebelluna | TV |
| 026048 | Moriago della Battaglia | TV |
| 026050 | Nervesa della Battaglia | TV |
| 026052 | Ormelle | TV |
| 026053 | Orsago | TV |
| 026054 | Paderno del Grappa | TV |
| 026056 | Pederobba | TV |
| 026057 | Pieve di Soligo | TV |
| 026060 | Portobuffole' | TV |
| 026061 | Possagno | TV |
| 026065 | Refrontolo | TV |
| 026067 | Revine Lago | TV |
| 026072 | San Fior | TV |
| 026073 | San Pietro di Feletto | TV |
| 026074 | San Polo di Piave | TV |
| 026076 | San Vendemiano | TV |
| 026077 | San Zenone degli Ezzelini | TV |
| 026075 | Santa Lucia di Piave | TV |
| 026078 | Sarmede | TV |
| 026079 | Segusino | TV |
| 026080 | Sernaglia della Battaglia | TV |
| 026083 | Susegana | TV |
| 026084 | Tarzo | TV |
| 026087 | Valdobbiadene | TV |
| 026088 | Vazzola | TV |
| 026090 | Vidor | TV |
| 026092 | Vittorio Veneto | TV |
| 026093 | Volpago del Montello | TV |

3. Provincia di Vicenza: limitatamente alla Zona faunistica delle Alpi, sinistra Brenta della Valsugana, che comprende tutto o in parte il territorio dei seguenti comuni:

| Codice ISTAT | Nome Comune | Provincia |
|--------------|------------------|-----------|
| 024031 | Cison del Grappa | VI |
| 024081 | Pove del Grappa | VI |
| 024093 | San Nazario | VI |
| 024101 | Solagna | VI |

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 458 del 18 novembre 2009

Lavori del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (Sfmr). Lotto A, tratta Padova-Castelfranco Veneto. Intervento 4.03 in Comune di Padova. Espropriazione reliquati.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

Art. 1) Sono definitivamente espropriati a favore della Regione del Veneto con sede in Venezia - Dorsoduro 3901, cod. fisc. 80007580279, per le motivazioni in premessa indicate, i beni immobili derivanti dalla realizzazione delle opere del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (Sfmr). Lotto A, tratta Padova-Castelfranco Veneto, Intervento 4.03, di proprietà della seguente ditta:

1. Comune di Padova - Catasto Terreni:

Fg. 13 Mapp. 819 (ex 475) superficie ha 00.01.03

Fg. 13 Mapp. 821 (ex 475) superficie ha 00.03.10

Valore immobili ai fini fiscali € 3.228,46

Ditta: Bortolotto Umberto nato a Camposampiero il 16/02/1944 residente a Padova in Via Carso, 9/int 4 - c.f. BRTMRT44B16B563W prop. per 1/4;

Fabris Ivano nato a Padova il 16/11/1938 residente a Padova in Via Cantele, 19/int 6 - c.f. FBRVNI38S16G224G prop. per 1/4;

Garbin Francesca nata a Padova il 08/06/1946 residente a Padova in Via Carso, 9/int 5- c.f. GRBFNC46H48G224G prop. per 1/4;

Varotto Annamaria nata a Padova il 15/07/1939 residente a Padova in Via Cantele, 19/int 6 - c.f. VRTNMR39L55G224T prop. per 1/4.

Art. 2) Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ai sensi dell'art. 23 comma 4 del Dpr 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di espropriazione presso l'Agenzia delle Entrate e per la successiva trascrizione presso l'Agenzia del Territorio - Servizio pubblicità immobiliare, oltre alla voltura catastale per le medesime aree.

Art. 3) Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ex art. 23, comma 5, del Dpr 327/2001 e comunicato ai proprietari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 4) Adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull'indennità.

Stefano Angelini

**DECRETI DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ
PERIFERICA GENIO CIVILE DI VERONA**

DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UNITÀ PERIFERICA
GENIO CIVILE DI VERONA n. 377 del 10 novembre 2009

**Legge regionale 52/80, D.lgs n.152 del 3.04.2006
- art. 186 e Dgr n.2424 del 8.08.2008. Lavori di ma-
nutenzione idraulica dei corsi d'acqua affluenti di si-
nistra del fiume Adige a valle di Verona - sottobacino
torrente Alpone (VR). Conferimento incarico pro-
fessionale per l'esecuzione di analisi chimico-fisiche.
Importo € 4.488,00.**

[Consulenze e incarichi professionali]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. È affidato alla Ditta Lachiver Laboratori Srl - Via Leida, n.5 - Verona - Partita Iva 02654990239, l'incarico per l'espletamento delle analisi chimico-fisiche previste per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua affluenti di sinistra del fiume Adige a valle di Verona - sottobacino torrente Alpone (VR)" per l'importo di complessivi € 3.740,00 al netto dell'IVA, corrispondente a n.34 campionamenti del valore netto di € 110,00 cadauno.

2. L'attività di cui al punto precedente sarà regolamentata da apposita convenzione contenente i termini contrattuali, le condizioni e gli obblighi di svolgimento dell'incarico conformemente all'offerta in data 28.04.2008;

3. Le analisi chimico-fisiche, dovranno essere eseguite da un tecnico abilitato che sarà individuato in sede di stipulazione della convenzione;

4. Le analisi saranno eseguite nel termine di un anno dalla stipula della convenzione e dovranno essere consegnate nel termine di giorni 15 (quindici) dall'effettuazione di ciascun prelievo;

5. Alla spesa complessiva di € 4.488,00 si farà fronte con le somme impegnate con il Decreto n. 292 del 21.12.2007 del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo sul capitolo 52023 del bilancio regionale 2007.

6. Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo di questo Ufficio per 10 giorni consecutivi ai sensi della legge regionale 8 maggio 1989 n. 14, articolo 1.

Sarà inoltre pubblicato nel sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art.3 della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Fabio Galiazzo

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 106
del 4 novembre 2009

**Piano tutela delle acque: rapporto di valutazione
ambientale strategica - Vas. (Proposta di deliberazione
amministrativa n. 134).**

[Acque]

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

di prendere atto del Rapporto di valutazione ambientale strategica - VAS del Piano di tutela delle acque di cui agli allegati, allegato A - Rapporto ambientale, allegato B - Sintesi non tecnica, allegato C - Dichiarazione di sintesi, che formano parte integrante del presente provvedimento.

Allegati *(omissis)*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 107
del 5 novembre 2009

**Piano di tutela delle acque. (Proposta di deliberazione
amministrativa n. 92).**

[Acque]

Il Consiglio regionale

(omissis)

delibera

di approvare il Piano di tutela delle acque di cui agli allegati, Allegato A1 - Sintesi degli aspetti conoscitivi, Allegato A2 - Indirizzi di Piano, Allegato A3 - Norme Tecniche di Attuazione, che formano parte integrante del presente provvedimento.

Allegati A1 e A2 *(omissis)*

(segue allegato)

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Art. 121, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"

Norme Tecniche di Attuazione

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E CONTENUTI

- Art. 1 - Finalità.
- Art. 2 - Efficacia del Piano
- Art. 3 - Contenuti del Piano
- Art. 4 - Aggiornamenti del Piano
- Art. 5 - Sistema informativo ambientale; Centro Regionale di Documentazione

CAPO II – OBIETTIVI DI QUALITÀ

- Art. 6 - Definizioni
- Art. 7 - Corpi idrici significativi
- Art. 8 - Obiettivi di qualità ambientale
- Art. 9 - Acque a specifica destinazione
- Art. 10 - Standard di qualità per le sostanze pericolose
- Art. 11 - Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose

CAPO III – AREE A SPECIFICA TUTELA

- Art. 12 - Aree sensibili
- Art. 13 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola
- Art. 14 - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari
- Art. 15 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
- Art. 16 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano -
Vincoli
- Art. 17 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

CAPO IV – MISURE DI TUTELA QUALITATIVA

- Art. 18 - Campo di applicazione e zone omogenee di protezione
- Art. 19 - Schemi fognari e depurativi. Norme transitorie
- Art. 20 - Obblighi di collettamento
- Art. 21 - Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche
- Art. 22 - Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E.
- Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E.
- Art. 24 - Limiti allo scarico per le acque reflue urbane
- Art. 25 - Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili
- Art. 26 - Modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane

- Art. 27- Scarichi di acque reflue urbane - Protezione delle acque destinate alla balneazione
- Art. 28- Scarichi di acque reflue urbane nelle acque correnti superficiali, norme per Solfati e Cloruri
- Art. 29- Scarichi a mare di acque reflue urbane
- Art. 30- Scarichi sul suolo
- Art. 31 - Scarichi nel sottosuolo
- Art. 32 - Adeguatezza degli scarichi esistenti di acque reflue urbane
- Art. 33 - Sforatori di piena delle reti fognarie miste
- Art. 34- Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche
- Art. 35 - Scarichi di acque termali
- Art. 36- Scarichi ricadenti entro la conterminazione della Laguna di Venezia
- Art. 37- Acque reflue industriali
- Art. 38- Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura
- Art. 39- Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

CAPO V – MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA

- Art. 40- Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee
- Art. 41 - Rapporto tra portata media e portata massima delle derivazioni
- Art. 42- Deflusso minimo vitale
- Art. 43- Regolazione delle derivazioni in atto
- Art. 44- Deroghe al deflusso minimo vitale
- Art. 45- Revisione delle utilizzazioni in atto
- Art. 46- Norma finale

ALLEGATO A - Limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali

ALLEGATO B - Limiti per gli scarichi industriali

ALLEGATO C - Limiti per il riutilizzo e limiti allo scarico sul suolo; sostanze per cui non è ammessa deroga ai limiti allo scarico

ALLEGATO D - Elenco dei comuni dell'alta pianura, della Lessinia, dei rilievi in destra Adige e afferenti al bacino del Po in provincia di Verona, il cui territorio è designato vulnerabile da nitrati

ALLEGATO E - Comuni compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi

ALLEGATO F (*) - Tipologie di insediamenti di cui all'articolo 39

CAPO I - FINALITÀ E CONTENUTI

Art. 1 - Finalità.

1. L'acqua è un bene pubblico, quale bene comune indispensabile per la vita, da tutelare a garanzia delle generazioni future, la cui fruizione per le necessità della vita e dell'ambiente rappresenta un diritto umano, sociale e naturale imprescindibile. In particolare l'approvvigionamento e l'utilizzo delle risorse idriche destinate alla potabilizzazione è assoggettato al disegno strategico della Regione del Veneto, elaborato anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della popolazione, al fine di garantire l'omogeneità delle caratteristiche quali-quantitative delle acque destinate al consumo umano per la totalità della popolazione regionale.
2. Con il Piano di Tutela delle Acque, di seguito denominato Piano, la Regione del Veneto individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni, Parte terza, e in conformità agli obiettivi e alle priorità d'intervento formulati dalle autorità di bacino.
3. Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l'uso sostenibile dell'acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
4. Il Piano regola gli usi in atto e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell'acqua per non compromettere l'entità del patrimonio idrico e consentirne l'uso, con priorità per l'utilizzo potabile, nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo.
5. Il Piano adotta le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico come definito dall'autorità di bacino territorialmente competente, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006, e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del deflusso minimo vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

Art. 2 - Efficacia del Piano

1. Il Piano costituisce lo specifico piano di settore in materia di tutela e gestione delle acque, ai sensi dell'articolo 121 del D.lgs. n. 152/2006.
2. Le norme di Piano sono prescrizioni vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, per le autorità d'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del D.lgs. n. 152/2006 e per i soggetti privati.
3. Gli strumenti di pianificazione di settore, regionali e degli enti locali, anche già vigenti, devono conformarsi al Piano per qualsiasi aspetto che possa interagire con la difesa e la gestione della risorsa idrica.
4. I soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o qualsiasi altro atto di assenso non possono autorizzare la realizzazione di qualsiasi opera, intervento o attività che sia in contrasto con gli obiettivi del Piano o che possa pregiudicarne il raggiungimento.
5. Le norme del Piano costituiscono riferimento per qualsiasi atto, provvedimento, accordo o intesa che abbia implicazioni connesse con la materia delle risorse idriche.
6. Per la Laguna di Venezia resta salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente e dal "Piano per la Prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000", approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 24 del 1 marzo 2000 e successive modifiche e integrazioni. Per quanto non previsto dalla suddetta disciplina, si applica quanto disposto dal presente Piano.

Art. 3 - Contenuti del Piano

1. Il Piano individua i corpi idrici significativi e i relativi obiettivi di qualità ambientale, i corpi idrici a specifica destinazione e i relativi obiettivi funzionali nonché gli interventi atti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento e le misure di tutela qualitativa e quantitativa, fra loro integrate e distinte per bacino idrografico; identifica altresì le aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento.
2. Il Piano contiene:
 - a) i risultati dell'attività conoscitiva;
 - b) l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
 - c) l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
 - d) le misure di tutela qualitativa e quantitativa, fra loro integrate e coordinate;
 - e) gli interventi di risanamento dei corpi idrici;
 - f) l'indicazione, attraverso l'ordinamento secondo tematiche prioritarie, della cadenza temporale degli interventi;
 - g) una prima analisi economica di cui all'Allegato 10 alla Parte terza del D.lgs. n. 152/2006 e le misure previste ai fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 119 del D.lgs. n. 152/2006 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
 - h) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti.
3. Il Piano è composto dalla cartografia e dai seguenti elaborati:
 - a) "Sintesi degli aspetti conoscitivi":
 - 1) organizzazione attuale e stato della pianificazione nel settore idrico;
 - 2) descrizione generale dei bacini idrografici: inquadramento, descrizione dei bacini idrografici, caratteristiche climatiche della regione, zone inserite nella rete ecologica europea "Natura 2000" (siti di importanza comunitaria: SIC; zone di protezione speciale: ZPS), aree naturali protette;
 - 3) corpi idrici oggetto del piano di tutela: corsi d'acqua superficiali, laghi e serbatoi artificiali, acque di transizione, acque marino costiere, acque sotterranee, acque destinate alla produzione di acqua potabile, acque destinate alla balneazione, acque destinate alla vita dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi; prima individuazione degli ecotipi di riferimento;
 - 4) sintesi delle pressioni esercitate sui corpi idrici dalle attività antropiche: uso del suolo nei bacini idrografici, fonti di pressione puntiformi e diffuse, valutazione dei carichi inquinanti, principali derivazioni ed attingimenti da corpi idrici;
 - 5) reti di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici significativi: corsi d'acqua superficiali, laghi e serbatoi artificiali, acque di transizione, acque marino-costiere, acque sotterranee, acque destinate alla produzione di acqua potabile, acque destinate alla balneazione, acque destinate alla vita dei pesci, acque destinate alla vita dei molluschi;
 - 6) analisi delle criticità per bacino idrografico: acque superficiali, acque sotterranee;
 - b) "Indirizzi di Piano":
 - 1) Obiettivi: obiettivi indicati dalle autorità di bacino, obiettivi individuati dal Piano;

- 2) individuazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di salvaguardia;
 - 3) misure per il raggiungimento degli obiettivi di piano: interventi previsti per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, misure relative agli scarichi e interventi nel settore della depurazione, misure per le acque destinate alla balneazione, altre misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti, misure per la tutela quantitativa delle risorse idriche e per il risparmio idrico, azioni per lo sviluppo delle conoscenze, per l'informazione e la formazione;
- c) "Norme Tecniche di Attuazione".
4. Sono demandati ai Programmi Pluriennali d'Intervento (Piani d'Ambito) predisposti dalle AATO i programmi e gli adeguamenti strutturali per la riduzione dell'inquinamento prodotto dagli scarichi delle pubbliche fognature, in ottemperanza agli obiettivi ed alle scadenze fissati dal presente Piano.

Art. 4 - Aggiornamenti del Piano

1. Il Piano è uno strumento dinamico, concepito sulla base del modello Driving Forces-Pressure-State-Impact-Responses (DPSIR), suggerito dall'Agenzia Europea di Protezione dell'Ambiente e sviluppato con l'utilizzo di indicatori elaborati dall'Agenzia nazionale per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), attraverso una continua azione di monitoraggio, programmazione, realizzazione degli interventi, individuazione ed attuazione di misure e fissazione di vincoli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.
2. L'aggiornamento periodico delle informazioni raccolte nelle attività di studio propedeutiche alla redazione del Piano deve essere effettuato ogni sei anni, nonché ogniqualvolta si rendano disponibili elementi conoscitivi utili a sostenere e indirizzare gli interventi di Piano. Le informazioni utili al Piano e al suo aggiornamento sono redatte e divulgate in conformità alle disposizioni dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi alle modalità di informazione sullo stato delle acque e trasmissione dei dati, nonché in conformità a quanto stabilito dalle direttive comunitarie.
3. Per le finalità di cui al comma 1, modifiche o adeguamenti degli "Indirizzi di Piano" e delle "Norme Tecniche di Attuazione" possono essere apportati dagli uffici regionali competenti, di propria iniziativa o su richiesta degli enti interessati, in relazione ad effettive necessità emergenti o al variare delle condizioni di riferimento, e sono approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, la quale si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte trascorsi i quali si prescinde dal parere. La Giunta regionale si impegna a modificare tempestivamente, con propria deliberazione, le disposizioni del Piano in funzione delle variazioni della normativa nazionale.
4. L'aggiornamento periodico del Piano di Tutela delle Acque deve conformarsi alle previsioni del D.lgs. n. 152/2006 e della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Art. 5 - Sistema informativo ambientale; Centro Regionale di Documentazione

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione del Veneto si avvale del Sistema Informativo Regionale Ambientale del Veneto (SIRAV), che contiene la raccolta delle informazioni relative alla caratterizzazione dei corpi idrici e delle fonti di pressione sulle risorse idriche.
2. All'aggiornamento delle informazioni contenute nel SIRAV provvedono, per le parti di rispettiva competenza, la Regione del Veneto, le province, l'Agenzia regionale di prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) e le AATO.
3. L'ARPAV svolge le funzioni del Centro Regionale di Documentazione di cui all'Allegato 3 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, con il compito di raccogliere, catalogare e diffondere, in collaborazione e con il coordinamento della Regione, le informazioni relative alle caratteristiche dei bacini idrografici ricadenti nel territorio regionale.
4. Il Centro Regionale di Documentazione mette a disposizione, anche su reti multimediali, i dati, le informazioni, i rapporti, le carte di sintesi e gli elaborati grafici, anche al fine di contribuire alla creazione, nell'opinione pubblica e negli operatori del settore, di una adeguata cultura dell'uso razionale della risorsa idrica e sul suo risparmio.

CAPO II - OBIETTIVI DI QUALITA'

Art. 6 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Piano si intende per:
 - a) **abitante equivalente (A.E.):** il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD₅) pari a 60 grammi al giorno;
 - b) **acque costiere:** le acque marine che si estendono tra la costa, o il limite esterno delle acque di transizione, e una linea immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno rispetto alla linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;
 - c) **acque di lavaggio:** acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti;
 - d) **acque di prima pioggia:** i primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di collettamento;
 - e) **acque di seconda pioggia:** le acque meteoriche di dilavamento che dilavano le superfici scolanti successivamente alle acque di prima pioggia nell'ambito del medesimo evento piovoso;
 - f) **acque meteoriche di dilavamento:** la frazione delle acque di una precipitazione atmosferica che, non infiltrata nel sottosuolo o evaporata, dilava le superfici scolanti;
 - g) **acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - h) **acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e, in generale, dalle acque meteoriche di dilavamento; sono riconducibili alle acque reflue industriali anche le acque meteoriche di dilavamento che dilavano superfici ove vi sia la presenza di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, oppure in cui avvengano lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico, o ricorrano altre circostanze, che comportino la possibilità di dilavamento di sostanze pericolose o comunque di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
 - i) **acque reflue urbane:** acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
 - j) **acquifero:** l'insieme dell'acqua sotterranea e del serbatoio sotterraneo naturale che la contiene;
 - k) **agglomerato:** area in cui la popolazione ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
 - l) **Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO):** la forma di cooperazione fra comuni e province ai sensi dell'articolo 148 del D.lgs. n. 152/2006 e del capo II della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36" e successive modificazioni;
 - m) **corpi idrici superficiali:** i corsi d'acqua naturali - anche con deflussi non perenni - o artificiali, i laghi naturali o artificiali, gli specchi d'acqua artificiali, le acque di transizione formanti laghi salmastri, lagune, valli e zone di foce in mare e le acque costiere marine;
 - n) **corpi idrici artificiali:** corpi idrici superficiali creati da attività umana;
 - o) **deflusso minimo vitale (DMV):** la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque, nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali;
 - p) **fognatura mista:** rete fognaria che canalizza sia acque reflue urbane che acque meteoriche di dilavamento;

- q) **fognatura separata**: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate e la seconda adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia e anche delle acque di seconda pioggia e di lavaggio, se ritenute contaminate;
- r) **gestore del servizio idrico integrato**: il soggetto che, in base alle convenzioni di cui all'articolo 151 del D.lgs. n. 152/2006 e del capo III della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5, "Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36", gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore salvaguardato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 5/1998;
- s) **impianto di depurazione**: ogni struttura tecnologica che dia luogo, mediante applicazione di idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante del refluo ad essa convogliato dai collettori fognari;
- t) **impianti a forte fluttuazione stagionale**: impianti di depurazione individuati in elenchi delle AATO che, in ragione di flussi turistici, ricevono oltre il 50% di carico da trattare rispetto al carico medio rilevato nel periodo non turistico, per almeno 10 giorni consecutivi;
- u) **rete fognaria**: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue;
- v) **rifiuto liquido**: acque reflue, indipendentemente dalla loro natura, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, non immesse direttamente tramite condotta nel corpo ricettore;
- w) **scarico**: qualsiasi immissione di acque reflue, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione, in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo o in rete fognaria, effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione delle acque reflue con il corpo ricettore o con la rete fognaria. Sono esclusi i rilasci di acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché, nelle aree non individuate ai fini di bonifica ambientale, delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni di carattere temporaneo, realizzati allo scopo di deprimere la falda, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello della falda;
- x) **scarichi esistenti**: si definiscono tali, ai soli fini dell'applicazione delle norme tecniche di cui al presente Piano, gli scarichi di acque reflue urbane che alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione dei lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano sono in esercizio e già autorizzati;
- y) **serbatoio sotterraneo naturale**: deposito alluvionale costituito da materiali granulari generalmente grossolani, tali da costituire un mezzo sufficientemente permeabile da consentire il moto dell'acqua se sottoposta ai normali gradienti di pressione riscontrabili in natura. Formazione rocciosa sufficientemente fratturata e/o incarsita, tale da consentire un significativo accumulo e deflusso di acqua;
- z) **sfiatori fognari (o scaricatori) di piena**: dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto;
- aa) **stabilimento industriale, stabilimento**: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico soggetto, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 del D.lgs. n. 152/2006,

Parte terza, qui sotto riportate, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico:

“Elenco indicativo dei principali inquinanti (Allegato 8 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza):

- *composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell’ambiente acquatico;*
- *composti organofosforici;*
- *composti organostannici;*
- *sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità e la mutagenicità e che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine connesse nell’ambiente acquatico o attraverso di esso;*
- *idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili;*
- *cianuri;*
- *metalli e relativi composti;*
- *arsenico e relativi composti;*
- *biocidi e prodotti fitosanitari;*
- *materie in sospensione;*
- *sostanze che contribuiscono all’eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati);*
- *sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell’ossigeno e che possono essere misurate con parametri come BOD, COD).”;*

- bb) **suolo:** corpo naturale tridimensionale costituito da componenti minerali, organici e organo – metalli, sviluppatosi ed evolvente sullo strato superficiale della crosta terrestre, sotto l’influenza di fattori genetici e ambientali, quali il clima, la roccia madre, gli organismi animali e vegetali e i microrganismi, l’acclività e le acque;
- cc) **trattamento appropriato:** il trattamento delle acque reflue mediante un processo o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità e sia conforme alle disposizioni del presente Piano;
- dd) **trattamento primario:** il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico/fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD₅ delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 25 per cento e i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
- ee) **valore limite di emissione:** limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto, senza tener conto dell’eventuale diluizione;
- ff) **zona di protezione:** zona da delimitare sulla base di studi idrogeologici tenuto conto del grado di vulnerabilità degli acquiferi; la delimitazione non avviene in relazione ad una singola opera di presa, bensì ai fini della tutela di un’intera area;
- gg) **zona di rispetto:** porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia di opera di presa e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa;
- hh) **zona di tutela assoluta:** area immediatamente circostante le derivazioni; in caso di acque sotterranee e, ove possibile, di acque superficiali, deve avere un’estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di presa e ad infrastrutture di servizio.

Art. 7 - Corpi idrici significativi

1. I corpi idrici regionali sono distinti in:
 - a) corpi idrici superficiali, che comprendono i corsi d'acqua superficiali, i laghi naturali ed artificiali, le acque marino-costiere, le acque di transizione;
 - b) corpi idrici sotterranei.
2. Sono sottoposti a monitoraggio e classificazione:
 - a) i corpi idrici significativi ai sensi dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza;
 - b) i corpi idrici che, per il carico inquinante da essi convogliato, possono avere effetti su quelli significativi;
 - c) i corpi idrici che hanno particolare interesse ambientale per le loro peculiarità naturalistiche o paesaggistiche o per particolari utilizzazioni in atto.I corpi idrici di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono elencati nell'elaborato "Sintesi degli aspetti conoscitivi": "Corpi Idrici Oggetto del Piano di Tutela delle Acque".
3. Il presente Piano, nel capitolo "Reti di Monitoraggio e Classificazione dei Corpi Idrici Significativi" della "Sintesi degli aspetti conoscitivi", aggiorna la prima classificazione dei corpi idrici approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 6 giugno 2003.
4. La Giunta regionale approva le future integrazioni e revisioni della rete di monitoraggio, necessarie, in particolare, per l'applicazione della Direttiva 2000/60/CE.

Art. 8 - Obiettivi di qualità ambientale

1. Il Piano indica le misure atte a conseguire, entro il 22 dicembre 2015, i seguenti obiettivi di qualità ambientale:
 - a) i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei devono raggiungere l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato "buono", come definito dalla Direttiva 2000/60/CE e dall'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza;
 - b) ove esistente deve essere mantenuto lo stato di qualità ambientale "elevato";
 - c) devono comunque essere adottate tutte le misure atte ad evitare un peggioramento della qualità dei corpi idrici classificati.
2. Per il raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2008 ogni corpo idrico superficiale classificato, o suo tratto, deve corrispondere almeno allo stato "sufficiente", come descritto in Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza.
3. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il Piano definisce obiettivi ambientali meno rigorosi qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il corpo idrico abbia subito effetti derivanti dall'attività antropica tali da rendere evidentemente impossibile o economicamente insostenibile un miglioramento significativo del suo stato di qualità;
 - b) il raggiungimento dell'obiettivo di qualità stabilito non sia possibile a causa delle particolarità geologiche del bacino di appartenenza;
 - c) in caso di circostanze impreviste quali alluvioni o periodi prolungati di siccità.
4. Quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, la definizione di obiettivi meno rigorosi è consentita purché non vi sia ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico e purché non sia pregiudicato il raggiungimento degli obiettivi di qualità in altri corpi idrici appartenenti allo stesso bacino, fatto salvo il caso di cui alla lettera b) del comma 2.
5. Per i corsi d'acqua non significativi o che abbiano portata nulla per più di 120 giorni all'anno, le prescrizioni per la riduzione dell'impatto antropico da fonte puntuale sono demandate alle amministrazioni competenti, in fase di rilascio delle singole autorizzazioni allo scarico.
6. In attesa dell'emanazione di una precisa e univoca metodologia a livello nazionale per la classificazione dei corpi idrici, questa verrà eseguita sulla base delle indicazioni tecniche già contenute nell'Allegato 1 al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"; nel contempo, verranno attuati studi, ricerche e monitoraggi pilota finalizzati all'utilizzo degli indicatori per la classificazione di cui all'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza. Per quanto riguarda gli standard di qualità delle sostanze pericolose, ci si attiene a quanto indicato all'articolo 10.

Art. 9 – Acque a specifica destinazione

1. Sono acque a specifica destinazione:
 - a) le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;
 - b) le acque destinate alla balneazione;
 - c) le acque dolci destinate alla vita dei pesci;
 - d) le acque destinate alla vita dei molluschi.
2. Per le acque a specifica destinazione devono essere mantenuti o raggiunti gli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza. Qualora per un corpo idrico siano designati obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione che prevedono per gli stessi parametri valori limite diversi, devono essere rispettati quelli più cautelativi; quando i limiti più cautelativi si riferiscono al conseguimento dell'obiettivo di qualità ambientale, l'obbligo di rispetto di tali valori limite decorre dal 22 dicembre 2015, fermo restando l'obbligo di rispetto degli standard di qualità di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, al 31 dicembre 2008.
3. Le acque a specifica destinazione di cui al comma 1, sottoposte a monitoraggio e classificate come indicato in Allegato 2 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, sono elencate e descritte nell'elaborato: "Sintesi degli aspetti conoscitivi - Reti di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici significativi".
4. Per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile deve essere mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2, definite all'articolo 80 del D.lgs. n. 152/2006 e alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla Parte terza del medesimo decreto. Negli altri casi, deve essere raggiunta la classificazione in categoria A2 entro il 31 dicembre 2015.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, anche dopo il 31 dicembre 2015 possono essere destinate alla produzione di acqua potabile le acque classificate nella categoria A3, quando l'inserimento in tale categoria sia determinato dal solo parametro coliformi totali. In questo caso si possono adottare le filiere di trattamento previste per acque superficiali di categoria A2.
6. Le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti del D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, "Attuazione delle direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione" e successive modifiche ed integrazioni. Le modalità di controllo, i punti di prelievo e i risultati del monitoraggio sono contenuti nell'elaborato "Sintesi degli aspetti conoscitivi". Verrà progressivamente attuato il monitoraggio delle acque di balneazione ai sensi della Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE, affiancandolo inizialmente al monitoraggio effettuato ai sensi del D.P.R. n. 470/1982.
7. Le opere di presa delle acque, utilizzate negli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici, autorizzati in via provvisoria in attesa che il pubblico acquedotto garantisca la fornitura sufficiente all'approvvigionamento idrico e/o in attesa di ricercare una soluzione definitiva di una presa a mare sufficientemente protetta, tale da non subire l'influenza di corpi idrici superficiali o di reflui trasportati dalle correnti, devono essere individuate e delimitate al fine di non permettere di aspirare i sedimenti circostanti. Le acque grezze destinate all'utilizzo negli stabilimenti di lavorazione dei prodotti ittici devono rispettare almeno i limiti della classe A3 della Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla Parte terza del D.lgs. n. 152/2006 a meno, per quanto attiene alle acque salate o salmastre, dei parametri conducibilità, cloruri, solfati e di altri parametri caratteristici di un'acqua di mare pulita, che possono superare, per la natura stessa dell'acqua, i limiti di concentrazione della Tabella 1/A dell'Allegato 2 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza. Le caratteristiche delle acque all'utilizzo devono essere tali per cui le concentrazioni dei parametri chimici, fisici e microbiologici non devono superare i limiti previsti dal Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modificazioni,

con l'eccezione dei parametri: cloruri, zolfo come solfato, boro come borato, carbonio come carbonato, carbonio organico, sodio, calcio e magnesio, tipici del tratto di mare o di laguna ove insistono le opere di presa. Per ogni altro contaminante potenzialmente presente, lo stabilimento ittico deve adottare ogni necessaria misura per garantire che le relative concentrazioni non incidano, direttamente o indirettamente, sulla qualità sanitaria degli alimenti, facendo riferimento ai regolamenti comunitari in materia.

Art. 10 - Standard di qualità per le sostanze pericolose

1. Gli standard di qualità delle acque superficiali, da conseguire entro il 31 dicembre 2008, sono fissati dalla Tabella 1/A dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza. Tali standard sono utilizzati anche per la classificazione dei corpi idrici, di cui all'articolo 8 comma 6.
2. I parametri elencati nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, vanno monitorati in funzione delle informazioni e delle analisi di impatto dell'attività antropica.
3. Per le acque destinate alla vita dei molluschi, la Tabella di riferimento per la definizione degli standard di qualità è la Tabella 1/C dell'Allegato 2 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, integrata dalla Tabella 1/A dell'Allegato 1 alla Parte terza del medesimo decreto.
4. La classificazione delle acque marino-costiere e lagunari, in attesa dell'emanazione a livello nazionale di una precisa e univoca metodologia di classificazione, è effettuata ai sensi dell'articolo 8 comma 6 e, per quanto riguarda lo stato ambientale, è effettuata sulla base delle indicazioni tecniche date dalle seguenti Tabelle 1 e 2. Le soglie si intendono quelle della Tabella 1/A dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza.

Tabella 1

| <i>ATTRIBUZIONE DELLO STATO DI QUALITA' AMBIENTALE PER LE ACQUE MARINO-COSTIERE</i> | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Classificazione in base alla scala trofica (indice TRIX) | Classe 2 - 4 | Classe 4 - 5 | Classe 5 - 6 | Classe 6 - 8 |
| Classificazione inquinanti di cui alla tabella 1/A D.lgs.152/2006 | | | | |
| ≤ valore soglia | elevato | buono | mediocre | scadente |
| > valore soglia | scadente | scadente | scadente | scadente |

Tabella 2

| <i>ATTRIBUZIONE DELLO STATO DI QUALITA' AMBIENTALE PER LE ACQUE LAGUNARE E STAGNI COSTIERI</i> | | | |
|--|-------------|-------------------|----------------|
| | Stato buono | Stato sufficiente | Stato scadente |
| Numero giorni di anossia/anno che coinvolgano oltre il 30% della superficie del corpo idrico | ≤ 1 | ≤ 10 | > 10 |
| Concentrazione inquinanti di cui alla tabella 1/A D.lgs.152/2006 | | | |
| ≤ valore soglia | buono | sufficiente | scadente |
| > valore soglia | scadente | scadente | scadente |

5. In relazione agli obiettivi fissati ai commi 1, 2, 3 e 4, entro il 15 dicembre 2021 le sostanze pericolose prioritarie (PP) devono tendere al valore naturale per le sostanze presenti in natura e allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.

Art. 11 - Adempimenti finalizzati alla riduzione o all'eliminazione delle sostanze pericolose

1. I titolari degli stabilimenti che producono, trasformano o utilizzano le sostanze pericolose di cui alla Tabella 2 dell'Allegato B e alla Tabella 3 dell'Allegato C del presente Piano e alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza e nei cui scarichi vi è la presenza di tali sostanze in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche APAT-IRSA esistenti alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, e dei loro successivi aggiornamenti, devono eseguire, nei tempi e modi che saranno indicati con apposito provvedimento della Giunta regionale che sarà emanato entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, un autocontrollo delle proprie acque reflue.
2. I risultati analitici dell'autocontrollo devono essere trasmessi al dipartimento ARPAV competente per territorio e all'autorità che ha autorizzato lo scarico. Qualora le analisi confermino la presenza delle sostanze pericolose in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche APAT-IRSA esistenti alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, e dei loro successivi aggiornamenti, l'autorità che ha autorizzato lo scarico, in funzione della concentrazione rilevata, può prescrivere l'installazione di idonea strumentazione di monitoraggio secondo le direttive contenute nel provvedimento di cui al comma 1.
3. A seguito dell'accertamento della presenza delle sostanze pericolose e della loro concentrazione, di cui al comma 1, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico individua gli adempimenti e in generale le misure a carico dei titolari degli stabilimenti per i quali sia accertata la presenza di sostanze pericolose allo scarico, volte a consentire il raggiungimento o il mantenimento degli standard di qualità del corpo idrico significativo recettore dei reflui, previsti dalla Tabella 1/A dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza.
4. Qualora sia dimostrato che l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili non permette di raggiungere gli standard di qualità di cui al comma 3, la Giunta regionale, previa valutazione ed analisi di rischio sanitario ed ambientale, individua i carichi massimi ammissibili, ed eventualmente stabilisce limitazioni d'uso del corpo idrico.
5. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, le autorità competenti rivalutano, sentita l'AATO competente, le autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose, in impianti di depurazione di acque reflue urbane, concesse in deroga ai sensi dell'articolo 110 comma 2 del D.lgs. n. 152/2006. Ove il sistema di trattamento già in essere non consenta un adeguato trattamento dei rifiuti liquidi contenenti le sostanze pericolose, nell'impianto di depurazione devono essere previsti idonei sistemi di pretrattamento dedicati ed adeguati alle tipologie di rifiuti liquidi da smaltire, mediante l'uso delle migliori tecniche disponibili. Le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione fissano le opportune concentrazioni delle sostanze di cui alle Tabelle 2 dell'Allegato B e Tabella 3 dell'Allegato C del presente Piano e di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, contenute nel rifiuto liquido, in sede di rilascio delle autorizzazioni, in ragione della capacità dell'impianto di pretrattamento.
6. Il produttore dei rifiuti di cui al comma 4 deve effettuare una caratterizzazione qualitativa dei rifiuti liquidi, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta avvenga una variazione significativa del processo che origina i rifiuti. Il gestore dell'impianto di depurazione deve effettuare una verifica di conformità, con installazione all'ingresso e all'uscita dell'impianto di pretrattamento, di misuratori di portata e campionatori in automatico; il gestore dell'impianto di depurazione deve predisporre idonei sistemi di stoccaggio dei rifiuti liquidi da trattare.

7. L'autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi contenenti le sostanze di cui alle Tabelle 2 dell'Allegato B e Tabella 3 dell'Allegato C del presente Piano e di cui alle Tabelle 1/A e 1/B dell'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, non può essere rilasciata qualora lo scarico recapiti in corpi idrici con portata nulla per oltre 120 giorni all'anno o con scarsa capacità depurativa.

CAPO III – AREE A SPECIFICA TUTELA

Art. 12 - Aree sensibili

1. Sono aree sensibili:
 - a) le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso;
 - b) i corpi idrici ricadenti all'interno del Delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici;
 - c) la Laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente, area individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000", la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
 - d) le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971", ossia il Vincheto di Cellarda in comune di Feltre (BL) e la valle di Averte in Comune di Campagnalupia (VE);
 - e) i laghi naturali di seguito elencati: lago di Alleghe (BL), lago di Santa Croce (BL), lago di Lago (TV), lago di Santa Maria (TV), Lago di Garda (VR), lago del Frassino (VR), lago di Fimon (VI) ed i corsi d'acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d'acqua stesso;
 - f) il fiume Mincio.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile sia direttamente che attraverso bacini scolanti, e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in aree sensibili direttamente, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui agli articoli 25 e 37.
3. La Giunta regionale aggiorna periodicamente la designazione delle aree sensibili, sentita la competente autorità di bacino, in considerazione del rischio di eutrofizzazione al quale i corpi idrici sono esposti.

Art. 13 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Sono designate zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola:
 - a) l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 "Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente", costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;
 - b) il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000", la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
 - c) le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;
 - d) l'intero territorio dei comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, individuati in Allegato D;
 - e) il territorio dei comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, individuati in Allegato D.
2. La perimetrazione delle zone vulnerabili è riportata nel paragrafo 2.2 degli "Indirizzi di Piano", e l'elenco dei comuni il cui territorio ricade nelle zone c), d), e) di cui al comma precedente, è riportato nell'Allegato D.
3. Nelle zone vulnerabili devono essere applicati i programmi d'azione regionali, obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" e successive modificazioni e le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola.
4. La Giunta regionale può rivedere la designazione delle zone vulnerabili, sentita la competente autorità di bacino.

Art. 14 - Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari

1. Quale prima designazione, le zone vulnerabili da prodotti fitosanitari coincidono con le zone vulnerabili di alta pianura - zona di ricarica degli acquiferi - di cui al comma 1 lettera c) dell'articolo 13.
2. La Giunta regionale predispose programmi di controllo per garantire il rispetto delle limitazioni o esclusioni d'impiego dei prodotti fitosanitari.
3. La Giunta regionale può rivedere e aggiornare la designazione delle zone vulnerabili da prodotti fitosanitari.

Art. 15 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, emana specifiche direttive tecniche per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, sulla base dell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome 12 dicembre 2002: "Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".
2. Entro un anno, per gli attingimenti da pozzo e per gli attingimenti da acque superficiali, ed entro due anni per gli attingimenti da sorgente, dall'approvazione delle direttive tecniche di cui al comma 1, le AATO provvedono all'individuazione delle zone di rispetto delle opere di presa degli acquedotti pubblici di propria competenza, eventualmente distinte in zone di rispetto ristretta e allargata, e trasmettono la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.
3. Successivamente all'approvazione della Giunta regionale di cui al comma 2, la delimitazione è trasmessa dalle AATO alle province, ai comuni interessati, ai consorzi di bonifica e all'ARPAV competenti per territorio. Le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:
 - a) recepire nei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, i vincoli derivanti dalla delimitazione delle aree di salvaguardia;
 - b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli nelle aree di salvaguardia;
 - c) notificare ai proprietari dei terreni interessati i provvedimenti di delimitazione e i relativi vincoli;
 - d) vigilare sul rispetto dei vincoli.
4. Fino alla delimitazione di cui ai commi 1, 2 e 3, la zona di rispetto ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee o di derivazione di acque superficiali.
5. In relazione all'assetto stratigrafico del sottosuolo, la zona di rispetto ristretta e allargata può coincidere con la zona di tutela assoluta qualora l'acquifero interessato dall'opera di presa abbia almeno le seguenti caratteristiche: acquifero confinato al tetto da strati geologici costituiti da argille, argille limose e comunque sedimenti dei quali siano riconosciute le proprietà di bassa conducibilità idraulica, con continuità areale che deve essere accertata per una congrua estensione tenuto conto dell'assetto idrogeologico locale.
6. Per le acque sotterranee sono definite zone di protezione le aree di ricarica del sistema idrogeologico di pianura che fanno parte dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli "Indirizzi di Piano". All'interno di tali aree, fino all'approvazione del Piano regionale dell'attività di cava di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive modificazioni, è vietata l'apertura di nuove cave in contatto diretto con la falda. Sono consentite le attività estrattive previste dal PRAC adottato per gli ambiti caratterizzati da falda già a giorno. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Piano, la Giunta regionale individua le aree di alimentazione delle principali emergenze naturali e artificiali della falda e le zone di riserva d'acqua strategiche ai fini del consumo umano e stabilisce gli eventuali vincoli e restrizioni d'uso del territorio.

Art. 16 - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano - Vincoli

1. Nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurate;
 - b) stoccaggio di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto delle colture, delle tecniche agronomiche e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di nuove cave e/o ampliamento di cave esistenti che possono essere in contatto diretto con la falda alimentatrice del pozzo ad uso acquedottistico; la zona di rispetto, in tale ipotesi, è aumentata a 500 metri di raggio dal punto di captazione di acque sotterranee;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli destinati al monitoraggio e/o alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;
 - h) impianti di smaltimento, recupero e più in generale di gestione di rifiuti;
 - i) stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j) centri di raccolta di veicoli fuori uso;
 - k) pozzi perdenti;
 - l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
2. All'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 15, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta regionale disciplina:
 - a) le modalità di realizzazione o adeguamento delle fognature;
 - b) gli interventi connessi con l'edilizia residenziale e le relative opere di urbanizzazione che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;
 - c) gli interventi connessi con le opere viarie, ferroviarie e in genere le infrastrutture di servizio, che possono avere effetti negativi sulle acque destinate al consumo umano;
 - d) le pratiche agronomiche.

Per quanto attiene alla lettera d), in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, il provvedimento della Giunta regionale di cui sopra dovrà contenere un piano di utilizzazione, che regola l'impiego dei concimi chimici, dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari. Con il piano di utilizzazione sono stabilite le modalità, le dosi e i periodi di impiego dei fertilizzanti e dei concimi chimici, il cui utilizzo deve essere effettuato in rapporto alle caratteristiche del suolo e delle colture praticate, al fine di bilanciare gli apporti alle effettive esigenze nutrizionali di queste. Nel piano di utilizzazione sono previste le modalità di gestione delle pratiche agronomiche e dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, nei confronti dei quali possono essere disposti vincoli d'impiego nelle quantità e nelle categorie.

3. Nelle more dell'adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 2, le prime misure da adottare all'interno delle zone di rispetto sono così individuate:
 - a) è vietato il riutilizzo delle acque reflue per scopi irrigui;

- b) per le condotte fognarie all'interno delle zone di rispetto è richiesta un'alta affidabilità relativamente alla tenuta, che deve essere garantita per tutta la durata dell'esercizio e periodicamente controllata;
- c) in relazione al differente grado di vulnerabilità del territorio sul quale è ubicata l'opera di presa delle acque sotterranee destinate al consumo umano, l'attività agricola deve essere condotta nel rispetto del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19 aprile 1999, nonché nel rispetto:
 - 1) nelle zone vulnerabili ai sensi dell'articolo 13, dei programmi d'azione regionali obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, relativamente ai quantitativi, alle modalità e ai periodi di distribuzione dei reflui di allevamento, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate;
 - 2) negli altri casi, della normativa regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006, relativamente ai quantitativi dei reflui di allevamento, che non eccedano i 170 kg di azoto/ha anno, alle modalità e ai periodi di distribuzione, nonché al calcolo del limite massimo di peso vivo ammissibile al pascolamento degli animali nelle aree considerate.

Art. 17 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.
2. La disciplina di cui al comma 1 è finalizzata a:
 - a) mantenere o ripristinare la vegetazione perifluviale nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità;
 - b) conservare l'ambiente naturale;
 - c) consentire un'adeguata manutenzione e il monitoraggio dei corpi idrici.
3. Qualunque forma di utilizzo dei corpi idrici e della relativa fascia di cui al comma 1, deve avvenire in conformità a prioritari obiettivi di tutela della pubblica incolumità, garanzia della funzionalità dei corsi d'acqua e salvaguardia dal dissesto idraulico e geologico, dettati dalla normativa vigente e dagli strumenti di pianificazione di settore.
4. E' vietata la copertura dei corsi d'acqua, tranne che per ragioni di tutela della pubblica incolumità, nonché la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e lo svolgimento di attività che possono compromettere la qualità del corpo idrico, all'interno della fascia di tutela.

CAPO IV – MISURE DI TUTELA QUALITATIVA

Art. 18 - Campo di applicazione e zone omogenee di protezione

1. Le norme del presente Capo disciplinano gli scarichi delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche e di quelle ad esse assimilabili, e gli scarichi di acque reflue industriali. Disciplinano altresì le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio.
2. Al fine di tenere conto delle particolari caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, geomorfologiche e insediative, il territorio regionale viene suddiviso nelle “zone omogenee di protezione”, di cui al paragrafo 3.2.5 degli “Indirizzi di Piano”. Le zone omogenee di protezione sono:
 - a) zona montana;
 - b) zona di ricarica degli acquiferi;
 - c) zona di pianura ad elevata densità insediativa;
 - d) zona di pianura a bassa densità insediativa;
 - e) zona costiera.
3. I limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue di cui al comma 1 sono stabiliti in funzione della zona omogenea nella quale gli stessi sono ubicati e della potenzialità dell’impianto di trattamento, espressa in abitanti equivalenti. I limiti da rispettare sono stabiliti nell’Allegato A, Tabelle 1 e 2.

Art. 19 - Schemi fognari e depurativi. Norme transitorie

1. Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (P.R.R.A.), approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 962 dell'1 settembre 1989, e le successive varianti, modifiche e integrazioni, rimane in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Piano e con la normativa nazionale e regionale vigente, ad eccezione delle seguenti parti che vengono abrogate:
 - a) le norme di attuazione;
 - b) le norme per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi provenienti da impianti di depurazione delle pubbliche fognature;
 - c) le norme per lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici;
 - d) il regolamento tipo di fognatura;
 - e) la guida tecnica.Tutti i successivi provvedimenti regionali, emanati ai sensi delle predette parti abrogate, sono anch'essi abrogati, ad eccezione dei provvedimenti di deroga concessi ai sensi dell'articolo 22 delle norme di attuazione del P.R.R.A., che rimangono in vigore fino alla data di scadenza della deroga stessa.
2. Entro due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, aggiorna le parti del P.R.R.A. rimaste in vigore, per adeguarle agli obiettivi di qualità del presente Piano, al fine di:
 - a) salvaguardare le procedure e le istruttorie in corso;
 - b) coordinare le iniziative che interessano più ambiti;
 - c) mantenere un'opportuna visione d'insieme per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di qualità che non possono essere perseguiti a livello di singolo ambito.La commissione consiliare si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorso tale termine si prescinde dal parere.
3. Eventuali modifiche agli schemi fognari e depurativi possono essere approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta; decorso tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 20 - Obblighi di collettamento

1. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane entro il 31/12/2014.
2. Gli agglomerati sono individuati nella “Sintesi degli aspetti conoscitivi”, e saranno individuati con una maggiore precisione con provvedimento della Giunta regionale, entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.
3. Per gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore a 2000 è ammessa deroga all’obbligo di cui al comma 1 qualora la valutazione del rapporto fra costi sostenuti e benefici ottenibili sia sfavorevole, oppure qualora sussistano situazioni palesi di impossibilità tecnica, connesse alla conformazione del territorio e alle sue caratteristiche geomorfologiche. Sulla base degli elementi di cui sopra, le AATO individuano nella propria programmazione le soluzioni alternative che garantiscano comunque il raggiungimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici.
4. Nell’aggiornamento dei Piani d’Ambito, le AATO devono favorire i collegamenti fra reti fognarie contermini in modo da pervenire alla depurazione della massima quota possibile di reflui. Le AATO procedono all’individuazione delle reti fognarie contermini e relativi impianti di trattamento finale e valutano la fattibilità delle interconnessioni. La valutazione deve essere improntata su criteri di massima economicità ed efficienza, anche attraverso l’integrazione di reti ed impianti fra Ambiti diversi.
5. La valutazione di cui al comma 3 è obbligatoria qualora la distanza fra reti fognarie contermini sia inferiore a 500 metri e qualora la morfologia del territorio non sia sfavorevole alla realizzazione di reti estese per la presenza di elementi geomorfologici ed infrastrutturali che siano d’ostacolo.
6. Le reti fognarie di nuova realizzazione devono essere di tipo separato. Le reti miste esistenti devono essere progressivamente separate e risanate a cura delle AATO, fatte salve situazioni particolari e limitate ove non vi sia la possibilità tecnica di separazione a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza.
7. In presenza di reti separate è vietato scaricare nella fognatura nera, qualora vi sia un recapito alternativo, acque che, prima dell’immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali o acque prive di carico inquinante quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche di dilavamento, nei casi di cui all’articolo 39 comma 5, le acque di troppo pieno degli acquedotti, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni. Gli scarichi dovranno adeguarsi alla presente normativa entro due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano anche per le reti esistenti che non sia possibile separare; per esse deve essere prevista la progressiva eliminazione dell’immissione di acque non inquinate o che rispettano i limiti di emissione per lo scarico in corpo recettore diverso dalla pubblica fognatura.
9. E’ obbligatorio l’allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, dotata di impianto di depurazione finale, purché non vi ostino motivi tecnici o gli oneri economici siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili, e purché il carico idraulico e inquinante degli scarichi sia compatibile con la potenzialità e tipologia dell’impianto di depurazione finale. Le AATO, nel consentire l’allacciamento degli scarichi industriali alla pubblica fognatura, devono tenere conto delle previsioni del Piano d’Ambito in merito alla

programmazione dell'allacciamento di nuove utenze civili e del potenziamento dell'impianto di depurazione finale.

10. In mancanza di corpi idrici recettori prossimi alle aree d'intervento, è ammessa l'immissione temporanea in fognatura di acque di falda, emunte allo scopo di deprimarla, previo nulla-osta del gestore della rete fognaria, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello della falda.
11. Nel dimensionamento delle reti di fognatura cui afferiscono acque di pioggia, il calcolo delle portate deve essere effettuato sia con il sistema statistico tradizionale sia con i sistemi di calcolo aggiornati che tengono conto del cambiamento climatico globale, adottando i risultati più cautelativi.
12. I progetti delle reti di fognatura devono comprendere anche tutte le opere per l'allacciamento delle utenze. Il gestore provvede a propria cura, ed a spese del richiedente, alla realizzazione in suolo pubblico dei condotti di allacciamento e del relativo pozzetto in corrispondenza del confine di proprietà; il gestore si rivarrà sul privato relativamente alle spese sostenute, a meno che le spese relative a tali allacciamenti non siano già coperte dai proventi della tariffa del Servizio Idrico Integrato. Sono a carico dei privati le opere di allacciamento all'interno della proprietà privata e comunque fino al suddetto pozzetto. La spesa sostenuta dal gestore deve essere preventivamente quantificata: al riguardo, è da ritenersi legittima una quantificazione in misura forfettaria, purché la somma richiesta al privato costituisca un equo corrispettivo dell'intervento eseguito dal gestore.
13. Ancorché non realizzati in corso d'opera, entro un anno dall'ultimazione dei collettori principali devono essere eseguiti tutti gli allacciamenti privati alle reti di fognatura, conformemente alle prescrizioni impartite dal gestore. Nel caso di rete fognaria esistente, è fatto obbligo all'utente di allacciarsi entro un anno dalla comunicazione fatta dal gestore, fatti salvi i casi in cui la realizzazione dell'allacciamento non sia tecnicamente ed economicamente sostenibile a fronte dei benefici ambientali da raggiungere.
14. L'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane.
15. In caso di mancata realizzazione delle opere di allacciamento di cui al comma 13, il Sindaco, previa diffida agli interessati, procede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente.

Art. 21 - Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche

1. Per le installazioni o edifici isolati non collettibili alla rete fognaria pubblica, e comunque per un numero di A.E. inferiore a 50, è ammesso l'uso di uno dei seguenti sistemi individuali di trattamento delle acque reflue domestiche oppure di trattamenti diversi, in grado di garantire almeno analoghi risultati. Per quanto non in contrasto con le presenti norme tecniche, si fa riferimento anche alle disposizioni contenute nella deliberazione del Comitato dei Ministri del 4/2/1977:
 - a) Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio. Il sistema è idoneo per terreni con scarse capacità di assorbimento. I reflui in eccesso non assorbiti dal terreno vengono drenati in un corpo recettore superficiale. E' necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con idonea vegetazione. In caso di falda superficiale o vulnerabile, se il terreno non è naturalmente impermeabile, il fondo deve essere impermeabilizzato; sono accettabili valori di conducibilità idraulica al massimo pari a 10^{-6} cm/s per spessori congrui;
 - b) Vasca Imhoff seguita da dispersione nel terreno mediante subirrigazione. Il sistema è idoneo per terreni con buone capacità di assorbimento nello strato superficiale (1-1,5 metri). E' necessario, di norma, che il terreno sia piantumato con idonea vegetazione. In relazione alla profondità e alla vulnerabilità della falda, a valle della vasca Imhoff e a monte della subirrigazione può essere prevista la presenza di filtri a sabbia o sabbia/ghiaia, e inoltre, di norma, deve essere prevista l'obbligatorietà della piantumazione del terreno, con specie quali pioppi, salici, ontani, canna comune, o altre specie ritenute idonee allo scopo. Nel caso in cui sia fisicamente impossibile, per esempio per carenza di spazio, la realizzazione di quanto sopra, vanno comunque adottate le misure e le tecniche in grado di garantire la medesima protezione ambientale;
 - c) Vasca Imhoff seguita da vassoio o letto assorbente. Il sistema è idoneo per zone in cui non siano realizzabili i sistemi precedenti, a causa per esempio della presenza di una falda superficiale, della mancanza di corsi d'acqua, della mancanza di idoneo terreno vegetale.

La scelta del sistema di trattamento, le sue caratteristiche e il suo dimensionamento vengono definite da adeguata progettazione basata in particolare sulla definizione delle condizioni litostratigrafiche, pedologiche e idrogeologiche locali.

2. Per un numero di A.E. superiore o uguale a 50 si applicano i sistemi di trattamento previsti al seguente articolo 22.
3. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili, provenienti da installazioni o edifici isolati con un numero di A.E. superiore o uguale alla soglia S di cui al comma 1 dell'articolo 22, sono tenuti al rispetto dei limiti previsti per le acque reflue urbane. Per gli scarichi sul suolo si fa riferimento all'articolo 30 comma 1.
4. E' fatto salvo il rispetto delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 15.
5. Nel caso in cui l'opera di smaltimento dei reflui interessi un versante, l'intervento non dovrà compromettere le condizioni statiche del versante stesso.
6. Per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di A.E. inferiore a 50, l'autorizzazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire. L'autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale delle caratteristiche dello scarico. L'autorizzazione dovrà essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto di vista qualitativo e/o quantitativo.

Art. 22 - Disposizioni per i sistemi di trattamento di acque reflue urbane di potenzialità inferiore a 2000 A.E.

1. Per ciascuna zona omogenea di protezione di cui all'articolo 18 sono individuate soglie diverse di popolazione (S) sotto alle quali è ritenuto appropriato un trattamento primario delle acque reflue urbane; le soglie sono indicate nella Tabella che segue:

| ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE | SOGLIA (S) |
|--|---------------------|
| MONTANA | 500 A.E. |
| DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI | 100 A.E. |
| DI PIANURA AD ELEVATA DENSITA' INSEDIATIVA | 200 A.E. |
| DI PIANURA A BASSA DENSITA' INSEDIATIVA | 500 A.E. |
| COSTIERA | 200 A.E. |

Per la laguna di Venezia e il bacino idrografico in essa immediatamente sversante, la soglia S è di 100 A.E.

2. I trattamenti ammessi per popolazione servita inferiore alla soglia S consistono nell'installazione di vasche tipo Imhoff, possibilmente seguite da sistemi di affinamento del refluo, preferibilmente di tipo naturale, quali il lagunaggio e la fitodepurazione, oppure ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori. I parametri di dimensionamento minimo, da garantire in sede di progetto, sono:

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| COMPARTO DI SEDIMENTAZIONE | 0,05 m ³ /abitante |
| COMPARTO DI DIGESTIONE FANGHI | 0,15 m ³ /abitante |

Le sopracitate indicazioni dimensionali potranno essere oggetto di revisione con provvedimento della Giunta regionale.

3. I sistemi di trattamento del comma precedente, impiegati in conformità alle soglie di potenzialità indicate, che recapitano in corpo idrico superficiale o sul suolo, sono soggetti esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e al 25% per il BOD₅ ed il COD. Le percentuali di riduzione da applicare devono essere previste negli elaborati presentati al fine del rilascio dell'autorizzazione e accertate in fase di controllo successivo.
4. Nelle reti fognarie servite dai sistemi di trattamento primari indicati al comma 2, di potenzialità inferiori alla soglia S, è ammesso lo scarico delle sole acque reflue domestiche o assimilate o di acque provenienti da servizi igienici anche annessi ad attività produttive o di servizio.
5. I sistemi di trattamento del comma 2, conformi alle prescrizioni indicate ai commi precedenti, possono scaricare sul suolo solo nei casi di comprovata impossibilità tecnica o eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a scaricare in corpo idrico superficiale. L'eccezione al divieto di scarico sul suolo è ammissibile qualora la distanza dal corpo idrico superficiale più vicino sia superiore a 1000 metri e deve essere richiesta all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, che può stabilire prescrizioni più restrittive, ivi compresi maggiori rendimenti depurativi e sezioni di trattamento aggiuntive. Per scarichi situati nella zona montana di cui all'articolo 18, comma 2, è possibile scaricare sul suolo anche se la distanza dal più vicino corpo idrico superficiale è inferiore a 1000 metri, purché tale scelta sia giustificata dalla conformazione geomorfologica del territorio

e/o da motivazioni tecniche, energetiche ed economiche, e in tal senso debitamente documentata.

6. Per le vasche tipo Imhoff a servizio della pubblica fognatura, di potenzialità inferiore alla soglia S, devono essere eseguite operazioni periodiche di pulizia e controllo, con cadenza di due volte all'anno; è facoltà dell'autorità competente prescrivere interventi più frequenti. Le operazioni periodiche di pulizia e controllo vanno annotate su un apposito quaderno di manutenzione. E' richiesta la nomina di un tecnico responsabile.
7. Per tutti i sistemi di trattamento inferiori alla soglia S non è richiesto il rispetto del limite di inedificabilità assoluta di almeno 100 metri, previsto dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 4/02/1977. Devono comunque essere assicurate condizioni di salubrità per gli insediamenti circostanti e, in ogni caso, le vasche devono essere coperte.
8. Per potenzialità superiori o uguali alla soglia S e inferiori a 2.000 A.E., sono considerati appropriati i sistemi nei quali il trattamento primario è integrato da una fase ossidativa, eventualmente integrata da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio. E' ammessa ogni altra tecnologia che garantisca prestazioni equivalenti o superiori.
9. Con riferimento a quanto disposto al comma 9 dell'articolo 20, nei sistemi di trattamento di cui al comma 8, nei limiti della capacità depurativa degli stessi, è possibile trattare anche acque reflue industriali a prevalente carico organico, per le quali il trattamento biologico sia efficace, a discrezione del gestore del servizio idrico integrato, purché ciò non comprometta il rispetto dei limiti di emissione per lo scarico finale. Eventuali altri inquinanti presenti, sui quali il trattamento biologico non ha effetto, devono rispettare i limiti di emissione della Tabella 1 riportata in Allegato B - colonna "scarico in acque superficiali" e della Tabella 2 Allegato B, prima dell'immissione in fognatura.
10. La scelta della tecnologia depurativa da applicare, e le relative prestazioni, devono comunque garantire il raggiungimento delle percentuali di abbattimento o dei limiti di emissione allo scarico.
11. A partire da tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano negli impianti di potenzialità superiore o uguale alla soglia S è vietato l'utilizzo di sistemi di disinfezione che impiegano Cloro gas o Ipoclorito; da tale data è ammesso l'uso di sistemi alternativi quali l'impiego di Ozono, Acido Peracetico, raggi UV, o altri trattamenti di pari efficacia purché privi di cloro.
12. È obbligatoria la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico rifiuti previsto dall'articolo 190 del D.lgs. n. 152/2006, ove riportare i quantitativi di rifiuti asportati. È altresì obbligatoria la tenuta di un quaderno di manutenzione. Gli impianti devono essere gestiti da un tecnico responsabile.
13. Gli impianti di potenzialità superiore o uguale alla soglia S a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale devono essere dimensionati sulla base del massimo carico previsto e prevedibile, calcolato sulla base dei dati statistici di afflusso turistico. Le sezioni del depuratore devono prevedere più linee in parallelo o altra tecnologia impiantistica idonea, da attivare sulla base delle fluttuazioni della popolazione. Possono essere altresì previste vasche di equalizzazione e laminazione delle portate di punta giornaliera. E' anche ammesso l'uso di sistemi di finissaggio naturale quali la fitodepurazione o il lagunaggio, compatibilmente con le caratteristiche climatiche e territoriali.
14. Per gli impianti di cui al comma 13, è ammesso un periodo transitorio di "messa a regime", fissato in 15 giorni dall'inizio di ogni periodo di fluttuazione, oltre il quale devono essere rispettati i limiti di emissione allo scarico. L'inizio del periodo di fluttuazione è individuato

dall'AATO per ciascun impianto e comunicato all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico, entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale data di inizio del periodo di fluttuazione costituisce una data indicativa, che potrà essere eventualmente modificata e comunicata in un tempo successivo, almeno 15 giorni prima dell'effettivo inizio del periodo di fluttuazione.

15. Per il periodo transitorio di cui al comma 14, l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico fissa limiti temporanei di emissione, compatibilmente con gli obiettivi di qualità del corpo recettore.
16. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata nulla per oltre 120 giorni all'anno, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla, delle caratteristiche del corpo idrico e del substrato su cui scorre e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire la capacità autodepurativa del corpo recettore e la difesa delle acque sotterranee. A tal fine, la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico deve comprendere idonea relazione che descriva l'andamento delle portate del corso d'acqua interessato dallo scarico e le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito.
17. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico dell'autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d'acqua recettore. Per gli scarichi che recapitano in canali privati poi confluenti in altro corso d'acqua, è necessaria anche l'acquisizione del nulla osta idraulico dell'autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d'acqua recettore del canale privato.

Art. 23 - Disposizioni per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E.

1. Tutti gli impianti di depurazione di acque reflue urbane di potenzialità superiore o uguale a 2000 A.E. devono essere provvisti di un trattamento secondario o di un trattamento equivalente, eventualmente integrato da un bacino di fitodepurazione quale finissaggio. Su tutti gli impianti di depurazione di cui al presente articolo, è obbligatorio installare un sistema di disinfezione, che deve essere attivato in ragione della prossimità dello scarico alle zone che necessitano protezione in relazione agli usi antropici delle acque, quali punti di prelievo di acque per uso potabile o irriguo, zone di balneazione, secondo le prescrizioni dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e in relazione ai periodi di effettivo utilizzo delle acque. Sono comunque ammesse eventuali disposizioni specifiche da applicare per particolari tratti di bacino idrografico o per singole situazioni locali. L'attivazione della disinfezione è obbligatoria almeno per il periodo di campionamento e analisi delle acque destinate alla balneazione, per tutti gli impianti di depurazione di potenzialità pari o superiore a 10.000 A.E. situati ad una distanza pari o inferiore a 50 km dalla costa, misurati lungo il corso d'acqua, per tutti i corsi d'acqua, compresi gli affluenti di ogni ordine, anche non significativi. Sulla base di valutazioni specifiche da parte dell'autorità competente, potranno essere esclusi dall'obbligo di installazione del sistema di disinfezione gli impianti di trattamento che applicano tecnologie depurative di tipo naturale, quali il lagunaggio e la fitodepurazione.
2. Fatte salve le specifiche disposizioni che possono essere stabilite per particolari casi, da valutare in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, ivi comprese eventuali deroghe motivate, il limite di emissione per l'Escherichia coli è fissato in 5.000 ufc/100 mL, da rispettare nei periodi e nelle situazioni in cui la disinfezione è obbligatoria.
3. A partire da tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano è vietato l'utilizzo di sistemi di disinfezione che impiegano Cloro gas o Ipoclorito; da tale data è ammesso l'uso di sistemi alternativi quali l'impiego di Ozono, Acido Peracetico, raggi UV, o altri trattamenti di pari efficacia purché privi di cloro.
4. Per gli impianti di depurazione è obbligatoria la tenuta e compilazione del registro di carico e scarico rifiuti previsto dall'articolo 190 del D.lgs. n. 152/2006, ove riportare i quantitativi di rifiuti asportati. È altresì obbligatoria la tenuta di un quaderno di manutenzione. È inoltre obbligatoria la tenuta del quaderno di registrazione di cui al comma 9 dell'articolo 26. Gli impianti dovranno essere gestiti da un tecnico responsabile.
5. Gli impianti di depurazione a servizio di agglomerati a forte fluttuazione stagionale devono essere dimensionati sulla base del massimo carico previsto e prevedibile, calcolato sulla base dei dati statistici di afflusso turistico. Le sezioni del depuratore devono prevedere più linee in parallelo o altra tecnologia impiantistica idonea, da attivare sulla base della fluttuazione della popolazione. Possono essere altresì previste vasche di equalizzazione e laminazione delle portate di punta giornaliera. E' anche ammesso l'uso di sistemi di finissaggio naturale quali la fitodepurazione o il lagunaggio, compatibilmente con le caratteristiche climatiche e territoriali.
6. Per gli impianti di cui al comma 5 è ammesso un periodo transitorio di "messa a regime", fissato in 15 giorni dall'inizio di ogni periodo di fluttuazione, oltre il quale devono essere rispettati i limiti di emissione allo scarico. L'inizio del periodo di fluttuazione è individuato dall'AATO per ciascun impianto e comunicato all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico, entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale data di inizio del periodo di fluttuazione costituisce una data indicativa, che potrà essere eventualmente modificata e comunicata in un tempo successivo almeno 15 giorni prima dell'effettivo inizio del periodo di fluttuazione.

7. Per il periodo transitorio di cui al comma 6, l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, fissa limiti temporanei di emissione, compatibilmente con gli obiettivi di qualità del corpo recettore.
8. Per gli scarichi in un corso d'acqua che ha portata nulla per oltre 120 giorni all'anno, l'autorizzazione tiene conto del periodo di portata nulla, delle caratteristiche del corpo idrico e del substrato su cui scorre, e stabilisce prescrizioni e limiti al fine di garantire la capacità autodepurativa del corpo recettore e la difesa delle acque sotterranee. A tal fine, la documentazione per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico deve comprendere idonea relazione che descriva l'andamento delle portate del corso d'acqua interessato dallo scarico e le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito.
9. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico dell'autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d'acqua recettore. Per gli scarichi che recapitano in canali privati poi confluenti in altro corso d'acqua, è necessaria anche l'acquisizione del nulla osta idraulico dell'autorità competente o del gestore o del proprietario del corso d'acqua recettore del canale privato.
10. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, le autorità competenti rivalutano, sentita l'AATO competente, le autorizzazioni al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane, concesse in deroga ai sensi dell'articolo 110 del D.lgs. n. 152/2006.

Art. 24 - Limiti allo scarico per le acque reflue urbane

1. I limiti allo scarico per le acque reflue urbane sono distinti a seconda della potenzialità dell'impianto e del grado di protezione del territorio, suddiviso nelle zone omogenee indicate all'articolo 18 comma 2.
2. I limiti sono indicati nella Tabella 1 riportata in Allegato A e si applicano secondo le soglie di potenzialità e le zone omogenee di protezione della Tabella 2 del medesimo Allegato.
3. Per la Laguna di Venezia ed il suo bacino scolante si applicano i limiti del D.M. 30 luglio 1999: "Limiti agli scarichi industriali e civili che recapitano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ai sensi del punto 5 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 recante requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia" e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Gli scarichi di impianti che ricadono nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all'articolo 18 comma 2 devono, di norma, essere evitati. Qualora, per comprovate ragioni di natura tecnico-economica, ciò non sia possibile, possono essere ammessi purché rispettino le prescrizioni di cui agli articoli 22 e 23 ed i limiti di Tabella 1 Allegato A Colonna D. Gli scarichi di impianti di potenzialità superiore o uguale a 2.000 A.E. possono rientrare nei limiti di colonna C della Tabella 1 - Allegato A, purché la portata media annua del corpo idrico recettore sia pari ad almeno 50 volte la portata dello scarico.
5. Nei tratti di corpo idrico superficiale interessati da prese acquedottistiche, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, su richiesta dell'AATO, può imporre condizioni particolari per gli scarichi, ivi compreso il divieto di scarico.

Art. 25 - Scarichi di acque reflue urbane in aree sensibili

1. Gli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10.000 A.E., indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, che recapitano, sia direttamente che attraverso bacini scolanti, nelle aree sensibili di cui all'articolo 12 comma 1 lettere a), b), d) ed f) devono rispettare i limiti per i parametri Fosforo totale e Azoto totale, uno o entrambi a seconda della situazione locale, indicati nella Tabella che segue, con la precisazione che devono essere applicati i limiti espressi in concentrazione, salvo casi particolari, laddove esista un motivo di sostenibilità tecnica adeguatamente documentato, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere il rispetto dei limiti in percentuale di riduzione anziché in concentrazione.

Gli impianti che recapitano direttamente nelle aree sensibili di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) devono adeguarsi alle disposizioni del presente comma dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano; gli impianti che recapitano nelle aree sensibili di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 12 attraverso bacini scolanti devono adeguarsi alle disposizioni del presente comma entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.

Limiti di emissione per gli impianti di trattamento di acque reflue urbane che servono agglomerati con più di 10000 A.E. indipendentemente dalla potenzialità del singolo impianto, recapitanti in area sensibile

| Parametri (media annua) | Dimensione dell'agglomerato in A.E. | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | 10.000-100.000 | | >100.000 | |
| | Concentrazione | % riduzione | Concentrazione | % riduzione |
| Fosforo totale (P mg/L) (1) | ≤ 2 | 80 | ≤ 1 | 80 |
| Azoto totale (N mg/L) (2) (3) | ≤ 15 | 75 | ≤ 10 | 75 |

(1) Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.

(2) Per Azoto totale s'intende la somma dell'azoto Kjeldahl (N organico + NH₃) + Azoto nitrico + Azoto nitroso. Il metodo di riferimento per la misurazione è la spettrofotometria di assorbimento molecolare.

(3) In alternativa al riferimento alla concentrazione media annua, purché si ottenga un analogo livello di protezione ambientale, si può fare riferimento alla concentrazione media giornaliera che non può superare i 20 mg/L per ogni campione in cui la temperatura media dell'effluente sia pari o superiore a 12°C. Il limite della concentrazione media giornaliera può essere applicato ad un tempo operativo limitato, che tenga conto delle condizioni climatiche locali. Al di fuori di tali condizioni rimane valido il criterio della media annuale.

2. Nelle aree sensibili indicate all'articolo 12, comma 1, lettera e) devono essere rispettate le seguenti concentrazioni allo scarico: Fosforo totale 0,5 mg/L, Azoto totale 10 mg/L.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se è dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, indipendentemente dalla dimensione dell'agglomerato servito, che recapitano in area sensibile direttamente o attraverso il bacino scolante, è pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.
4. La percentuale minima di riduzione del carico complessivo, in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che recapitano nell'area sensibile "Delta del Po", di

cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), direttamente o attraverso il bacino scolante, deve essere pari almeno al 75% per il fosforo totale e almeno al 75% per l'azoto totale.

5. Per le aree sensibili indicate all'articolo 12 comma 1 lettera c) – laguna di Venezia e bacino scolante - si applicano i limiti del D.M. 30 luglio 1999.

Art. 26 - Modalità di controllo degli scarichi di acque reflue urbane

1. Per il controllo della conformità dei limiti di emissione vanno considerati i campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore. Per i parametri microbiologici va considerato il campione istantaneo.
2. Per tutti gli impianti con potenzialità superiore o uguale a 10.000 A.E. è obbligatoria l'installazione di autocampionatore autopulente, autosvuotante e refrigerato.
3. Gli impianti di potenzialità inferiore ai 10.000 A.E. dovranno essere predisposti per il controllo secondo le specifiche dettagliate negli "Indirizzi di Piano", paragrafo 3.2.7. Il punto di campionamento deve essere accessibile in sicurezza anche al personale di vigilanza.
4. Per i parametri BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali, è ammesso il superamento della media giornaliera per un numero di campioni commisurato al numero di misure effettuate, come indicato nella Tabella che segue. I campioni non conformi non possono superare le concentrazioni limite previste di oltre il 100% per BOD₅ e COD e di oltre il 150% per i Solidi Sospesi Totali.

| campioni prelevati durante l'anno | Numero massimo consentito di campioni non conformi | campioni prelevati durante l'anno | Numero massimo consentito di campioni non conformi |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 4 – 7 | 1 | 172 – 187 | 14 |
| 8 – 16 | 2 | 188 – 203 | 15 |
| 17 – 28 | 3 | 204 – 219 | 16 |
| 29 – 40 | 4 | 220 – 235 | 17 |
| 41 – 53 | 5 | 236 – 251 | 18 |
| 54 – 67 | 6 | 252 – 268 | 19 |
| 68 – 81 | 7 | 269 - 284 | 20 |
| 82 – 95 | 8 | 285 – 300 | 21 |
| 96 – 110 | 9 | 301 – 317 | 22 |
| 111 – 125 | 10 | 318 – 334 | 23 |
| 126 – 140 | 11 | 335 – 350 | 24 |
| 141 – 155 | 12 | 351 – 365 | 25 |
| 156 - 171 | 13 | | |

5. Il numero minimo annuo di campioni che l'autorità di controllo deve controllare per i parametri BOD₅, COD, Solidi Sospesi Totali, Azoto totale e Fosforo totale, in base alla potenzialità dell'impianto di trattamento, con prelievi regolari nel corso dell'anno, è indicato nello schema che segue:

| potenzialità impianto | numero campioni |
|-------------------------|--|
| Da S a 1999 A.E. | 2 campioni il primo anno e successivamente 1 campione ogni 2 anni purché lo scarico sia conforme; se uno dei campioni non è conforme, nell'anno successivo deve essere prelevato 1 campione. |
| Da 2.000 a 9.999 A.E. | 12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi, purché lo scarico sia conforme; se uno dei campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni |
| Da 10.000 a 49.999 A.E. | 12 campioni |
| Oltre 49.999 A.E. | 24 campioni |

6. I controlli di cui al comma 5 possono essere delegati al gestore dell'impianto qualora egli garantisca un sistema di rilevamento e di trasmissione dati all'autorità di controllo, ritenuto da essa idoneo. Le condizioni per le quali è ammissibile che i controlli di conformità siano delegati al gestore sono fissate dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.
7. I gestori degli impianti devono assicurare un numero sufficiente di autocontrolli, almeno pari a quello indicato al comma 5.
8. Qualora l'impianto di depurazione riceva anche acque reflue industriali, per i parametri diversi dal COD, BOD₅, Solidi Sospesi Totali, Azoto totale e Fosforo totale, l'autorità di controllo deve verificare il rispetto dei limiti di emissione per gli inquinanti che gli stabilimenti industriali scaricano in fognatura, con la frequenza minima di controllo indicata nello schema che segue.

| Potenzialità impianto | Numero controlli |
|-------------------------|------------------|
| Da S a 9.999 A.E. | 1 volta l'anno |
| Da 10.000 a 49.999 A.E. | 3 volte l'anno |
| Oltre 49.999 A.E. | 6 volte l'anno |

9. Per tutti gli impianti soggetti al rispetto dei limiti allo scarico è obbligatoria la tenuta di un quaderno di registrazione su modello predisposto dalla Giunta regionale. Il quaderno, su cui registrare, con cadenza stabilita dall'autorità competente all'autorizzazione allo scarico, le analisi delle acque in ingresso e in uscita, è aggiornato sulla base dei parametri previsti dal D.lgs. n. 152/2006. Fino alla predisposizione del nuovo modello di quaderno da parte della Giunta regionale, si continuano ad utilizzare i quaderni attualmente in uso, per quanto non in contrasto con la normativa vigente.
10. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta regionale disciplina l'attività di controllo, comprensiva degli autocontrolli e dei controlli analitici, sentite le amministrazioni provinciali e l'ARPAV.

Art. 27 - Scarichi di acque reflue urbane - Protezione delle acque destinate alla balneazione

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, le AATO competenti per territorio provvedono ad individuare gli impianti di potenzialità superiore ai 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano entro una fascia di 10 km dalla linea di costa, misurati lungo l'asta fluviale, di zone destinate alla balneazione e individuate dalla Regione come non idonee nelle ultime due stagioni balneari.
2. Per gli impianti di cui al comma 1, le AATO definiscono gli interventi per l'adeguamento ai limiti per il riutilizzo fissati dal D.M. 12 giugno 2003, n. 185, "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2 del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152" e successive modificazioni, da attuare entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.
3. Sono fatti salvi, per gli impianti che servono agglomerati con un numero di A.E. superiore a 100.000, i limiti di emissione per le aree sensibili di cui all'articolo 25.
4. Le AATO interessate alle disposizioni dei commi precedenti provvedono all'aggiornamento dei Piani d'Ambito e al loro invio in Regione ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni dal termine indicato al comma 1.
5. Per quanto riguarda la disinfezione ed i limiti per il parametro *Escherichia coli*, resta fermo quanto stabilito all'articolo 23, commi 1 e 2.

Art. 28 - Scarichi di acque reflue urbane nelle acque correnti superficiali, norme per Solfati e Cloruri

1. Compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione, l'autorità competente all'approvazione del progetto può autorizzare concentrazioni di solfati e cloruri allo scarico di impianti di depurazione, superiori ai limiti di emissione, purché nel corpo idrico recettore, nella sezione posta a una distanza di 200 metri a valle dello scarico, i valori del SAR (Sodium Adsorption Ratio) e della conducibilità ricadano nell'area evidenziata nel diagramma di figura 1; il Boro non dovrà superare il valore di 1 mg/L e il Carbonato sodico residuo non dovrà superare il valore di 2 mg/L.




Figura 1

2. In presenza di utilizzazioni irrigue situate tra il punto di scarico e la sezione sopra individuata, le condizioni di cui al comma 1 devono verificarsi in corrispondenza dell'utilizzazione stessa e nei periodi di effettivo utilizzo irriguo.

Art. 29 - Scarichi a mare di acque reflue urbane

1. Gli scarichi diretti a mare di acque reflue urbane devono rispettare i limiti di cui alla colonna E della Tabella 1 Allegato A, salvo prescrizioni più restrittive imposte in ragione di particolari situazioni ambientali locali.
2. L'ubicazione dello scarico deve essere individuata rispetto ai parametri: profondità, distanza dalla costa o da zone balneabili, presenza di correnti, effetti sul biota. Lo scarico deve sempre avvenire tramite condotta di lunghezza tecnicamente adeguata, munita di idoneo dispersore posizionato in modo tale da non compromettere le attività connesse con le acque costiere.
3. L'opera di scarico deve essere comunque approvata dalla autorità competente che provvederà a verificare il rispetto delle condizioni del comma 2.

Art. 30 - Scarichi sul suolo

1. È vietato lo scarico sul suolo, ad eccezione dei seguenti casi:
 - a) scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti inferiore alla soglia S, purché siano conformi alle disposizioni dell'articolo 22, in particolare per quanto attiene ai commi 2, 3 e 5;
 - b) scarichi provenienti da agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore o uguale alla soglia S, qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali o a riutilizzare le acque reflue;
 - c) insediamenti, installazioni o edifici isolati, che scaricano acque reflue domestiche, ai quali si applicano i sistemi di trattamento individuali previsti all'articolo 21;
 - d) sfioratori di piena a servizio delle reti fognarie;
 - e) scarichi di acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico purché non suscettibili di contaminazioni;
 - f) scarichi di acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti acquedottistiche e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto;
 - g) scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere e rischio di instabilità per i suoli. Per gli altri scarichi industriali sul suolo, valgono le disposizioni di cui all'articolo 37.
2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o destinati al riutilizzo.
3. Nel caso delle superfici elencate all'articolo 39, comma 5, le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte separate, possono essere recapitate anche sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9 dell'articolo 39 delle presenti "Norme Tecniche di Attuazione".
4. Le distanze dal più vicino corpo idrico oltre le quali è ammissibile lo scarico sul suolo, per le acque reflue urbane di cui al comma 1 lettera b) sono:
 - a) 1000 m per scarichi con portate giornaliere medie $\leq 500 \text{ m}^3$
 - b) 2500 m per scarichi con portate giornaliere medie $> 500 \text{ m}^3$ e $\leq 5000 \text{ m}^3$
 - c) 5000 m per scarichi con portate giornaliere medie $> 5000 \text{ m}^3$ e $\leq 10000 \text{ m}^3$Scarichi con portate superiori devono comunque essere convogliati in acque superficiali o destinati al riutilizzo.
5. Gli scarichi sul suolo di cui al comma 1 lettera b) sono soggetti al rispetto dei limiti della Tabella 2 riportata in Allegato C.
6. Per il rispetto dei limiti di emissione si fa riferimento ad un campione medio ponderato a 24 ore e ad un numero di controlli ed autocontrolli pari a quello stabilito per gli impianti che recapitano in acque superficiali. L'autorità competente per il controllo deve verificare, con la frequenza minima indicata nella Tabella di cui al presente comma, il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 2 Allegato C. I parametri di Tabella 2 Allegato C da controllare, sono solo quelli che le attività presenti sul territorio possono scaricare in fognatura.

| Volume dello scarico | Numero controlli |
|------------------------------------|-------------------------|
| Fino a 2000 m ³ /giorno | 4 volte l'anno |
| Oltre 2000 m ³ /giorno | 8 volte l'anno |

7. E' vietato scaricare sul suolo le sostanze di seguito indicate:

- a) composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico;
- b) composti organofosforici;
- c) composti organostannici;
- d) pesticidi fosforati;
- e) sostanze e preparati, e i relativi prodotti di decomposizione, di cui è dimostrata la cancerogenicità, la mutagenicità o la teratogenicità, o che possono avere ripercussioni sulle funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o su altre funzioni endocrine;
- f) oli minerali persistenti, idrocarburi di origine petrolifera persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili;
- g) mercurio, cadmio, cianuri, cromo esavalente e loro composti.

Tali sostanze si intendono assenti quando sono in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di analisi APAT-IRSA esistenti alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, e dei loro successivi aggiornamenti.

8. L'immissione di acque reflue urbane trattate, provenienti da impianti di depurazione, in aree di fitodepurazione a specchio d'acqua permanente (realizzate ad hoc) non si configura come scarico sul suolo, ad eccezione dei periodi di prosciugamento dell'area di fitodepurazione per manutenzione.

Art. 31 – Scarichi nel sottosuolo

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
2. In deroga al divieto, la provincia, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda dalla quale sono state prelevate, delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave e delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico, purché siano restituite in condizioni di qualità non peggiori rispetto al prelievo. La provincia può autorizzare altresì, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento della falda acquifera. All'istanza di autorizzazione deve essere Allegata una valutazione dell'impatto sulla falda, dalla quale risulti la compatibilità ambientale dello scarico nel corpo recipiente. L'autorizzazione allo scarico in falda dovrà prevedere la prescrizione dei controlli qualitativi sull'acqua prelevata e su quella restituita, specificandone frequenza e modalità. A tal fine l'ARPAV, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche qualitative delle acque di scarico esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. Nel caso di scarico di acque nel sottosuolo va assicurato l'isolamento degli acquiferi non interessati dallo scarico stesso.
3. Ai fini della protezione delle acque sotterranee, la realizzazione di sistemi di scambio termico con il sottosuolo che non prevedano movimentazione di acqua di falda è autorizzata dalla provincia.
4. Vista la particolarità idrogeologica del territorio dei comuni del Veneto orientale compresi tra i fiumi Livenza e Tagliamento, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare la reimmissione di acque utilizzate per scambio termico anche in falde appartenenti alla stessa formazione di provenienza secondo le modalità dell'articolo 64 del D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395, "Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche" e successive modificazioni, e le disposizioni tecniche specifiche che verranno indicate all'atto della concessione alla derivazione.

Art. 32 - Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane

1. Le reti fognarie a servizio di un numero di A.E. superiore o uguale alla soglia S di cui al comma 1 dell'articolo 22 e inferiore a 2000 A.E., già dotate di un sistema di trattamento delle acque reflue, devono adeguarsi alle disposizioni dello stesso articolo 22 entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.
2. Le reti fognarie esistenti, a servizio di un numero di A.E. inferiore alla soglia S, già dotati o meno di un sistema di depurazione, devono adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 22 entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.
3. Gli agglomerati con un numero di A.E. inferiore a 2000, privi di rete fognaria, devono adeguarsi alle disposizioni degli articoli 20 e 22 entro il 31 dicembre 2014.
4. Gli scarichi esistenti in corpo idrico superficiale, di impianti di depurazione di potenzialità uguale o superiore a 2000 A.E. devono conformarsi ai limiti di emissione previsti dalle colonne A, B, C, D, E della Tabella 1, Allegato A.
5. Resta fermo quanto stabilito all'articolo 25 per gli scarichi esistenti che recapitano in aree sensibili.
6. Gli scarichi esistenti sul suolo di impianti di potenzialità superiore o uguale alla soglia S, per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali o a riutilizzare le acque reflue, possono continuare a recapitare sul suolo purché rispettino i limiti di emissione della Tabella 2 – Allegato C e siano assenti le sostanze per le quali esiste il divieto di scarico sul suolo, indicate all'articolo 30 comma 7.
7. Le AATO individuano gli impianti di depurazione la cui portata scaricata è destinabile, in tutto o in parte, al riutilizzo e, conseguentemente, aggiornano il Piano d'Ambito; le indicazioni tecniche di riferimento sono contenute negli "Indirizzi di Piano": "Misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate".

Art. 33 - Sfiotori di piena delle reti fognarie miste

1. Per gli sfiotori di piena di reti fognarie miste, il rapporto minimo consentito tra la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo di secco nelle ventiquattrore (Qm) deve essere pari a cinque. Tale rapporto può ridursi a tre per l'ultimo sfioro in prossimità dell'impianto di depurazione.
2. Alla sezione biologica dell'impianto di depurazione deve comunque pervenire la portata non inferiore a 2 Qm.
3. Gli sfiotori esistenti che rispettano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 non sono soggetti ad autorizzazione allo scarico. E' comunque in ogni caso necessaria l'acquisizione del nulla osta idraulico.
4. Gli sfiotori di piena devono essere dotati, prima dello sfioro, almeno di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani e, ove possibile, anche di una sezione di abbattimento dei solidi sospesi sedimentabili. A tal fine, i gestori della rete fognaria devono provvedere a redigere un programma di adeguamento degli sfiori esistenti che deve essere approvato dall'AATO e comunicato alla provincia entro due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano. Entro il 2014 tutti gli sfiotori dovranno essere dotati di una sezione di abbattimento dei solidi grossolani. Eventuali casi di situazioni particolari e limitate ove non vi sia la possibilità tecnica di realizzare né l'una né l'altra delle suddette azioni a costi sostenibili e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, dovranno essere adeguatamente documentati e giustificati nel suddetto programma di adeguamento. In tal caso l'AATO dovrà ricomprendere nel piano d'ambito gli interventi necessari a ridurre l'impatto di tali sfiori sui corpi idrici recettori.

Art. 34 - Acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche

1. Ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:
 - a) prodotte da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
 - b) prodotte da imprese dedite ad allevamento di animali;
 - c) prodotte da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e di complementarietà funzionale del ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - d) prodotte da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
 - e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche:
 - e.1) le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali:
 - 1) stabilimenti termali, fermo restando quanto stabilito all'articolo 35;
 - 2) magazzinaggio;
 - 3) comunicazioni;
 - 4) intermediazione monetaria, finanziaria, immobiliare;
 - 5) informatica e studi professionali;
 - 6) pubblica amministrazione e difesa, con esclusione dei laboratori scientifici, anche di quelli a carattere didattico, e purché all'interno dei vari insediamenti non si svolgano attività diverse da quelle previste dal codice ISTAT principale;
 - 7) altri servizi pubblici, sociali e personali, come definiti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 14/12/1992 Allegato 1, suballegato D, pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale 7/1/1993, limitatamente ai punti 91, 92, 93, con esclusione del punto 93.01, e ad esclusione dei laboratori scientifici, anche di quelli a carattere didattico;
 - 8) laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
 - 9) lavanderie e stirerie che siano rivolte esclusivamente all'utenza residenziale e che utilizzino lavatrici ad acqua con capacità complessiva massima di carico pari a 20 kg;
 - 10) attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
 - e.2) le acque reflue provenienti dai servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano coltate e scaricate con rete separata da quella delle acque reflue industriali;
 - e.3) le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente Tabella:

| | |
|-------------|-----------|
| Temperatura | 30°C |
| pH | 7,5 ÷ 8,5 |

| | |
|---|----------|
| Solidi sospesi | 200 mg/L |
| COD | 500 mg/L |
| BOD ₅ | 250 mg/L |
| N totale | 80 mg/L |
| N ammoniacale | 30 mg/L |
| P totale | 10 mg/L |
| Tensioattivi | 4 mg/L |
| Oli e grassi | 40 mg/L |
| Altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 allegato B, colonna scarico in acque superficiali, nel caso di scarico in acque superficiali, o entro i limiti previsti dalla tabella 2 allegato C, integrati dalle disposizioni previste all'articolo 30 comma 7 delle presenti norme tecniche, nel caso di scarico sul suolo | |

2. E' ammesso lo scarico secondo le modalità indicate all'articolo 21 per gli insediamenti elencati al comma 1 qualora la loro potenzialità sia inferiore o uguale a 50 A.E. Scarichi di potenzialità superiore devono rispettare le condizioni stabilite per gli scarichi di acque reflue urbane, distinti secondo la potenzialità, ivi comprese le percentuali di abbattimento e i limiti di emissione allo scarico. Qualora il parametro BOD₅ sia poco significativo, la quantificazione in A.E. dello scarico potrà essere fatta utilizzando il più significativo tra altri parametri quali portata idrica, Azoto totale, Fosforo totale, SST, COD. Gli scarichi provenienti da stabilimenti termali di cui al comma 1, lettera e1), e gli scarichi delle piscine non destinate ad uso pubblico o ad attività commerciale non sono obbligatoriamente soggetti ai sistemi di trattamento previsti dall'articolo 21; se necessario possono essere assoggettati ad un sistema di decantazione per il deposito dei solidi sospesi, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 35.
3. Purché non vi ostino motivi tecnici o gli oneri economici dei gestori siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili e purché il carico idraulico ed inquinante sia compatibile con la potenzialità e tipologia dell'impianto di depurazione, previa richiesta al soggetto gestore da parte del titolare dell'impresa di allevamento, gli effluenti di allevamento possono essere trattati negli impianti di depurazione in analogia alle acque reflue domestiche.
4. Su istanza del titolare dell'impresa di allevamento, la valutazione della validità tecnica ed economica degli eventuali provvedimenti di diniego, adeguatamente motivati, alle richieste di autorizzazione al soggetto gestore è demandata alle amministrazioni provinciali competenti per territorio.
5. La Giunta regionale, d'intesa con le AATO, definisce i criteri ed individua le risorse per promuovere il trattamento degli effluenti di allevamento negli impianti di depurazione, al fine di concorrere alla applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.
6. Gli impianti di acquacoltura e piscicoltura di cui al comma 1 lettera d) sono soggetti al rispetto del limite di emissione pari a 80 mg/L per i Solidi Sospesi Totali e a 160 mg/L per il COD. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico deve stabilire adeguati limiti di emissione per i microinquinanti provenienti dall'uso di sostanze quali, ad esempio, farmaci, battericidi, antimicotici, e prescrivere idonei sistemi di depurazione delle acque reflue. Gli impianti di acquacoltura e piscicoltura che superano i parametri di cui al comma 1 lettera d) sono da considerarsi impianti industriali e regolamentati dall'articolo 37.

7. Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliere, sanitarie o di ricerca, che hanno recapito diverso dalla fognatura, devono essere dotati di idonei impianti di depurazione tali da rispettare i limiti di emissione della colonna C della Tabella 1 Allegato A e devono essere provvisti di sistema di disinfezione delle acque reflue. Valgono i divieti di cui all'articolo 23, comma 3.
8. Tutti gli scarichi diversi da quelli indicati nei commi precedenti devono rispettare i limiti per le acque reflue industriali e sono soggetti al regime autorizzatorio previsto per gli scarichi industriali. Non si applicano al presente articolo le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 21.

Art. 35 - Scarichi di acque termali

1. Gli scarichi di acque termali sono ammessi:
 - a) in corpi idrici superficiali, purché la loro immissione nel corpo recettore non comprometta gli usi delle risorse idriche e non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualità del presente Piano, previa verifica di compatibilità idraulica;
 - b) sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, previa verifica delle situazioni geologiche e purché lo scarico non comprometta il raggiungimento degli obiettivi di qualità del presente Piano;
 - c) in reti fognarie, purché autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato;
 - d) in reti fognarie di tipo separato previste per le acque meteoriche, previa autorizzazione del gestore.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, per le acque termali che presentano all'origine parametri chimici con valori superiori a quelli limite di emissione, è ammessa, per lo scarico, la deroga ai valori stessi a condizione che le acque siano scaricate con caratteristiche qualitative non peggiori rispetto alle caratteristiche possedute al momento del prelievo.

Art. 36 - Scarichi ricadenti entro la conterminazione della Laguna di Venezia

1. Fino alla realizzazione delle reti fognarie, nei centri storici di Venezia e Chioggia, nelle isole e nei litorali del Lido e di Pellestrina e nel litorale di Cavallino Treporti, gli scarichi di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206 "Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia" e successive modificazioni, aventi potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti, devono essere sottoposti a trattamento secondo le prescrizioni fornite dai comuni interessati.
2. Gli scarichi aventi potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti devono subire un trattamento di depurazione articolato secondo una delle seguenti tipologie:
 - a) degrassaggio, grigliatura, accumulo-omogeneizzazione, ossidazione biologica, sedimentazione secondaria;
 - b) degrassaggio, grigliatura, ossidazione-sedimentazione in bacino a funzionamento alternato;
 - c) vasca Imhoff, biodischi, sedimentazione secondaria;
 - d) vasca Imhoff, grigliatura, filtrazione, trattamento naturale mediante fitodepurazione;
 - e) grigliatura fine (2 mm), biodischi, sedimentazione secondaria;
 - f) grigliatura, chimico-fisico, sedimentazione;
 - g) grigliatura, chimico-fisico, sedimentazione, filtrazioneo comunque qualsiasi tipo di trattamento che garantisca, analogamente alle tipologie sopradescritte, un rendimento di abbattimento rispetto al carico inquinante in ingresso dell'effluente:
 $BOD_5 \geq 70\%$
 $COD \geq 75\%$
 $SST \geq 50\%$.
Devono essere previsti idonei pozzetti di prelievo in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione. Devono essere tenuti un quaderno di registrazione e un quaderno di manutenzione.
3. La frequenza dei campionamenti e delle analisi da effettuare dal gestore e da riportare nel quaderno di registrazione è stabilita in sede di approvazione del progetto e comunque deve avere cadenza almeno semestrale.
4. Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad attività ospedaliera, sanitarie o di ricerca, che hanno recapito diverso dalla fognatura, devono essere dotati di idonei impianti di depurazione tali da rispettare i limiti di emissione della colonna C Tabella 1 Allegato A e devono essere provvisti di sistema di disinfezione delle acque reflue. Valgono i divieti di cui all'articolo 23 comma 3.

Art. 37 - Acque reflue industriali

1. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in corpi idrici superficiali sono soggetti al rispetto dei limiti della Tabella 1 riportata in Allegato B, colonna “scarico in acque superficiali”. Per specifici cicli produttivi, indicati nella Tabella 2 Allegato B, si applicano anche i limiti di emissione per unità di prodotto ivi indicati. Per gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti direttamente in aree sensibili, la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L. E' fatta salva la normativa speciale per la Laguna di Venezia ed il suo bacino scolante.
2. E' vietato lo scarico sul suolo di acque reflue industriali, fatta eccezione per i casi in cui sia accertata, da parte dei competenti uffici della provincia, l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali. Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è ammesso lo scarico su suolo, per le acque reflue industriali, sono:
 - a) 1.000 m per scarichi con portate giornaliere medie $\leq 100 \text{ m}^3$
 - b) 2.500 m per scarichi con portate giornaliere medie $> 100 \text{ m}^3$ e $\leq 500 \text{ m}^3$
 - c) 5.000 m per scarichi con portate giornaliere medie $> 500 \text{ m}^3$ e $\leq 2.000 \text{ m}^3$Scarichi con portate superiori devono comunque essere convogliati in acque superficiali, in fognatura o destinati al riutilizzo.
3. Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, al di fuori delle ipotesi previste al comma 2, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie oppure essere destinati al riutilizzo.
4. Gli scarichi esistenti che recapitano sul suolo, che rientrano nelle ipotesi di cui al comma 2, possono continuare a scaricare sul suolo purché rispettino i limiti di emissione della Tabella 2 – Allegato C ed abbiano eliminato dal loro scarico le sostanze per le quali esiste il divieto di scarico sul suolo, indicate all'articolo 30 comma 7.
5. E' ammessa eccezione al divieto di scarico sul suolo anche per le acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali, dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali e non vi sia danneggiamento delle falde o rischio di instabilità per i suoli, nonché per le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico provenienti da attività industriali purché non contaminate o potenzialmente contaminabili.
6. Le reti di raccolta, di nuova realizzazione, a servizio di stabilimenti industriali devono essere realizzate con linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e le acque meteoriche di dilavamento di cui all'articolo 39. In caso di dimostrata impossibilità tecnica, adeguatamente documentata, a convogliare al recettore finale separatamente le diverse acque di scarico, queste possono essere convogliate tramite un unico scarico comune purché siano predisposti idonei punti di campionamento, da realizzarsi immediatamente a monte del punto di confluenza, in conformità alle indicazioni dell'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue scaricate dalle singole reti di collettamento.
7. Le reti esistenti devono essere adeguate alle disposizioni del comma precedente entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.
8. L'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale è rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico, con le stesse modalità di cui all'articolo 23, comma 9.

9. In via straordinaria e fino a quando non saranno disponibili idonei recapiti, le condotte di cui all'articolo 39, comma 5 possono essere utilizzate quali recettori di scarichi di acque reflue industriali; il convogliamento di queste ultime, previo nulla osta del gestore o del titolare della condotta, dovrà essere autorizzato e controllato dalla provincia tenendo conto anche degli aspetti idraulici. Il campionamento delle acque reflue industriali deve essere effettuato prima della loro immissione nella condotta. I limiti di emissione allo scarico delle acque reflue industriali sono stabiliti in funzione del recettore finale della condotta.

Art. 38 - Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura

1. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in fognatura devono rispettare le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite adottati dal gestore del Servizio Idrico Integrato competente che deve, a tal fine, valutare la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e le sue caratteristiche tecnologiche, in relazione agli inquinanti da abbattere, al fine di rispettare i limiti di emissione stabiliti per le acque reflue urbane di Tabella 1 Allegato A.
2. Nei casi in cui lungo la rete fognaria non siano presenti sfioratori e purché sia garantito che lo scarico della fognatura rispetti i limiti per esso previsti, per le acque reflue industriali il gestore della rete fognaria può stabilire limiti di emissione in fognatura i cui valori di concentrazione siano superiori a quelli della Tabella 1 Allegato B, colonna "scarico in fognatura", tranne che per i parametri elencati in Tabella 3 dell'Allegato C.
3. Qualora il gestore non provveda a stabilire limiti di emissione per lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali, dovranno essere rispettati i limiti della Tabella 1, Allegato B, colonna "scarico in fognatura".
4. Per i cicli produttivi indicati in Tabella 2 Allegato B, oltre ai limiti di emissione indicati ai commi precedenti, si applicano altresì i limiti di emissione in massa per unità di prodotto o materia prima indicati dalla medesima Tabella 2.
5. I gestori della fognatura devono inviare alla provincia e all'AATO, con cadenza annuale, su supporto informatico, l'elenco degli insediamenti produttivi autorizzati allo scarico in pubblica fognatura.

Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

1. Per le superfici scoperte di qualsiasi estensione, facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in Allegato F, ove vi sia la presenza di:
 - a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
 - b) lavorazioni;
 - c) ogni altra attività o circostanza,che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell'Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza, che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali e pertanto sono trattate con idonei sistemi di depurazione, soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico ed al rispetto dei limiti di emissione, nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. I sistemi di depurazione devono almeno comprendere sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura. La valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta, ed esaminata e valutata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico. Nei casi previsti dal presente comma, l'autorità competente, in sede di autorizzazione, può determinare con riferimento alle singole situazioni e a seconda del grado di effettivo pregiudizio ambientale, le quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia; l'autorità competente dovrà altresì stabilire in fase autorizzativa che alla realizzazione degli interventi non ostino motivi tecnici e che gli oneri economici non siano eccessivi rispetto ai benefici ambientali conseguibili.
2. Al fine di ridurre i quantitativi di acque di cui al comma 1 da sottoporre a trattamento, chi a qualsiasi titolo ha la disponibilità della superficie scoperta può prevedere il frazionamento della rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone ristrette dove effettivamente sono eseguite le lavorazioni o attività all'aperto o ricorrono le circostanze di cui al comma 1, e può altresì prevedere l'adozione di misure atte a prevenire il dilavamento delle superfici. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico può prescrivere il frazionamento della rete e può determinare, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da raccogliere e trattare, oltre a quella di prima pioggia.
3. Nei seguenti casi:
 - a) piazzali, di estensione superiore o uguale a 2000 m², a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;
 - b) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a 5000 m²;
 - c) altre superfici scoperte scolanti, diverse da quelle indicate alla lettera b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1 può ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia;
 - d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione superiore o uguale a 5000 m²;
 - e) superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;

le acque di prima pioggia sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima dello scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Le acque di seconda pioggia non necessitano di trattamento e non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico.

Per le superfici di cui al presente comma, l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze, che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di prima pioggia.

4. I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, deve essere attivato nell'ambito delle 48 ore successive all'ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili, il valore 0,6 per le superfici semipermeabili, il valore 0,2 per le superfici permeabili, escludendo dal computo le superfici coltivate. Qualora il bacino di riferimento per il calcolo, che deve coincidere con il bacino idrografico elementare (bacino scolante) effettivamente concorrente alla produzione della portata destinata allo stoccaggio, abbia un tempo di corrivazione superiore a 15 minuti primi, il tempo di riferimento deve essere pari a:
 - a) al tempo di corrivazione stesso, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi, sia superiore al 70% della superficie totale del bacino;
 - b) al 75% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 30% e superiore al 15% della superficie del bacino;
 - c) al 50% del tempo di corrivazione, e comunque al minimo 15 minuti primi, qualora la porzione di bacino il cui tempo di corrivazione è superiore a 15 minuti primi sia inferiore al 15% della superficie del bacino.

Le superfici interessate da dilavamento si sostanziano pericolose di cui al comma 1, per le quali le acque meteoriche di dilavamento sono riconducibili alle acque reflue industriali, devono essere opportunamente pavimentate al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose.

5. Per le seguenti superfici:
 - a) strade pubbliche e private;
 - b) piazzali, di estensione inferiore a 2.000 m², a servizio di autofficine, carrozzerie e autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue;
 - c) superfici destinate esclusivamente a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva inferiore a 5000 m²;
 - d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione inferiore a 5.000 m²;
 - e) tutte le altre superfici non previste ai commi 1 e 3;

le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma negli insediamenti esistenti, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione della acque ivi convogliate.

6. I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono adeguarsi alle disposizioni di cui al presente articolo entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.
7. Per tutte le acque di pioggia collettate, quando i corpi recettori sono nell'incapacità di drenare efficacemente i volumi in arrivo, è necessaria la realizzazione di sistemi di stoccaggio, atti a trattenerle per il tempo sufficiente affinché non siano scaricate nel momento di massimo afflusso nel corpo idrico. I sistemi di stoccaggio devono essere concordati tra il comune, che è gestore della rete di raccolta delle acque meteoriche, e il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia. Rimane fermo quanto prescritto ai commi 1 e 3.
8. Per gli agglomerati con popolazione superiore a 20.000 A.E. con recapito diretto delle acque meteoriche nei corpi idrici superficiali, l'AATO, sentita la provincia, è tenuta a prevedere dispositivi per la gestione delle acque di prima pioggia, in grado di consentire, entro il 2015, una riduzione del carico inquinante da queste derivante non inferiore al 50% in termini di solidi sospesi totali. Dovranno essere privilegiati criteri ed interventi che ottimizzino il numero, la localizzazione ed il dimensionamento delle vasche di prima pioggia.
9. Per le canalizzazioni a servizio delle reti autostradali e più in generale delle pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto, che recapitino le acque nei corpi idrici superficiali significativi o nei corpi idrici di rilevante interesse ambientale, le acque di prima pioggia saranno convogliate in bacini di raccolta e trattamento a tenuta in grado di effettuare una sedimentazione prima dell'immissione nel corpo recettore. Se necessario, dovranno essere previsti anche un trattamento di disoleatura e andranno favoriti sistemi di tipo naturale quali la fitodepurazione o fasce filtro/fasce tampone.
10. E' vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m². Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l'ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La superficie di 2000 m² impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 m² deve essere realizzata in modo tale da consentire l'infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo. I comuni sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti in recepimento del presente comma.
11. Le amministrazioni comunali formulano normative urbanistiche atte a ridurre l'incidenza delle superfici urbane impermeabilizzate e a eliminare progressivamente lo scarico delle acque meteoriche pulite nelle reti fognarie, favorendo viceversa la loro infiltrazione nel sottosuolo.
12. Per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, è obbligatoria la presentazione di una "Valutazione di compatibilità idraulica" che deve

ottenere il parere favorevole dell'autorità competente secondo le procedure stabilite dalla Giunta regionale.

13. Le acque di seconda pioggia, tranne che nei casi di cui al comma 1, non necessitano di trattamento, non sono assoggettate ad autorizzazione allo scarico fermo restando la necessità di acquisizione del nulla osta idraulico, possono essere immesse negli strati superficiali del sottosuolo e sono gestite e smaltite a cura del comune territorialmente competente o di altri soggetti da esso delegati.
14. La Regione incentiva la realizzazione delle opere per la gestione delle acque di prima pioggia. La Regione incentiva altresì la realizzazione di opere volte a favorire il riutilizzo delle acque meteoriche.
15. Le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o simili.

CAPO V – MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA**Art. 40 - Azioni per la tutela quantitativa delle acque sotterranee**

1. Nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, elencati nell'Allegato "E", possono essere assentite esclusivamente le istanze di:
 - a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni;
 - b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici;
 - c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;
 - d) derivazione di acque sotterranee per uso antincendio, avanzate da soggetti privati, qualora non esistano alternative per l'approvvigionamento idrico necessario;
 - e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte;
 - f) derivazione di acque sotterranee per usi geotermici o di scambio termico, con esclusione dei territori dei comuni di cui alle Tabelle 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25 del paragrafo 3.6.3 degli "Indirizzi di Piano";
 - g) derivazione di acque sotterranee per impianti funzionali all'esercizio di un pubblico servizio;
 - h) riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive modificazioni;
 - i) rinnovo delle concessioni per qualsiasi uso, senza varianti in aumento della portata concessa, fatte salve le verifiche di sostenibilità con la risorsa disponibile;
 - j) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comportino un effettivo e documentato risparmio della risorsa idrica.
2. Nella zona di ricarica degli acquiferi di cui all'articolo 18, comma 2, i titolari di derivazioni con portata media superiore a 50 l/s devono realizzare sistemi in grado di favorire la ricarica della falda.
3. Nelle aree di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) i prelievi per uso domestico non possono superare il limite di 0,1 l/s, quale portata media giornaliera;
 - b) i pozzi ad uso domestico devono essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume. I dati dei consumi in termini di volume annuo, dovranno essere trasmessi annualmente all'AATO territorialmente competente, che provvederà all'inoltro in Regione;
 - c) per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo.

4. Nelle restanti porzioni del territorio regionale possono essere assentite, oltre alle istanze di cui al comma 1, anche le istanze di derivazione di acque sotterranee per:
 - a) uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica;
 - b) altri usi diversi da quelli del comma 1, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 3 l/s. Per gli utilizzi industriali, l'istanza di derivazione può essere assentita solo in aree non servite da acquedotto industriale. Resta fermo che, per gli usi potabile, igienico sanitario e antincendio, l'istanza può essere assentita soltanto in aree non servite da acquedotto civile.
5. In sede istruttoria delle domande di concessione, deve essere posta particolare attenzione alla congruità delle portate e volumi richiesti con le necessità dichiarate, tenuto conto, per le coltivazioni agricole, dell'opportunità di promuovere coltivazioni a basso fabbisogno idrico.
6. Ai sensi dell'articolo 96 del D.lgs. n. 152/2006, le concessioni di derivazioni per uso irriguo devono tener conto delle tipologie delle colture in funzione della disponibilità della risorsa idrica, della quantità minima necessaria alla coltura stessa, prevedendo, se necessario, specifiche modalità di irrigazione; le stesse sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.
7. Le istanze di riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del R.D. n. 1775/1933 per usi diversi da quello potabile, relative a pozzi insistenti sui corpi idrici vincolati all'uso potabile ai sensi del presente Piano, possono essere assentite solo qualora risultino compatibili con l'utilizzazione potabile per la quale il vincolo è stato disposto. A tal fine, l'autorità competente procede ai necessari accertamenti acquisendo, in particolare, il parere tecnico motivato dell'ente preposto al servizio idrico, cui compete l'uso della risorsa vincolata.
8. Le concessioni di derivazione d'acqua relative ai pozzi già oggetto della denuncia di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 "Riordino in materia di acque pubbliche" e successive modificazioni, possono essere assentite in tutto il territorio regionale. Qualora alla denuncia di cui all'articolo 10, D.lgs. n. 275/1993 non sia seguita domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica per il pozzo oggetto della denuncia stessa, quest'ultima vale come domanda di concessione. In tale ipotesi l'Unità periferica del genio civile competente per territorio provvede ai sensi dell'articolo 103, R.D. n. 1775/1933 e richiede la documentazione di cui all'articolo 7 del medesimo Regio Decreto. Per le derivazioni di cui sopra, il responsabile del procedimento verifica la congruità del prelievo in relazione all'uso dichiarato nella denuncia e applica le disposizioni di cui al comma 7.
9. La realizzazione di pozzi per gli usi domestici di acque sotterranee di cui all'articolo 93 del R.D. n. 1775/1933 è ammessa esclusivamente in zone sprovviste di acquedotto civile.
10. Al fine di garantire la tutela delle risorse idriche sotterranee e di prevenire fenomeni che possono arrecare danno all'equilibrio idrogeologico, la realizzazione di pozzi, con l'esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna e portata inferiore a 0,1 l/s come media giornaliera, e la realizzazione di sondaggi con esclusione di quelli con profondità inferiore a 30 metri dal piano campagna, sono sottoposte a progettazione e direzione lavori. Il progetto deve prevedere modalità di realizzazione compatibili con la situazione geologica e idrogeologica del sottosuolo.
11. Al termine dei lavori deve essere trasmesso alla Regione il profilo stratigrafico del foro corredato da schemi tecnici dell'opera, congiuntamente alla dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori.

12. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Giunta regionale predispone linee guida per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la chiusura dei pozzi.
13. Ai fini della tutela delle risorse idriche sotterranee le norme di cui ai commi precedenti possono essere integrate e aggiornate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base di approfondimenti di carattere tecnico scientifico derivanti da appositi studi di settore.
14. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Regione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, dà avvio alla realizzazione delle misure non strutturali per la tutela quantitativa della risorsa ed il risparmio idrico ai sensi di quanto disposto negli "Indirizzi di Piano" ed ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.

Art. 41 - Rapporto tra portata media e portata massima delle derivazioni

1. Nei disciplinari delle nuove concessioni di derivazione d'acqua, oltre alla portata media (Q_{media}) alla quale, nei casi previsti, si applica il canone unitario, va sempre indicata la portata massima (Q_{max}) che, nel caso di prelievo da acquifero sotterraneo, non potrà superare il valore $Q_{max} = 6 \times Q_{media}$ mentre, nel caso di prelievo da corpo idrico superficiale, non potrà superare il valore $Q_{max} = 3 \times Q_{media}$.
2. Per singoli casi debitamente motivati, l'autorità concedente può stabilire un rapporto tra Q_{max} e Q_{media} diverso da quelli di cui al comma 1.

Art. 42 - Deflusso minimo vitale

1. In presenza di utilizzi di acqua da corpi idrici superficiali, l'esercizio delle derivazioni dovrà essere tale da garantire un valore minimo della portata in alveo, nelle immediate vicinanze a valle delle derivazioni stesse, non inferiore al valore del deflusso minimo vitale. Qualora la portata naturale in arrivo sia inferiore al deflusso minimo vitale, e non trattasi di acque accumulate in un invaso, dovrà essere garantita una portata in alveo a valle della derivazione, uguale a quella in arrivo; nel caso di derivazione con accumulo delle acque in un invaso, qualora la portata naturale in arrivo sia inferiore al deflusso minimo vitale, la portata da garantire in alveo a valle dello sbarramento dovrà essere pari a quella in arrivo aumentata del 50% della differenza tra il valore del deflusso minimo vitale e la portata in arrivo.
2. Si confermano le determinazioni in merito al deflusso minimo vitale già assunte dall'Autorità di Bacino del Po per il bacino del fiume Po e dall'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, per i bacini dei fiumi Piave e Tagliamento.
3. Per il bacino del Po, con riferimento alla formula di calcolo del DMV, non si applicano i fattori correttivi e vengono definiti i seguenti valori dei parametri costituenti la componente idrologica del DMV:
 - $q_{\text{media}} = 30 \text{ l/s/km}^2$
 - $k = 0,14$
4. Per i corsi d'acqua per i quali il DMV non risulti già determinato, il deflusso minimo vitale da garantire a valle dei punti di captazione idrica viene definito, in sede di prima applicazione, sulla base della superficie di bacino sotteso, applicando un contributo unitario pari a:
 - 4 l/s/km^2 per bacini di superficie sottesa inferiore o uguale a 100 km^2 ;
 - 3 l/s/km^2 per bacini di superficie sottesa superiore o uguale a 1000 km^2 ;
 - il valore interpolato linearmente tra i precedenti per estensioni intermedie dei bacini sottesi.
5. Per le sorgenti e le risorgive la portata di rispetto è fissata pari ad almeno $\frac{1}{4}$ della portata media su base annua, valutata sulla base di un'adeguata serie di misurazioni relative ad un periodo di almeno due anni. In caso di indisponibilità o insufficienza delle misure, la portata fluente a valle del manufatto di captazione, deve risultare almeno pari alla portata istantanea derivata.
6. In caso di bacino interregionale, qualora il DMV calcolato secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 risultasse, in una qualunque sezione, minore di quello derivante dall'applicazione, in corrispondenza della sezione sul confine regionale, di analoghe modalità di calcolo definite dalla Regione o provincia autonoma confinante, il DMV è pari a quest'ultimo valore.
7. Il valore del deflusso minimo vitale viene indicato nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua.
8. In caso di particolari situazioni locali determinate:
 - a) dal particolare pregio ambientale del corpo idrico;
 - b) dalla presenza di un regime idraulico artificiale, in quanto condizionato in misura prevalente dall'esercizio di derivazioni a monte;
 - c) dalla presenza di un regime idrologico condizionato in misura prevalente da apporti di risorgive;

- d) da altre circostanze di natura speciale, debitamente documentate e analizzate, riguardanti sia la quantità che la qualità delle acque;
- il valore del DMV, rispetto a quello di cui al comma 4, può essere aumentato con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentita la Commissione Tecnica Regionale – Sezione Ambiente a cui sarà invitata anche l'autorità di bacino competente per territorio.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano immediatamente per le nuove domande di derivazione e per i rinnovi di concessione in scadenza, mentre per le concessioni già in atto si applicano le procedure e i tempi definiti all'articolo 43.
10. Entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, la Regione predispose e dà avvio ad un programma di studi ed approfondimenti allo scopo di meglio caratterizzare sul reticolo idrografico di competenza il valore di DMV, finalizzandolo all'eventuale affinamento dei criteri di cui al precedente comma 4 ed ai sensi del D.lgs. n. 152/2006.

Art. 43 - Regolazione delle derivazioni in atto

1. Il valore del deflusso minimo vitale relativo a ciascuna derivazione in atto viene esplicitato con provvedimento dell'autorità competente.
2. Col provvedimento di cui al comma 1 viene anche definito il termine per la presentazione, da parte del concessionario, del progetto di adeguamento delle opere per l'esercizio della derivazione. Tale termine, graduato in relazione alla complessità delle opere costituenti la derivazione e all'intensità di rimodulazione richiesta, non potrà superare i centottanta giorni dalla data del medesimo provvedimento.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 deve essere emesso, per tutte le grandi derivazioni, così come definite dal R.D. n. 1775/1933, entro due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano, ed entro quattro anni per tutte le altre derivazioni.
4. Il concessionario, entro il termine fissato dall'autorità competente, deve presentare un progetto avente la definizione almeno pari ad un progetto preliminare, che descrive in modo dettagliato le soluzioni tecniche per garantire con continuità il DMV e per consentire la sua misurazione. L'autorità competente verifica che le soluzioni tecniche soddisfino il requisito di flessibilità di regolazione delle portate derivate sia con riguardo al valore della massima portata di concessione che al rilascio del DMV.
5. Entro centottanta giorni dal ricevimento del progetto, termine che può essere interrotto una sola volta per l'acquisizione di integrazioni e chiarimenti, l'autorità competente, acquisiti i necessari pareri, emette il provvedimento di autorizzazione all'esecuzione delle opere di regolazione della derivazione.
6. L'autorità competente, con il provvedimento di cui al comma precedente, determina il termine per l'esecuzione dei lavori. Detto termine deve essere rapportato all'entità e alla tipologia delle opere da realizzare e comunque non può superare i tre anni dalla data di comunicazione al concessionario del provvedimento di autorizzazione.
7. L'inosservanza da parte del concessionario delle disposizioni impartite con i provvedimenti di cui ai commi precedenti, costituisce inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione e pertanto comporta l'applicazione dei provvedimenti di diffida ed avvio del procedimento di decadenza di cui all'articolo 55 del R.D. n. 1775/1933.
8. Per il bacino idrografico del fiume Po, l'autorità competente al rilascio della concessione deve scandire la tempistica di cui ai commi precedenti in modo che il rispetto della componente idrologica del DMV sia assicurato entro un anno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.
9. Ai fini di garantire l'efficacia delle azioni di tutela della risorsa idrica, in assenza di specifiche indicazioni di piano redatto dalla competente autorità di bacino, la Giunta regionale promuove studi e/o analisi volte al riequilibrio del Bilancio Idrico del bacino. Le risultanze di tali studi, una volta approvati dalla Giunta regionale - sentita la competente commissione consiliare - costituiscono riferimento, indirizzo e vincolo nelle istruttorie per l'autorizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua, sia nuove, sia soggette a rinnovo o proroga.
10. Per il bacino idrografico del Piave l'autorità competente per il rilascio delle concessioni alle derivazioni non deve considerare la disponibilità di 150 milioni di metri cubi di acqua del Lago di Vajont, in quanto completamente interrato e di 9 milioni di metri cubi di acqua del Lago di Pontesei anche questo occupato da una frana.

Art. 44 - Deroghe al deflusso minimo vitale

1. Su proposta della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, sentite le autorità di bacino e le province territorialmente interessate, il Presidente della Giunta regionale, con ordinanza, adotta deroghe ai valori del deflusso minimo vitale (DMV) così come definito dal DM 28 luglio 2004, “Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale” e successive modificazioni.
2. Le deroghe di cui al comma 1 sono consentite per limitati e definiti periodi di tempo, a condizione che siano adottate strategie di risparmio della risorsa idrica e di riduzione degli sprechi e non vi siano sostenibili alternative di approvvigionamento, nei seguenti tassativi casi:
 - a) quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano non altrimenti soddisfacibili;
 - b) quando sussistano esigenze di approvvigionamento per utilizzazioni irrigue limitatamente ai bacini dei fiumi Piave, Brenta e Adige in quanto aree caratterizzate da rilevanti squilibri del bilancio idrico e per il periodo strettamente necessario;
 - c) al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.” e successive modificazioni.
3. Le deroghe ai valori DMV di cui al comma 1 non possono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico previsti dal presente Piano.

Art. 45 - Revisione delle utilizzazioni in atto

1. Al fine di conseguire il riequilibrio del bilancio idrico per ciascun bacino che interessa il territorio regionale, la Giunta regionale promuove la raccolta organica delle principali caratteristiche di tutte le derivazioni in atto; tale attività andrà completata entro un anno dall'emanazione dei criteri di cui al comma 5 dell'articolo 95 del D.lgs. n. 152/2006 e comunque non oltre due anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può altresì utilizzare le risultanze degli studi previsti dall'articolo 43, comma 9.
3. La Giunta regionale individua i corpi idrici sui quali avviare prioritariamente l'azione di riequilibrio del bilancio idrico, tenuto conto della presenza dei seguenti elementi:
 - a) sofferenza quantitativa del corpo idrico, rilevata dalle misurazioni effettuate e/o dalle risultanze, anche parziali o provvisorie, della raccolta di dati sulle derivazioni in atto di cui al comma 1;
 - b) condizioni ambientali di particolare pregio, oppure di rilevante criticità;
 - c) rilevanza delle utilizzazioni in relazione all'uso, al rapporto tra portata concessa e disponibilità idrica, alla tipologia e consistenza delle opere di presa e di restituzione.
4. La Giunta regionale, per garantire l'efficacia delle azioni previste dal presente articolo, e a seguito delle azioni di cui ai commi 1 e 3, può procedere alla revisione delle utilizzazioni in atto, con la motivata variazione delle condizioni previste dal disciplinare di concessione, ivi comprese la portata concessa, le modalità di esercizio e la durata. La revisione comporta la formale modifica degli atti di concessione.
5. Nella revisione delle utilizzazioni in atto dovrà comunque essere assicurata, dopo il consumo umano e la tutela dell'ecosistema fluviale, la priorità dell'uso agricolo. Deve altresì essere posta particolare attenzione per le derivazioni a servizio di impianti di produzione di energia idroelettrica che forniscono un pubblico servizio.
6. La Giunta regionale definisce l'iter procedurale per la modifica, ove necessaria, delle concessioni di derivazione in atto, prevedendo adeguate forme di informazione e partecipazione al procedimento dei soggetti interessati.

Art. 46 – Norma finale

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 121, comma 2 del D.lgs. n. 152/2006, le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 25, 31, 40, 41, 42, 43, 44 e 45 sono vincolanti, come misure di salvaguardia, dalla data di pubblicazione della deliberazione di adozione del presente Piano da parte della Giunta regionale, fino alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano.

ALLEGATO A - Limiti di emissione per gli scarichi di acque reflue urbane in acque superficiali

Tabella 1: limiti di emissione allo scarico

| Numero parametro | PARAMETRI (media ponderata a 24 ore) (1) | Unità di misura | Limiti Colonna A | Limiti Colonna B | Limiti Colonna C | Limiti Colonna D | Limiti Colonna E |
|------------------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
| 1 | pH | | 5,5-9,5 (2) | 5,5-9,5 (2) | 5,5 – 9,5 (2) | 5,5 – 9,5 (2) | 5,0-9,5 (16) |
| 2 | Temperatura | °C | (3) | (3) | (3) | (3) | (4) |
| 3 | Colore | | 1:40 | 1:40 | 1:20 | 1:20 | 1:20 |
| 4 | Odore | | non deve essere causa di inconvenienti o molestie di qualsiasi genere | non deve essere causa di inconvenienti o molestie di qualsiasi genere | non deve essere causa di inconvenienti o molestie di qualsiasi genere | non deve essere causa di inconvenienti o molestie di qualsiasi genere | non deve essere causa di inconvenienti o molestie di qualsiasi genere |
| 5 | Materiali grossolani | | Assenti | Assenti | Assenti | Assenti | Assenti |
| 6 | Solidi sospesi totali (5) | mg/L | 200 (9) | 150 (9) (10) | 35 (9) | 35 (9) | 35 (16) |
| 7 | BOD ₅ (come O ₂) (6) | mg/L | <190 (9) (8) | 80 (9) (10) | 25 (9) | 25 (9) | 25 (16) |
| 8 | COD (come O ₂) (7) | mg/L | <380 (8) | 250 (10) | 125 | 125 | 125 (16) |
| 9 | Alluminio | mg/L | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| 10 | Arsenico * | mg/L | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
| 11 | Bario | mg/L | 20 | 20 | 20 | 2 | 40 |
| 12 | Boro | mg/L | 4 (11) | 4 | 2 (11) | 2 | 20 |
| 13 | Cadmio * | mg/L | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| 14 | Cromo totale * | mg/L | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | Cromo VI * | mg/L | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 16 | Ferro | mg/L | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 17 | Manganese | mg/L | 4 | 4 | 2 | 2 | |
| 17.1 | Ferro + Manganese | mg/L | | | | | 4 |
| 18 | Mercurio * | mg/L | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,005 |
| 19 | Nichel * | mg/L | 2 | 2 | 2 | 0,1 | 2 |
| 20 | Piombo * | mg/L | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 21 | Rame * | mg/L | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |
| 22 | Selenio * | mg/L | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| 23 | Stagno | mg/L | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 24 | Zinco * | mg/L | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 25 | Cianuri totali (come CN) | mg/L | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1 |
| 26 | Cloro attivo libero | mg/L | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 2 |

| Numero parametro | PARAMETRI (media ponderata a 24 ore) (1) | Unità di misura | Limiti Colonna A | Limiti Colonna B | Limiti Colonna C | Limiti Colonna D | Limiti Colonna E |
|------------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27 | Solfuri (come H ₂ S) | mg/L | 2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 |
| 28 | Solfiti (come SO ₃) | mg/L | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 29 | Solfati (come SO ₄) | mg/L | 1000 (12) (15) | 1000 | 1000 (12) (15) | 500 | nessun limite |
| 30 | Cloruri | mg/L | 1200 (12) (15) | 1200 | 1200 (12) (15) | 400 | nessun limite |
| 31 | Fluoruri | mg/L | 12 | 12 | 6 | 3 | 20 |
| 32 | Fosforo totale (come P) | mg/L | 20 (13) | 15 (13) | 10 (13) | 5 (13) | 20 (13) |
| 33 | Azoto ammoniacale (come NH ₄) | mg/L | 30 (14) | 30 (14) | 15 (14) | 5 (14) | 30 (17) (14) |
| 34 | Azoto nitroso (come N) | mg/L | 2 (14) | 2 (14) | 0,6 (14) | 0,2 (14) | 2 (14) |
| 35 | Azoto nitrico (come N) | mg/L | | | 20 (14) | 20 (14) | 50 (14) |
| 35.1 | Azoto tot. inorganico come N | ml/L | 55 | 55 | | | |
| 36 | Grassi e olii animali/vegetali | mg/L | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 (16) |
| 37 | Idrocarburi totali * di cui - oli minerali - IPA (Benzo(a)pirene) | mg/L | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 (18) |
| 38 | Fenoli totali * | mg/L | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,005 | 0,5 |
| 38.1 | Clorofenolo (2 e 4) | mg/L | | | 0,1 | 0,001 | |
| 38.2 | 2,4 Dinitrocresolo | mg/L | | | 0,10 | 0,001 | |
| 38.3 | 2,4 Dinitrofenolo | mg/L | | | 0,15 | 0,0015 | |
| 38.4 | 2,4 Diclorofenolo | mg/L | | | 0,01 | 0,0001 | |
| 38.5 | Fenolo | mg/L | | | 0,50 | 0,005 | |
| 38.6 | Nitrofenolo (2 e 4) | mg/L | | | 0,50 | 0,005 | |
| 38.7 | Pentaclorofenolo | mg/L | | | 0,01 | 0,0001 | |
| 38.8 | 2,4,6 Trinitrofenolo | mg/L | | | 0,50 | 0,005 | |
| 39 | Aldeidi | mg/L | 1 | 1 | 1 | 0,01 | 4 |
| 39.1 | Acroleina | mg/L | | | 0,002 | assente | |
| 40 | Solventi organici aromatici * | mg/L | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,002 | 0,2 |
| 40.1 | Benzene | mg/L | | | 0,1 | 0,001 | |
| 40.2 | Etilbenzene | mg/L | | | 0,2 | 0,002 | |
| 40.3 | Stirene | mg/L | | | 0,2 | 0,002 | |
| 40.4 | Toluene | mg/L | | | 0,1 | 0,001 | |

| Numero parametro | PARAMETRI (media ponderata a 24 ore) (1) | Unità di misura | Limiti Colonna A | Limiti Colonna B | Limiti Colonna C | Limiti Colonna D | Limiti Colonna E |
|------------------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 40.5 | Xilene | mg/L | | | 0,1 | | 0,001 |
| 41 | Solventi organici azotati * | mg/L | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,001 |
| 41.1 | Anilina | mg/L | | | 0,1 | | 0,001 |
| 41.2 | Toluidina (orto) | mg/L | | | 0,1 | | 0,001 |
| 41.3 | Toluidina (meta para) | mg/L | | | 0,05 | | 0,0005 |
| 41.4 | Dimetilformamide | mg/L | | | 0,1 | | 0,001 |
| 41.5 | Nitrobenzene | mg/L | | | 0,1 | | 0,001 |
| 41.6 | Piridina | mg/L | | | 0,1 | | 0,001 |
| 41.7 | Xilidina | mg/L | | | 0,1 | | 0,001 |
| 42 | Tensioattivi totali | mg/L | | 4 | 2 | | 0,5 |
| 42.1 | Tensioattivi anionici | mg/L | | | | | 6 |
| 43 | Pesticidi fosforati * | mg/L | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,001 |
| 43.1 | Pesticidi clorurati * | mg/L | | | 0,05 | | 0,005 |
| 44 | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) | mg/L | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | 0,05 |
| | Tra cui: | | | | | | |
| 45 | - Aldrin | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 |
| 46 | - Dieldrin | mg/L | 0,01 | 0,01 | 0,01 | | 0,01 |
| 47 | - Endrin | mg/L | 0,002 | 0,002 | 0,002 | | 0,002 |
| 48 | - Isodrin | mg/L | 0,002 | 0,002 | 0,002 | | 0,002 |
| 49 | Solventi clorurati * | mg/L | 1 | 1 | 1 | | 0,01 |
| 49.1 | Cloroformio | mg/L | | | 0,1 | | 0,001 |
| 49.2 | 1,2-Diclorobenzene | mg/L | | | 0,1 | | 0,001 |
| 49.3 | 1,3-Diclorobenzene | mg/L | | | 0,5 | | 0,005 |
| 49.4 | 1,4-Diclorobenzene | mg/L | | | 0,3 | | 0,003 |
| 49.5 | 1,1-Dicloroetilene | mg/L | | | 1,0 | | 0,01 |
| 49.6 | 1,2- Dicloroetilene | mg/L | | | 1,0 | | 0,01 |
| 49.7 | Tetracloroetilene | mg/L | | | 0,5 | | 0,005 |
| 49.8 | Tricloroetilene | mg/L | | | 1,0 | | 0,01 |
| 49.9 | Tetracloruro di carbonio | mg/L | | | 1,0 | | 0,01 |
| 49.10 | Solfuro di carbonio, tricloroetilene, cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetilene (somma) | mg/L | | | | | 2 |

| Numero parametro | PARAMETRI (media ponderata a 24 ore) (1) | Unità di misura | Limiti Colonna A | Limiti Colonna B | Limiti Colonna C | Limiti Colonna D | Limiti Colonna E |
|------------------|--|-----------------|------------------|--|--|--|------------------|
| 49.11 | Composti organici non citati altrove come pesticidi, solventi, plastificanti, ecc. | mg/L | | | | | 0,1 |
| 50 | Escherichia coli | UFC/100mL | 5000 (21) | 5000 (21) | 5000 (21) | 5000 (21) | 5000 (19) (21) |
| 51 | Saggio di tossicità acuta (20) | | | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale | Nessun limite |

- (1) le analisi sugli scarichi provenienti da lagunaggio o fitodepurazione devono essere effettuate su campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi non deve superare i 150 mg/L.
- (2) Il valore del pH del recipiente deve essere compreso tra 6.5 e 8.5 nel raggio di 50 metri dallo scarico.
- (3) Per i corsi d'acqua la variazione massima fra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto d'immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle, tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 m di distanza dal punto d'immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce dei corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 m di distanza dal punto d'immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
- (4) La temperatura del ricevitore a metri 1000 dallo scarico non deve, nello strato superiore, per 2 m di profondità a partire dalla superficie libera, superare di 3°C la temperatura media delle acque; deve essere esclusa la possibilità che si formino barriere termiche alla foce dei fiumi.
- (5) La misurazione deve essere fatta mediante filtrazione di un campione rappresentativo attraverso membrana filtrante con porosità di 0,45 µm ed essiccazione a 105°C con conseguente calcolo del peso, oppure mediante centrifugazione per almeno 5 minuti (accelerazione media di 2800-3200 g), essiccazione a 105°C e calcolo del peso.
- (6) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato non filtrato, non decantato. Si esegue la determinazione dell'ossigeno disciolto anteriormente e posteriormente ad un periodo d'incubazione di 5 giorni a 20°C ± 1°C, in completa oscurità con aggiunta di inibitori della nitrificazione.
- (7) La misurazione deve essere fatta su campione omogeneizzato, non filtrato, non decantato, con bicromato di potassio.
- (8) Comunque non più del 70% del valore a monte dell'impianto di depurazione.
- (9) Per gli scarichi di acque reflue urbane in acque situate in zone di alta montagna, sopra i 1.500 m s.l.m., la percentuale di riduzione del BOD₅ non deve essere inferiore a 40. Per i solidi sospesi, la concentrazione non deve superare i 70 mg/L e la percentuale di abbattimento non deve essere inferiore al 70%.
- (10) I parametri Solidi sospesi totali, BOD₅ e COD diventano rispettivamente 35 mg/L, 25 mg/L e 125 mg/L per la zona montana ove la colonna B di Tabella 2 si applica per potenzialità comprese fra 2000 (inclusi) e 10.000 A.E.
- (11) Per la zona costiera, il limite del parametro boro è di 10 mg/L.

- (12) Non si applica agli scarichi in mare.
- (13) Per gli scarichi in aree sensibili di cui all'articolo 12 comma 1 a), b) e d), provenienti da agglomerati con un numero di A.E. compreso tra 10.000 e 100.000, il limite per il Fosforo totale è ridotto a 2 mg/L; per scarichi provenienti da agglomerati con un numero di A.E. superiore a 100.000, il limite è ridotto a 1 mg/L. In caso di immissioni nei laghi identificati come area sensibile (articolo 12 c. 1 lett. e), dirette o comprese nella fascia di 10 km dalla linea di costa, il limite è ridotto a 0,5 mg/L.
- (14) Per gli scarichi in aree sensibili di cui all'articolo 12 comma 1 a), b) e d), provenienti da agglomerati con un numero di A.E. compreso tra 10.000 e 100.000, il limite per l'Azoto totale è ridotto a 15 mg/L; per scarichi provenienti da agglomerati con un numero di A.E. superiore a 100.000, il limite è ridotto a 10 mg/L. In caso di immissioni nei laghi identificati come area sensibile (articolo 12 c. 1 lett. e), dirette o comprese nella fascia di 10 km dalla linea di costa, il limite è ridotto a 10 mg/L.
- (15) Per questo parametro, che non si applica per gli scarichi in mare, le acque della zona di foce sono equiparate alle acque costiere purché sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni di concentrazione.
- (16) Salvo deroghe nei casi nei quali un differente valore, da fissarsi caso per caso, in sede di approvazione del progetto delle opere, sia da applicarsi in relazione agli usi ai quali è adibita la zona interessata dalle acque smaltitevi.
- (17) Per gli scarichi sversanti nel tratto di costa compreso tra la foce del fiume Sile e la foce del fiume Brenta, fino ad una distanza di 6 miglia nautiche dalla costa, va applicato il valore 5 mg/L.
- (18) Per gli scarichi con portata inferiore a 50 m³/giorno, il limite è elevato a 7,5 mg/L.
- (19) Durante la stagione balneare, nelle acque di balneazione, non deve essere superato, anche occasionalmente, il limite di 100 ufc/100 mL; in caso contrario, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione allo scarico deve prescrivere idoneo sistema di disinfezione; particolari restrizioni, da fissarsi caso per caso, devono essere imposte quanto l'effluente venga scaricato in zone non lontane da quelle adibite alla molluschicoltura.
- (20) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*; *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina* per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati con apposito decreto ministeriale. In caso di esecuzione di più test di tossicità, si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.
- (21) Il limite si applica quando lo richiedono gli usi concomitanti del corpo idrico recettore.

* I parametri segnalati da asterisco sono quelli delle Tabelle 3, 3/a e 5 del D.lgs. n. 152/2006 per i quali non sono ammessi limiti meno restrittivi

Tabella 2 : soglie per l'applicazione dei limiti di emissione allo scarico delle acque reflue urbane in acque superficiali

Le modalità di applicazione dei limiti di emissione, distinte per zona omogenea di protezione e per potenzialità dell'impianto di trattamento, sono indicate nello schema che segue, dove le lettere indicano la colonna della Tabella 1.

| ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE | ZONA MONTANA | ZONA DI PIANURA A BASSA DENSITA' INSEDIATIVA | ZONA DI PIANURA AD ELEVATA DENSITA' INSEDIATIVA | ZONA DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI | ZONA COSTIERA | ACQUE MARINE |
|--------------------------------|-----------------|--|---|---|------------------|-----------------|
| ABITANTI EQUIVALENTI < 100 | | | | | | E |
| Da 100 a 199 | | | | A | | E |
| Da 200 a 499 | | | A | A | A | E |
| Da 500 a 1999 | A | A | A | B | A | E |
| Da 2000 a 9999 | B | C | C | D | C | E |
| ≥ 10.000 | C | C | C | D | C | E |

Le caselle vuote si riferiscono ad un numero di abitanti equivalenti inferiore alla soglia S di cui all'articolo 22

ALLEGATO B - Limiti per gli scarichi industriali**Tabella 1 (°): limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura, applicati agli scarichi industriali**

| Numero parametro | PARAMETRI | Unità di misura | Scarico in acque superficiali | Scarico in rete fognaria ** |
|------------------|---|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | pH | | 5,5 – 9,5 | 5,5 – 9,5 |
| 2 | Temperatura | °C | (1) | (1) |
| 3 | Colore | | Non percettibile con diluizione 1:20 | Non percettibile con diluizione 1:40 |
| 4 | Odore | | Non deve essere causa di molestie | Non deve essere causa di molestie |
| 5 | Materiali grossolani | | Assenti | Assenti |
| 6 | Solidi sospesi totali (2) | mg/L | ≤ 80 | ≤ 200 |
| 7 | BOD ₅ (come O ₂) (2) | mg/L | ≤ 40 | ≤ 250 |
| 8 | COD (come O ₂) (2) | mg/L | ≤ 160 | ≤ 500 |
| 9 | Alluminio | mg/L | ≤ 1 | ≤ 2 |
| 10 | Arsenico * | mg/L | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 |
| 11 | Bario | mg/L | ≤ 20 | - |
| 12 | Boro | mg/L | ≤ 2 | ≤ 4 |
| 13 | Cadmio * | mg/L | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 |
| 14 | Cromo totale * | mg/L | ≤ 2 | ≤ 4 |
| 15 | Cromo VI * | mg/L | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
| 16 | Ferro | mg/L | ≤ 2 | ≤ 4 |
| 17 | Manganese | mg/L | ≤ 2 | ≤ 4 |
| 18 | Mercurio * | mg/L | ≤ 0,005 | ≤ 0,005 |
| 19 | Nichel * | mg/L | ≤ 2 | ≤ 4 |
| 20 | Piombo * | mg/L | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 |
| 21 | Rame * | mg/L | ≤ 0,1 | ≤ 0,4 |
| 22 | Selenio * | mg/L | ≤ 0,03 | ≤ 0,03 |
| 23 | Stagno | mg/L | ≤ 10 | - |
| 24 | Zinco * | mg/L | ≤ 0,5 | ≤ 1,0 |
| 25 | Cianuri totali (come CN) | mg/L | ≤ 0,5 | ≤ 1,0 |
| 26 | Cloro attivo libero | mg/L | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 |
| 27 | Solfuri (come H ₂ S) | mg/L | ≤ 1 | ≤ 2 |
| 28 | Solfiti (come SO ₃) | mg/L | ≤ 1 | ≤ 2 |
| 29 | Solfati (come SO ₄) (3) | mg/L | ≤ 1000 | ≤ 1000 |
| 30 | Cloruri (3) | mg/L | ≤ 1200 | ≤ 1200 |
| 31 | Fluoruri | mg/L | ≤ 6 | ≤ 12 |
| 32 | Fosforo totale (come P) (2) | mg/L | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 33 | Azoto ammoniacale (come NH ₄) (2) | mg/L | ≤ 15 | ≤ 30 |
| 34 | Azoto nitroso (come N) (2) | mg/L | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 |
| 35 | Azoto nitrico (come N) (2) | mg/L | ≤ 20 | ≤ 30 |
| 36 | Grassi e olii animali e vegetali | mg/L | ≤ 20 | ≤ 40 |
| 37 | Idrocarburi totali * | mg/L | ≤ 5 | ≤ 10 |
| 38 | Fenoli * | mg/L | ≤ 0,5 | ≤ 1 |
| 39 | Aldeidi | mg/L | ≤ 1 | ≤ 2 |
| 40 | Solventi organici aromatici * | mg/L | ≤ 0,2 | ≤ 0,4 |
| 41 | Solventi organici azotati * | mg/L | ≤ 0,1 | ≤ 0,2 |
| 42 | Tensioattivi totali | mg/L | ≤ 2 | ≤ 4 |
| 43 | Pesticidi fosforati * | mg/L | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 |
| 44 | Pesticidi totali (esclusi fosforati) * | mg/L | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |

| Numero parametro | PARAMETRI | Unità di misura | Scarico in acque superficiali | Scarico in rete fognaria ** |
|------------------|-------------------------------|-----------------|--|--|
| | Tra cui: | mg/L | | |
| 45 | Aldrin | mg/L | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
| 46 | Dieldrin | mg/L | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 |
| 47 | Endrin | mg/L | ≤ 0,002 | ≤ 0,002 |
| 48 | Isodrin | mg/L | ≤ 0,002 | ≤ 0,002 |
| 49 | Composti organici alogenati* | mg/L | ≤ 1 | ≤ 2 |
| 50 | Escherichia coli (4) | UFC/100 mL | - | - |
| 51 | Saggio di tossicità acuta (5) | | Il campione non è accettabile quando, dopo 24 ore, il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale | Il campione non è accettabile quando, dopo 24 ore, il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale |

(^o) Tabella 3 Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza.

* Parametri corrispondenti alla Tabella 5, Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza.

** i limiti per lo scarico in rete fognaria sono obbligatori in assenza di limiti stabiliti dal gestore del servizio idrico integrato ad approvati dall'amministrazione pubblica responsabile o in mancanza di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale. Limiti diversi devono essere resi conformi alle indicazioni della nota 2 alla Tabella 5 relativa a sostanze pericolose, oppure il gestore del servizio idrico integrato può adottare limiti diversi da quelli indicati in Tabella 3, purché lo scarico finale della fognatura rispetti la Tabella 3 oppure i limiti stabiliti dalle Regioni, ad esclusione dei parametri Cd, Cr VI, Hg, Pb, Solventi organici azotati, composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), pesticidi fosforati, composti organici dello stagno.

- (1) per i corsi d'acqua la variazione massima fra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto d'immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle, tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 m di distanza dal punto d'immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C. La condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 m di distanza dal punto d'immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.
- (2) Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti direttamente in aree sensibili, la concentrazione di Fosforo totale e di Azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.
- (3) I limiti non valgono per lo scarico in mare; in tal senso, le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o cloruri.
- (4) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.
- (5) Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna* possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina* per scarichi di acqua salata, o altri organismi tra quelli che saranno indicati in sede di aggiornamento delle metodiche analitiche (che avviene mediante Decreto Ministeriale su proposta di ANPA ora APAT). In caso di esecuzione di più test di tossicità, si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni, bensì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione

Tabella 2 (°): limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi (2)

| Settore produttivo | Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione) | media mensile | media giorno (1) |
|--|---|---------------|------------------|
| Cadmio | | | |
| Estrazione dello zinco, raffinazione del Piombo e dello Zinco, industria dei metalli non ferrosi e del Cadmio metallico (3) | | | |
| Fabbricazione dei composti del Cadmio | g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,5 | |
| Produzione di pigmenti | g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,3 | |
| Fabbricazione di stabilizzanti | g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,5 | |
| Fabbricazione di batterie primarie e secondarie | g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 1,5 | |
| Galvanostegia | g/Kg grammi di Cd scaricato per chilogrammo di Cd trattato | 0,3 | |
| Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini) | | | |
| Salamoia riciclata – da applicare ad Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del Cloro | g Hg/t di capacità di produzione di Cl installata | 0,5 | |
| Salamoia riciclata – da applicare ad Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale | g Hg/t di capacità di produzione di Cl installata | 1 | |
| Salamoia a perdere – da applicare al totale di Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale | g Hg/t di capacità di produzione di Cl installata | 5 | |
| Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini) | | | |
| Aziende che impiegano catalizzatori ad Hg per la produzione di cloruro di vinile | g/t capacità di produzione di CVM | 0,1 | |
| Aziende che impiegano catalizzatori ad Hg per altre produzioni | g/Kg di Mercurio trattato | 5 | |
| Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM | g/Kg al mese di Mercurio trattato | 0,7 | |
| Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del Mercurio | g/Kg al mese di Mercurio trattato | 0,05 | |
| Fabbricazione di batterie primarie contenenti HG | g/Kg al mese di Mercurio trattato | 0,03 | |
| Industrie dei metalli non ferrosi – Stabilimenti di recupero del Mercurio (3) – Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi (3) | | | |
| Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti Mercurio | | | |
| Esaclorocicloesano (HCH) | | | |
| Produzione HCH | g HCH/t HCH prodotto | 2 | |
| Estrazione lindano | g HCH/t HCH trattato | 4 | |
| Produzione ed estrazione lindano | g HCH/t HCH prodotto | 5 | |
| DDT | | | |
| Produzione di DDT compresa la formulazione sul posto di DDT | g/t di sostanze prodotte, trattate o utilizzate - valore mensile | 4 | 8 |
| Pentaclorofenolo (PCP) | | | |
| Produzione del PCP Na idrolisi dell'Esaclorobenzene | g/t di capacità di produzione o di utilizzazione | 25 | 50 |
| Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, | | | |
| Produzione e formulazione di Aldrin e/o Dieldrin e/o Endrin e/o Isodrin | g/t di capacità di produzione o di utilizzazione | 3 | 15 |
| Produzione e trattamento di HCB | g HCB/t di capacità di produzione di HCB | 10 | |
| Esaclorobenzene (HCB) | | | |
| Produzione di Percloroetilene (PER) e di Tetracloruro di Carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione | g HCB/t di capacità di produzione totale di PER + | 1,5 | |

| Settore produttivo | Quantità scaricata per unità di prodotto (o capacità di produzione) | media mensile | media giorno (1) |
|---|---|---------------|------------------|
| | CCl ₄ | | |
| Produzione di Tricloroetilene e/o Percloroetilene con altri procedimenti (3) | | | |
| Esaclorobutadiene (HCBD) | | | |
| Produzione di Percloroetilene (PER) e di Tetracloruro di Carbonio (CCl ₄) mediante perclorurazione | g HCBD/t di capacità di produzione totale di PER + CCl ₄ | 1,5 | |
| Produzione di Tricloroetilene e/o Percloroetilene con altri procedimenti (3) | | | |
| Cloroformio | | | |
| Produzione Clorometani dal Metanolo o da combinazione di Metanolo e Metano | g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di Clorometani | 10 | |
| Produzione Clorometani mediante clorurazione del Metano | g CHCl ₃ /t di capacità di produzione di Clorometani | 7,5 | |
| Tetracloruro di Carbonio | | | |
| Produzione di Tetracloruro di Carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio | g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di PER | 30 | 40 |
| Produzione di Tetracloruro di Carbonio mediante perclorurazione – procedimento senza lavaggio | g CCl ₄ /t di capacità di produzione totale di CCl ₄ e di PER | 2,5 | 5 |
| Produzione di Clorometani mediante clorurazione del Metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal Metanolo) (3) | | | |
| Produzione di Clorofluorocarburi (3) | | | |
| 1,2 Dicloroetano (EDC) | | | |
| Unicamente produzione di 1,2 Dicloroetano | g/t | 2,5 | 5 |
| Produzione 1,2 Dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore | g/t | 5 | 10 |
| Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente) (4) | | | |
| Trasformazione di 1.2 Dicloroetano in sostanze diverse dal Cloruro di Vinile | g/t | 2,5 | 5 |
| Tricloroetilene | | | |
| Produzione di Tricloroetilene (TRI) e di Percloroetilene (PER) (4) | g/t | 2,5 | 5 |
| Utilizzazione di TRI per lo sgrassaggio dei metalli (4) | g/t | | |
| Triclorobenzene (TCB) | | | |
| Produzione di TCB per disidrociorazione e/o trasformazione di TCB | g/t | 10 | |
| Produzione e trasformazione di Clorobenzene mediante clorazione (4) | g/t | 0,5 | |
| Percloroetilene (PER) | | | |
| Produzione di Tricloroetilene (TRI) e Percloroetilene (procedimenti TRI – PER) | g/t | 2,5 | 5 |
| Produzione di Tetracloruro di Carbonio e di Percloroetilene (procedimenti TETRA – PER) (4) | g/t | 2,5 | 5 |
| Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio dei metalli (4) | | | |
| Produzione di Clorofluorocarbonio (3) | | | |

(^o) Tabella 3/A, Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza.

(1) Qualora non diversamente indicato, i valori indicati sono riferiti a medie mensili. Ove non indicato esplicitamente, si consideri come valore della media giornaliera il doppio di quella mensile;

(2) Per i cicli produttivi che hanno uno scarico della sostanza pericolosa in questione, minore del quantitativo annuo indicato nello schema che segue, le autorità competenti all'autorizzazione possono evitare il procedimento autorizzativo previsto all'articolo 125 comma 2 e dall'articolo 108 commi 2 e 5. In tal caso valgono solo i limiti di Tabella 3. (Il comma 2 dell'articolo 125 prevede che, nel caso di scarichi di sostanze della Tabella 3/A

dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs 152/06, derivanti da cicli produttivi ivi indicati, la domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, oltre a contenere l'indicazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, della quantità d'acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, della descrizione del sistema complessivo di scarico ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dell'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dell'indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico nonché dell'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione, deve indicare anche la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3/A ovvero la presenza di tali sostanze allo scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi nonché al fabbisogno orario d'acqua per ogni specifico processo produttivo. L'articolo 108 comma 2 stabilisce che, in ragione delle caratteristiche di tossicità, persistenza, bioaccumulabilità della sostanza considerata nell'ambiente in cui avviene lo scarico, l'autorizzazione fissa limiti di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell'articolo 101 commi 1 e 2, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite di cui all'articolo 101 impediscano il raggiungimento degli obiettivi di qualità. Il comma 4 prevede che, per le sostanze di Tabella 3/A Allegato 5, le autorizzazioni stabiliscono la quantità massima in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per prodotto, in conformità alle indicazioni della medesima Tabella).

| Sostanza pericolosa | Quantità annua di sostanza inquinante scaricata considerata per l'applicazione dell'art.125 comma 2 e dell'art.108 commi 2 e 4 del D.lgs. 152/2006 |
|--|---|
| Cadmio | 10 Kg/anno di Cd (nel caso di stabilimenti di galvanostegia si applicano comunque i limiti di tabella 3 A e le procedure dell'art.34 quando la capacità complessiva delle vasche di galvanostegia supera 1,5 m ³) |
| Mercurio (elettrolisi dei Cloruri alcalini) | è sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A |
| Mercurio (settori diversi dall'elettrolisi dei Cloruri alcalini) | 7,5 Kg/anno di Hg |
| Esaclorocicloesano (HCH) | 3 Kg/anno di HCH |
| DDT | 1 Kg/anno di DDT |
| Pentaclorofenolo (PCP) | 3 Kg/anno di PCP |
| Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin | è sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A |
| Esaclorobenzene (HCB) | 1 Kg/anno di HCB |
| Esaclorobutadiene (HCBd) | 1 Kg/anno di HCBd |
| Cloroformio | 30 Kg/anno di Cloroformio |
| Tetracloruro di carbonio (TETRA) | 30 Kg/anno di TETRA |
| 1,2 Dicloroetano (EDC) | 30 Kg/anno di EDC |
| Tricloroetilene (TRI) | 30 Kg/anno di TRI |
| Triclorobenzene (TCB) | è sempre richiesto il rispetto della tabella 3/A |
| Percloroetilene (PER) | 30 Kg/anno di PER |

- (3) Per questi cicli produttivi non vi sono limiti di massa per unità di prodotto; devono essere rispettati solo i limiti di concentrazione indicati in Tabella 3 in relazione alla singola sostanza o alla famiglia di sostanze di appartenenza;
- (4) Per questi cicli produttivi non vengono indicati limiti di massa per unità di prodotto ma devono essere rispettati, oltre ai limiti indicati in Tabella 3 per la famiglia di sostanze di appartenenza, i seguenti limiti di concentrazione:

| | media giorno mg/L | media mese mg/L |
|--|-------------------|-----------------|
| 1,2 Dicloroetano (EDC) | | |
| Utilizzo di 1,2 Dicloroetano per lo sgrassaggio dei metalli in stabilimenti industriali diversi da quelli che producono trasformano e/o utilizzano EDC nello stesso stabilimento | 0,2 | 0,1 |
| Tricloroetilene (TRI) | | |
| Produzione di Tricloroetilene e di Percloroetilene | 0,5 | 1 |
| Utilizzazione di TRI per lo sgrassaggio di metalli | 0,2 | 0,2 |
| Triclorobenzene (TCB) | | |
| Produzione e trasformazione di Clorobenzeni mediante clorazione | 0,1 | 0,05 |
| Percloroetilene (PER) | | |
| Produzione di Tricloroetilene e di Percloroetilene (procedimenti TRI-PER) | 1 | 0,5 |
| Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio dei metalli | 0,2 | 0,1 |

ALLEGATO C – Limiti per il riutilizzo e limiti allo scarico sul suolo; sostanze per cui non è ammessa deroga ai limiti allo scarico

Tabella 1: limiti del D.M.A. 185/2003 –per il riutilizzo delle acque reflue urbane

| PARAMETRI | Unità di misura | Valore limite |
|---|------------------------|---------------|
| pH | | 6 – 9,5 |
| SAR | | 10 |
| Materiali grossolani | | Assenti |
| Solidi sospesi totali | mg/L | 10 |
| BOD ₅ | mg/L | 20 |
| COD | mg/L | 100 |
| Fosforo totale | mg/L | 2 |
| Azoto totale | mg/L | 15 |
| Azoto ammoniacale | mg/L | 2 |
| Conducibilità elettrica | µS/cm | 3000 |
| Alluminio | mg/L | 1 |
| Arsenico | mg/L | 0,02 |
| Bario | mg/L | 10 |
| Berillio | mg/L | 0,1 |
| Boro | mg/L | 1 |
| Cadmio | mg/L | 0,005 |
| Cobalto | mg/L | 0,05 |
| Cromo totale | mg/L | 0,1 |
| Cromo VI | mg/L | 0,005 |
| Ferro | mg/L | 2 |
| Manganese | mg/L | 0,2 |
| Mercurio | mg/L | 0,001 |
| Nichel | mg/L | 0,2 |
| Piombo | mg/L | 0,1 |
| Rame | mg/L | 1 |
| Selenio | mg/L | 0,01 |
| Stagno | mg/L | 3 |
| Tallio | mg/L | 0,001 |
| Vanadio | mg/L | 0,1 |
| Zinco | mg/L | 0,5 |
| Cianuri totali (come CN) | mg/L | 0,05 |
| Solfuri | mg H ₂ S /L | 0,5 |
| Solfiti | mg SO ₃ /L | 0,5 |
| Solfati | mg SO ₄ /L | 500 |
| Cloro attivo | mg/L | 0,2 |
| Cloruri | mg Cl /L | 250 |
| Fluoruri | mg F /L | 1,5 |
| Grassi e olii animali e vegetali | mg/L | 10 |
| Oli minerali (1) | mg/L | 0,05 |
| Fenoli totali | mg/L | 0,1 |
| Pentaclorofenolo | mg/L | 0,003 |
| Aldeidi totali | mg/L | 0,5 |
| Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma delle concentrazioni dei parametri specifici) | mg/L | 0,01 |
| Solventi clorurati totali | mg/L | 0,04 |
| Triometani (somma delle concentrazioni) | mg/L | 0,03 |
| Solventi organici aromatici totali | mg/L | 0,01 |
| Benzene | mg/L | 0,001 |

| PARAMETRI | Unità di misura | Valore limite |
|------------------------------------|-----------------|---|
| Benzo(a)pirene | mg/L | 0,00001 |
| Solventi organici azotati totali | mg/L | 0,01 |
| Tensioattivi totali | mg/L | 0,5 |
| Pesticidi clorurati (ciascuno) (2) | mg/L | 0,0001 |
| Pesticidi fosforati (ciascuno) | mg/L | 0,0001 |
| Altri pesticidi totali | mg/L | 0,05 |
| Escherichia coli (3) | UFC/100 mL | 10 (80% dei campioni); 100 valore puntuale max |
| Salmonella | | assente |

(1) Gli oli minerali devono essere assenti dalle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo; la prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, aggiornate con apposito decreto ministeriale. Nelle more di definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in Tabella.

(2) Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrin, Dieldrin, Eptacoloro ed Eptacoloroepossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/L.

(3) Per le acque reflue recuperate provenienti da lagunaggio o fitodepurazione, valgono i limiti di 50 (80% dei campioni) e 200 UFC/100 mL (valore puntuale massimo).

Tabella 2 (°): limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo

| Numero parametro | PARAMETRI | Unità di misura | Limiti |
|------------------|--|----------------------|--|
| 1 | pH | | 6-8 |
| 2 | SAR | | 10 |
| 3 | Materiali grossolani | | Assenti |
| 4 | Solidi sospesi totali | mg/L | ≤ 25 |
| 5 | BOD ₅ (come O ₂) | mg/L | ≤ 20 |
| 6 | COD (come O ₂) | mg/L | ≤ 100 |
| 7 | Azoto totale (come N) | mg/L | ≤ 15 |
| 8 | Fosforo totale (come P) | mg/L | ≤ 2 |
| 9 | Tensioattivi totali | mg/L | ≤ 0,5 |
| 10 | Alluminio | mg/L | ≤ 1 |
| 11 | Berillio | mg/L | ≤ 0,1 |
| 12 | Arsenico | mg/L | ≤ 0,05 |
| 13 | Bario | mg/L | ≤ 10 |
| 14 | Boro | mg/L | ≤ 0,5 |
| 15 | Cromo totale | mg/L | ≤ 1 |
| 16 | Ferro | mg/L | ≤ 2 |
| 17 | Manganese | mg/L | ≤ 0,2 |
| 18 | Nichel | mg/L | ≤ 0,2 |
| 19 | Piombo | mg/L | ≤ 0,1 |
| 20 | Rame | mg/L | ≤ 0,1 |
| 21 | Selenio | mg/L | ≤ 0,002 |
| 22 | Stagno | mg/L | ≤ 3 |
| 23 | Vanadio | mg/L | ≤ 0,1 |
| 24 | Zinco | mg/L | ≤ 0,5 |
| 25 | Solfuri (come H ₂ S) | mg/L | ≤ 0,5 |
| 26 | Solfiti (come SO ₃) | mg/L | ≤ 0,5 |
| 27 | Solfati (come SO ₄) (3) | mg/L | ≤ 500 |
| 28 | Cloro attivo | mg/L | ≤ 0,2 |
| 29 | Cloruri | mg/L | ≤ 200 |
| 30 | Fluoruri | mg/L | ≤ 1 |
| 31 | Fenoli totali | mg/L | ≤ 0,1 |
| 32 | Aldeidi totali | mg/L | ≤ 0,5 |
| 33 | Solventi organici aromatici totali | mg/L | ≤ 0,01 |
| 34 | Solventi organici azotati totali | mg/L | ≤ 0,01 |
| 35 | Saggio di tossicità acuta su Daphnia magna | LC 50 ^{24h} | il campione non è accettabile quando, dopo 24 ore, il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale |
| 38 | Escherichia coli (1) | UFC/100 mL | valore consigliato 5000 |

(°) Tabella 4, Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza

(1) In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico-sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100 mL.

Tabella 3 (°): Sostanze per le quali non possono essere adottati limiti meno restrittivi di quelli indicati in Tabella 1 dell'Allegato B per lo scarico in acque superficiali (1) e per lo scarico in rete fognaria (2) e in Tabella 4 per lo scarico sul suolo

| | |
|----|---|
| 1 | Arsenico |
| 2 | Cadmio |
| 3 | Cromo totale |
| 4 | Cromo esavalente |
| 5 | Mercurio |
| 6 | Nichel |
| 7 | Piombo |
| 8 | Rame |
| 9 | Selenio |
| 10 | Zinco |
| 11 | Fenoli |
| 12 | Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti |
| 13 | Solventi organici aromatici |
| 14 | Solventi organici azotati |
| 15 | Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati) |
| 16 | Pesticidi fosforati |
| 17 | Composti organici dello stagno |
| 18 | Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche. |

(°) Tabella 5, Allegato 5 del D.lgs. n. 152/2006, Parte terza.

- (1) Per quanto riguarda gli scarichi in corpo idrico superficiale, nel caso di insediamenti produttivi aventi scarichi con una portata complessiva media giornaliera inferiore a 50 m³, per i parametri della Tabella 3 ad eccezione di quelli indicati con i numeri 2, 4, 5, 7, 15, 16, 17 e 18 le Regioni, nel Piano di Tutela, possano ammettere valori di concentrazione che superano di non oltre il 50% i valori indicati nella Tabella 1 Allegato B, purché sia dimostrato che ciò non comporta un peggioramento della situazione ambientale e non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi ambientali.
- (2) Per quanto riguarda gli scarichi in fognatura, purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura rispetti i limiti di Tabella 1 Allegato B, o quelli stabiliti dalle regioni, l'ente gestore può stabilire per i parametri della Tabella 3, ad eccezione di quelli indicati con i numeri 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quelli della Tabella 1 Allegato B.

ALLEGATO D - Elenco dei comuni dell'alta pianura, della Lessinia, dei rilievi in destra Adige e afferenti al bacino del Po in provincia di Verona, il cui territorio è designato vulnerabile da nitrati

Comuni dell'alta pianura

| Provincia di Verona | Provincia di Vicenza | Provincia di Treviso | |
|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Arcole | Bassano del Grappa | Altivole | San Biagio di Callalta |
| Buttapietra | Bolzano Vicentino | Arcade | San Fior |
| Castel d' Azzano | Breganze | Asolo | San Polo di Piave |
| Isola della Scala | Bressanvido | Breda di Piave | Santa Lucia di Piave |
| Mozzecane | Cartigliano | Caerano San Marco | San Vendemiano |
| Oppeano | Cassola | Carbonera | S. Zenone degli Ezzelini |
| Povegliano Veronese | Dueville | Castelfranco Veneto | Spresiano |
| San Bonifacio | Malo | Castello di Godego | Trevignano |
| San Giovanni Lupatoto | Marano Vicentino | Cimadolmo | Treviso |
| San Martino B. Albergò | Marostica | Codognè | Vazzola |
| Sommacampagna | Mason | Cordignano | Vedelago |
| Sona | Montecchio Maggiore | Fontanelle | Villorba |
| Valeggio sul Mincio | Montecchio Precalcino | Fonte | Volpago del Montello |
| Verona | Mussolente | Gaiarine | Zero Branco |
| Villafranca di Verona | Nove | Godega di S. Urbano | |
| Zevio | Pozzoleone | Istrana | |
| | Romano d'Ezzelino | Loria | |
| Provincia di Padova | Rosà | Mareno di Piave | |
| Camposampiero | Rossano Veneto | Maserada | |
| Carmignano di Brenta | Sandrigo | Montebelluna | |
| Cittadella | Sarcedo | Morgano | |
| Fontaniva | Schiavon | Nervesa della Battaglia | |
| Galliera Veneta | Tezze sul Brenta | Oderzo | |
| Grantorto | Thiene | Ormelle | |
| Loreggia | | Orsago | |
| Piombino Dese | | Paese | |
| San Giorgio in Bosco | | Ponte di Piave | |
| San Martino di Lupari | | Ponzano Veneto | |
| San Pietro in Gu | | Povegliano | |
| Santa Giustina in Colle | | Quinto di Treviso | |
| Tombolo | | Resana | |
| Villa del Conte | | Riese Pio X | |

Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Provincia di Verona | Brentino Belluno |
| Sant' Anna d' Alfaedo | Caprino Veronese |
| Erbezzo | Rivoli Veronese |
| Boscochiesanuova | Affi |
| Roverè Veronese | Cerro Veronese |
| Grezzana | Negrar |
| Selva di Progno | S. Mauro di Saline |
| Dolcè | Badia Calavena |
| Fumane | Tregnago |
| Velo Veronese | Montecchia di Crosara |
| San Giovanni Ilarione | |
| Roncà | Provincia di Vicenza |
| Vestenanova | San Pietro Mussolino |
| Marano di Valpolicella | Crespadoro |
| Ferrara di Monte Baldo | Altissimo |

Comuni in prov. Verona afferenti al Bacino del Po

| |
|----------------------------|
| Provincia di Verona |
| Malcesine |
| Brenzzone |
| S. Zeno di Montagna |
| Torri del Benaco |
| Garda |
| Costermano |
| Bardolino |
| Cavaion Veronese |
| Lazise |
| Peschiera del Garda |
| Castelnuovo del Garda |
| Valeggio sul Mincio |

ALLEGATO E - Comuni compresi nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Provincia di Verona | Chiuppano | Provincia di Treviso | San Polo di Piave |
| Arcole | Cornedo Vicentino | Altivole | Santa Lucia di Piave |
| Belfiore | Costabissara | Arcade | San Vendemiano |
| Bovolone | Creazzo | Asolo | San Zenone degli Ezzelini |
| Bussolengo | Dueville | Breda di Piave | Sarmede |
| Buttapietra | Fara Vicentino | Caerano di San Marco | Silea |
| Caldiero | Gambellara | Carbonera | Spresiano |
| Castel d'Azzano | Gambugliano | Casale sul Sile | Susegana |
| Cazzano di Tramigna | Grancona | Casier | Trevignano |
| Colognola ai Colli | Grumolo delle Abbadesse | Castelfranco Veneto | Triviso |
| Erbè | Isola Vicentina | Castello di Godego | Vazzola |
| Isola della Scala | Longare | Cessalto | Vedelago |
| Isola Rizza | Lonigo | Chiarano | Villorba |
| Lavagno | Malo | Cimadolmo | Volpago del Montello |
| Montecchia di Crosara | Marano Vicentino | Codognè | Zenson di Piave |
| Monteforte d'Alpone | Marostica | Colle Umberto | Zero Branco |
| Mozzecane | Mason Vicentino | Conegliano | Provincia di Venezia |
| Nogarole Rocca | Molvena | Cordignano | Annone Veneto |
| Oppeano | Montebello Vicentino | Cornuda | Cinto Caomaggiore |
| Palù | Montecchio Maggiore | Crocetta del Montello | Fossalta di Piave |
| Pastrengo | Montecchio Precalcino | Fontanelle | Fossalta di Portogruaro |
| Pescantina | Monte di Malo | Fonte | Guaro |
| Povegliano Veronese | Monteviale | Gaiarine | Martellago |
| Roncà | Monticello Conte Otto | Giavera del Montello | Meolo |
| Ronco all'Adige | Montorso Vicentino | Godega di Sant'Urbano | Noale |
| San Bonifacio | Mussolente | Gorgo al Monticano | Noventa di Piave |
| San Giovanni Lupatoto | Nogarole Vicentino | Istrana | Portogruaro |
| San Martino Buon Albergo | Nove | Loria | Pramaggiore |
| Soave | Pianezze | Mansuè | Salzano |
| Sommacampagna | Piovene Rocchette | Mareno di Piave | Scorzè |
| Sona | Pozzoleone | Maser | Teglio Veneto |
| Trevenzuolo | Quinto Vicentino | Maserada sul Piave | Provincia di Padova |
| Valeggio sul Mincio | Romano d'Ezzelino | Meduna di Livenza | Borgoricco |
| Verona | Rosà | Mogliano Veneto | Camposampiero |
| Vigasio | Rossano Veneto | Monastier di Treviso | Campo San Martino |
| Villafranca di Verona | Sandrigo | Montebelluna | Carmignano di Brenta |
| Zevio | Santorso | Morgano | Cittadella |
| Zimella | San Pietro Mussolino | Motta di Livenza | Curtarolo |
| Provincia di Vicenza | San Vito di Leguzzano | Nervesa della Battaglia | Fontaniva |
| Altavilla Vicentina | Sarcedo | Oderzo | Galliera Veneta |
| Arcugnano | Sarego | Ormelle | Gazzo |
| Arzignano | Schiavon | Orsago | Grantorto |
| Bassano del Grappa | Schio | Paese | Loreggia |
| Bolzano Vicentino | Sovizzo | Ponte di Piave | Massanzago |
| Breganze | Tezze sul Brenta | Ponzano Veneto | Piazzola sul Brenta |
| Brendola | Thiene | Portobuffolè | Piombino Dese |
| Bressanvido | Torri di Quartesolo | Povegliano | San Giorgio delle Pertiche |
| Brogliano | Trissino | Preganziol | San Giorgio in Bosco |
| Caldogno | Vicenza | Quinto di Treviso | San Martino di Lupari |
| Camisano Vicentino | Villaverla | Resana | San Pietro in Gu' |
| Carrè | Zanè | Riese Pio X | Santa Giustina in Colle |
| Cartigliano | Zermeghedo | Roncade | Tombolo |
| Cassola | Zovencedo | Salgareda | Trebaseleghe |
| Castelgomberto | Zugliano | San Biagio di Callalta | Villa del Conte |
| Chiampo | | San Fior | |

ALLEGATO F (*) - Tipologie di insediamenti di cui all'articolo 39

1. Attività energetiche:
 - 1.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;
 - 1.2. Raffinerie di petrolio e di gas;
 - 1.3. Cokerie;
 - 1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
2. Impianti di produzione e trasformazione dei metalli
3. Impianti di trattamento e rivestimento dei metalli
4. Industria dei prodotti minerali:
 - 4.1. Impianti per la produzione di clinker (cemento) o di calce viva;
 - 4.2. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti dell'amianto;
 - 4.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli per la produzione di fibre di vetro;
 - 4.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli per la produzione di fibre minerali;
 - 4.5. Impianti per la fabbricazione di tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle.
5. Industrie chimiche
6. Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti
7. Impianti di produzione di pneumatici
8. Depositi di rottami
9. Centri di raccolta dei veicoli fuori uso
10. Impianti per la concia e/o tintura delle pelli e del cuoio
11. Impianti destinati alla fabbricazione di pasta per carta, carta e cartoni
12. Impianti per il trattamento di fibre tessili: operazioni di imbianchimento, mercerizzazione, stampa, tintura e finissaggio
13. Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno
14. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno
15. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno
16. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico

Per le aziende agricole e gli allevamenti zootecnici si fa riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. 2495/2006 e dalla D.G.R. n. 2439/2007.

(*) I limiti dimensionali indicati sono tratti dall'Allegato 1 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3160 del 20 ottobre 2009

Collaborazione Regione del Veneto e Comando regionale Veneto della Guardia di Finanza. Convegno “La tutela dei dati personali e l’accesso agli atti”.

[*Mostre, manifestazioni e convegni*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di autorizzare per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, l’organizzazione, in collaborazione con il Comando regionale Veneto della Guardia di Finanza, del Convegno “La tutela dei dati personali e il diritto di accesso agli atti”, da tenersi indicativamente entro il corrente anno, a Venezia, presso la Scuola Grande di San Giovanni Evengelista;

2. di autorizzare la spesa necessario per l’organizzazione del convegno di cui al punto 1, che si stima, nel limite massimo, in Euro 15.000,00 (quindicimila/00), incluse Iva ed altre imposte e ritenute, da imputare nel capitolo 3400 del bilancio 2009, “Spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni” che presenta adeguata disponibilità;

3. di autorizzare il Segretario Generale della Programmazione ad impegnare con propri decreti e successivamente a liquidare le somme necessarie, entro il limite dell’importo di cui al punto precedente;

4. di demandare al Segretario Generale della Programmazione l’adozione di tutti i provvedimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3220 del 27 ottobre 2009

Elenco di professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse, per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro. (D. Lgs. n. 163/2006. Dpr n. 554/1999).

[*Consulenze e incarichi professionali*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. è approvato l’“Avviso per la formazione di un Elenco di professionisti ai fini dell’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, per corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000 euro” (Allegato A alla presente);

2. è approvato la “Tavola di corrispondenza tra la de-

claratoria delle tipologie di servizi acquisibili ai sensi delle DD.GG.RR. n. 3353/2005 e 599/2006 e la nuova declaratoria” (Allegato B alla presente);

3. è integrata, ai fini e per gli effetti dell’art. 125, c. 11, D. Lgs. 163/2006, la declaratoria disposta dall’art. 4 “Servizi in economia”, di cui all’Allegato A alla deliberazione 18 marzo 2005, n. 1052, significando che devono essere considerati inclusi anche gli “Incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative connesse” i quali, se di importo non superiore ad Euro 20.000 Iva esclusa, potranno essere acquisiti secondo la procedura di cui all’art. 5 dello stesso Allegato A alla deliberazione n. 1052/2005;

4. è demandata al Dirigente della Direzione Lavori Pubblici la cura di ogni adempimento conseguente, ivi comprese la reinscrizione d’ufficio, secondo le categorie previste dal nuovo Avviso, di coloro che già risultavano precedentemente iscritti nonchè secondo l’istruttoria delle istanze pervenute a far data dall’ultimo aggiornamento dell’Elenco e fino all’approvazione del nuovo Elenco.

Allegati (*omissis*)



Gli allegati sono consultabili online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3303 del 3 novembre 2009

Piano Territoriale regionale di Coordinamento - Attribuzione della specifica considerazione dei valori paesaggistici, ai sensi del Dlgs 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Individuazione aree vincolate - Affidamento incarico per recupero atti.

[*Consulenze e incarichi professionali*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1) di dichiarare le premesse parte integrante del presente deliberato;

2) di affidare, per i motivi e con le modalità descritte in premessa, l’incarico per il lavoro di ricerca d’archivio e ricostruzione storica di atti e documenti al Sig. Bruno Casari - residente a Vicenza in Contrada Porti 4 - giusto curriculum acquisito in atti;

3) di dare atto che:

- l’incarico si rende necessario per l’impossibilità di avvalersi di personale regionale;
- la scelta del soggetto è pienamente supportata dal curriculum professionale acquisito in atti;
- il corrispettivo riconosciuto, onnicomprensivo ogni altro onere anche fiscale e previdenziale, risulta pari a € 5.000,00.=, oltre € 1.000,00.= per rimborso spese viaggi e vitto debitamente rendicontati.
- l’incarico decorre dalla data di ricezione presso la competente Struttura regionale di copia dell’allegata lettera (Allegato A) di affidamento di incarico, debitamente

controfirmata per accettazione dal soggetto affidatario e termina il 30 giugno 2010;

- l'incarico prevede un impegno di 40 (quaranta) giornate/lavoro;
- le modalità di pagamento non prevedono acconti;
- il controllo sul corretto svolgimento dell'incarico compete al Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi nelle forme ritenute più opportune.

4) di dare atto che l'impegno della somma di € 6.000,00 derivante dal presente atto trova imputazione sul cap. 7006 del bilancio regionale per l'esercizio 2009 che presenta sufficiente disponibilità;

5) di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23/12/2005, n. 266;

6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3338 del 3 novembre 2009

Ipab - Pia Fondazione "Vincenzo Stefano Breda" di Ponte di Brenta (PD). Presa d'atto della mancata costituzione del Consiglio di Amministrazione e nomina di Commissario straordinario regionale. Articolo 3 della Lr 16 agosto 2007, n. 23.

[*Servizi sociali*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di prendere atto della grave situazione economico-finanziaria e dell'assenza dell'organo di governo dell'Ipab Pia Fondazione "V. S. Breda" di Ponte di Brenta in Padova, descritte nella parte motiva del presente atto, e di ritenere tali situazioni pregiudizievoli per gli interessi dell'Ente e dei suoi Ospiti;

2. di prendere atto della volontà dell'Amministrazione comunale della Città di Padova di non provvedere alle nomine di un nuovo Consiglio di amministrazione, tenuto conto della grave situazione finanziaria e patrimoniale denunciata;

3. di prendere atto della assoluta necessità per la Regione, ravvisandone gli estremi di legge, di intervenire, nominando, quale Commissario straordinario regionale, il Sig. Avv. Ennio Fortuna, nato a Atina (FR) il 30/01/1934 e residente/domiciliato in Venezia-Mestre - via Torquato Tasso 23;

4. di conferire il mandato commissariale, per la durata massima di dodici mesi dalla notifica del presente provvedimento (ma potrà concludersi anche prima di detto termine, in caso di insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione), oltre a quanto fissato dalla legge, allo scopo di:
- a. assumere la gestione dell'Ipab;
 - b. accertare l'esatta situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ipab;
 - c. approntare un adeguato programma per la gestione dell'Ipab secondo quanto disciplinato dalla normativa attualmente vigente in materia, finalizzato:
 - i. alla salvaguardia dei servizi assistenziali erogati alle persone assistite dall'Ente;
 - ii. alla soluzione delle problematiche riguardanti la situazione debitoria dell'Ente, anche in correlazione alle problematiche di ordine patrimoniale;
 - iii. ad affrontare le questioni riguardanti le risorse umane dell'Ipab e la sua dotazione organica;
 - d. avviare i conseguenti interventi operativi, a seguito di intesa con la Direzione regionale per i Servizi Sociali, riferendo periodicamente alla struttura regionale sullo stato degli adempimenti prescritti e redigendo una relazione finale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3340 del 10 novembre 2009

Convegno "Un Piano per la valorizzazione dei siti degli insediamenti di villa palladiani, una risorsa per il Terzo Veneto" - Vicenza, 11 dicembre 2009.

[*Mostre, manifestazioni e convegni*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di autorizzare l'iniziativa l'organizzazione come descritta in premessa del convegno "Un Piano per la valorizzazione dei siti degli insediamenti di villa palladiani, una risorsa per il Terzo Veneto";

2. di incaricare il dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi alla predisposizione di tutte le operazioni necessarie per la realizzazione dell'iniziativa sopra descritta, compresi gli atti necessari di impegno, entro il limite di € 5.000,00.= da imputarsi al cap. 7006 del bilancio dell'esercizio in corso;

3. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23/12/2005, n. 266;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3341
del 10 novembre 2009

Piano Territoriale regionale di Coordinamento - Convegno “Verso il Piano Paesaggistico regionale” 29 gennaio 2010 - Mira - Villa Widman.

[*Mostre, manifestazioni e convegni*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di autorizzare l'organizzazione come descritta in premessa del convegno dal titolo “Verso il Piano Paesaggistico regionale”;

2. di incaricare il dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi alla predisposizione di tutte le operazioni necessarie per la realizzazione dell' iniziativa sopra descritta, compresi i necessari atti di impegno entro un limite di € 5.000,00.= da imputarsi al cap. 7006 del bilancio dell'esercizio in corso;

3. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della Legge 23/12/2005, n. 266;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3342
del 10 novembre 2009

Accordo di Collaborazione tra la Regione del Veneto e la Repubblica di Serbia: approvazione.

[*Relazioni internazionali*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l' Accordo tra la Regione del Veneto e la Repubblica di Serbia, nel testo di cui all'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

3. di dare atto che alla firma del suddetto Accordo provvederà il Presidente della Regione del Veneto o un Assessore delegato;

4. di incaricare il Dirigente della Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità dell'espletamento degli adempimenti per l'attuazione dell'Accordo.

Allegato (*omissis*)

 *L'allegato è consultabile online*
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3348
del 10 novembre 2009

Partecipazione di delegazione regionale a Londra in occasione della campagna promozionale presso i Magazzini Harrods approvata con Dgr 1715/2009.

[*Autorizzazioni varie*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. Di autorizzare, per le considerazioni e le motivazioni riportate nelle premesse, la missione a Londra (Gran Bretagna), in relazione alla realizzazione del progetto promozionale presso i magazzini Harrods, per il periodo che va dal 13 al 17 novembre 2009 comprensivo del tempo necessario per il viaggio, del Vicepresidente e Assessore regionale per le politiche dell'agricoltura e del turismo Franco Manzano e di n. 2 unità di personale di supporto della Segreteria dell'Assessore medesimo, individuate nella dott.sa Edda Battistella e nella dott.sa Antonella Caldart per le attività di supporto all'Assessore e di organizzazione e coordinamento delle attività istituzionali connesse all'iniziativa.

2. Di autorizzare il rimborso, a seguito della presentazione della relativa documentazione giustificativa, delle spese eventualmente sostenute dal Vicepresidente Franco Manzano per la partecipazione alla missione in parola, nonché il pagamento dell'indennità di missione spettante, secondo le modalità previste dalla deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 1998, n. 5198.

3. Di prendere atto che, per quanto riguarda il personale regionale, la missione sarà organizzata e disciplinata secondo la normativa prevista dalla legge regionale 12/91 e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'organizzazione normativa e l'ordinamento del personale regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3349
del 10 novembre 2009

Autorizzazione preventiva al trasferimento della titolarità della concessione di acqua termo-minerale denominata “Acqua Puzza” in Comune di Comelico Superiore (BL). Lr 10.10.1989, n. 40.

[*Acque*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di accordare al Comune di Comelico Superiore (BL), titolare, in virtù della Dgr n. 1897 del 1.06.1999, della concessione di acqua termo-minerale denominata “Acqua Puzza” in Comune di Comelico Superiore, l'autorizzazione preventiva al trasferimento della titolarità della concessione medesima alla società Terme delle Dolomiti Valgrande Srl, in Comelico Superiore (BL), C.F.-P.Iva 00965450257;

2. di stabilire che il Comune di Comelico Superiore è tenuto a:

- entro tre mesi dalla data di ricevimento della presente deliberazione, far pervenire alla Regione copia autentica dell'atto notarile di cessione, stipulato con esplicito riferimento alla presente autorizzazione, sulla base del quale, a norma delle leggi vigenti, possa essere sottoposto all'eventuale approvazione, il relativo provvedimento di trasferimento e di nuova intestazione della concessione;
 - sottostare a tutti gli obblighi imposti con i provvedimenti citati nelle premesse, che qui integralmente si riportano, purché non in contrasto con la presente deliberazione;
3. di stabilire che la nuova intestazione verrà accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3350 del 10 novembre 2009

1° Stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale (Sfmr). - Lotto D3. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera. Approvazione dello schema di convenzione per la risoluzione delle interferenze con impianti e linee elettriche dell'Enel Spa.

[Convenzioni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l'Enel Distribuzione Spa che disciplina gli aspetti tecnici, economici, amministrativi e procedurali inerenti la risoluzione delle interferenze con impianti e linee elettriche connessi con la realizzazione del Lotto D3 del 1° Stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano regionale in località della Gazzera in Comune di Venezia, il cui testo viene riportato in "Allegato A" alla presente deliberazione quale sua parte integrante;

2. Di dare atto che l'onere derivante dalle attività di cui allo schema approvato al precedente punto 1) trova copertura finanziaria nelle somme individuate al rigo B.3 "Spontamenti sottoservizi allacciamenti e opere idrauliche" del quadro economico generale dell'intervento approvato con il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture n. 231/45.500 del 30.04.2009, di cui alle premesse;

3. Di delegare il Dirigente regionale della Direzione infrastrutture alla sottoscrizione della convenzione approvata al precedente punto 1), in nome e per conto della Regione del Veneto;

4. Di incaricare la Direzione regionale infrastrutture per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari e conseguenti all'attuazione della convenzione medesima.

Allegato (omissis)

 L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3351 del 10 novembre 2009

Lr 24 dicembre 1999, n. 61. Concessione contributo al Consorzio dei Comuni "Bosco del Montello" per l'acquisizione di parte del sedime dell'ex ferrovia Montebelluna-Giavera del Montello.

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di concedere ed impegnare a favore del Consorzio dei Comuni "Bosco del Montello", con sede in Montebelluna, Corso Mazzini n. 118, C.F. 04058970262, il contributo di € 200.000,00 sul capitolo 45300 del bilancio 2009 denominato "Contributi per l'acquisizione di sedimi ferroviari dismessi", che presenta sufficiente disponibilità, per l'acquisizione del sedime dell'ex ferrovia Montebelluna-Giavera del Montello, ai sensi della Lr 61/1999;

2. di disporre che l'erogazione del contributo regionale, a favore del beneficiario, avvenga in un'unica soluzione a saldo ai sensi dell'art. 54 della Lr n. 27/2003 su presentazione del rogito notarile dell'avvenuto passaggio di proprietà o su presentazione di una polizza fidejussoria a garanzia dell'intero contributo concesso;

3. di fissare al 31.12.2011 il termine ultimo per la presentazione, da parte del soggetto beneficiario, della rendicontazione della spesa sostenuta e della relativa richiesta di erogazione del contributo regionale;

4. di incaricare la Direzione infrastrutture dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3352 del 10 novembre 2009

5ª edizione dell'iniziativa "Contribuiamo a rendere l'aria più pulita". Sabato 7 e sabato 14 novembre 2009. Assegnazione contributo.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di assegnare all'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre C.G.I.A. un contributo di € 2.000,00 (duemila/00) a sostegno delle spese per la realizzazione della manifestazione denominata "Contribuiamo a rendere l'aria più pulita" che si terrà nei giorni 7 e 14 novembre 2009;

2. di impegnare la somma di € 2.000,00 (duemila/00) a valere sulla disponibilità del capitolo di spesa 3428 denominato "Interventi per l'informazione e l'educazione in materia di sicurezza stradale" del bilancio 2009 che presenta sufficiente disponibilità;

3. di disporre che l'erogazione della somma dovuta al-

l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre C.G.I.A. avvenga in un'unica soluzione, previa presentazione, da parte della stessa, entro il 30 aprile 2010 di idonea documentazione attestante l'attività svolta;

4. di incaricare la Direzione regionale Mobilità a provvedere all'esecuzione del presente provvedimento, ponendo in essere tutti gli atti a tal fine necessari.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3353 del 10 novembre 2009

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), art. 1, comma 304 e Legge 6 agosto 2008, n. 133 art. 63, comma 12. Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione del Veneto previsto dall'art. 4 del Dm 413 T del 18/5/2009.

[Convenzioni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema di convenzione (Allegato "A" che fa parte integrante della presente deliberazione) da sottoscrivere tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Veneto previsto dall'art. 5 del decreto n. 413 del 18/5/2009 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e finalizzato a definire le modalità e la tempistica per l'erogazione delle risorse stanziare con le leggi 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), art. 1, comma 304 e 6 agosto 2008, n. 133 art. 63, comma 12, destinate all'acquisto di veicoli da adibire ai servizi di trasporto pubblico locale;

3. di autorizzare alla firma della convenzione di cui al precedente punto 2. il Dirigente regionale della Direzione Mobilità.

Allegato (omissis)

 *L'allegato è consultabile online*
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3354 del 10 novembre 2009

Prosecuzione dell'incarico di consulenza affidato con la Dgr 3013 del 21.10.2008 ai sensi dell'art.185 lett. b) della Lr 10 giugno 1991, n.12 in relazione ai ricorsi proposti avanti il Tar da aziende affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale e in relazione all'espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale.

[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di affidare alla dr.ssa Maria Teresa Seclì (cod. fisc. SCL MTR 40L46D862W) l'incarico di consulenza, ai sensi dell'art. 185, lettera b) della Legge regionale n. 12/91 per la soluzione delle problematiche espone nelle premesse al presente provvedimento, che costituiscono parte integrante del medesimo;

2) di dare atto che per l'incarico di cui al precedente punto 1) non sussistono impedimenti ai sensi dell'art. 25 della legge 23.12.1994, n. 724;

3) di approvare lo schema di convenzione (allegato A) relativo all'incarico, il quale costituisce parte integrante del presente provvedimento;

4) di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Mobilità alla sottoscrizione della convenzione;

5) di corrispondere alla dr.ssa Maria Teresa Seclì un compenso onnicomprensivo di Euro 45.000,00= (quarantacinquemila/00), esente Iva per carenza di presupposto soggettivo di cui all'art. 5 del Dpr 633/72.

6) di impegnare l'importo di Euro 45.000,00= (quarantacinquemila/00), con imputazione sul capitolo 7010 denominato "Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze" del bilancio per l'esercizio finanziario 2009 a titolo di compenso per l'attività di consulenza svolta dalla dr.ssa Maria Teresa Seclì, secondo le modalità indicate nella convenzione;

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8) di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23.12.2005, n. 266.

Allegato (omissis)

 *L'allegato è consultabile online*
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3355 del 10 novembre 2009

Riconoscimento come servizi minimi di trasporto pubblico locale delle 2 corse scolastiche, già sperimentali, di collegamento del polo scolastico della Gazzera con la stazione ferroviaria di Spinea, ai sensi della Lr n. 25/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Rettifica percorrenze anno 2008 linee automobilistiche di collegamento con l'Ospedale dell'Angelo di Mestre e relativo impegno di spesa.

[Trasporti e viabilità]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2. di riconoscere ai sensi degli artt. 4 e 20 della Lr n. 25/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, come servizi minimi di trasporto pubblico locale dal 14.9.2009 le 2 corse, già sperimentali, della linea 10 scolastica, di collegamento del polo scolastico della Gazzera con la stazione ferroviaria di Spinea, per una percorrenza annua pari a Km. 9.952;

3. di dare atto che l'impegno della somma necessaria per il finanziamento dei servizi di cui al punto 2., per il periodo dal 14.9.2009 al 31.12.2009, è già stato eseguito con la Dgr n. 787 del 31.3.2009 e che la tale somma sarà erogata secondo i criteri di cui alla Dgr n. 326 del 16.2.2001 e alla stessa n. 787 del 31.3.2009;

4. di rideterminare in Km. annui 444.758,3, anziché 385.052 come indicato nella Dgr n. 713/2008, la percorrenza da finanziare al Comune di Venezia per l'esercizio 2008 relativamente alle linee automobiliste urbane di collegamento con l'Ospedale dell'Angelo di Mestre e di conseguenza in Km. 15.241.949,3 anziché 15.182.243 la percorrenza complessivamente da finanziare al Comune stesso per tutti i servizi minimi di trasporto pubblico locale svolti nell'esercizio 2008;

5. di impegnare la somma di € 96.127,14 destinata a finanziare la percorrenza di Km. 59.706,3 (Km. 444.758,3-Km. 385.052) relativa alle linee di cui al punto 4., sul capitolo 45770 denominato "Interventi per far fronte agli oneri derivanti dalla effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli artt. 20 e 32 della Lr 30.10.1998, n. 25", del Bilancio di previsione 2009;

6. di dare atto che la tale somma sarà erogata secondo i criteri di cui alla Dgr n. 326 del 16.2.2001 e alla Dgr n. 787 del 31.3.2009.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3356 del 10 novembre 2009

Artt. 6-8 e 41 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Elezioni delle Assemblee dei Consorzi di bonifica: errata-corrige degli elenchi definitivi dei contribuenti aventi diritto al voto.

[Designazioni, elezioni e nomine]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, in base a quanto riportato nelle premesse, l'Allegato A su supporto digitale, contenente le errata-corrige agli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto per l'elezione delle Assemblee dei Consorzi di bonifica del Veneto approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 2943 del 6 ottobre 2009, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incaricare la Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura della trasmissione del presente provvedimento ai Consorzi di bonifica;

3. di incaricare il Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura dell'approvazione, con

proprio decreto, delle eventuali future errata-corrige degli elenchi elettorali definitivi sopra citati, al fine di garantire il buon esito della procedura elettorale;

4. di incaricare la competente Direzione regionale Comunicazione e Informazione alla pubblicazione, degli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto (Allegato A) sulle pagine web del sito internet della Regione del Veneto.

Allegato (omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3357 del 10 novembre 2009

Legge regionale n.12 del 8 maggio 2009 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Ulteriori disposizioni applicative concernenti l'operatività dei nuovi Consorzi di bonifica.

[Bonifica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare gli allegati sotto elencati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contengono le linee guida, i regolamenti tipo, le prescrizioni, i modelli nonché gli schemi indispensabili per consentire la tempestiva ed omogenea attivazione dei nuovi Consorzi di bonifica, istituiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 2009:

- Allegato A "Modello tipo di convenzione con gli Enti locali";
- Allegato B "Modello tipo di accordo di programma con gli Enti locali";
- Allegato C "Parere tipo di compatibilità idraulica";
- Allegato D "Regolamento tipo di polizia idraulica";
- Allegato E "Modello tipo di convenzione tra Consorzi di bonifica e Enti locali per l'esecuzione o il mantenimento delle opere idrauliche minori";
- Allegato F "Modello tipo di accordo di programma relativo all'esecuzione o al mantenimento delle opere minori di competenza";
- Allegato G "Linee guida di natura ambientale degli interventi consortili";

2. di disporre che i nuovi Consorzi di bonifica procedano, con formale atto deliberativo dei competenti organi, alla tempestiva adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni contenute negli allegati di cui al punto 1;

3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura della trasmissione ai Consorzi di bonifica delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della verifica della loro puntuale osservanza da parte dei Consorzi medesimi.

Allegati (omissis)



Gli allegati sono consultabili online

<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3358 del 10 novembre 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Briotto Attilio c/ Regione del Veneto e Comune di Galliera Veneta per l'annullamento, tra l'altro, della Dgr n. 2612 del 27.07.1999 di approvazione, con modifiche d'ufficio, della variante al Prg del Comune di Galliera Veneta.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3359 del 10 novembre 2009

Autorizzazione a costituirsi in giudizio avanti il Tar per il Veneto nel ricorso proposto da Manzini Francesco contro la Regione del Veneto per l'annullamento del decreto Avepa di Verona n. 139 del 23.06.2009.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3360 del 10 novembre 2009

Autorizzazione a costituirsi nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia promosso con atto di citazione da Rossi Antonio e Tominovi Carla c/ Regione Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3361 del 10 novembre 2009

Autorizzazione a proporre impugnazione avanti la Corte d'Appello di Venezia avverso la sentenza parziale del Tribunale di Venezia n. 706 del 16.3.2009.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3362 del 10 novembre 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tribunale di Venezia nel procedimento promosso da Camping Laguna Village Spa contro la Regione del Veneto per l'annullamento del decreto del Dirigente della Direzione regionale turismo n. 45 del 15.06.2009 di presa d'atto di revoca del contributo concesso alla ricorrente stessa.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3363 del 10 novembre 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da Asigroup Spa c/ Regione del Veneto per l'annullamento della nota n. 501427/4110/c 130.16.5 del 14.09.2009 del Dirigente Direzione affari generali di comunicazione di esclusione

dalla Commissione di Gara e l'approvazione della medesima mediante il Decreto Dirigenziale n. 144 del 14.09.09. Ratifica Dpgr n. 234 del 2.11.2009.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3364 del 10 novembre 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar per il Veneto proposto da EDS Srl c/ Regione del Veneto e altri per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 98/09 con cui la Regione Veneto ha aggiudicato l'appalto per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, supporto del sistema informativo della Regione Veneto mediante call center ed help desk. Ratifica Dpgr n. 233 del 2.11.2009.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3365 del 10 novembre 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tar Veneto proposto dalla Federlab Italia - Coordinamento Nazionale dei Laboratori di Analisi c/ Regione Veneto ed altri.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3366 del 10 novembre 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio nel ricorso avanti il Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro proposto da Scarpa Roberto c/ Regione del Veneto, per l'accertamento dell'erroneità del punteggio attribuito al dott. Scarpa nell'operazione di assegnazione delle posizioni organizzative relative agli anni 2006, 2007, 2008. Ratifica Dpgr n. 231 del 28.10.2009.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3367 del 10 novembre 2009

Autorizzazione a resistere nei due ricorsi avanti il Tar Veneto proposti dalle società Actv Spa e Lamarca Spa - Società Autoservizi La Marca Trevigiana contro la Regione Veneto, per l'annullamento, tra l'altro, del decreto n. 78/45.02 del 8.6.2009 del Dirigente della Direzione mobilità.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3368 del 10 novembre 2009

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Tribunale di Venezia - sez. San Donà di Piave promosso da Gruber Betancourt Rosman Dario contro la Provincia di

Venezia e contro la Regione del Veneto per il risarcimento dei danni causati da fauna selvatica.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3369 del 10 novembre 2009

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia proposto da Toffaletti Silvano c/ Regione Veneto e Gestioni Mai Srl avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1594 del 18.7.2008.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3370 del 10 novembre 2009

Autorizzazione alla costituzione avanti il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche nel giudizio promosso da Palla Adriana e Menardi Ruggeri Luca contro la Regione del Veneto ed altri per l'accertamento e il risarcimento dei danni subiti su immobile di proprietà.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3371 del 10 novembre 2009

Autorizzazione alla costituzione in giudizio avanti la Corte d'Appello di Venezia, nel procedimento proposto da Hotel Holiday Srl c/Regione Veneto, Veneto Strade Spa e Veneto Infrastrutture Servizi Srl concernente determinazione dell'indennità di esproprio.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3372 del 10 novembre 2009

Fondo dell'Avvocatura regionale. Riconoscimento di somme trattenute a titolo di Irap sugli emolumenti corrisposti ai sensi dell'art. 6 della Lr 16 agosto 2001, n. 24.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3373 del 10 novembre 2009

Non impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Venezia - sez. V - n. 112 del 21.9.2009 sul ricorso Rg n. 1161/07 in materia di tasse automobilistiche.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3374 del 10 novembre 2009

Ricorso avanti al Consiglio di Stato proposto da Iper Gara Srl contro la Regione del Veneto ed altri per l'an-

nullamento, previa sospensiva, della sentenza del Tar per il Veneto III sezione n. 2341 del 21 agosto 2009.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3376 del 10 novembre 2009

Legge regionale 15 gennaio 1985 n. 3 "Interventi in materia di tutela dei consumatori". Assegnazione contributi anno 2009. Deliberazione / Cr n. 127 del 22 settembre 2009.

[Secondario, settore]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto delle proposte progettuali presentate dalle Associazioni dei consumatori ai sensi dell'art. 6 della Lr n. 3/1985 riportate nell'allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;

2. di ripartire la somma di euro 45.000,00, pari al 30% dei fondi disponibili quale contributo per le spese di organizzazione e funzionamento, in proporzione al numero dei soci tesserati comunicati dalle Associazioni dei consumatori, come di seguito indicato:

| | |
|------------------------------|-----------|
| A.DI.CO. | 4.700,00 |
| ADOC | 2.550,00 |
| La Casa del consumatore | 2.240,00 |
| Codacons | 2.320,00 |
| Federconsumatori | 11.500,00 |
| Lega Consumatori | 3.750,00 |
| Movimento Consumatori | 12.020,00 |
| Unione Nazionale Consumatori | 5.920,00 |

3. di ripartire, per quando esposto in premessa, la somma di euro 105.000,00, pari al 70% dei fondi disponibili, in proporzione al livello di rappresentatività delle Associazioni dei consumatori, per la realizzazione di specifici progetti, come di seguito indicato:

| Contributi per realizzazione progetti - anno 2009 | | | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Associazioni | Progetti | Parametri Dgr 2886/93 | Importo Contributo |
| A.DI.CO. | Il traduttore farmaceutico | 2,3,4 | 11.620,00 |
| La Casa del consumatore | Due conti in tasca | 2,3,4 | 5.540,00 |
| Codacons | Effetto consulenza | 2,3,4 | 5.730,00 |
| Federconsumatori | Informazione e tutela del turista | 2,3,6 | 28.430,00 |
| Lega Consumatori | Per un consumo che non ci consumi | 2,3,4 | 9.280,00 |
| Movimento Consumatori | Veneto per i consumatori | 1,3,4 | 29.730,00 |
| Unione Nazionale Consumatori | Formazione per le forze dell'ordine | 2,3,4 | 14.670,00 |
| Totale quota 70% per progetti specifici delle Associazioni | | | 105.000,00 |

4. di subordinare l'erogazione dei contributi di cui ai punti 2, 3 alla presentazione di idonea documentazione di spesa; il contributo sarà comunque erogato in misura non superiore al 75% delle spese ammissibili e rendicontate;

5. di destinare, per quanto esposto in premessa, la somma di euro 85.000,00 alla realizzazione del progetto speciale "Festival dei Consumatori" con la collaborazione delle Associazioni dei Consumatori riconosciute ai sensi della Lr 3/85;

6. di individuare quale soggetto capofila del progetto "Festival dei Consumatori" l'Associazione Movimento Consumatori;

7. di assegnare all'Associazione Movimento Consumatori la somma di euro 85.000,00 per la realizzazione del progetto speciale "Festival dei Consumatori";

8. di subordinare l'erogazione dei contributi di cui al punto 7 alla presentazione di idonea documentazione di spesa;

9. di disporre, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della citata legge n. 3/1985, l'erogazione anticipata del 50% del contributo per la realizzazione dei progetti di cui ai punti 3 e 7, previa presentazione di polizza fidejussoria. Il restante 50% verrà erogato a consuntivo delle spese sostenute;

10. i progetti ammessi a contributo dovranno essere realizzati e rendicontati, a pena di decadenza dai benefici concessi, entro il termine di 12 mesi dal ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo; le spese per l'organizzazione e il funzionamento delle Associazioni dovranno essere rendicontate entro il mese di giugno dell'anno 2010;

11. di dare atto che gli oneri di cui al presente provvedimento faranno carico, per euro 150.000,00 sul capitolo 100843 e per euro 85.000,00 sul capitolo 32050 del bilancio regionale per l'anno 2009, che presentano sufficiente disponibilità;

12. di incaricare il Dirigente della Direzione Commercio, dell'adozione di ulteriori atti che dovessero rendersi necessari per l'attuazione del presente provvedimento, ivi compreso l'impegno di spesa, impegnandosi sin d'ora a garantire la compatibilità del programma di pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Allegato (*omissis*)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3377 del 10 novembre 2009

Contributo della Regione alla manifestazione "Job & Orienta". Verona 26 - 27 e 28 novembre 2009.

[*Mostre, manifestazioni e convegni*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di copromuovere e partecipare, con le modalità in premessa indicate, alla manifestazione "Job & Orienta" che si terrà a Verona presso l'Ente autonomo per le Fiere di Verona nei giorni 26-27-28 novembre 2009;

2. di affidare all'Ente autonomo per le Fiere di Verona "Veronafiere" (Viale del Lavoro, 8 - 37100 - Verona) la realizzazione di tutti i servizi connessi alla partecipazione prevedendo un importo massimo onnicomprensivo di € 210.000,00 di cui una parte relativa ai servizi per l'area espositiva, servizi tecnici/funzionali e stampa, servizi di accoglienza e realizzazione strutture espositive (ammontante a € 160.000,00 Iva compresa, come da preventivo presentato dall'Ente autonomo per le Fiere di Verona con nota n. 005292 del 15 ottobre 2009, prot. 583127/01 del 22 ottobre 2009) ed il restante quale contributo alla manifestazione;

3. di impegnare la somma di € 210.000,00 sul capitolo 72040 del Bilancio di previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità.

4. di liquidare quanto sopra all'Ente autonomo per le Fiere di Verona, a seguito di invio di fattura relativa ai servizi e di nota d'addebito in regime fuori campo Iva art. 2 comma 3 Dpr 633/72, di relazione a consuntivo e di rendiconto a copertura del contributo liquidato, da presentare entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione previa rendicontazione a campione dei giustificativi di spesa inerenti la quota a contributo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3378 del 10 novembre 2009

Incontro Aziende Studenti - Vicenza 03 - 04 dicembre 2009.

[*Mostre, manifestazioni e convegni*]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di copromuovere e partecipare, con le modalità in premessa indicate, alla manifestazione "Incontro Aziende Studenti 2009" che si terrà a Vicenza presso l'Ente Fiera nei giorni 3 - 4 dicembre 2009;

2. di concorrere alla copertura dei costi della manifestazione attraverso un contributo onnicomprensivo di euro 110.000,00 da erogare all'Ente Fiera di Vicenza (Via dell'Oreficeria, 16 - 36100 Vicenza), comprendente anche i servizi di cui in premessa e le spese per l'ospitalità di 8 Euroconsiglieri ed un rappresentante Eures Italia.

3. di impegnare la somma onnicomprensiva di Euro 110.000,00 sul Cap. 72040 del Bilancio di previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità;

4. di liquidare l'importo massimo onnicomprensivo di Euro 110.000,00 all'Ente Fiera di Vicenza Spa a seguito di presentazione di nota di addebito in regime fuori campo Iva art. 2 comma 3 Dpr 633/72, di relazione a consuntivo e di rendiconto a copertura del contributo liquidato, da presentare entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, previa rendicontazione a campione dei giustificativi di spesa inerenti la quota a contributo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3382 del 10 novembre 2009

La scuola e la cultura artistica. Progetto "A scuola di Guggenheim" della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. Anno scolastico 2009-2010.

[Istruzione scolastica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di sostenere, per le ragioni descritte in premessa, il progetto "A scuola di Guggenheim" per l'anno 2009-2010, proposto dalla Collezione Peggy Guggenheim di Venezia;

2. di destinare all'iniziativa, quale contributo onnicomprensivo al costo del progetto didattico, a fronte di una spesa di € 97.500,00, la somma complessiva di € 50.000,00, così ripartita: € 25.000,00 a carico del cap. 100171 "Istruzione scolastica: funzioni della regione per la programmazione, la promozione ed il sostegno" e € 25.000,00 a carico del cap. 70118 "Spese per iniziative culturali in materia di musei e biblioteche promosse direttamente dalla Giunta regionale" del Bilancio di Previsione 2009;

3. di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Istruzione, ai sensi dell'art. 23 della Lr 1/1997 e dell'art. 42 della Lr 39/2001 di procedere con propri atti all'esecuzione della presente deliberazione, ivi compresi gli impegni di spesa, dando atto che l'assunzione dell'impegno di spesa sul cap. 70118 sarà espressamente autorizzata dal competente Dirigente regionale della Direzione Beni Culturali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3383 del 10 novembre 2009

Società Pashà Di Or Spa in fallimento: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218.

[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di quanto riportato nel verbale di accordo per la procedura di Cigs espletata presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il giorno 03 settembre 2009 per la società Pashà Di Or Spa in fallimento e di esprimere parere favorevole in ordine a quanto nella stessa definito.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3384 del 10 novembre 2009

Società Sonepar Italia Nord Spa: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs): art. 2 del Dpr 10.06.2000, n. 218.

[Formazione professionale e lavoro]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di prendere atto di quanto riportato nel verbale di accordo per la procedura di Cigs espletata presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il giorno 01 settembre 2009 per la società Sonepar Italia Nord Spa e di esprimere parere favorevole in ordine a quanto nella stessa definito.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3385 del 10 novembre 2009

Protezione civile. Approvazione schema di convenzione con Associazione Nazionale Carabinieri - Ispettorato regionale per il Veneto - Organizzazione Protezione Civile.

[Convenzioni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Associazione Nazionale Carabinieri Allegato sub A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di incaricare il dirigente dell'Unità di Progetto Protezione Civile alla sottoscrizione della convenzione medesima, nonché di ogni atto necessario all'attuazione del presente provvedimento, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3386 del 10 novembre 2009

Protezione Civile. Lr 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Contributi straordinari a valere sul Fondo regionale di Protezione civile per il ripristino di strutture danneggiate a seguito di eventi meteorici eccezionali. Anno 2009.

[Protezione civile e calamità naturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di assegnare i finanziamenti specificati nell'allegato A, per la somma di € 175.000,00 a favore del Comune di Zoldo Alto (BL), per la somma di € 650.000,00 a favore del Comune di Montegrotto Terme (PD), per la somma di € 268.700,00 per l'intervento di completamento riguardante il tratto stradale di via Venda in Comune di Teolo(PD) il cui soggetto attuatore è individuato nella struttura regionale del Genio civile di Padova;

2. di prenotare la somma di € 175.000,00 a favore del Comune di Zoldo Alto (BL) e di € 650.000,00 a favore del Comune di Montegrotto Terme (PD) a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 100654 denominato "Trasferimenti per interventi di protezione civile a valere sul fondo regionale". Il relativo impegno di spesa verrà disposto entro il corrente esercizio finanziario sulla base della trasmissione, da parte dei soggetti beneficiari, degli specifici provvedimenti di approvazione dei piani di spesa relativi all'intervento;

3. di prenotare la somma di € 268.700,00 per l'intervento di completamento riguardante il tratto stradale di via Venda in Comune di Teolo(PD) il cui soggetto attuatore è individuato nella struttura regionale del Genio civile di Padova, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 100097 denominato "Interventi di protezione civile a valere sui trasferimenti dal fondo regionale". Il relativo impegno verrà effettuato entro il corrente esercizio finanziario con specifico provvedimento della struttura regionale del Genio civile di Padova espletate le procedure di legge;

4. Il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile è incaricato di assumere gli atti amministrativi necessari e conseguenti al presente provvedimento, compreso l'impegno di spesa a favore dei soggetti individuati nel citato allegato A.

Allegato A

| <i>Contributi straordinari per il ripristino di strutture danneggiate a seguito di eventi meteorici eccezionali Anno 2009</i> | | | | |
|---|---|--|-----------------------|----------|
| N. | SOGGETTO ATTUTORE | DESCRIZIONE INTERVENTO | CONTRIBUTO CONCESSO | CAPITOLO |
| 1 | Comune di Zoldo Alto (BL) | Intervento di sistemazione straordinaria della copertura della scuola elementare del paese danneggiata a seguito degli ultimi eventi meteorici eccezionali. | € 175.000,00 | 100654 |
| 2 | Comune di Montegrotto | Lavori di sistemazione della rete idraulica e frane nel territorio comunale a seguito degli ultimi eventi meteorici eccezionali | € 650.000,00 | 100654 |
| TOTALE PARZIALE | | | € 825.000,00 | |
| 3 | Regione Veneto Genio Civile di Padova (PD) | Completamento dei lavori per la messa in sicurezza dell'intero tratto stradale di via Venda interessata da dissesto idrogeologico a seguito degli ultimi eventi meteorici eccezionali. | € 268.700,00 | 100097 |
| TOTALE | | | € 1.093.700,00 | |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3387 del 10 novembre 2009

Iniziativa per la sicurezza alimentare delle produzioni venete (2008-2010). Sottoscrizione Convenzione con l'Università degli Studi di Padova. Dgr 3549/2006 e Dgr 1968/2009.

[Sanità e igiene pubblica]

L'Assessore alla Tutela del Consumatore, Sicurezza Alimentare e Servizi Veterinari, Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

In linea con il nuovo metodo di programmazione, avviato con Dgr 2224 del 9/08/2002 in materia di prevenzione sanitaria, attraverso il quale si sarebbe proceduto allo sviluppo di piani pluriennali che avrebbero individuato obiettivi, strategie e indicatori di risultato, con Dgr 2888 del 7/10/2008 la Giunta regionale ha approvato il "Piano triennale di Sanità animale e Sicurezza alimentare (2008-2010)", affidandone la responsabilità organizzativa all'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare.

Dal momento che è apparso necessario assicurare un omogeneo approccio organizzativo e un corretto ed adeguato supporto alle strutture impegnate nella realizzazione degli obiettivi del citato Piano triennale, con Dgr n. 1968 del 30/06/2009 si è provveduto al finanziamento dell'attività delle strutture, tra cui anche il Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata ed Igiene Veterinaria dell'Università degli Studi di Padova, finanziamento peraltro vincolato alle indicazioni del Comitato Guida coordinato dal Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare secondo le relative modalità di cui al Decreto regionale n. 39/2009.

Inoltre, si è deciso di proseguire anche nelle attività già avviate dalla Giunta regionale con propria Deliberazione n. 3549 del 15/11/2006, finalizzate all'individuazione di indicatori di progressi trattamenti con sostanze non consentite e proseguire, contestualmente, nelle attività di studio e approfondimento delle eventuali alterazioni del profilo genomico e proteomico in tessuti di bovini da carne trattati con composti con attività anabolizzante.

Nella necessità di poter dar corso a tutte le previste iniziative si deve procedere alla sottoscrizione della convenzione con il Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata ed Igiene Veterinaria dell'Università degli Studi di Padova per lo svolgimento del "Progetto di ricerca per la valutazione dell'alterazione del profilo genomico e proteomico in tessuti di bovini da carne trattati con composti con attività anabolizzante", descritto nell'Allegato A1, "Piano delle Attività", presentato dal Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca, Prof.ssa Clara Montesissa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Al tal fine si propone di demandare al Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare la sottoscrizione dello Schema di Convenzione (Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con il Rettore dell'Università di Padova e di tutti gli altri atti necessari alla sua realizzazione, per consentire lo svolgimento dell'attività richiamata sopra.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Regolamento (Ce) n. 178/2002;

Visto il Decreto Legislativo n. 158/2006;

Visti i Regolamenti (Ce) n. 852/2004, 853/2004 e successive modifiche;

Vista la Dgr del 9/08/2002, n. 2224;

Vista la Dgr del 3/12/2004, n. 3846;

Vista la Dgr del 30/12/2004, n. 4444;

Vista la Dgr del 15/11/2006, n. 3549;

Visto il Ddr del 22/03/2007, n. 222, e successive modifiche;

Visto il Ddr del 24/07/2008, n. 452;

Vista la Dgr del 7/10/2008, n. 2888;

Visto il Ddr del 4/11/2008, n. 500;

Visto il Ddr del 5/03/2009, n. 39;

Vista la Dgr del 30/06/2009, n. 1968;

delibera

1. Di approvare l'Allegato A "Schema di Convenzione" tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Padova e l'Allegato A1 "Piano delle Attività", nel quale viene descritto il "Progetto di ricerca per la valutazione dell'alterazione del profilo genomico e proteomico in tessuti di bovini da carne trattati con composti con attività anabolizzante", che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. Di dare atto che alla sottoscrizione della citata convenzione con il Rettore dell'Università degli Studi di Padova provvederà, in attuazione della normativa vigente, il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare;

3. Di demandare al Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale ed Igiene Alimentare la realizzazione e l'adozione di tutti gli atti relativi all'attuazione del presente provvedimento.

Allegati (*omissis*)



Gli allegati sono consultabili online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3388 del 10 novembre 2009

Tutela del consumatore: incentivazione all'utilizzo di alimenti sanitarimente e qualitativamente qualificati. Impegno di spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

L'Assessore alla La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di incaricare l'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare (di seguito chiamata U.P.S.A.I.A.) della

verifica delle attività di cui alla Dgr n. 831/2009, Intervento n. "1 - Alimentinsalute";

2. di assegnare il finanziamento di € 120.000,00, della voce "B2 - Servizi di Comunicazione", dell'Intervento n. 1 del programma in premessa citato, alla Direzione Generale dell'I. Z.S. delle Venezie di Legnaro (PD), per la realizzazione delle attività di comunicazione, sviluppate sulla base delle indicazioni dell'U.P.S.A.I.A. Alla dianzi citata Direzione Generale compete, altresì, la gestione contabile e amministrativa;

3. di impegnare, per le attività di cui al precedente punto 2., il finanziamento di € 120.000,00, imputandolo al capitolo 100464 del bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2009, che presenta sufficiente disponibilità;

4. di liquidare alla Direzione Generale dell'I.Z.S. delle Venezie di Legnaro (PD), per le attività di cui al precedente punto 2., il finanziamento di € 60.000,00, pari al 50% dell'assegnazione, all'esecutività del presente provvedimento e prevedendo il saldo del restante 50% alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta entro il 31.03.2010;

5. di assegnare il finanziamento di € 130.000,00 della voce "B4 - Servizi di Consulenza" dell'Intervento n. 1 del programma in premessa citato, alla Direzione Generale dell'I. Z.S. delle Venezie di Legnaro (PD), per la realizzazione e/o il coordinamento delle attività in premessa citate di consulenza nutrizionale presso le scuole, volte a promuovere il consumo di alimenti salutarì e di qualità, possibilmente di origine locale, attraverso la ristorazione scolastica e la distribuzione automatica, sviluppate sulla base delle indicazioni dell'U. P.S.A.I.A. Alla dianzi citata Direzione Generale compete, altresì, la gestione contabile e amministrativa;

6. di impegnare, per le attività di cui al precedente punto 5., il finanziamento di € 130.000,00, imputandolo al capitolo 100464 del bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2009, che presenta sufficiente disponibilità;

7. di liquidare alla Direzione Generale dell'I.Z.S. delle Venezie di Legnaro (PD), per le attività di cui al precedente punto 5., il finanziamento di € 65.000,00, pari al 50% dell'assegnazione, all'esecutività del presente provvedimento e prevedendo che il saldo del restante 50% sia erogato alla presentazione, da parte della citata Direzione Generale dell'I.Z.S. delle Venezie di Legnaro (PD), della rendicontazione dell'attività svolta, entro il 31.03.2010, volta a promuovere il consumo di alimenti salutarì e di qualità di origine locale, attraverso la ristorazione e la distribuzione automatica, sviluppate sulla base delle indicazioni dell'U.P.S.A.I.A.;

8. di assegnare il finanziamento di € 5.000,00, della voce "E - Spese Generali", dell'Intervento n. 1 del programma in premessa citato, alla Direzione Generale dell'I.Z.S. delle Venezie di Legnaro (PD), che dovrà essere utilizzato per fornire adeguati supporti di gestione, alle strutture regionali di coordinamento del progetto in parola. Alla dianzi citata Direzione Generale compete, altresì, la gestione contabile e amministrativa;

9. di impegnare, per le attività di cui al precedente punto 8., il finanziamento di € 5.000,00, imputandolo al capitolo 100464 del bilancio di previsione della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2009, che presenta sufficiente disponibilità;

10. di liquidare, per le attività di cui al precedente punto 8., il finanziamento di € 2.500,00, alla Direzione Generale

dell'I.Z.S. delle Venezie di Legnaro (PD), pari al 50% dell'assegnazione, all'esecutività del presente provvedimento e prevedendo il saldo del restante 50% alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta entro il 31.03.2010;

11. di dare mandato all'U.P.S.A.I.A. dell'attuazione degli eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari per dare esecuzione a quanto disposto dal presente provvedimento, anche ad implementazione e modifica dello stesso.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3389 del 10 novembre 2009

Legge n. 560 del 24.12.1993 - articolo 1, comma 14. Approvazione piano di reinvestimento proventi anno 2008 - 2° stralcio. Ater della Provincia di Treviso.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare la proposta formulata dall'Ater della Provincia di Treviso con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 123 del 25.08.2009 concernente il secondo stralcio del piano per il reinvestimento dei proventi ai sensi della legge 560/1993 relativi all'anno 2008, primo stralcio che comporta l'impiego di euro 2.782.116,31 come segue:

- per € 1.165.048,97 per un intervento di edilizia agevolata di 30 alloggi, sito in area P.E.E.P. 6.3 S.ta Bona;
- per € 1.617.067,34 per finanziare interventi di edilizia sovvenzionata già parzialmente finanziati su autorizzazione regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3391 del 10 novembre 2009

Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003. Dgr n. 3015 del 29.10.2002 e successive modificazioni ed integrazioni. Interventi destinati alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Cooperativa Edilizia "Amici 91" con sede in Comune di S. Giovanni Lupatoto (Vr). Proroga del termine per l'inizio dei lavori.

[Edilizia abitativa]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

di prendere atto delle richieste effettuate dalla Amministrazione comunale di Zevio e dalla Cooperativa Edilizia "Amici 91" con note rispettivamente in data 22.09.2009 e 25.09.2009 e conseguentemente di differire al 31.03.2010 il termine di inizio dei lavori per la realizzazione di un intervento costruttivo di n. 9 alloggi da destinare alla cessione in proprietà a prezzo con-

venzionato in Comune di Zevio (Vr) ai sensi del Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2001-2003, fruente di un finanziamento di complessivi 360.000,00 euro assentito con Decreto del Dirigente regionale della Direzione per l'Edilizia Abitativa n. 882 del 28.12.2006.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3392 del 10 novembre 2009

Azioni di intervento straordinario per il completamento di impianti sportivi. Lr 5/2000, art. 91.
[Opere e lavori pubblici]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- Di autorizzare il Comune di Torri del Benaco (VR), beneficiario di un contributo complessivo di € 32.400,00, su una spesa ammissibile di € 79.323,20, assegnato, ai sensi della Lr n.5/2000, art.91, con provvedimento della Giunta regionale n. 2772 del 27.09.2005, per la realizzazione della trasformazione del campo da tennis in campo polivalente presso l'impianto sportivo di via Marconi, ad utilizzare lo stesso per un intervento diverso, identificabile nella "realizzazione del completamento dell'impianto sportivo polivalente di Pai, primo e secondo stralcio, con il rifacimento della pavimentazione della piastra polifunzionale e la sistemazione dell'area esterna per attività ludiche", per un importo ammissibile di € 110.145,50 + IVA.

- Di autorizzare il Comune di Santa Giustina in Colle (PD), beneficiario di un contributo di € 72.442,02, su un importo ammissibile di € 181.940,00, assegnato, ai sensi della Lr n.5/2000, art.91, con provvedimento n.2875 del 29.09.2009, per la realizzazione di un fabbricato di servizio e la realizzazione della recinzione di accesso all'impianto sportivo di Fratte, a procedere nella realizzazione del fabbricato mediante affidamento in concessione, la cui spesa sarà integralmente risarcita dal Comune mediante rate annuali, fino ad un importo di € 108.000,00 + IVA. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, il Comune dovrà dimostrare, in fase di presentazione della contabilità finale dell'intervento per un importo complessivo di almeno € 181.940,00, di avere sostenuto direttamente una spesa non inferiore a € 72.442,00, pari all'importo del contributo regionale assegnato. Resta salva la responsabilità del Comune in merito al rispetto della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.

- Di autorizzare il Comune di Ceggia (VE), beneficiario di un contributo di € 150.000,00, su un importo ammissibile di € 396.000,00, assegnato, ai sensi della Lr n.5/2000, art.91, con provvedimento n.797 del 28.03.2007, per la realizzazione di un edificio ad uso spogliatoi e servizi presso lo stadio "Nalon", ad eseguire i lavori mediante affidamento in concessione alla società ZETA C Spa di Bologna, secondo le disposizioni di cui al DLgs n.163/2006. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, il Comune dovrà dimostrare, in fase di presentazione della contabilità finale dell'intervento per un importo complessivo di almeno € 383.690,36, di avere sostenuto una spesa non inferiore ad € 150.000,00, pari all'importo del con-

tributo regionale assegnato. Resta salva la responsabilità del Comune in merito al rispetto della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici.

- Le variazioni di cui ai precedenti alinea saranno recepite nei rispettivi disciplinari recanti le modalità per la gestione del programma di riparo.

- Resta fermo quant'altro disposto con i sopra citati provvedimenti di assegnazione dei contributi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3394 del 10 novembre 2009

Incarichi per la redazione di progetti di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 6 Lr n. 18/2006 ed ai sensi del D. lgs 22 gennaio 2004, n. 42. Canal Bianco. Progetto strategico delle Fortificazioni costiere del litorale veneto (art. 5, Nta del Ptrc adottato).
[Consulenze e incarichi professionali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l'incarico per la redazione di un progetto di valorizzazione paesaggistica del "Canal Bianco" nonché per la "vestizione del vincolo", all'ing. Ferdinando Picelli di Rovigo, secondo la convenzione di cui all'Allegato A (determinazione di prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei caratteri distintivi di detta area e, compatibilmente con essa, la valorizzazione);

2. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l'incarico per la redazione del progetto strategico di riqualificazione, valorizzazione e creazione di una rete sistematica delle Fortificazioni costiere del litorale, all'arch. Dario Lugato di Campalto-Venezia, secondo la convenzione di cui all'Allegato B;

3. di approvare le bozze di convenzioni, Allegati A e B relative agli incarichi allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante;

4. di impegnare sul capitolo di spesa n.7010 "Spese per studi, indagini, ricerche e consulenze (art. 184, Lr 10.06.91, n. 12)" del bilancio di previsione 2009 l'importo complessivo di € 40.000,00 (IVA e ogni altro onere incluso), per i compensi dovuti per lo svolgimento degli incarichi di cui ai punti 1 e 2 del dispositivo, secondo quanto rispettivamente quantificato e con le modalità di erogazione previste nelle rispettive convenzioni di cui agli Allegati A e B;

5. di dare mandato al Dirigente regionale della Direzione Urbanistica di emanare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente provvedimento, compresa la sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto 3;

6. di confermare che le convenzioni di cui agli Allegati A e B, sottoscritti dalle parti, saranno efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedi-

mento sul sito web istituzionale dell'amministrazione regionale, ai sensi del comma 54 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

8. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Allegati (*omissis*)



Gli allegati sono consultabili online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3395 del 10 novembre 2009

Lr 22/2002 e Dgr 1616 del 17/06/2008 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione della Lr 22/2002: Comunità Alloggio per malati psichiatrici, Via A. Da Verrazzano 18, Vittorio Veneto (TV).

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di considerare le premesse parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare all'esercizio - ai sensi della Lr 22/2002 - la Comunità Alloggio per malati psichiatrici, via G. Da Verrazzano, 18, Vittorio Veneto (TV) per una capacità ricettiva totale di 6 posti e per la durata di 5 anni dalla data del presente provvedimento;

3. di accreditare - ai sensi della Lr 22/2002 e della Dgr n. 1616 del 2008 - la Comunità alloggio indicata al punto precedente per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento;

4. di trasmetterne copia alla Società Cooperativa Sociale Onlus "Fenderl", all'Azienda Ulss 7 di Pieve di Soligo e all'Agenzia regionale Socio Sanitaria.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3396 del 10 novembre 2009

Dgr n. 1051 del 21.04.2009 "Programma per la Ricerca, l'Innovazione e l'Health Technology Assessment (Prihta). Chiamata - nell'ambito di collaborazioni pubblico-private - alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità. Anno 2009". Approvazione progetti.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

a) di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

b) di prendere atto che sono stati presentati alla Regione del Veneto n.7 progetti in relazione al "Programma per la Ricerca, l'Innovazione e l'Health Technology Assessment (Prihta). Chiamata - nell'ambito di collaborazioni pubblico-private - alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità. Anno 2009", approvata con Dgr n. 1051 del 21.04.2009;

c) di prendere atto che il gruppo di lavoro del Prihta ha espresso il proprio parere in ordine alla validità tecnico - scientifica dei progetti pervenuti e alla loro corrispondenza agli obiettivi della programmazione socio - sanitaria, predisponendo una graduatoria ai fini della selezione dei progetti, attribuendo a ciascun progetto un punteggio (score) su scala crescente da 1 a 100 (punteggio massimo) basata sui criteri enunciati nel "Programma per la Ricerca, l'Innovazione e l'Health Technology Assessment (Prihta). Chiamata - nell'ambito di collaborazioni pubblico-private - alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità. Anno 2009", approvata con Dgr n. 1051 del 21.04.2009;

d) di prendere atto che, sulla base dell'esito della procedura valutativa di cui al precedente punto c), è stata predisposta la seguente graduatoria:

| Azienda Sanitaria capofila proponente | Soggetto privato | Responsabile scientifico | Titolo | Durata | Punteggio Totale |
|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---------|------------------|
| Azienda Ospedaliera Verona | AB ANALITICA | Maria Cristina De Checchi | Sviluppo di un test diagnostico basato sull'analisi delle mutazioni del gene CFTR ed ENAC per la diagnosi di forme classiche e non di fibrosi cistica | 24 mesi | 72,5 |
| Ulss n. 9 | Eli Lilly Italia Spa | Agostino Paccagnella | Gestione del paziente diabetico: come ottimizzarne il successo terapeutico | 30 mesi | 64,1 |
| Ulss n. 13 | INGENIA srl CI.SE. Elettronica Industriale | Orazio Vinante | Sistema personale, portatile, riutilizzabile e wireless per il supporto infermieristico nella rilevazione di misure biometriche e segnalazioni di situazioni potenzialmente critiche finalizzate ad un intervento precoce per pazienti in degenza e alla realizzazione di una banca dati bio-medica per elaborazioni biostatistiche estese | 23 mesi | 60,3 |
| Ulss n. 21 | Pfizer Italia | Andrea Bonetti | Identificazione e adozione di Electronic Health Recording (EHR) per le strutture oncologiche della Regione Veneto | 24 mesi | 60,0 |

| Azienda Sanitaria capofila proponente | Soggetto privato | Responsabile scientifico | Titolo | Durata | Punteggio Totale |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---|----------------------|------------------|
| Azienda Ospedaliera Verona | Celgene Srl | Giovanni Pizzolo | Programmazione sanitaria, allocazione delle risorse e monitoraggio delle cure in oncematologia | ----- | 54,3 |
| Azienda Ospedaliera Padova | BAXTER Spa Associazione Emofilia e Coagulopatie Tre Venezie ONLUS Associazione bambini e giovani con emofilia e altre coagulopatie | Ezio Zanon | Impatto dell'assistenza domiciliare sulla adesione alla terapia e sulla qualità della vita nei pazienti emofili in regime di profilassi | 24 mesi + 24 mesi | 44,5 |
| Azienda Ospedaliera Verona | GlaxoSmithKline | Giovanna Scrocchio | ViHTA (Valore in HTA): Programma regionale di formazione avanzata sulla metodologia di valutazione delle tecnologie sanitarie | 12 mesi | 38,6 |

e) di approvare, in relazione alle proposte progettuali pervenute alla Regione del Veneto nell'ambito del "Programma per la Ricerca, l'Innovazione e l'Health Technology Assessment (Prihta). Chiamata - nell'ambito di collaborazioni pubblico-private - alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità. Anno 2009", approvata con Dgr n. 1051 del 21.04.2009, sulla base della graduatoria di cui al precedente punto d), i progetti di seguito elencati:

| Azienda Sanitaria capofila proponente | Soggetto privato | Responsabile scientifico | Titolo | Costo |
|---------------------------------------|--|---------------------------|---|-----------------|
| Azienda Ospedaliera Verona | Ab Analitica | Maria Cristina De Checchi | Sviluppo di un test diagnostico basato sull'analisi delle mutazioni del gene CFTR ed ENAC per la diagnosi di forme classiche e non di fibrosi cistica | € 98.000,00 |
| Ulss n. 9 | Eli Lilly Italia Spa | Agostino Paccagnella | Gestione del paziente diabetico: come ottimizzarne il successo terapeutico | € 105.803,25 |
| Ulss n. 13 | Ingenia Srl CI.SE. Elettronica Industriale | Orazio Vinante | Sistema personale, portatile, riutilizzabile e wireless per il supporto infermieristico nella rilevazione di misure biometriche e segnalazioni di situazioni potenzialmente critiche finalizzate ad un intervento precoce per pazienti in degenza e alla realizzazione di una banca dati biomedica per elaborazioni biostatistiche estese | € 256.000,00 |
| Ulss n. 21 | Pfizer Italia | Andrea Bonetti | Identificazione e adozione di Electronic Health Recording (EHR) per le strutture oncologiche della Regione Veneto | € 80.000,00 |

f) di delegare, al fine di consentire l'esecuzione dei progetti approvati, il Segretario regionale Sanità e Sociale, alla stipula di apposite convenzioni, secondo lo schema tipo di convenzione approvato con la richiamata Dgr n. 1051/2009, che saranno sottoscritte dalla Regione del Veneto, dall'Azienda Sanitaria capofila proponente ed il/i Soggetto/i Privato/i quali soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto; autorizzando, altresì, ad adottare tutti i provvedimenti necessari a dare attuazione ai progetti stessi;

g) di demandare al Dirigente regionale della Direzione Piani e Programmi Socio Sanitari l'adozione di tutti i provvedimenti necessari a dare attuazione ai progetti sopra descritti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3397 del 10 novembre 2009

Impegno di spesa per l'affidamento della gestione della procedura centralizzata di assegnazione delle zone carenti dell'area della Medicina Generale a favore dell'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- di impegnare la spesa di € 25.000,00= (venticinquemila/00) nel cap. 060009 del bilancio di previsione 2009, che presenta sufficiente disponibilità, a favore dell'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza, quale concorso nelle spese per lo svolgimento della procedura centralizzata di individuazione degli aventi diritto alle convenzioni di medicina generale dalla stessa Azienda svolta nell'anno 2008, per le motivazioni riportate in premessa, qui espressamente richiamate.

- di liquidare tale somma all'Azienda Ulss n. 6 - Vicenza ad esecutività del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3398 del 10 novembre 2009

Formazione degli Addetti (Aspp) e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (Rspp). Sperimentazione di percorsi formativi integrati. Approvazione percorso proposto dall'Università Cà Foscari di Venezia nell'ambito del Master universitario di I livello "Scienza e tecniche della prevenzione della sicurezza" a.a. 2009-2010.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare l'Università Cà Foscari di Venezia tramite la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali a sperimentare nell'ambito del Master universitario di I livello

“Scienza e tecniche delle prevenzione della sicurezza”- in avvio, in collaborazione con Inail Veneto, nell’anno accademico 2009-2010 - un percorso formativo modulo B integrato per tutti i Macrosettori Ateco definiti dall’Accordo sancito in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l’Accordo il 26 gennaio 2006.

2. Di riconoscere la validità degli attestati di frequenza con verifica di apprendimento sulla formazione erogata conseguiti dai partecipanti al suddetto Master, ai fini del possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di Rsp e Aspp in tutti i macrosettori Ateco.

3. Di stabilire che, al termine dell’iniziativa, l’Università CàFoscari di Venezia trasmetta alla Direzione Prevenzione la relazione didattica conclusiva dell’iniziativa al fine della condivisione del modello sperimentato in sede regionale e interregionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3399 del 10 novembre 2009

Gas radon. Nuova campagna di misurazioni negli edifici scolastici nei Comuni a maggior rischio di concentrazione. Impegno di spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il progetto di estensione dei monitoraggi del gas radon di cui alla nota Arpav datata 23 luglio 2009, prot. n. 93403, integrata con nota dell’01 ottobre 2009, prot. n. 122546, agli atti della Direzione Prevenzione, così riepilogato.

Estensione della campagna di monitoraggio del gas radon a 295 edifici scolastici nei Comuni indicati nell’allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, ove i livelli di gas radon sono attesi più elevati e selezionati in base alla stima della quota delle abitazioni che superano il livello di riferimento regionale (200 Bq/m³) maggiore o uguale al 4.3 %.

2. Di assegnare ad Arpav un finanziamento pari ad euro 73.500,00 (settantatremilacinquecento//00) per lo svolgimento delle attività di monitoraggio specificate al punto 1, così come ritenuto congruo e preventivato da Arpav con propria del 23 luglio 2009, prot. n. 93403, agli atti della Direzione Prevenzione.

3. Di impegnare, per la realizzazione di tali iniziative e secondo le motivazioni indicate in premessa, l’importo di euro 73.500,00 (settantatremilacinquecento//00) sul capitolo di spesa n. 101022 del Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2009, che presenta sufficiente disponibilità, classificando tale importo come “contributo straordinario finalizzato a specifiche attività” ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale n. 1/2009.

4. Di liquidare ad Arpav un acconto pari all’80% della predetta somma di cui al punto 2), pari ad euro 58.800,00

(cinquantottomilaottocento//00), entro novanta giorni dall’adozione del presente provvedimento.

5. Di liquidare ad Arpav la restante somma del 20%, pari ad euro 14.700,00 (quattordicimilasettecento//00), a seguito della presentazione da parte di Arpav della relazione dell’attività svolta e di idonea rendicontazione delle spese sostenute da presentarsi entro il 30/09/2011.

Allegato A

Elenco dei Comuni interessati dall’iniziativa ove i livelli di gas radon sono attesi più elevati e selezionati in base alla stima della quota delle abitazioni che superano il livello di riferimento regionale (200 Bq/m³) maggiore o uguale al 4.3%.

Provincia di Treviso

Altivole, Arcade, Caerano San Marco, Cappella Maggiore, Carbonera, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Conegliano, Cornuda, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Istrana, Loria, Maser, Maserada sul Piave, Montebelluna, Nervesa della Battaglia, Paese, Pieve di Soligo, Povegliano, Quinto di Treviso, Riese Pio X, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Trevignano, Villorba, Volpago del Montello.

Provincia di Padova

Cittadella, Galliera Veneta, San Martino di Lupari, Tombolo.

Provincia di Verona

Selva di Progno, Velo Veronese

Provincia di Vicenza

Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Asiago, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Bressanvido, Cartigliano, Creazzo, Crespadoro, Enego, Gallio, Gambugliano, Laghi, Lastevasse, Longare, Lugo di Vicenza, Marano Vicentino, Marostica, Monte di Malo, Monteviale, Mussolente, Nove, Noventa Vicentina, Poiana Maggiore, Pove del Grappa, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Romano d’Ezzelino, San Vito di Leguzzano, Sovizzo, Tezze sul Brenta.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3400 del 10 novembre 2009

Azienda Ulss n. 13. Integrazione alla Dgr n. 922 del 28/02/1995 avente ad oggetto il trasferimento all’Ulss n. 13 di Mirano, istituita con Lr n. 56 del 14/09/1994, dei beni immobili, mobili e delle attrezzature che, alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 502/92, facevano parte del patrimonio dei Comuni o delle Provincie con vincolo di destinazione sanitaria.

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa

facenti parte integrante del presente provvedimento, della deliberazione n. 461 del 6/07/2009 del Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 13 di Mirano con la quale si richiede alla Regione del Veneto di integrare l'Allegato A2 della Dgr. n. 922/95 e ss.mm.ii., con il bene immobile identificato come segue:

Comune di Stra (Ve) - Catasto Terreni

Foglio 8, particella 322, qualità bosco ceduo, superficie mq. 520.

2. di integrare l'allegato A2 della Dgr n. 922 del 28/02/1995 con il mappale di cui al precedente punto1;

3. di incaricare l'Azienda Ulss n. 13 di Mirano ad effettuare le necessarie trascrizioni catastali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3401 del 10 novembre 2009

Azienda Ulss. n. 19. Ospedale di Adria. Approvazione progetto definitivo di ristrutturazione dell' "Ex Ortopedia" per l'allocazione del dipartimento di salute mentale. Fondo Sanitario regionale in conto capitale (Dgr n. 2055/07, Dgr n. 1451/08, Lr 2/2009).

[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare, ai sensi dell'art. 25, 1° comma, della legge regionale n. 27/2003 ss.mm.ii., alla luce delle motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento, il seguente progetto definitivo:

- Azienda Ulss n. 19: ristrutturazione dell'ex ortopedia per dipartimento di salute mentale presso l'Ospedale di Adria (RO)", di costo complessivo pari a € 2.346.970,00.

2. Di dare atto che il costo di € 2.346.970,00 è finanziato nel modo seguente:

- quanto ad € 970.000,00 con il Fondo Sanitario regionale in conto capitale di cui alla Lr n. 2/2009 (di cui € 250.000,00 quali risorse già impegnate al capitolo 60018 esercizio finanziario 2009 con DR n. 114/09 e quanto ad € 720.000,00 quale quota parte della prenotazione di spesa n.91 effettuata con Dgr 1451/08 per l'esercizio 2010);
- quanto ad € 1.376.970,00 con risorse di bilancio aziendali.

3. Di dare atto che l'importo di € 720.000,00 di cui al precedente punto 2 verrà impegnato con provvedimento della Direzione Risorse Socio Sanitarie nell'esercizio finanziario 2010;

4. Di disporre che i lavori di cui al punto 1 del dispositivo dovranno iniziare entro 6 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento ed essere ultimati entro i successivi 36 mesi.

5. Di erogare il finanziamento di € 250.000,00 impegnato nell'esercizio finanziario corrente previa presentazione della documentazione certificante la sussistenza del debito maturato per l'intervento oggetto del finanziamento, secondo le modalità di cui alla nota 691/46.05 del 2/10/2003.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3402 del 10 novembre 2009

Delibera Cipe n. 95 del 18 dicembre 2008 "Assegnazione alle Regioni della quota vincolata per la prevenzione e cura della Fibrosi Cistica ai sensi della Legge 23 dicembre 1993, n. 548.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, per quanto riportato nelle premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento, l'assegnazione della quota di competenza della Regione del Veneto, così come meglio specificata nella nota 38538 del 7/4/2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale della Spesa Sociale - Ufficio IX;

2. di impegnare l'importo di euro 320.216,00 al capitolo 101390 "Finanziamento del Centro regionale Veneto per la Fibrosi Cistica (L. 362/99)" del bilancio regionale di previsione 2009, che presenta la dovuta disponibilità;

3. di liquidare all'esecutività del presente provvedimento a favore dell'Azienda Ospedaliera di Verona il 50% della somma impegnata pari a euro 160.108,00 destinando tale importo al finanziamento del Centro regionale Veneto per la Fibrosi Cistica per la ricerca e assistenza;

4. di liquidare il restante 50% pari a euro 160.108,00 a favore dell'Azienda Ospedaliera di Verona, alla presentazione di una relazione dell'attività svolta dal Centro regionale Veneto per la Fibrosi Cistica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3403 del 10 novembre 2009

Corsi di laurea e corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie - Attività di formazione per le professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche, della riabilitazione, tecniche e della prevenzione. Estensione della convenzione con le Università degli Studi di Padova, Verona ed Udine - A.A. 2009/2010. D.lgs 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.

[Sanità e igiene pubblica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto che per l'anno accademico 2009/2010 sono stati attivati dagli Atenei di Padova, di Verona e di Udine i corsi di laurea e corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie come indicato nel prospetto riportato nell'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento e che qui si intende integralmente richiamato, il quale evidenzia per ciascun corso il fabbisogno formativo

regionale attribuito ai singoli Atenei, il numero complessivo dei posti disponibili e la loro distribuzione alle sedi formative universitarie ed aziendali;

2. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 6 di Vicenza a divenire sede di svolgimento del corso di laurea in "Ostetricia";

3. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 9 di Treviso a divenire sede di svolgimento del Corso di laurea in "Tecniche audio-protesiche", in conseguenza del trasferimento dall'Azienda Ospedaliera di Padova all'Azienda Ulss 9 del Servizio universitario di Audiologia e Foniatria; gli oneri derivanti dagli incarichi di docenza attribuiti ai docenti universitari ed ai dipendenti del S.S.R. sono posti a carico della Regione, dall'a.a. 2009/2010, secondo quanto precisato in premessa e qui integralmente richiamato;

4. di autorizzare l'Azienda Ulss n. 9 di Treviso a divenire sede di svolgimento del Corso di laurea in "Tecniche audiometriche", in conseguenza del trasferimento dall'Azienda Ospedaliera di Padova all'Azienda Ulss 9 del Servizio universitario di Audiologia e Foniatria, a partire dall'anno 2009-2010, unicamente per il secondo ed il terzo anno del corso medesimo per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, con oneri a carico della Regione;

5. di prendere atto che presso l'Azienda Ulss n. 18 di Rovigo si svolgeranno, sino al loro esaurimento, esclusivamente gli anni di corso di laurea in "Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia" già attivati negli anni accademici precedenti;

6. di estendere la convenzione stipulata con le Università degli Studi di Padova e di Verona, di cui alla Dgr n. 1286/97 così come modificata con Dgr n. 4491/98, all'anno accademico 2009/2010 sino alla regolare conclusione dei cicli formativi dei corsi di laurea e corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie, attivati come da prospetto di cui al precedente punto 1.

7. di estendere la convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Udine, di cui alla Dgr n. 4771/1999, all'anno accademico 2009/2010 sino alla regolare conclusione del corrispondente ciclo formativo del corso di laurea in infermieristica;

8. di stabilire che la formazione clinico-pratica degli studenti frequentanti tutti i corsi di laurea può svolgersi anche presso le rimanenti aziende sanitarie non costituenti sede formativa, previa opportuna intesa tra le stesse e gli Atenei e fermo restando l'osservanza delle disposizioni regolanti la materia;

9. di dare mandato al Dirigente regionale della Struttura competente di provvedere con propri atti all'impegno di spesa delle somme da destinare alle Università degli Studi di Padova, Verona ed Udine, nonché alle aziende sanitarie ed alle istituzioni private accreditate sedi di svolgimento dei corsi di laurea e corsi di laurea specialistica, quale rimborso degli oneri sostenuti per l'attività di docenza svoltasi nell'anno accademico 2009/2010, sulla base degli impegni assunti dalla Regione del Veneto a seguito dell'adesione alle convenzioni richiamate ai punti 6. e 7.

(segue allegato)

Corsi di Laurea triennali - Anno Accademico 2009/2010

| Corso di Laurea | P A D O V A | | | V E R O N A | | | U D I N E | | | |
|---|--|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| | Fabbisogno regionale | Posti attivati Ateneo | Posti distribuiti alle sedi formative | Fabbisogno regionale | Posti attivati Ateneo | Posti distribuiti alle sedi formative | Fabbisogno regionale | Posti attivati Ateneo | Posti distribuiti alle sedi formative | |
| | Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria Ostetrica | | | | | | | | | |
| INFERMIERISTICA | 1310 | 648 | 138 Padova 85 Az. Ulss 2 Feltre 60 Az. Ulss 7 Pieve di Soligo 100 Az. Ulss 9 Treviso 75 Az. Ulss 10 V.to Orientale 80 Az. Ulss 13 Mirano 110 Az. Ulss 18 Rovigo | 840 | 413 | 213 Verona 120 Az. Ulss 6 Vicenza 80 Az. Ulss 21 Legnago | 50 | 50 | Az. Ulss 12 Veneziana | |
| | 55 | 60 | 30 Padova 30 Az. Ulss 6 Vicenza | 35 | 23 | | | | | |
| | 30 | 30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Professioni Sanitarie della Riabilitazione | | | | | | | | | |
| PODOLOGO | 10 | - | | - | - | | | | | |
| FISIOTERAPIA | 100 | 92 | 32 Padova 30 Ass. "La Nostra Famiglia" | 50 | 45 | 25 Verona 20 Az. Ulss 6 Vicenza | | | | |
| | 25 | 25 | 30 Az. Ulss 12 Veneziana | 15 | 20 | | | | | |
| LOGOPEDIA ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFALMOLOGICA | 10 | 15 | | - | - | | | | | |

| TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA | 10 | 12 | | | - | | |
|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|
| Corso di Laurea | Fabbisogno regionale | Posti attivati Ateneo | Posti distribuiti alle sedi formative | Fabbisogno regionale | Posti attivati Ateneo | Posti distribuiti alle sedi formative | |
| P A D O V A | | | | | | | |
| TECNICO RIABILITAZIONE PSICHIATRICA | - | - | | 4 | - | | |
| TERAPIA OCCUPAZIONALE | 30 | 15 | 15 | - | - | | |
| EDUCAZIONE PROFESSIONALE | 100 | 48 | Interfacoltà | - | - | | |
| VERONA | | | | | | | |
| Professioni sanitarie tecniche | | | | | | | |
| <i>Area Tecnico - diagnostica</i> | | | | | | | |
| TECNICHE AUDIOMETRICHE | 10 | non autorizzato MIUR | | - | - | | |
| TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO | 30 | 30 | | 30 | 33 | | |
| TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER | 115 | 90 | 30/Az. Uliss 6 Vicenza 30/Az. Uliss 9 Treviso 30/Az. Uliss 12 Veneziana | 35 | 23 | | |
| TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA | 15 | 10 | | - | - | | |
| <i>Area Tecnico - assistenziale</i> | | | | | | | |
| TECNICO ORTOPEDICO | 5 | - | | - | - | | |
| TECNICHE AUDIOPROTESICHE | 10 | 40 | 40 Az. Uliss 9 Treviso | 5 | - | | |

| | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| TECNICHE FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE | - | - | | 10 | 12 | |
| IGIENE DENTALE | 35 | 35 | 35 Az. Ulss 8 Asolo | - | - | |
| DIETISTICA | 15 | 15 | | - | - | |
| Corso di Laurea | Fabbisogno regionale | Posti attivati Ateneo | Posti distribuiti alle sedi formative | Fabbisogno regionale | Posti attivati Ateneo | Posti distribuiti alle sedi formative |
| | P A D O V A | | | V E R O N A | | |
| Professioni Tecniche della Prevenzione | | | | | | |
| TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO | 70 | 30 | 20 Padova 10 Az. Ulss 2 Feltre | 17 | - | |
| ASSISTENTE SANITARIO | 30 | 40 | 40 Az. Ulss 7 Pieve di Soligo | - | - | |

Corsi di Laurea Specialistica - Anno Accademico 2009/2010

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Corso di Laurea Specialistica | Fabbisogno regionale | Posti attivati Ateneo | Posti distribuiti alle sedi formative | Fabbisogno regionale | Posti attivati Ateneo | Posti distribuiti alle sedi formative |
| | P A D O V A | | | V E R O N A | | |
| SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE | 15 | 25 | 25 Az. Ulss 8 Asolo | 15 | 30 | |
| SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE | 3 | 10 | | 4 | 13 | |
| SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE | Area tecnico diagnostica 4 | Area tecnico diagnostica 15 | | Area tecnico diagnostica 4 | - | |
| | Area tecnico assistenziale 3 | Area tecnico assistenziale - | | Area tecnico assistenziale 2 | - | |
| SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE | - | - | | - | - | |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3404 del 10 novembre 2009

Designazioni rappresentanti regionali in seno alle commissioni di concorso nelle aziende U.U.L.L.S.S.S.S. ed Ospedaliere del Veneto (Dpr n. 483 del 10.12.1997). Aziende U.U.L.L.S.S.S.S. n. 1, 3, 4, 7, 9, 18, Istituto di Cura San Camillo.

[Designazioni, elezioni e nomine]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di designare i nominativi dei rappresentanti regionali nelle commissioni dei concorsi pubblici di seguito indicati:

Ente: Azienda Ulss 1 Belluno
 Concorso per n. 1 dirigente medico / Chirurgia Generale
 Titolare: Di Falco Giuseppe
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Chirurgia Generale
 Sede: Azienda Ulss 9 Treviso
 Supplente: Cian Enrico
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Chirurgia Generale
 Sede: Azienda Ulss 2 Feltre

Ente: Azienda Ulss 3 Bassano del Grappa
 Concorso per n. 1 dirigente medico / Neuropsichiatria Infantile
 Titolare: Gemma Andrea
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Neuropsichiatria Infantile
 Sede: Azienda Ulss 8 Asolo
 Supplente: Rizzo Lenio
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Neuropsichiatria Infantile
 Sede: Azienda Ulss 9 Treviso

Ente: Azienda Ulss 4 Alto Vicentino
 Concorso per n. 1 dirigente medico / Urologia
 Titolare: Franceschini Mariano
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Urologia
 Sede: Azienda Ulss 5 Ovest Vicentino
 Supplente: Sortino Ferdinando
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Urologia
 Sede: Azienda Ulss 21 Legnago

Ente: Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo
 Concorso per n. 1 dirigente medico / Malattie dell'Apparato Respiratorio
 Titolare: Dal Negro Roberto Walter
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Malattie dell'Apparato Respiratorio
 Sede: Azienda Ulss 22 Bussolengo
 Supplente: Negrin Rolando
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Malattie dell'Apparato Respiratorio
 Sede: Azienda Ulss 6 Vicenza

Ente: Azienda Ulss 9 Treviso
 Concorso per n. 1 dirigente medico / Oftalmologia
 Titolare: Prodocimo Giovanni
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Oftalmologia
 Sede: Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo
 Supplente: Bonandini Mario
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Oculistica
 Sede: Azienda Ulss 18 Rovigo

Ente: Azienda Ulss 9 Treviso
 Concorso per n. 1 dirigente medico / Malattie Metaboliche e Diabetologia
 Titolare: Ciavarella Adolfo
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Malattie Metaboliche e Diabetologia
 Sede: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
 Supplente: Trevisan Roberto
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Malattie Metaboliche e Diabetologia
 Sede: Azienda Ospedaliera di Bergamo

Ente: Azienda Ulss 18 Rovigo
 Concorso per n. 1 dirigente medico / Chirurgia Toracica
 Titolare: Calabrò Francesco
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Chirurgia Toracica
 Sede: Azienda Ospedaliera di Verona
 Supplente: Pagan Vittore
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Chirurgia Toracica
 Sede: Azienda Ulss 12 Veneziana

Ente: Azienda Ulss 18 Rovigo
 Concorso per n. 1 dirigente medico / Psichiatria
 Titolare: Campedelli Antonio
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Psichiatria
 Sede: Azienda Ulss 21 Legnago
 Supplente: Rodighiero Sandro
 Qualifica: Direttore di Struttura Complessa / Psichiatria
 Sede: Azienda Ulss 17 Este

Ente: Istituto di Cura San Camillo di Venezia
 Concorso per n. 3 Dirigenti Amministrativi
 Titolare: Bacchin Michele
 Qualifica: Dirigente Amministrativo
 Sede: Azienda Ulss 12 Veneziana
 Supplente: Fort Cristina
 Qualifica: Dirigente Amministrativo
 Sede: Azienda Ulss 12 Veneziana.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3406 del 10 novembre 2009

Partecipazione della Regione del Veneto alla Conferenza Internazionale sull'Assistenza sanitaria all'estero e sul

**Turismo sanitario (Healthcare abroad and health tourism).
Colonia (Germania) 15-17 novembre 2009.**

[Autorizzazioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di considerare quanto espresso in premessa parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare la partecipazione, in qualità di relatore, del dott. Luigi Bertinato, dirigente dell'Unità Complessa per le relazioni socio-sanitarie della Segreteria regionale Sanità e Sociale, alla Conferenza Internazionale sull'Assistenza sanitaria all'estero e sul Turismo sanitario (Healthcare abroad and health tourism), promossa e organizzata da TEMOS, che si terrà dal 15 al 17 novembre 2009, a Colonia (Germania), con partenza il giorno 17 novembre 2009 e rientro in giorno stesso;

3. di dare atto che le spese di viaggio e missione del dirigente saranno imputate al capitolo 5016 del Bilancio regionale di previsione 2009 che presenta la voluta disponibilità.

DELIBERAZINE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3407 del 10 novembre 2009

Art. 16, co. 1, legge n. 266/97 - Aggiornamento piano di copertura finanziaria del progetto strategico regionale di cui alla Dgr n. 2152/2008 per gli interventi nel settore del commercio. Prenotazione di spesa.

[Commercio, fiere e mercati]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di destinare la somma di 307.858,18 €, stanziata sul capitolo 100738 del bilancio di previsione 2009 con Dgr n. 3046/2009, al finanziamento delle domande relative all'Azione speciale A del Bando approvato con Dgr n. 3099/2008;

2. di autorizzare, conseguentemente, lo scorrimento della graduatoria approvata con Ddr 28 luglio 2009, n. 202;

3. di approvare l'aggiornamento del piano di copertura finanziaria del progetto strategico di cui alla Dgr n. 2152/2008, come ridefinito nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento, per complessivi 16.785.558,18 €, con le seguenti imputazioni contabili:

prima annualità

- quanto a € 5.228.300,00 mediante cofinanziamento regionale (cap. 100738);
- quanto a € 1.771.700,00 mediante le risorse statali ex Dm n. 1203/2008 (cap. 32039);

seconda annualità

- quanto a € 4.307.858,18 mediante cofinanziamento regionale (cap. 100738);

- quanto a € 2.577.700,00 mediante le risorse statali ex Dm n. 1203/2008 (cap. 32039);

terza annualità

- quanto a € 322.300,00 mediante cofinanziamento regionale (cap. 100738);

- quanto a € 2.577.700,00 mediante le risorse statali ex Dm n. 1203/2008 (cap. 32039);

4. di prenotare la somma di 307.858,18 € a valere sul capitolo 100738 "Interventi di rivitalizzazione del sistema distributivo dei centri storici di minore consistenza demografica (Artt. 24, 28, Lr 13/08/2004, n. 15)" del bilancio di previsione 2009 che presenta sufficiente disponibilità;

5. di impegnarsi a garantire la compatibilità del programma di pagamenti relativi alla realizzazione del progetto strategico di cui al precedente punto 3) con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. di trasmettere, ai sensi dell'art. 6 del Dm n. 1203/2008, il presente provvedimento al Ministero per lo Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, al Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo ai fini dell'erogazione delle quote di finanziamento previste dallo stesso Dm n. 1203/2008;

7. di incaricare il Dirigente della Direzione Commercio a procedere negli ulteriori adempimenti attuativi del presente provvedimento, compresi gli impegni di spesa.

(segue allegato)

PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA

| Obiettivi strategici e priorità | Interventi | Forme di interventi | Risorse totali | di cui cofinanziate | Pianificazione annuale | | | Tempi | Risultati |
|---|---|--------------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|--|
| | | | | | 1° anno | 2° anno | 3° anno | | |
| Tutela dei livelli di servizio commerciale | Realizzazione di interventi di riqualificazione degli ambienti fisici privati e pubblici | Contributi in c/capitale | 7.603.558,18 | 2.604.158,18 | 2.700.000,00 | 3.753.558,18 | 1.150.000,00 | triennale | Riqualificazione dei luoghi del commercio e del servizio al consumatore |
| Promozione di modelli organizzativi innovativi | Realizzazione di programmi integrati di gestione e riqualificazione commerciale | Contributi in c/capitale | 7.282.000,00 | 6.254.300,00 | 3.300.000,00 | 2.632.000,00 | 1.350.000,00 | triennale | Avvio di nuove esperienze organizzative di gestione integrata degli interventi di rivitalizzazione commerciale |
| Sostegno al piccolo commercio nelle aree a rischio di spopolamento e in ritardo economico | Realizzazione di interventi di riqualificazione degli ambienti fisici privati e pubblici; di gestione coordinata della rete di offerta; di innovazione mediante allargamento della gamma di offerta | Contributi in c/capitale | 1.900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 400.000,00 | triennale | Mantenimento e riqualificazione del servizio commerciale nelle aree montane a rischio di spopolamento e in ritardo economico |
| | | | 16.785.558,18 | 9.858.458,18 | 7.000.000,00 | 6.885.558,18 | 2.900.000,00 | | |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3408 del 10 novembre 2009

Manifestazioni fieristiche: "Luxury & Yachts - Salone internazionale del lusso", Verona 26 febbraio/1 marzo 2010 e "Nauticshow - Salone internazionale della nautica", Jesolo (VE) 10/11 e 17/18 aprile 2010. Attribuzione qualifica di rilevanza internazionale. Lr 23.5.2002, n. 11, art. 4.
[Commercio, fiere e mercati]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

- 1) di attribuire la qualifica di nazionale alle seguenti manifestazioni fieristiche organizzate da Optimist srl - Vicenza:
 - "Luxury & Yachts - Salone internazionale del lusso", 8^a edizione - Verona, quartiere fieristico - 26 febbraio/1 marzo 2010;
 - "Nauticshow - Salone internazionale della nautica", 12^a edizione - Jesolo (VE), porto turistico - 10/11 e 17/18 aprile 2010;
- 2) di dare atto che alle incombenze conseguenti al presente provvedimento provvederà la competente struttura regionale Direzione per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3409 del 10 novembre 2009

Convenzioni tra Regione del Veneto e Associazione Civen in relazione alle risorse stanziare con delibere Cipe 20/04, 35/05, 03/06 e Legge regionale 9/2005. Procedura di controllo delle rendicontazioni.
[Convenzioni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di sostituire gli articoli relativi all'erogazione dei contributi delle convenzioni già in essere con l'Associazione Civen così come indicato nelle premesse del presente provvedimento;
2. di stabilire che l'Associazione Civen, una volta conclusi tutti i progetti di ricerca di una intera linea di finanziamento, comunichi alla Regione del Veneto - Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione la conclusione dell'attività e presenti la rendicontazione totale delle spese sostenute attraverso la consegna dei documenti contabili;
3. di stabilire che l'Associazione Civen in persona del suo Presidente certifichi alla Regione del Veneto l'effettività e l'ammissibilità di tutte le spese sostenute per l'attuazione dei progetti di ricerca;
4. di stabilire che tale certificazione debba essere corredata da analogo certificazione rilasciata dal Collegio dei

Revisori dei Conti dell'Associazione Civen o da analogo soggetto purché idoneo, volta a certificare che le spese siano state effettivamente sostenute e che le medesime spese siano ammissibili in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e alle specifiche norme di rendicontazione impartite dalla Regione del Veneto contenute nel Regolamento del 30 settembre 2005;

5. di stabilire che la Regione del Veneto estrarrà, alla presenza di un rappresentante del Civen, un campione di rendicontazioni che costituiscano almeno il 30% della spesa rendicontata, sul quale saranno effettuati i controlli a campione;

6. di stabilire che gli eventuali non riconoscimenti delle spese a seguito del controllo a campione saranno estesi, nella medesima percentuale, al totale dell'importo rendicontato;

7. di incaricare il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca ed Innovazione dell'esecuzione ed attuazione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3410 del 10 novembre 2009

Fondo per l'innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti presso Veneto Innovazione Spa ex articolo 6 della legge regionale n. 12/1992. Dgr 3634 del 28 novembre 2003, convenzione tra Regione del Veneto e Veneto Innovazione Spa sottoscritta in data 26 febbraio 2004. Linee guida per l'utilizzo delle economie rilevate sul Fondo.
[Informatica]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare le linee di indirizzo di utilizzo di cui in premessa, relativamente alle economie presenti sul Fondo, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare indirizzo a Veneto Innovazione Spa di rifinanziare il sostegno al progetto dedicato allo sviluppo, promozione e gestione delle risorse dedicate al Distretto delle Nanotecnologie ed al settore delle Biotecnologie;
3. di utilizzare per il finanziamento di tale progetto complessivi € 157.250,00 (centocinquantesette miladuecentocinquanta,00);
4. di autorizzare Veneto Innovazione Spa all'utilizzo delle economie rilevate sul Fondo a seguito dei controlli e verifica finali per la parte di competenza della Direzione Industria, per la realizzazione dell'iniziativa di cui al precedente punto 2, dal Fondo per l'innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti presso la Società stessa, per un importo pari a € 157.250,00 (centocinquantesette miladuecentocinquanta,00);
5. di incaricare il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca ed Innovazione dell'esecuzione ed attuazione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3411
del 10 novembre 2009

Programmazione per l'anno 2010 delle forniture e dei servizi presso la Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi per l'Amministrazione regionale e relative determinazioni. Art. 63 del D.lgs 12 Aprile 2006, n. 163.

[Appalti]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare il programma per l'anno 2010 delle gare di durata pluriennale per i servizi e le forniture di seguito indicate:

| | Servizi/forniture | Importo presunto a base d'asta | Procedura di scelta del contraente |
|---|--|--------------------------------|--|
| 1 | Servizio di pulizia delle sedi regionali in Comune di Venezia | € 38.500.000,00 | Procedura aperta |
| 2 | Servizio di gestione e manutenzione della sede regionale in Roma | € 400.000,00 | Procedura ristretta/negoziata |
| 3 | Servizio di gestione e manutenzione della sede regionale in Bruxelles | € 400.000,00 | Procedura ristretta/negoziata |
| 4 | Forniture di beni mobili, arredi, e complementi personalizzati e/o su misura, con lavori di manutenzione accessori, da attuarsi presso le sedi della Giunta regionale in Venezia | € 480.000,00 | Procedure ristrette/negoziate per lotti funzionali |

2. di incaricare il Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, previa valutazione in ordine all'adesione o meno alle convenzioni Consip, ad assumere tutti gli atti relativi alle procedure di scelta del contraente, nonché ad adottare tutti gli atti di gestione correlati ivi comprese l'indizione delle relative procedure di gara, la nomina della commissione giudicatrice, l'aggiudicazione definitiva e la relativa stipula del contratto.

3. di dare mandato al dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi a pubblicare l'avviso di preinformazione previsto dall'art. 63 del D.lgs n. 163/2006 riportando la pianificazione elencata al punto 1 del dispositivo.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3412
del 10 novembre 2009

Conferma dell'adesione all'Associazione Italiana dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle comunità locali (Aiccre) - Anno 2009.

[Associazioni, fondazioni e istituzioni varie]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di confermare l'adesione della Regione del Veneto all'Associazione Italiana Aiccre per l'anno 2009;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 50.529,07 al Cap. 3030 del Bilancio per l'esercizio 2009, che presenta disponibilità.

3. di liquidare all'Aiccre - Associazione italiana dei Comuni, delle Province, delle Regioni e delle altre comunità locali - Sezione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa - con sede in Roma, piazza di Trevi n. 86-I, la quota di adesione per l'esercizio 2009 di € 50.529,07.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3414
del 10 novembre 2009

Lr 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali": procedimento di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento di strutture partecipanti alla Sperimentazione ex Dgr 84/2007: Comunità Alloggio per persone disabili Il Glicine di Saonara (PD) - Il Glicine Società Cooperativa Sociale di Saonara (PD)

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di autorizzare all'esercizio, ai sensi della Lr 22/2002 e della Dgr 84/2007, per la durata di cinque anni dalla data del presente provvedimento, la Comunità Alloggio per Disabili "Il Glicine" Via U. Foscolo 23/A Saonara (PD) - Il Glicine Società Cooperativa Sociale Via Morosini 10 Saonara (35020) (PD), per una capacità ricettiva totale di 12 posti suddivisi in due nuclei da 6 posti.

2. Di accreditare per un numero complessivo di 12 posti - ai sensi della Lr 22/2002 e della Dgr 84/2007 - il Centro di Servizi indicato al punto precedente per la durata di tre anni dalla data del presente provvedimento.

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Centro di Servizi richiedente, all'Assessorato Politiche Sociali, all'Azienda Ulss 16 di Padova, al Comune di Saonara, alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 16 di Padova e all'Agenzia regionale Socio Sanitaria secondo quanto previsto dalla Dgr 84/2007.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3415
del 10 novembre 2009

Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili "Il futuro della sostenibilità, la sostenibilità del futuro: i giovani del Veneto" - azione E.

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di considerare le premesse ed il Protocollo d'intesa di cui all'allegato A parti integranti ed essenziali del presente atto;

2) di approvare il Protocollo d'intesa (allegato A) che regola il rapporto tra l'Amministrazione regionale ed il Comitato di Gestione del Fondo Speciale regionale per il Volontariato - Contrà del Monte 13 - 36100 Vicenza per la gestione del programma di attività inerenti il volontariato nell'ambito delle politiche giovanili;

3) di delegare il dirigente della Direzione regionale per i Servizi Sociali alla sottoscrizione del Protocollo stesso, autorizzandolo ad integrarlo o modificarlo, se del caso, con ogni clausola che dovesse rendersi necessaria nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, e ad adottare tutti i provvedimenti e gli atti utili per l'efficace e funzionale gestione delle iniziative in esso previste;

4) di dare atto che si provvederà con successivo provvedimento della Giunta regionale ad assumere la spesa di Euro 400.000,00, a valere sul capitolo afferente i fondi APQ, a seguito dell'adozione da parte del COGE degli atti di competenza.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3416 del 10 novembre 2009

Approvazione Convenzione tra Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e la Regione del Veneto per il supporto finanziario e tecnico all'attività di accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

[Convenzioni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di approvare la "Convenzione tra Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e la Regione del Veneto, per il supporto finanziario e tecnico all'attività di accoglienza di minori stranieri non accompagnati" così come all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

3. di delegare il Dirigente regionale della Direzione servizi sociali a sottoscrivere la Convenzione medesima, per conto del Presidente della Giunta regionale;

4. di dare mandato alla Direzione regionale Bilancio di istituire appositi capitoli di entrata e uscita del Bilancio regionale, per la gestione del contributo straordinario;

5. di dare mandato agli uffici della Direzione regionale

competente di compiere tutti gli atti necessari per dar seguito al presente provvedimento.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3418 del 10 novembre 2009

Proroga dei tempi previsti nell'allegato A della Dgr 2416 del 8 agosto 2008, relativamente all'atto di recepimento delle Linee Guida, degli Orientamenti e delle Linee di Indirizzo e dell'atto di programmazione sullo sviluppo dei servizi di protezione e cura e delle risorse accoglienti.

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di approvare la proroga al 31/12/2010 del termine fissati con Dgr 2416/08 per il recepimento da parte delle Aziende Ulss delle Linee Guida, degli Orientamenti e delle Linee di Indirizzo regionali per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore, allineando la scadenza con quanto previsto nella Dgr n. 1809 del 16 giugno 2009 relativa all'approvazione del Piano di Zona, e di approvare la proroga al 31/12/2010 dell'Atto di programmazione sullo sviluppo dei servizi di protezione e cura e delle risorse accoglienti, allineando la scadenza con quanto previsto nella Dgr n. 1809 del 16 giugno 2009 relativa all'approvazione del Piano di Zona;

3. di considerare elemento di valutazione al fine del monitoraggio del recepimento del Piano di Zona, di cui alla Dgr 2870 del 7.10.08, il recepimento degli atti previsti entro il termine indicato del 31 dicembre 2010.

4. di disporre che gli uffici della Direzione regionale competente compiano tutti gli adempimenti necessari per dar seguito al presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3419 del 10 novembre 2009

Protocollo di Intesa tra il Ministero della Solidarietà Sociale e la Regione per la realizzazione di un'indagine su "Occupazione e professioni nel settore sociale": approvazione dei Protocolli d'Intesa tra la Regione Veneto e le Regioni aderenti e del relativo impegno di spesa (Dgr n. 121 del 28.1.2008; Dgr n. 3907 del 9.12.2008).

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare gli schemi di Protocollo d'Intesa, di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, parte integrante del presente provvedimento, da stipularsi tra la Regione del Veneto e ciascuna Regione aderente all'indagine ministeriale "Occupazione e professioni nel settore sociale", contenente l'oggetto del Protocollo, le modalità di realizzazione delle attività, gli aspetti finanziari;

3. di erogare il corrispettivo, assegnato alle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Piemonte, Calabria, Basilicata, Molise e Friuli Venezia Giulia, quantificato in € 11.000,00, con le seguenti modalità:

- 50% alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa;
- 50% a saldo dell'attività progettuale, successivamente all'erogazione del contributo da parte del Ministero alla Regione Veneto, dietro presentazione di apposita relazione sull'attività realizzata;

4. di prendere atto della volontà manifestata dalle Regioni Marche e Puglia di giungere ad un apposito accordo con l'Università che già segue le attività progettuali generali nel proprio ambito territoriale, al fine della realizzazione dei rispettivi obiettivi specifici ed operativi;

5. di prendere atto delle richieste delle Regioni Marche e Puglia che la quota loro spettante sia erogata dalla Regione Veneto direttamente all'Università di Bologna con cui giungeranno ad apposito accordo;

6. di erogare, in considerazione di quanto riportato al punto precedente, il corrispettivo spettante a ciascuna delle Regioni Marche e Puglia, quantificato in €. 11.000,00, Iva ed ogni altro onere inclusi, subordinatamente al raggiungimento del suddetto accordo e su specifica richiesta delle stesse Regioni, all'Università di Bologna con le seguenti modalità (art. 3 del Protocollo d'Intesa di cui agli Allegati I e L):

- 50% alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa, su formale delega al pagamento delle Regioni;
- 50% a saldo dell'attività progettuale, successivamente all'erogazione del contributo da parte del Ministero alla Regione del Veneto, su formale delega al pagamento da parte delle Regioni e attestazione da parte delle stesse Regioni della congruità dell'attività prestata dall'Università;

7. di impegnare, al capitolo 101140: "Realizzazione indagine "Occupazione e professioni nel settore sociale" (Protocollo Intesa 28.12.2007)" del Bilancio di Previsione 2009, che presenta la necessaria disponibilità, l'importo di €. 110.000,00;

8. di delegare il dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali alla firma, per la Regione del Veneto, dei Protocolli d'Intesa di cui al precedente punto 2;

9. di demandare al dirigente regionale della Direzione per i Servizi Sociali, ogni altro adempimento necessario per dare attuazione al presente provvedimento.

Allegati (*omissis*)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3420 del 10 novembre 2009

Variazioni di tipo compensativo agli stanziamenti di cassa del bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'art. 6, comma 2, Lr 12/01/2009, n. 2 e ai sensi dell'art. 19 della Lr n. 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 84) // Cassa. [Bilancio e contabilità regionale]

La Giunta regionale

(*omissis*)

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2009 le variazioni di cassa secondo quanto riportato dall'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

(segue allegato)



Gli allegati sono consultabili online
<http://bur.regione.veneto.it>

Allegato A

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 003112 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE GESTIONI ASSOCIATE COSTITUITE NELLE FORME PREVISTE DAGLI ARTT. 30 E 31 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (ART.6, C.1 LETT. C), L.R. 03/02/2006, N. 2) | 0,00 | 41.727,76 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0007 | TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI | | | | |
| Cap. 003470 | INTERVENTI PER FAVORIRE L'ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N.267 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (L.R. 02/12/1991, N. 30 - L.R. 09/09/1999, N. 46 - ART. 3, L. R. 30/01/2004, N. 1) | 0,00 | -76.071,92 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0005 | INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI | | | | |
| Cap. 003474 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE UNIONI DI COMUNI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (ART.10, L.R. 24/12/1992, N. 25 - ART.4, C.1,L. R. 30/01/2004, N. 1 - ART.6, C. 1 LETT. B), L.R. 03/02/2006, N. 2) | 0,00 | 77.745,47 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0007 | TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI | | | | |
| Cap. 003484 | CONTRIBUTO REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLE REGOLE (L.R. 19/08/1996, N. 26) | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0005 | INTERVENTI INDISTINTI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI | | | | |
| Cap. 004102 | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DELEGATE ALLA PROVINCIA DI BELLUNO (ART.8, L. 09/01/1991, N. 19 - ART.4, L.R. 07/04/1994, N. 18 - L.R. 14/09/1994, N. 58 - L.R. 24/12/1996, N. 42) | 0,00 | -4.350,37 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0058 | AZIONI A FAVORE DELL'INDUSTRIA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE INDUSTRIA | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 005006 | COMPENSI INCENTIVANTI PER LA PROGETTAZIONE E LA PIANIFICAZIONE (EX ART.18, L. 11/02/1994, N. 109) | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0017 | ONERI PER IL PERSONALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI | | | | |
| Cap. 005116 | SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DELLA RIVISTA IL DIRITTO DELLA REGIONE (ART.1, L.R. 04/04/2003, N. 9) | 0,00 | 3.273,85 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0011 | ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AI CITTADINI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI | | | | |
| Cap. 007010 | SPESE PER STUDI, INDAGINI, RICERCHE E CONSULENZE (ART.184, L.R. 10/06/1991, N. 12) | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0029 | ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | CAPITOLI COGESTITI | | | | |
| Cap. 007030 | SPESE PER STUDI, RICERCHE, INDAGINI E CONSULENZE PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE | 0,00 | 20.160,16 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0029 | ATTIVITA' DI SUPPORTO AL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGRAMMAZIONE | | | | |
| Cap. 012014 | INIZIATIVE DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (L.R. 18/04/1994, N. 23) | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0032 | SERVIZI A FAVORE DELL'APICOLTURA E DEL SETTORE GELSIBACHICOLO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L AGRICOLTURA | | | | |
| Cap. 012595 | SPESE PER L'ATTIVITÀ DI VERIFICA GENETICO-SANITARIO SUI CLONI DELLE VARIETÀ DI VITI (ART.35, L.R. 09/02/2001, N. 5) | 0,00 | 45.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0046 | SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 012602 | INTERVENTI REGIONALI PER IL COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE, LA DIVULGAZIONE E L'INFORMAZIONE (ART. 5, L.R. 09/08/1999, N. 32) | 0,00 | -1.110,97 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0046 | SERVIZI ALLE IMPRESE E ALLA COLLETTIVITÀ RURALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L AGRICOLTURA | | | | |
| Cap. 013020 | INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BOSCHIVE (ART.29, L.R. 18/01/1994, N. 2 - ART. 3, C. 15, L.R. 18/04/1995, N. 30 - ART. 10, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, L.R. 25/02/2005, N. 5) | 0,00 | 2.317,32 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0095 | RISORSE FORESTALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | | | | |
| Cap. 013032 | INTERVENTI PER LA DIFESA IDROGEOLOGICA (ARTT.8,9,10,19, ART.20, LETT.A), L.R. 13/09/1978, N. 52) | 0,00 | 33.225,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0096 | INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | | | | |
| Cap. 013036 | PRONTO INTERVENTO PER RIPRISTINO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO - FORESTALE (ART.12, L.R. 13/09/1978, N. 52) | 0,00 | 8.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0096 | INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | | | | |
| Cap. 013044 | DIFESA FITO-SANITARIA (ART.18, L.R. 13/09/1978, N. 52) | 0,00 | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0095 | RISORSE FORESTALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | | | | |
| Cap. 013048 | INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DI BOSCHI ESISTENTI, PER L'ARBORICOLTURA DA LEGNO, PER RIMBOSCHIMENTI PROTETTIVI E RICOSTITUZIONE DI SUPERFICI BOSCHIVE (ART. 22, C. 7, L.R. 13/09/1978, N. 52) | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0097 | MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AMBIENTALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 013050 | PIANIFICAZIONE FORESTALE (ART. 23, ART. 35, L.R. 13/09/1978, N. 52) | 0,00 | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0095 | RISORSE FORESTALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | | | | |
| Cap. 013052 | SPESE PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE E DELLE SPECIE VEGETALI LEGNOSE INDIGENE DELLA REGIONE VENETO (ART.28, L.R. 13/09/1978, N. 52 - L.R. 20/03/1981, N. 8 - ART.7, L.R. 18/04/1995, N. 33 - L.R. 05/09/1997, N. 35) | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0095 | RISORSE FORESTALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | | | | |
| Cap. 013054 | INTERVENTI COMPENSATIVI DI RIMBOSCHIMENTO O DI MIGLIORAMENTO COLTURALE DI FORMAZIONI FORESTALI (ART.15, L.R. 13/09/1978, N. 52) | 0,00 | 2.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0097 | MIGLIORAMENTO FONDIARIO ED AMBIENTALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | | | | |
| Cap. 013076 | PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI (ART. 17, L.R. 13/09/1978, N. 52 - ARTT. 2, 3, 4, 5, 6, 7, L.R. 24/01/1992, N. 6) | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0094 | PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E ATTIVITA' DI TUTELA DEL TERRITORIO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | | | | |
| Cap. 013079 | SPESE PER LA CONSERVAZIONE E LA DIFESA DAGLI INCENDI DEL PATRIMONIO BOSCHIVO (L. 21/11/2000, N. 353) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0094 | PREVENZIONE ED ESTINZIONE INCENDI BOSCHIVI E ATTIVITA' DI TUTELA DEL TERRITORIO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | | | | |
| Cap. 020521 | INCENTIVI ALLE IMPRESE (L. 28/11/1965, N. 1329) | 0,00 | 476.306,55 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0061 | INTERVENTI DI INCENTIVAZIONE PER L'INDUSTRIA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE INDUSTRIA | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 021809 | OBIETTIVO 2 (2000-2006) SERVIZI ALLE IMPRESE (MIS. 1.5) (REG.TO CEE 21/06/1999, N. 1261) | 0,00 | -15.392,27 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0053 | INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I. | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE INDUSTRIA | | | | |
| Cap. 021811 | OBIETTIVO 2 (2000-2006) INTERVENTI DI ANIMAZIONE ECONOMICA (MIS. 1.6) (REG.TO CEE 21/06/1999, N. 1261) | 0,00 | -99.253,75 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0053 | INTERVENTI A FAVORE DELLE P.M.I. | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE INDUSTRIA | | | | |
| Cap. 023004 | INTERVENTI PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ARTT. 23, 24, L.R. 30/01/1990, N. 10) | 0,00 | -293.591,59 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0244 | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE LAVORO | | | | |
| Cap. 023029 | FONDO NAZIONALE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (ART.13, C.4, L. 12/03/1999, N. 68 - L.R. 03/08/2001, N. 16) | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0244 | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE LAVORO | | | | |
| Cap. 023041 | OBIETTIVO 3 (2000-2006) SVILUPPO DELLA FORMAZIONE CONTINUA, DELLA FLESSIBILITA' DEL MERCATO DEL LAVORO E DELLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE PUBBLICHE E PRIVATE, CON PRIORITA' ALLE P.M.I. (MISURA D.1) (REG.TO CEE 21/06/1999, N. 1262) | 0,00 | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0244 | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORMAZIONE | | | | |
| Cap. 023044 | OBIETTIVO 3 (2000-2006) SVILUPPO DELLE COMPETENZE E DEL POTENZIALE UMANO NEI SETTORI DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO (MISURA D.4) (REG.TO CEE 21/06/1999, N. 1262) | 0,00 | -97.418,88 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0244 | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORMAZIONE | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 030030 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED IMPRESE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ E DELL'INNOVAZIONE, PER LA DIVULGAZIONE INFORMATIVA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA E DI PROVA E CERTIFICAZIONE (L.R. 28/01/1997, N. 3) | 0,00 | -320.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0202 | AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA QUALITÀ E DELLA COOPERAZIONE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE INDUSTRIA | | | | |
| Cap. 030036 | INIZIATIVE REGIONALI IN MATERIA DI MARCHI (L.R. 07/04/2000, N. 16) | 0,00 | 30.599,28 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0051 | TUTELA DEI MARCHI E DELLE PRODUZIONI TIPICHE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE ARTIGIANATO | | | | |
| Cap. 031106 | FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER LE IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO ED AFFINI OPERANTI A REGIME D'IMPRESA (ART. 101, L.R. 04/11/2002, N. 33) | 0,00 | -1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0076 | INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE IMPRESE TURISTICHE E DEGLI ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL COMPARTO DEL TURISMO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE TURISMO | | | | |
| Cap. 032036 | FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI (L.R. 18/01/1999, N. 1) | 0,00 | -307.858,18 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0073 | ATTIVITÀ DI INCENTIVAZIONE PER IL COMMERCIO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE COMMERCIO | | | | |
| Cap. 040060 | FONDO REGIONALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.19, L.R. 02/04/1996, N. 10 - ART. 52, LR 03/02/2006, N. 2) | 0,00 | -760.193,66 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0080 | INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| Cap. 040705 | FONDO DI DOTAZIONE PROGRAMMI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA (ART.63, D.LGS 31/03/1998, N. 112) | 0,00 | 344.583,79 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0080 | INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 044022 | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI DISMESSI O CEDUTI DAL MINISTERO DELLA DIFESA (ART. 4, C. 1, LETT. A), B-BIS), L.R. 16/12/1999, N. 54 - ART. 17, L.R. 03/02/2006, N. 2 - ART. 57, L.R. 19/02/2007, N. 2) | 0,00 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0007 | TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI | | | | |
| Cap. 045283 | INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA (ART.3, L. 19/10/1998, N. 366) | 0,00 | 281.010,50 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0136 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE INFRASTRUTTURE | | | | |
| Cap. 045324 | CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO PARCHEGGI (ART.3, L. 24/03/1989, N. 122) | 0,00 | -345.077,58 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0136 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE INFRASTRUTTURE | | | | |
| Cap. 045326 | CONTRIBUTI IN C/INTERESSI AL COMUNE DI VENEZIA IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO PARCHEGGI (ART.6, L. 24/03/1989, N. 122) | 0,00 | -621.611,12 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0136 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE INFRASTRUTTURE | | | | |
| Cap. 050515 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RISANAMENTO, DISINQUINAMENTO E PREVENZIONE DA INQUINAMENTI E DI TUTELA AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (ART.2, LETT.B), L. 08/11/1991, N. 360) | 0,00 | -18.511,34 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0113 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGETTO VENEZIA | | | | |
| Cap. 050519 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SECONDA FASE - (L. 05/02/1992, N. 139 - ART.6, D.L. 28/08/1995, N. 357) | 0,00 | -65.629,22 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0113 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGETTO VENEZIA | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 050527 | INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - QUARTA FASE - (L. 04/10/1996, N. 515) | 0,00 | -126.981,62 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0113 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGETTO VENEZIA | | | | |
| Cap. 050531 | INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA-SESTA FASE (L. 23/12/1998, N. 448) | 0,00 | 615.432,51 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0113 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGETTO VENEZIA | | | | |
| Cap. 050533 | INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA-SETTIMA FASE (L. 23/12/1999, N. 488) | 0,00 | -329.059,53 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0113 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGETTO VENEZIA | | | | |
| Cap. 050537 | INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - OTTAVA FASE (ART.144, C. 1, L. 23/12/2000, N. 388 - ART.45, C. 1, L. 28/12/2001, N. 448) | 0,00 | 171.010,19 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0113 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGETTO VENEZIA | | | | |
| Cap. 051058 | CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI AREE NATURALI PROTETTE DI INTERESSE LOCALE (ART.27, L.R. 16/08/1984, N. 40) | 0,00 | 33.918,37 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0101 | INTERVENTI STRUTTURALI NELLE AREE NATURALI PROTETTE E NEGLI AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI | | | | |
| Cap. 051071 | INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO DELL'ADIGE (ART.31, L. 18/05/1989, N. 183 - ART.9, L. 07/08/1990, N. 253) | 0,00 | 6.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0104 | INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 051073 | INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO NEL BACINO DEL PO (ART.18, L. 11/03/1988, N. 67 - ART.31, L. 18/05/1989, N. 183 - ART.9, L. 07/08/1990, N. 253) | 0,00 | 1.985,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0104 | INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO | | | | |
| Cap. 053006 | MANUTENZIONE, CUSTODIA, RIMESSAGGIO, INSTALLAZIONE E RIPRISTINO, SOSTITUZIONE ED INTEGRAZIONE DI STRUTTURE ED ELEMENTI VARI SULLO STAND, SUI MEZZI E SULLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE (L.R. 27/11/1984, N. 58 - ART.12, L.R. 03/02/1998, N. 3) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0121 | MEZZI IN DOTAZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | SEGRETERIA REGIONALE LAVORI PUBBLICI | | | | |
| Cap. 053020 | SPESE PER DOTARE I SERVIZI REGIONALI DELLA PROTEZIONE CIVILE DI ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI DI RILEVAMENTO (ARTT. 11, 13, L.R. 27/11/1984, N. 58) | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0123 | PARCO MEZZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DELLA PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | SEGRETERIA REGIONALE LAVORI PUBBLICI | | | | |
| Cap. 053024 | CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO RICONOSCIUTO A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTI VITA' DI PROTEZIONE CIVILE (ART.14, L.R. 27/11/1984, N. 58) | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0122 | EMERGENZE SUL TERRITORIO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Cap. 053087 | INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ALLUVIONALI E DISSESTI IDROGEOLOGICI VERIFICATI NEL MESE DI OTTOBRE 2000 (O.M. 27/10/2000, N. 3092) | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0122 | EMERGENZE SUL TERRITORIO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 053089 | ULTERIORI INTERVENTI A RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI E DAI DISSESTI IDROGEOLOGICI DEL MESE DI OTTOBRE 2000 (O.M. 27/10/2000, N. 3092) | 0,00 | 322.325,90 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0122 | EMERGENZE SUL TERRITORIO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Cap. 053733 | SPESE PER ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (L.R. 26/05/1994, N. 5 - ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388 - ARTT. 103, 104, L.R. 13/04/2001, N. 11) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0119 | RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Cap. 053735 | INIZIATIVE PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 10, L.R. 27/11/1984, N. 58 - ART.108, D.LGS 31/03/1998, N. 112 - ART.104, L.R. 13/04/2001, N. 11) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0119 | RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Cap. 061220 | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER GLI ASILI NIDO COMUNALI ED I SERVIZI INNOVATIVI PER L'INFANZIA (L.R. 23/04/1990, N. 32) | 0,00 | 96.344,29 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0150 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Cap. 061231 | FONDO PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (L. 28/08/1997, N. 285) | 0,00 | 61.791,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0148 | SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Cap. 061355 | QUOTA DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (ART.45, D.LGS 25/07/1998, N. 286 - ART. 80, C. 17, LETT. M), L. 23/12/2000, N. 388) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0164 | IMMIGRAZIONE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SICUREZZA PUBBLICA E FLUSSI MIGRATORI | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 061356 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELL'IMMIGRAZIONE - COFINANZIAMENTO TRASFERIMENTI STATALI (L.R. 30/01/1990, N. 9) | 0,00 | 163.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0164 | IMMIGRAZIONE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SICUREZZA PUBBLICA E FLUSSI MIGRATORI | | | | |
| Cap. 061364 | SPESE PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE DI SCAMBI INTERREGIONALI E INTERNAZIONALI DI GIOVANI E DI OPERATORI SOCIALI PER FAVORIRE LA CONOSCENZA RECIPROCA DELLE ESPERIENZE NEL SETTORE SOCIO-CULTURALE (L.R. 08/11/1983, N. 54) | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0148 | SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Cap. 061420 | INTERVENTI REGIONALI PER IL VOLONTARIATO OPERANTE IN SETTORI DI COMPETENZA REGIONALE (L.R. 30/08/1993, N. 40) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0161 | INTERVENTI DI SOSTEGNO AL TERZO SETTORE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Cap. 070118 | INIZIATIVE CULTURALI IN MATERIA DI MUSEI E BIBLIOTECHE PROMOSSE DIRETTAMENTE DALLA GIUNTA REGIONALE (L.R. 05/09/1984, N. 50) | 0,00 | 106.961,28 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0168 | ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE BENI CULTURALI | | | | |
| Cap. 070192 | INTERVENTI PER LA CATALOGAZIONE DI BENI CULTURALI E INSERIMENTO NEL CENTRO REGIONALE DI DOCUMENTAZIONE DEI BB. CC. DEL VENETO (L.R. 09/01/1986, N. 2) | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0167 | INIZIATIVE PER ATTIVITA' EDITORIALI E CATALOGAZIONE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE BENI CULTURALI | | | | |
| Cap. 070208 | ATTIVITA' A FAVORE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO REGIONALE (TITOLO IV, V, L.R. 05/09/1984, N. 50) | 0,00 | 48.049,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0168 | ARCHIVI, BIBLIOTECHE E MUSEI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE BENI CULTURALI | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 070252 | INTERVENTI PER IL RESTAURO DI SUPERFICI ESTERNE AFFRESCATE, DIPINTE E DECORATE (L.R. 07/04/2000, N. 12) | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0171 | EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE BENI CULTURALI | | | | |
| Cap. 070291 | INTERREG III ITALIA-SLOVENIA (2000-2006) - COOPERAZIONE NELLA CULTURA, NELLA COMUNICAZIONE, NELLA RICERCA E TRA ISTITUZIONI PER L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI (MIS. 3.2) (REG.TO CEE 21/06/1999, N. 1261) | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0062 | AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA | | | | |
| Cap. 072016 | INTERVENTI REGIONALI PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO AL LAVORO DEI CITTADINI (ARTT.20, 21, L.R. 30/01/1990, N. 10) | 0,00 | 29.670,49 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0244 | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE LAVORO | | | | |
| Cap. 072035 | FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE (ART.118, L. 23/12/2000, N. 388) | 0,00 | 15.189,74 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0177 | POTENZIAMENTO STRUTTURE FORMATIVE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORMAZIONE | | | | |
| Cap. 072040 | ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI (L.R. 30/01/1990, N. 10) | 0,00 | -4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0175 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORMAZIONE | | | | |
| Cap. 072042 | AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 30/01/1990, N. 10) | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0177 | POTENZIAMENTO STRUTTURE FORMATIVE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORMAZIONE | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 072073 | FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI FORMAZIONE DI LAVORATORI OCCUPATI (ART.6, C.4, L. 08/03/2000, N. 53) | 0,00 | 27.979,54 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0175 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE LAVORO | | | | |
| Cap. 072837 | OBIETTIVO 3 (2000-2006) - INSERIMENTO LAVORATIVO E REINSERIMENTO GRUPPI SVANTAGGIATI (DISABILI, IMMIGRATI, DETENUTI, SIEROPOSITIVI, TOSSICODIPENDENTI ED EX TOSSICODIPENDENTI) (MISURA B.1) (REG.TO CEE 21/06/1999, N. 1262) | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0175 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORMAZIONE | | | | |
| Cap. 080030 | FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39) | 0,00 | -2.142.961,86 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0189 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI | | | | |
| Cap. 085100 | INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (ART. 27, L.R. 29/11/2001, N. 39) | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0195 | ANTICIPAZIONI DI CASSA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI | | | | |
| Cap. 100009 | FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE ARTIGIANO (ART.21, L.R. 17/01/2002, N. 2) | 0,00 | -49.413,18 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0056 | INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE ARTIGIANATO | | | | |
| Cap. 100011 | FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'ACCOGLIENZA E LA CURA ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI (ART.133, C. 3, LETT. E), L.R. 13/04/2001, N. 11) | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0148 | SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100014 | FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - FINANZIAMENTO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI INTERESSE REGIONALE CONFERITE DALLA REGIONE AGLI ENTI LOCALI ED ALLE ULSS IN MATERIA DI INVALIDI CIVILI E GRANDI INVALIDI DEL LAVORO (ART.133, C.3, LETT. E), L.R. 13/04/2001, N. 11 - L.R. 20/11/2003, N. 33) | 0,00 | 23.397,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0152 | SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Cap. 100016 | FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER ATTIVITÀ PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI I (ART.133, C.3, LETT.A), L.R. 13/04/2001, N. 11) | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0157 | ATTIVITA' PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE SVOLTE A LIVELLO UNITARIO NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Cap. 100018 | FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - SOSTEGNO E PROMOZIONE DEI SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI ALLE AZIENDE ULSS PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 133, C.3, LETT.C), L.R. 13/04/2001, N. 11) | 0,00 | -642.694,36 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0156 | CONCORSO FINANZIARIO ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLE ULSS E DEI COMUNI NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Cap. 100031 | TRASFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI E COMUNALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI ARTIGIANATO (ART.22, L.R. 13/04/2001, N. 11) | 0,00 | 18.813,90 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0056 | INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE ARTIGIANATO | | | | |
| Cap. 100056 | ATTUAZIONE DI ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI RIVOLTI AL REPERIMENTO DI ALLOGGI DA DESTINARE AGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI (ART.20, L.R. 17/01/2002, N. 2) | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0158 | STRUTTURE DI ACCOGLIENZA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SICUREZZA PUBBLICA E FLUSSI MIGRATORI | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100060 | SPESE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO E IL RESTAURO DELL'OPERA DI CARLO SCARPA (ART.41, L.R. 17/01/2002, N. 2) | 0,00 | 83.457,22 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0171 | EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO | | | | |
| Cap. 100061 | INTERVENTI DI ACQUISIZIONE E RESTAURO DI BENI CULTURALI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DEL VENETO. (ART.40, L.R. 17/01/2002, N. 2) | 0,00 | 56.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0171 | EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE BENI CULTURALI | | | | |
| Cap. 100080 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 1 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE (DEL. CIPE 06/08/1999, N. 142 - DEL. CIPE 21/12/2000, N. 138 - DEL. CIPE 04/08/2000, N. 84 - DEL. CIPE 03/03/2002, N. 36 - DEL. CIPE 09/05/2003, N. 17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N. 19 - DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35) | 0,00 | 1.510.273,91 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0136 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE INFRASTRUTTURE | | | | |
| Cap. 100097 | INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388) | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0122 | EMERGENZE SUL TERRITORIO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Cap. 100099 | PROGRAMMA NAZIONALE DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE RELATIVO AL SITO DI PORTO MARGHERA (D.M. 18/09/2001, N. 468) | 0,00 | -14.092,40 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0111 | INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGETTO VENEZIA | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100109 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 4 SVILUPPO LOCALE: INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA E DEL PATRIMONIO CULTURALE (DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20) | 0,00 | 1.636.965,27 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0218 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGRAMMAZIONE | | | | |
| Cap. 100118 | COFINANZIAMENTO REGIONALE PER INTERVENTI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (ART.1, C.1, L. 14/11/2000, N. 338) | 0,00 | 49.301,83 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0080 | INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| Cap. 100154 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (ART.4, C.3, L. R. 30/01/2004, N. 1 - ART.6, C. 1, LET. D), L.R. 03/02/2006, N. 2) | 0,00 | 87.184,15 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0007 | TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI | | | | |
| Cap. 100185 | TRASFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLE COMUNITA' MONTANE PER L'INCENTIVAZIONE DEI SENTIERI ALPINI, BIVACCHI E VIE FERRATE (ART.5, 110 E 116, L.R. 04/11/2002, N. 33) | 0,00 | -119.650,91 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0076 | INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE IMPRESE TURISTICHE E DEGLI ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL COMPARTO DEL TURISMO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE TURISMO | | | | |
| Cap. 100186 | INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE IN ITALIA E ALL'ESTERO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO VENETO (ART. 2, COMMA 1, LETT.B L.R. 04/11/2002, N. 33) | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0074 | INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100202 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 2 TUTELA DELLE ACQUE E GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE (INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA DEL 09/05/2001) | 0,00 | 95.536,21 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0115 | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LE RISORSE IDRICHE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE TUTELA AMBIENTE | | | | |
| Cap. 100218 | SPESE CONNESSE AL PIANO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE (ART.44, L.R. 14/01/2003, N. 3) | 0,00 | -26.090,34 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0088 | STUDI, RICERCHE ED INDAGINI PER LA GEOLOGIA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE GEOLOGIA E ATTIVITÀ ESTRATTIVE | | | | |
| Cap. 100236 | INTERVENTI DI PROMOZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI, SETTORIALI, TERRITORIALI E SVILUPPO DELLA PRASSI DI FORMAZIONE CONTINUA (ART.9, L. 19/07/1993, N. 236 - D.M. LAVORO E POLITICHE SOCIALI 21/12/2001) | 0,00 | 856.316,87 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0175 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE LAVORO | | | | |
| Cap. 100237 | PROGRAMMA REGIONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2001-2003 E SPESE GESTIONE PROGRAMMA (PCR 31/07/2002, N. 74) | 0,00 | -43.700,72 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0080 | INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| Cap. 100244 | FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE (ART.4, COMMA 2, D.LGS 05/04/2002, N. 77) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0232 | FONDO PER IL SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Cap. 100270 | INTERVENTI REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI BOSCHI NELLA PIANURA VENETA (LETT.A),B),C), COMMA 1, ART.3, L.R. 02/05/2003, N. 13) | 0,00 | -1.896,64 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0095 | RISORSE FORESTALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100281 | ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (ART.32, L. 17/05/1999, N. 144 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 12/12/2002, N. 3482) | 0,00 | 685.678,20 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0136 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE INFRASTRUTTURE | | | | |
| Cap. 100296 | INTERVENTI URGENTI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL SECONDO SEMESTRE 2002 (D.M. 01/10/2002, N. 3256 - D.M. 28/01/2003, N. 124 - ORD. P.C.M. 28/03/2003, N. 3276) | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0122 | EMERGENZE SUL TERRITORIO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Cap. 100319 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO (D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30/12/2002) | 0,00 | 176.841,96 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0080 | INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| Cap. 100320 | INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "CONTRATTI DI QUARTIERE II" (D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30/12/2002) | 0,00 | 353.945,62 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0080 | INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| Cap. 100321 | COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "CONTRATTI DI QUARTIERE II" (D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30/12/2002) | 0,00 | 278.255,79 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0080 | INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100345 | COFINANZIAMENTO REGIONALE DI INTERVENTI PREVISTI NEI PATTI TERRITORIALI ED IN ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E DECENTRATA (L.R. 06/04/1999, N. 13) | 0,00 | 354.908,58 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0183 | FINANZIAMENTO INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGRAMMAZIONE | | | | |
| Cap. 100346 | COSTRUZIONE ED ACQUISTO DI BENI IMMOBILI AI FINI ISTITUZIONALI (ARTT. 25, 26, L.R. 04/02/1980, N. 6) | 0,00 | -366.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0025 | BENI E OPERE IMMOBILIARI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI | | | | |
| Cap. 100358 | REALIZZAZIONE DI AZIONI E INTERVENTI DI RICERCA E SVILUPPO (DEL. CIPE 09/05/2003, N. 17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35 - DEL. CIPE 22/03/2006, N. 3) | 0,00 | -363.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0230 | INTERVENTI A FAVORE DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E INNOVAZIONE | | | | |
| Cap. 100371 | FONDO PER IL RISTORO URGENTE AL VOLONTARIATO PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 25, L. R. 30/01/2004, N. 1) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0120 | AZIONI A SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Cap. 100388 | COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA "CONTRATTI DI QUARTIERE II" - QUOTA FINANZIATA CON MUTUO REGIONALE (D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 27/12/2001 - D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 30/12/2002) | 0,00 | 113.191,27 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0080 | INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100457 | INTERVENTI REGIONALI PER LA CONSERVAZIONE E LA RICARICA DELLE FALDE ACQUIFERE NONCHE' A COMPENSAZIONE DEI DANNI PROVOCATI NEI COMUNI (ART. 15, C. 2 QUINQUIES, L.R. 10/10/1989, N. 40) | 0,00 | 26.090,34 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0115 | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LE RISORSE IDRICHE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE GEOLOGIA E ATTIVITÀ ESTRATTIVE | | | | |
| Cap. 100458 | INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 7 SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE (STAZIONE APPALTANTE) (DEL. CIPE 09/05/2003, N. 17 - DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35) | 0,00 | 413.748,18 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0030 | INTERVENTI E MODALITA' DI PROGRAMMAZIONE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SISTEMA INFORMATICO | | | | |
| Cap. 100486 | AZIONI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DELL'AUTISTA SOCCORRITORE (L.R. 09/04/2004, N. 9) | 0,00 | 693.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0140 | OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SERVIZI SANITARI | | | | |
| Cap. 100492 | SPESE PER L'ATTUAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO TURISTICO REGIONALE (ART.6, L. 29/03/2001, N. 135 - ART.18, L.R. 04/11/2002, N. 33) | 0,00 | 48.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0074 | INFORMAZIONE, PROMOZIONE E QUALITÀ PER IL TURISMO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE TURISMO | | | | |
| Cap. 100504 | AZIONI REGIONALI DI TUTELA DELLE RISORSE GENETICHE AUTOCTONE DI INTERESSE AGRARIO (ART. 69, L. R. 12/12/2003, N. 40) | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0031 | SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L AGRICOLTURA | | | | |
| Cap. 100548 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LE FUNZIONI DI PROMOZIONE, VERIFICA E CONTROLLO (ART. 14, L.R. 04/04/2003, N. 8) | 0,00 | 363.814,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0201 | ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE ALLE IMPRESE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO RICERCA E INNOVAZIONE | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100551 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER IL MANTENIMENTO ED IL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO (ART. 66, L. R. 12/12/2003, N. 40) | 0,00 | 149.545,42 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0031 | SERVIZI A FAVORE DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L AGRICOLTURA | | | | |
| Cap. 100562 | SPESE PER LA GESTIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI, IDRICHE, MARITTIME, LACUALI, MINERALI, E IDROTHERMALI, NONCHE' PER LE SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI REGIONALI | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0023 | SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI | | | | |
| Cap. 100623 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO E IL RESTAURO DELL'OPERA DI CARLO SCARPA (L.R. 17/01/2002, N. 2, ART. 41) | 0,00 | -99.457,22 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0171 | EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO | | | | |
| Cap. 100625 | CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A SOGGETTI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI SERVIZI CULTURALI, BIBLIOTECHE, TEATRI, MUSEI E ARCHIVI (L.R. 15/01/1985, N. 6 - L.R. 01/02/1995, N. 6, ART. 37) | 0,00 | 109.399,18 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0171 | EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE BENI CULTURALI | | | | |
| Cap. 100638 | INIZIATIVE REGIONALI PER LA FORMAZIONE E L'ORIENTAMENTO AL LAVORO IN OBBLIGO FORMATIVO (ART. 68, C. 1, LETT. B), C) E C. 3, L. 17/05/1999, N. 144) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0175 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE LAVORO | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100639 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'APPRENDISTATO E L'ORIENTAMENTO IN OBBLIGO FORMATIVO (ART. 68, C. 1, LETT. B), C) E C. 3, L. 17/05/1999, N. 144) | 0,00 | 19.177,25 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0175 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE LAVORO | | | | |
| Cap. 100646 | FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - SOSTEGNO DI INIZIATIVE A TUTELA DEI MINORI (INSERIMENTI ISTITUZIONALI) (ART. 133, C. 3, LETT. I), L.R. 13/04/2001, N. 11 - ART. 56, L.R. 30/01/2004, N. 1) | 0,00 | 297.410,40 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0148 | SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Cap. 100653 | INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 3 DIFESA DEL SUOLO E DIFESA DELLA COSTA (DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35 - DEL. CIPE 22/03/2006, N. 3) | 0,00 | 603.757,75 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0104 | INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO E DEI BACINI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO | | | | |
| Cap. 100654 | TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388) | 0,00 | -900.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0122 | EMERGENZE SUL TERRITORIO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Cap. 100682 | REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI RISANAMENTO, DISINQUINAMENTO E PREVENZIONE DA INQUINAMENTI E DI TUTELA AMBIENTALE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA (ART. 2, LETT. B), L. 08/11/1991, N. 360) | 0,00 | 18.511,34 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0113 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGETTO VENEZIA | | | | |
| Cap. 100689 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SESTA FASE - (L. 23/12/1998, N. 448) | 0,00 | -7.421,49 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0113 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGETTO VENEZIA | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100690 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA - SETTIMA FASE (L. 23/12/1999, N. 488) | 0,00 | -343.258,44 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0113 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA SUA LAGUNA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGETTO VENEZIA | | | | |
| Cap. 100696 | INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA: DI DIFESA FITO-SANITARIA; DI MIGLIORAMENTO, RICOSTITUZIONE E COMPENSAZIONE BOSCHIVA (ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 LETT. A), 22, 31, L.R. 13/09/1978, N. 52) | 0,00 | -464.036,71 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0096 | INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | | | | |
| Cap. 100709 | FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI - ATTIVITÀ PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI (ART. 133, C. 3, LETT. A), L.R. 13/04/2001, N. 11) | 0,00 | 66.042,99 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0157 | ATTIVITÀ PROGETTUALI E DI INFORMAZIONE ED ALTRE INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE SVOLTE A LIVELLO UNITARIO NELLE AREE DEI SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Cap. 100714 | COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI SPERIMENTALI "ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000" E "PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO" (D.M. 27/12/2001) | 0,00 | 966.692,53 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0080 | INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| Cap. 100733 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BOSCHIVE (ART. 29, L.R. 18/01/1994, N. 2 - ART. 3, C.15, L.R. 18/04/1995, N. 30 - ART. 10, C. 1,2,3,4,5,6 LR 25/02/2005, N. 5) | 0,00 | 13.703,57 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0095 | RISORSE FORESTALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100734 | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE FORESTALE (ART. 23, ART. 35, L.R. 13/09/1978, N. 52) | 0,00 | 39.067,46 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0095 | RISORSE FORESTALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | | | | |
| Cap. 100738 | INTERVENTI PER LA RIVITALIZZAZIONE DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO NEI CENTRI STORICI E DI MINORE CONSISTENZA DEMOGRAFICA (ARTT. 24, 28, L. R. 13/08/2004, N. 15) | 0,00 | 307.858,18 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0073 | ATTIVITÀ DI INCENTIVAZIONE PER IL COMMERCIO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE COMMERCIO | | | | |
| Cap. 100742 | AZIONI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ E DELL'INNOVAZIONE, PER LA DIVULGAZIONE INFORMATIVA E PER L'ACCESSO AI SERVIZI DI CONSULENZA, ASSISTENZA TECNICA E DI PROVA E CERTIFICAZIONE (L.R. 28/01/1997, N. 3) | 0,00 | -14.160,16 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0202 | AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA QUALITÀ E DELLA COOPERAZIONE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE INDUSTRIA | | | | |
| Cap. 100746 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INTERVENTI DI TUTELA, SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELL'APICOLTURA (L.R. 18/04/1994, N. 23) | 0,00 | -33.434,45 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0032 | SERVIZI A FAVORE DELL'APICOLTURA E DEL SETTORE GELSIBACHICOLO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L AGRICOLTURA | | | | |
| Cap. 100749 | TRASFERIMENTO ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI (L.R. 05/09/1984, N. 51) | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0169 | MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO | | | | |
| Cap. 100755 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ACQUISIZIONE E IL RESTAURO DI BENI CULTURALI DI PARTICOLARE RILEVANZA PER IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DEL VENETO (ART.40, L.R. 17/01/2002, N. 2) | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0171 | EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE BENI CULTURALI | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100757 | QUOTA DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE (ART. 45, D.LGS 25/07/1998, N. 286) | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0164 | IMMIGRAZIONE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SICUREZZA PUBBLICA E FLUSSI MIGRATORI | | | | |
| Cap. 100762 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (L.R. 30/01/1990, N. 10) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0175 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORMAZIONE | | | | |
| Cap. 100764 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI COMUNITARI E FINANZIAMENTO DI ATTIVITA' ED INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI (L.R. 28/06/1988, N. 29 - ART. 10, L.R. 11/08/1994, N. 37) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0148 | SERVIZI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO SOCIALE DELLA FAMIGLIA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Cap. 100766 | AZIONI REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DESTINATI ALLE PERSONE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI POVERTA' ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA (ART. 28, L. 08/11/2000, N. 328) | 0,00 | 3.458,68 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0165 | INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA SOCIALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Cap. 100778 | AZIONI A SOSTEGNO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE SINO AL DICOTTESIMO ANNO DI ETA' (L. 28/03/2003, N. 53 - D.M. ECONOMIA E FINANZE 19/09/2005, N. 75397) | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0172 | INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORMAZIONE | | | | |
| Cap. 100792 | TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI CALAMITÀ RICONOSCIUTE CON ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE (O.M. 30/11/1998, N. 2884 - O.M. 18/12/1999, N. 3027 - ORD. P.C.M. 28/03/2003, N. 3276) | 0,00 | -1.386.015,90 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0122 | EMERGENZE SUL TERRITORIO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100793 | AZIONI DI PROTEZIONE CIVILE A VALERE SUI TRASFERIMENTI DEL FONDO REGIONALE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388) | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0119 | RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | SEGRETERIA REGIONALE LAVORI PUBBLICI | | | | |
| Cap. 100806 | AZIONI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COOPERATIVO (L.R. 18/11/2005, N. 17) | 0,00 | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0202 | AZIONI A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLA QUALITÀ E DELLA COOPERAZIONE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE INDUSTRIA | | | | |
| Cap. 100822 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI COMELICO SUPERIORE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA TERMALE (ART. 47, C. 2, L.R. 03/02/2006, N. 2) | 0,00 | 61.873,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0076 | INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE IMPRESE TURISTICHE E DEGLI ALTRI SOGGETTI OPERANTI NEL COMPARTO DEL TURISMO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE TURISMO | | | | |
| Cap. 100850 | TRASFERIMENTI ALLE A.T.E.R. PER INTERVENTI EDILIZI DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE (L.R. 02/04/1996, N. 10) | 0,00 | -390.918,41 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0080 | INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| Cap. 100862 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI BOLCA (LR 30/06/2006, N. 7) | 0,00 | 18.248,60 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0171 | EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE BENI CULTURALI | | | | |
| Cap. 100867 | TRASFERIMENTI PER AZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE A CARICO DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0119 | RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100871 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CHALLENGE" (CONV. 31/05/2006, N. 05/2006 - DDR 21/06/2006, N. 52) | 0,00 | 38.443,82 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0227 | ATTIVITA' A FAVORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E DELL'INNOVAZIONE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | SEGRETERIA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ISTRUZIONE E FORMAZIONE | | | | |
| Cap. 100880 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 4 SVILUPPO LOCALE: INCENTIVAZIONE TURISTICA ANCHE MEDIANTE INTERVENTI A FAVORE DELLA VIABILITA' (DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35) | 0,00 | 178.720,27 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0136 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE INFRASTRUTTURE | | | | |
| Cap. 100882 | AZIONI DI VALORIZZAZIONE CULTURALE DELLA VIA ANNIA (CONVENZIONE CON ARCUS SPA DEL 26/09/2006) | 0,00 | 3.045,30 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0169 | MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE BENI CULTURALI | | | | |
| Cap. 100893 | ATTIVITA' DEL "CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI" A VALERE SUI TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388) | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0119 | RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Cap. 100894 | DOTAZIONE DEL "CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI" A VALERE SUI TRASFERIMENTI DAL FONDO REGIONALE (ART. 138, L. 23/12/2000, N. 388) | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0123 | PARCO MEZZI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI DELLA PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Cap. 100950 | CONTRIBUTO AL COMUNE DI ABANO TERME PER IL MUSEO DI VILLA BASSI (ART. 65, L.R. 19/02/2007, N. 2) | 0,00 | -489.810,61 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0171 | EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE BENI CULTURALI | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100959 | ATTUAZIONE DI MISURE DI INTEGRAZIONE SOCIALE CONNESSE AGLI INGRESSI PER MOTIVI DI LAVORO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI (D.LGS 25/07/1998, N. 286 - D.M. 29/12/2006) | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0164 | IMMIGRAZIONE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SICUREZZA PUBBLICA E FLUSSI MIGRATORI | | | | |
| Cap. 100987 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA (L.R. 12/07/2007, N. 15) | 0,00 | 1.449.961,86 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0239 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE TUTELA AMBIENTE | | | | |
| Cap. 100990 | TRASFERIMENTI A FAVORE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE - DICEMBRE 2002 (DEL. CIPE 09/05/2003, N. 17 - DEL. CIPE 22/12/2006, N. 163) | 0,00 | 338.555,52 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0136 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO | | | | |
| Cap. 101006 | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081) | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0175 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORMAZIONE | | | | |
| Cap. 101007 | OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) ASSE OCCUPABILITA' - AREA LAVORO (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081) | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0244 | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE LAVORO | | | | |
| Cap. 101021 | FONDO PER LA PROGRAMMAZIONE FAS 2007-2013 (DEL. CIPE 22/12/2006, N. 174 - DEL. CIPE 21/12/2007, N. 166) | 0,00 | -5.419.407,36 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0183 | FINANZIAMENTO INTESE ISTITUZIONALI DI PROGRAMMA E PATTI TERRITORIALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGRAMMAZIONE | | | | |

ALLEGATO A

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 101023 | INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE DI MONTAGNA (ART. 2, C. 1, LETT. A), L.R. 26/10/2007, N. 30) | 0,00 | -384.418,34 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0007 | TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI | | | | |
| Cap. 101024 | INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEI COMUNI RICADENTI NELL'AREA DEL VENETO ORIENTALE (ART. 2, C. 1, LETT. B), L.R. 26/10/2007, N. 30 - ART. 81, L.R. 27/02/2008, N. 1) | 0,00 | -173.359,34 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0007 | TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI | | | | |
| Cap. 101038 | TRASFERIMENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 09/05/2001 - APQ 10 - POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE AREE URBANE E TERRITORIALI - INTERVENTI DI VIABILITA' (DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35) | 0,00 | 286.941,67 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0136 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE INFRASTRUTTURE | | | | |
| Cap. 101046 | AZIONI REGIONALI DI SUPPORTO ALLA VALORIZZAZIONE E CONOSCENZA DEL PATRIMONIO CULTURALE NELL'AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 (ART. 52, L.R. 27/02/2008, N. 1) | 0,00 | 69.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0169 | MANIFESTAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.C. PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE COMUNITARIE | | | | |
| Cap. 101100 | ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO ALPINO "CITTA' DI VITTORIO VENETO" AL MONTE PIZZOC (ART. 26, L.R. 27/02/2008, N. 1) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0025 | BENI E OPERE IMMOBILIARI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI | | | | |
| Cap. 101108 | INTERVENTO DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLA CAPPELLA DEL ROSARIO DELLA BASILICA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO IN VENEZIA (ART. 98, L.R. 27/02/2008, N. 1) | 0,00 | 21.645,25 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0171 | EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE BENI CULTURALI | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 101119 | CONTRIBUTI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NEL SETTORE AGRICOLO E VITIVINICOLO (ART. 16, L.R. 03/02/2006, N. 2 - ART. 103, L.R. 27/02/2008, N. 1) | 0,00 | -45.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0049 | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PRODUZIONI AGROALIMENTARI | | | | |
| Cap. 101155 | REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EUROPEO "LEONARDO DA VINCI" (CONVENZIONE DEL 04/03/2008, N. FR-037) | 0,00 | -10.045,54 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0244 | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE LAVORO | | | | |
| Cap. 101164 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SCHUMAN" (NOTA FONDAZIONE ANTONVENETA DEL 21/04/2008, N. 9993) | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0011 | ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AI CITTADINI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SEDE DI BRUXELLES | | | | |
| Cap. 101168 | COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - AREA LAVORO (ART. 24, L.R. 29/11/2001, N. 39) | 0,00 | -829.507,02 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0244 | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE LAVORO | | | | |
| Cap. 101182 | PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE "CLIMALPTOUR" (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DEL. CIPE 15/06/2007, N. 36) | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0043 | INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA MONTANA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA | | | | |
| Cap. 101201 | PROGRAMMAZIONE FAS 2007-2013 - AZIONI DI ASSISTENZA TECNICA (DEL. CIPE 21/12/2007, N. 166) | 0,00 | -20.160,16 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0236 | FINANZIAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AI PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013 | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGRAMMAZIONE | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 101213 | INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA POLITICA DELLA CASA (ART. 85, LR 27/02/2008, N. 1) | 0,00 | -1.088.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0080 | INTERVENTI PER PROGRAMMI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EDILIZIA ABITATIVA | | | | |
| Cap. 101224 | AZIONI REGIONALI A FAVORE DEL CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI (DIRETTIVA P.C.M. 27/02/2004) | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0119 | RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Cap. 101225 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN LONGARONE (ART. 21, L.R. 12/01/2009, N. 1) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0119 | RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Cap. 101258 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "NUOVI COMPORTAMENTI DI CONSUMO: PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RISCHI" (DELIBERA DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DEL 27/12/2007, N. 2254) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0155 | SERVIZI NELL'AMBITO DELLA DIPENDENZA DA SOSTANZE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE SERVIZI SOCIALI | | | | |
| Cap. 101284 | PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA "LA GRANDE GUERRA" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DELIBERA CIPE 15/06/2007, N. 36) | 0,00 | 8.877,91 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0218 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE A FINI TURISTICI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE TURISMO | | | | |
| Cap. 101294 | PROGETTO DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG IV ITALIA-AUSTRIA "TRANSMUSEUM" - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1080 - DELIBERA CIPE 15/06/2007, N. 36) | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0171 | EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.C. PROGETTI STRATEGICI E POLITICHE COMUNITARIE | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 101315 | FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AL REDDITO E ALL'OCCUPAZIONE (ARTT. 31, 37, L.R. 13/03/2009, N. 3) | 0,00 | 688.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0244 | POLITICHE DEL LAVORO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE LAVORO | | | | |
| Cap. 101322 | OBBIETTIVO CRO FSE (2007-2013) - ASSE OCCUPABILITA' - AREA FORMAZIONE - QUOTA STATALE (REG.TO CEE 05/07/2006, N. 1081) | 0,00 | 1.137.385,32 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0175 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORMAZIONE | | | | |
| Cap. 101350 | PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (ART. 40 C.C.N.L. 22/01/2004, N. .) | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0119 | RICERCHE, STUDI E PIANI DI PREVENZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.P. PROTEZIONE CIVILE | | | | |
| Cap. 101351 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CATALOGO INTERREGIONALE DI ALTA FORMAZIONE" (CONVENZIONE DEL 12/06/2009, N. 1485) | 0,00 | -393.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0175 | FORMAZIONE PROFESSIONALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE FORMAZIONE | | | | |
| Cap. 101385 | REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE "I BAMBINI CI GUIDANO IN LAGUNA DI VENEZIA" (DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE N°492 DEL 08/06/2009) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0110 | PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGETTO VENEZIA | | | | |
| SALDO USCITA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3421
del 10 novembre 2009

Variazione al bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 ai sensi dell'articolo 22 comma 2 della Lr 29/11/2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2009 ai sensi dell'articolo 9 della Lr 39/2001. (Provvedimento di variazione n. 85) // Competenza.

[Bilancio e contabilità regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011 la variazione secondo quanto riportato dall'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2009 secondo quanto riportato dall'allegato B) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione

4. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità n. 39/2001.

(segue allegato)

Allegato A

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 045911 | SPESE PER IL SERVIZIO ESCAVAZIONE PORTI IN ATTUAZIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONFERITE ALLA REGIONE IN MATERIA DI TRASPORTI (ART. 105, D.LGS 31/03/1998, N. 112) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0130 | INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE MOBILITÀ | | | | |
| Cap. 080502 | SPESE CONNESSE ALL'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI REGIONALI ED ALLA GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Upb: U0200 | OPERAZIONI DI RIDEFINIZIONE DEL DEBITO REGIONALE ED ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE | | | | |
| Cap. 086100 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI DALLA REGIONE PER FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |
| Upb: U0199 | RIMBORSO PRESTITI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE | | | | |
| Cap. 100538 | CONTRIBUTI UNA TANTUM PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI MOBILITA' DEI SOGGETTI DISABILI NON DEAMBULANTI (ART. 18, L.R. 30/07/1996, N. 22) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0154 | INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI, ADULTE ED ANZIANE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE MOBILITÀ | | | | |
| Cap. 100858 | INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL PROTOCOLLO DI KYOTO (LR 01/06/2006, N. 6) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0219 | VALORIZZAZIONE E TUTELA RISORSE NATURALI | | | | |
| Centro di Responsabilità: | U.C. TUTELA ATMOSFERA | | | | |
| Cap. 100987 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ZONE DI TUTELA BIOLOGICA MARINA (L.R. 12/07/2007, N. 15) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0239 | INTERVENTI STRUTTURALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLA ZONA COSTIERA DEL VENETO | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE TUTELA AMBIENTE | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100998 | POR FESR 2007-2013 ASSE 1 "INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083) | 6.918.077,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0062 | AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |
| Cap. 101000 | POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083) | 687.324,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0111 | INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |
| Cap. 101001 | POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083) | -5.787.359,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0133 | INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |
| Cap. 101002 | POR FESR 2007-2013 ASSE 5 "AZIONI DI COOPERAZIONE" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083) | -1.561.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0235 | INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A CARATTERE INTERNAZIONALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |
| Cap. 101244 | POR FESR 2007-2013 ASSE 1 "INNOVAZIONE ED ECONOMIA DELLA CONOSCENZA" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083) | 5.871.042,30 | 5.871.042,30 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0062 | AIUTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALL'INNOVAZIONE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |
| Cap. 101268 | POR FESR 2007-2013 ASSE 3 "AMBIENTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083) | 583.956,22 | 583.956,22 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0111 | INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |

| STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--|---|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 101269 | POR FESR 2007-2013 ASSE 4 "ACCESSO AI SERVIZI DI TRASPORTO E DI TELECOMUNICAZIONI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083) | -4.910.377,52 | -4.910.377,52 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0133 | INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |
| Cap. 101270 | POR FESR 2007-2013 ASSE 5 "AZIONI DI COOPERAZIONE" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083) | -1.326.453,14 | -1.326.453,14 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0235 | INTERVENTI STRUTTURALI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI A CARATTERE INTERNAZIONALE | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |
| Cap. 101271 | POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA COMUNITARIA (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083) | -218.167,86 | -218.167,86 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0237 | FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013 | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |
| Cap. 101273 | POR FESR 2007-2013 ASSE 6 "ASSISTENZA TECNICA" - QUOTA STATALE E REGIONALE (REG.TO CEE 11/07/2006, N. 1083) | -256.786,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Upb: U0237 | FINANZIAMENTO PROGRAMMI COMUNITARI 2007-2013 | | | | |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PROGRAMMI COMUNITARI | | | | |
| SALDO USCITA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| Upb: U0007 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI PER INVESTIMENTI | | | | | |
|--|--|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 003112 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE GESTIONI ASSOCIATE COSTITUITE NELLE FORME PREVISTE DAGLI ARTT. 30 E 31 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (ART.6, C.1 LETT. C), L.R. 03/02/2006, N. 2) | 467.297,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI | | | | |
| Cap. 003474 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE UNIONI DI COMUNI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (ART.10, L.R. 24/12/1992, N. 25 - ART.4, C.1, L. R. 30/01/2004, N. 1 - ART.6, C. 1 LETT. B), L.R. 03/02/2006, N. 2) | -227.537,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI | | | | |
| Cap. 100154 | CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COMUNITA' MONTANE PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI (ART.4, C.3, L. R. 30/01/2004, N. 1 - ART.6, C. 1, LET. D), L.R. 03/02/2006, N. 2) | -239.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE EE.LL., PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI | | | | |
| Upb: U0034 SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA | | | | | |
| | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 075044 | SPESE PER FRONTEGGIARE DANNI DA FAUNA SELVATICA E DA ATTIVITA' VENATORIA (ART.28, L.R. 09/12/1993, N. 50) | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | U.P. CACCIA E PESCA | | | | |
| Cap. 075206 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER FAVORIRE LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (L.R. 28/04/1998, N. 19) | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | U.P. CACCIA E PESCA | | | | |
| Cap. 100563 | SPESA PER ATTIVITÀ PROMOZIONALI NEL COMPARTO DELLA PESCA E ACQUACOLTURA (ART.5, D.LGS 26/05/2004, N. 154) | -51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | U.P. CACCIA E PESCA | | | | |

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| Upb: U0039 | | LOTTA E PROFILASSI DELLE MALATTIE DELLE COLTURE AGRICOLE | | | |
|----------------------------------|---|--|-------|------------|------------|
| | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100777 | AZIONI REGIONALI PER IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DI PARASSITI DA QUARANTENA (ART. 10, L.R. 03/02/2006, N. 2) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | U. PER. PER I SERVIZI FITOSANITARI | | | | |
| Cap. 101050 | PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE GENETICO-SANITARIA DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE VEGETALE DELLE PIANTE DA FRUTTO E DELLA VITE (ART. 31, L.R. 27/02/2008, N. 1) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | U. PER. PER I SERVIZI FITOSANITARI | | | | |
| Upb: U0049 | | INTERVENTI INFRASTRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE E DELLA COLLETTIVITÀ RURALE | | | |
| | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100555 | SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL SETTORE PRIMARIO (SISP) (ART. 11, L. R. 12/12/2003, N. 40) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | U.C. SISTEMA INFORMATIVO SETTORE PRIMARIO E CONTROLLO | | | | |
| Cap. 100901 | COFINANZIAMENTO REGIONALE DELLE INIZIATIVE PREVISTE DAL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 (REG.TO CEE 20/09/2005, N. 1698 - ART. 4, L.R. 19/02/2007, N. 2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE PIANI E PROGRAMMI SETTORE PRIMARIO | | | | |
| Upb: U0056 | | INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE | | | |
| | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 021280 | INTERVENTI REGIONALI PER IL SOSTEGNO A RETI E SERVIZI TELEMATICI PER LE IMPRESE ARTIGIANE (L.R. 01/02/2001, N. 3) | -63.167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE ARTIGIANATO | | | | |

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**Upb: U0056** INTERVENTI STRUTTURALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

| | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------|---|------------|-------|------------|------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100166 | FONDO PER IL RILASCIO DI GARANZIE, CONTROGARANZIE E COGARANZIE PER FAVORIRE L'ATTIVITÀ ARTIGIANALE (ART.2, C.1, LETT.A), B), C), D), E), L.R. 06/09/1993, N. 48 - L.R. 03/10/2002, N. 32) | 63.167,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di Responsabilità: DIREZIONE ARTIGIANATO**Upb: U0091** GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI BONIFICA

| | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------|---|--------------|-------|------------|------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 010060 | CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MECCANICO DELLA BONIFICA IDRAULICA, DEGLI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA (ART. 32, L.R. 08/05/2009, N. 12) | 1.689.582,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di Responsabilità: DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L AGRICOLTURA

| | | | | | |
|--------------------|--|---------------|------|------|------|
| Cap. 100818 | CONCORSO DELLA REGIONE NELLA CONTRIBUZIONE CORRISPOSTA AI CONSORZI DI BONIFICA (ART. 39, L.R. 08/05/2009, N. 12) | -1.689.582,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|--|---------------|------|------|------|

Centro di Responsabilità: DIREZIONE AGROAMBIENTE E SERVIZI PER L AGRICOLTURA**Upb: U0110** PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE

| | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------|---|------------|-------|------------|------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100051 | FINANZIAMENTO ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, SPERIMENTAZIONE E MONITORAGGIO NEL CAMPO DELLA TUTELA AMBIENTALE (ART.70, D.LGS 31/03/1998, N. 112) | 214.285,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di Responsabilità: DIREZIONE TUTELA AMBIENTE

| | | | | | |
|--------------------|---|-------------|------|------|------|
| Cap. 100096 | SPESE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E DELLE ACQUE DI FALDA (ART.70, D.LGS 31/03/1998, N. 112) | -214.285,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|---|-------------|------|------|------|

Centro di Responsabilità: DIREZIONE TUTELA AMBIENTE

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

| Upb: U0111 INTERVENTI DI TUTELA AMBIENTALE | | | | | |
|--|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 101251 | CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DI SITI INQUINATI (ART. 20, C. 2, L.R. 12/01/2009, N. 1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE TUTELA AMBIENTE | | | | |
| Cap. 101395 | INTERVENTI REGIONALI PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (L.R. 07/08/2009, N. 17) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | U.C. TUTELA ATMOSFERA | | | | |
| Upb: U0140 OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ | | | | | |
| | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 060009 | QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE - PARTE CORRENTE - IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - REALIZZAZIONE PROGETTI OBIETTIVO, PROGRAMMI E AZIONI PROGRAMMATICHE (L. 27/12/1983, N. 730 - ART.17, L.R. 20/07/1989, N. 21 - L.R. 14/09/1994, N. 55 - ART.24, L.R. 09/02/2001, N. 5) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE RISORSE SOCIO SANITARIE | | | | |
| Cap. 060059 | QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PARTE CORRENTE IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - "SPESE VARIE GESTIONE F.S.R. PER CONTO ULSS" (L. 23/12/1978, N. 833 - ART.17, L.R. 20/07/1989, N. 21 - ART.53, L.R. 14/09/1994, N. 55) | -300.000,00 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE RISORSE SOCIO SANITARIE | | | | |
| Upb: U0171 EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO | | | | | |
| | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 070078 | INTERVENTI PER IL CENSIMENTO, IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DI PARTICOLARI BENI STORICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI DELLA GRANDE GUERRA (L.R. 16/12/1997, N. 43) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Centro di Responsabilità: | DIREZIONE BENI CULTURALI | | | | |

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0171 EDILIZIA, PATRIMONIO CULTURALE ED EDIFICI DI CULTO

| | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------|--|-------------|-------|------------|------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100623 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'IMPLEMENTAZIONE DELL'ARCHIVIO E IL RESTAURO DELL'OPERA DI CARLO SCARPA (L.R. 17/01/2002, N. 2, ART. 41) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di Responsabilità: U.P. ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO

Upb: U0172 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

| | | 2009 | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------|--|------------|-------|------------|------------|
| | | COMPETENZA | CASSA | COMPETENZA | COMPETENZA |
| Cap. 100171 | ISTRUZIONE SCOLASTICA: FUNZIONI DELLA REGIONE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO (L.R. 13/04/2001, N. 11) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Centro di Responsabilità: DIREZIONE ISTRUZIONE

| | | | | | |
|--------------------|--|-------------|------|------|------|
| Cap. 100663 | TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER FAVORIRE INTERVENTI DI PROMOZIONE, SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLA SCUOLA VENETA (ART. 57, L.R. 30/01/2004, N. 1) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--------------------|--|-------------|------|------|------|

Centro di Responsabilità: DIREZIONE ISTRUZIONE

| | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SALDO USCITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3422 del 10 novembre 2009

Variazioni al bilancio per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 29 novembre 2001 n. 39 - Prelevamento dal fondo di riserva spese impreviste. (Provvedimento di variazione n. 88).

[Bilancio e contabilità regionale]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2009 le seguenti variazioni, ai sensi dell'articolo 18 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

| Capitolo | Upb | Descrizione | Importo Competenza | Importo Cassa |
|--|-------|---|--------------------|---------------|
| Stato di previsione della Spesa - Variazioni in aumento: | | | | |
| 3400 | U0010 | Spese per celebrazioni pubbliche, solennità civili e religiose, manifestazioni nazionali, fiere, mostre, rassegne, esposizioni, convegni e congressi comprese le spese per provvista di impianti ed attrezzature per dette manifestazioni (Lr 09/06/1975, n. 70 - Lr 08/09/1978, n. 49 - Art.27, Lr 31/01/1983, n. 8) | 100.000,00 | 20.000,00 |
| Centro di responsabilità: | | Segreteria regionale Cultura | | |
| Totale variazioni in aumento | | | 100.000,00 | 20.000,00 |
| Stato di previsione della Spesa - Variazioni in diminuzione: | | | | |
| 80020 | U0188 | Fondo di riserva per le spese impreviste (Art. 18, Lr 29/11/2001, n. 39) | 100.000,00 | 20.000,00 |
| Centro di responsabilità: | | Direzione Ragioneria e Tributi | | |
| Totale variazioni in diminuzione | | | 100.000,00 | 20.000,00 |
| Variazione netta della Spesa | | | 0,00 | 0,00 |

2. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3423 del 10 novembre 2009

Collaborazione con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza ed approvazione della convenzione per l'anno 2009. Legge regionale 27 febbraio

2008 n. 1, articolo 34 "Contributo regionale per le certificazioni etico-sociali".

[Convenzioni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di avvalersi anche per l'anno 2009 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza per lo svolgimento delle attività di diffusione sul territorio del bando regionale indirizzato alle imprese del Veneto, dell'istruttoria delle domande pervenute e dell'erogazione dei contributi, secondo le modalità dettagliate nell'allegata convenzione che disciplina i reciproci rapporti (Allegato A) e costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che alla Camera di Commercio di Vicenza Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza per lo svolgimento delle attività di cui al presente provvedimento verrà riconosciuto un rimborso per le spese da essa sostenute fino ad un limite massimo di € 60.000,00;

4. di impegnare la somma di € 654.000,00 a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza (cod. fisc. 80000330243 - Partita Iva 00521440248) di cui € 60.000,00 quale limite massimo per il rimborso delle spese da essa sostenute per la realizzazione delle attività di cui al punto 2., e € 594.000,00 per il successivo trasferimento a favore delle imprese ammesse a finanziamento per la copertura dei costi dalle stesse sostenute per ottenere le certificazioni SA8000, OHSAS 18001 e Registrazione EMAS, a carico del capitolo 101058 "Contributi regionali per favorire certificazioni etico-sociali. Art. 34 Lr 28/02/2008 n. 1" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

5. di dare atto che all'erogazione a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza del rimborso spese e dei fondi per il successivo trasferimento alle imprese ammesse a finanziamento delle somme di loro spettanza si provvederà con le modalità dettagliate nella premessa;

6. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità la sottoscrizione della convenzione, lo svolgimento delle attività connesse all'avvio e alla gestione dei rapporti con la CCIAA di Vicenza nonché l'assunzione, con proprio provvedimento, di ogni utile, opportuna e necessaria decisione al fine di rendere esecutiva la presente deliberazione.

Allegato (omissis)



L'allegato è consultabile online
<http://bur.regione.veneto.it>

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3424 del 10 novembre 2009

Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia, anno 2009. Lr 7 aprile 1994, n. 15.

[Cultura e beni culturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di concedere i contributi di seguito specificati:

- € 25.000,00 a favore della società Le Tre Venezie Editoriale Scarl (C.F./P. Iva 03931070266) con sede in Treviso, per la realizzazione della rivista "Venezia, Cattaro, il Montenegro e il Mediterraneo";
- € 20.000,00 a favore dell'Associazione artistico culturale Terzomillennio (C.F. 91015910283), con sede in Vò (PD), per la realizzazione della prima fase del progetto "Itinerarium di Marin Sanuto sul percorso da Duino ad Albona";
- € 30.000,00 a favore dell'Associazione Filatelica Numismatica scaligera Verona (C.F./P. Iva 00660150236) con sede in Verona, per la realizzazione di 1.800 copie del volume "Da Venezia a Cattaro - navigando sottocosta, in cartolina" e la spedizione dello stesso a tutti i Comuni del Veneto ed a tutte le Comunità degli Italiani dell'Istria e della Dalmazia;

3. di impegnare la somma complessiva di € 75.000,00 a favore dei beneficiari di cui al punto 2, a carico del capitolo 100768 "Trasferimenti per il sostegno di iniziative per la promozione e salvaguardia del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia (Lr 07/04/1994, n. 15)" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presenta sufficiente disponibilità;

4. di fissare i seguenti termini per la realizzazione delle iniziative indicate al punto 2:

- per la rivista "Venezia, Cattaro, il Montenegro e il Mediterraneo" chiusura attività entro il 28 febbraio 2011 con obbligo di rendicontazione entro il 30 giugno 2011;
- per il progetto "Itinerarium di Marin Sanuto sul percorso da Duino ad Albona" chiusura attività entro il 28 febbraio 2011 con obbligo di rendicontazione entro il 30 giugno 2011;
- per il volume "Da Venezia a Cattaro - navigando sottocosta, in cartolina" chiusura attività entro il 30 dicembre 2010 con obbligo di rendicontazione entro il 31 marzo 2011;

5. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali, Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Pari Opportunità dell'attuazione del presente provvedimento, compresa la determinazione delle modalità di erogazione dei contributi, dando atto che, essendo al medesimo riservata la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3425 del 10 novembre 2009

Programma di iniziative anno 2009 della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna. Attuazione deliberazione del Consiglio regionale n. 101 in data 8 ottobre 2009. Lr 30.12.1987, n. 62.

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prenotare la spesa complessiva di € 138.000,00, Iva ogni altro onere inclusi, quale importo necessario per l'attuazione delle Iniziative di studio e ricerca, delle Iniziative informazione e divulgazione e delle Iniziative in rete e confronto, previste dal Programma 2009 della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, con oneri a carico del capitolo di spesa 70012 "Spese per la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna (Lr n. 62/1987)" del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario corrente, che offre sufficiente disponibilità;

3. di demandare a successivo provvedimenti del Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazione internazionale, Diritti umani e Pari opportunità l'attivazione delle sopra richiamate iniziative così come dettagliate nella premessa, ivi compresa l'adozione dei conseguenti impegni di spesa;

4. di assumere l'impegno di spesa di € 10.659,79 a carico del capitolo 70012 "Spese per la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna (Lr n. 62/1987) del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, che presenta la necessaria disponibilità, per il funzionamento della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna per il secondo semestre 2009;

5. di dare atto che con successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione Relazioni internazionali, Cooperazioni internazionali, Diritti umani e Pari opportunità si provvederà al rimborso delle spese di funzionamento sostenute dalle componenti la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, previa presentazione di idonei documenti giustificativi delle stesse, nonché al riconoscimento delle eventuali minori spese sostenute;

6. di dare atto che, essendo riservata al medesimo Dirigente regionale la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni agli interventi individuati in premessa, di carattere non sostanziale, sulla base delle indicazioni date dalla Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3426 del 10 novembre 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio avanti il Tar per il Veneto nel ricorso promosso da San Giorgio srl e Laiti Giovanni c/ Regione del Veneto e nei confronti del Comune di Sona per l'annullamento della Dgr 1784 del 16.06.2009 di approvazione, con modifiche d'ufficio, della variante n. 26 al Prg del Comune di Sona, nella parte in cui viene stralciata la "variazione n. 2".

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3427 del 10 novembre 2009

Autorizzazione a resistere nel giudizio avanti il Giudice di Pace di Lendinara proposto da Canato Cosetta contro la Regione del Veneto ed Equitalia Polis Spa per l'annullamento, della cartella di pagamento n. 09920090002277787 riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3428 del 10 novembre 2009

Autorizzazione a resistere in giudizio avanti alla Commissione Tributaria provinciale di Venezia proposto da Di Fresco Massimiliano contro la Regione del Veneto per l'annullamento, previa sospensiva, della cartella di pagamento n. 11920090008114033000 riguardante l'omesso pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2004.

[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3429 del 10 novembre 2009

Protezione Civile. Lr 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Finanziamento interventi con utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione Civile n. 3027/99 - 3090/00-3237/02-3258/02-3276/03. Anno 2009.

[Protezione civile e calamità naturali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di concedere agli Enti individuati negli allegati A, B e C A la somma complessiva di € 3.766.909,45 al fine di garantire la sicurezza del territorio e la pubblica incolumità, nonché per ripristinare i danni conseguenti agli intensi fenomeni meteorici riconosciuti eccezionali sia con provvedimenti regionali che statali;

2. di impegnare la somma complessiva di € 3.606.909,45 ripartita a favore degli Enti come individuati negli allegati A, B e C, a valere sul capitolo 100790 denominato "Trasfe-

rimenti alle amministrazioni pubbliche per interventi di ripristino a seguito di calamità riconosciute con ordinanza di protezione civile", per il corrente esercizio finanziario, che offre sufficiente disponibilità;

3. di impegnare la somma complessiva di € 160.000,00 a favore del Consorzio di Bonifica sinistro medio Brenta, come individuato nell'allegato A, a valere sul capitolo 100792, denominato "Trasferimenti per interventi di ripristino a seguito di calamità riconosciute con ordinanza di protezione civile", per il corrente esercizio finanziario, che offre sufficiente disponibilità;

4. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Dipartimento di Protezione civile per il relativo nulla osta e/o intesa di competenza;

5. di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Protezione Civile degli atti amministrativi necessari e conseguenti al presente provvedimento.

(segue allegato)

| Contributi per il ripristino di danni a seguito di eventi meteorici eccezionali a valere su risorse assegnate con OPCM nn. 3027/99, 3090/00, 3237/02, 3258/02, 3276/03 Anno 2009 | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----------------------------------|--|---|--|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------|
| RIF. NORMATIVI | SOGGETTI BENEFICIARI | DESCRIZIONE | CENSIMENTO DANNI IMMOBILI PRIVATI | CENSIMENTO DANNI IMMOBILI ATTIVITA' PRODUTTIVE | CENSIMENTO DANNI INFRASTRUTTURE ED EDIFICI PUBBLICI | CENSIMENTO DANNI X RIMOZIONE MATERIALE | TOTALE DAMNI AMMISSIBILI/INTERVENTI | % contr. | contributo concesso | Capitolo |
| DPGR 106/09 DPCM 26/06/09 | VEDI SPECIFICHE ALLEGATO B | Comuni colpiti dall'evento del 6 giugno 2009 individuati con DGR 2484/09 | € 11.850.391,66 | € 13.969.488,97 | € 1.546.055,00 | € 569.375,19 | € 27.935.310,82 | | € 2.800.000,00 | 100790 |
| DPGR 139/09 OPCM 3734/09 | VEDI SPECIFICHE ALLEGATO C | Comuni colpiti dall'evento del 18 luglio 2009 individuati con DGR 3112/09 | € 782.300,00 | € - | € 2.550.602,00 | € 18.222,80 | € 3.351.124,80 | | € 750.000,00 | 100790 |
| OPCM 3734/09 | COMUNE DI AURONZO DI CADORE | Contributo contributo per le spese sostenute per attività ed interventi effettuati nella prima fase di emergenza ai sensi della OPCM 3734/2009 | | per interventi in somma urgenza effettuati | | | € 93.588,75 | 54,56274% | € 51.053,67 | 100790 |
| OPCM 3734/09 | COMUNE DI OSPITALE DI CADORE | Contributo contributo per le spese sostenute per attività ed interventi effettuati nella prima fase di emergenza ai sensi della OPCM 3734/2009 | | per interventi in somma urgenza effettuati | | | € 8.799,00 | 54,56274% | € 4.800,98 | 100790 |
| | | | | per ore di lavoro straordinario effettuato | | | € 1.054,80 | 100,000000% | € 1.054,80 | |
| | | | | | | | TOTALE parziale | | € 3.606.909,45 | |
| OPCM 3258/02 | CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRO MEDIO BRENTA | Lavori supplementari per il potenziamento e ammodernamento del sistema scolante a bonifica meccanica alternata del sottobacino del Muson dei sassi interessante i comuni di San Giorgio delle Perliche Campodarsego e Vigodarzere | | | | | € 160.000,00 | 100,000000% | € 160.000,00 | 100792 |
| | | | | | | | TOTALE | | € 3.766.909,45 | |

Allegato B

| SOGGETTI BENEFICIARI | PROV. | CENSIMENTO DANNI IMMOBILI PRIVATI | CENSIMENTO DANNI IMMOBILI ATTIVITA' PRODUTTIVE | CENSIMENTO DANNI INFRASTRUTTURE ED EDIFICI PUBBLICI | | | CENSIMENTO DANNI X RIMOZIONE MATERIALE | TOTALE DANNI AMMISSIBILI | % su danni ammissibili | contributo concesso |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | viabilità | infrastrutture | edifici | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | COMUNE SAN MARTINO DI LUPARI | € 6.000,00 | € 42.304,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 133.000,00 | € 0,00 | € 181.304,00 | 0,65% | € 18.172,38 |
| 2 | COMUNE TOMBOLA | € 0,00 | € 0,00 | € 2.500,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 4.500,00 | 0,02% | € 451,04 |
| 3 | COMUNE ALTIVOLE | € 1.311.501,93 | € 1.468.423,68 | € 2.200,00 | € 2.700,00 | € 15.000,00 | € 0,00 | € 2.799.825,61 | 10,02% | € 280.630,91 |
| 4 | COMUNE CASTELFRANCO VENETO | € 119.398,40 | € 264.133,10 | € 8.000,00 | € 0,00 | € 119.112,00 | € 48.000,00 | € 558.643,50 | 2,00% | € 55.993,71 |
| 5 | COMUNE CASTELLO DI GODEGO | € 70.337,00 | € 2.695,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 73.032,00 | 0,26% | € 7.320,11 |
| 6 | COMUNE COMEGLIANO | € 30.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 50.000,00 | € 0,00 | € 110.000,00 | 0,39% | € 11.025,47 |
| 7 | COMUNE MONTEBELLUNA | € 221.558,50 | € 58.892,00 | € 24.000,00 | € 13.500,00 | € 57.500,00 | € 0,00 | € 375.450,50 | 1,34% | € 37.631,99 |
| 8 | COMUNE ORSAGO | € 10.500,00 | € 25.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 35.500,00 | 0,13% | € 3.558,22 |
| 9 | COMUNE RIESE PIO X | € 9.013.496,16 | € 10.250.771,96 | € 7.000,00 | € 18.000,00 | € 188.800,00 | € 408.000,00 | € 19.886.068,12 | 71,19% | € 1.993.211,79 |
| 10 | COMUNE SAN PIETRO DI FELETTO | € 6.078,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 6.078,60 | 0,02% | € 609,28 |
| 11 | COMUNE SANTA LUCIA DI PIAVE | € 35.556,58 | € 87.776,00 | € 5.400,00 | € 3.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 132.332,58 | 0,47% | € 13.263,90 |
| 12 | COMUNE SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA | € 26.855,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.300,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 29.155,00 | 0,10% | € 2.922,25 |
| 13 | COMUNE SUSEGANA | € 95.444,65 | € 84.384,20 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 239.828,85 | 0,86% | € 24.038,42 |
| 14 | COMUNE TREVIGNANO | € 14.210,00 | € 80.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 94.210,00 | 0,34% | € 9.442,82 |
| 15 | COMUNE VEDELAGO | € 465.182,71 | € 528.678,49 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 56.543,38 | € 1.050.404,58 | 3,76% | € 105.283,70 |
| 16 | COMUNE CARTIGLIANO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 23.400,00 | € 0,00 | € 23.400,00 | 0,08% | € 2.345,42 |
| 17 | COMUNE GRUMOLO DELLE ABBADESSE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.200,00 | € 0,00 | € 1.200,00 | 0,00% | € 120,28 |
| 18 | COMUNE ROSA' | € 328.168,84 | € 171.461,00 | € 3.600,00 | € 32.492,40 | € 11.858,40 | € 1.500,00 | € 549.080,64 | 1,97% | € 55.035,21 |
| 19 | COMUNE ROSSANO VENETO | € 86.523,29 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 11.711,00 | € 3.311,81 | € 101.546,10 | 0,36% | € 10.178,12 |
| 20 | COMUNE TORREBELVICINO | € 0,00 | € 0,00 | € 281,40 | € 119.118,60 | € 0,00 | € 600,00 | € 120.000,00 | 0,43% | € 12.027,79 |
| 21 | COMUNE VALLI DEL PASUBIO | € 0,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 10.000,00 | 0,04% | € 1.002,32 |
| 22 | COMUNE VESTENANOVA | € 0,00 | € 0,00 | € 3.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.000,00 | 0,01% | € 300,69 |
| 23 | COMUNE AURONZO DI CADORE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 21.600,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 21.600,00 | 0,08% | € 2.165,00 |
| 24 | COMUNE SALETTO | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.173,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.173,60 | 0,00% | € 117,63 |
| 25 | COMUNE GATARINE | € 0,00 | € 893.769,54 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 893.769,54 | 3,20% | € 89.583,92 |
| 26 | COMUNE NERVESA DELLA BATTAGLIA | € 0,00 | € 1.200,00 | € 23.007,60 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 24.207,60 | 0,09% | € 2.426,37 |
| 27 | COMUNE SARMEDE | € 9.580,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.580,00 | 0,03% | € 960,22 |
| 28 | COMUNE STRA | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 420,00 | € 420,00 | 0,00% | € 42,10 |
| 29 | COMUNE BRENZONE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 600.000,00 | 2,15% | € 60.138,94 |
| TOTALI | | € 11.850.391,66 | € 13.969.488,97 | € 108.989,00 | € 825.484,60 | € 611.581,40 | € 569.375,19 | € 27.935.310,82 | 100,00% | € 2.800.000,00 |

Contributi per il ripristino di danni a seguito di eventi meteorici eccezionali
a valere su risorse assegnate con OPCM nn. 3027/99, 3090/00, 3237/02, 3258/02, 3276/03
ENTI BENEFICIARI X EVENTO DEL 6 GIUGNO 2009

| SOGGETTI BENEFICIARI | | PROV. | CENSIMENTO DANNI IMMOBILI PRIVATI | CENSIMENTO DANNI IMMOBILI ATTIVITA' PRODUTTIVE | CENSIMENTO DANNI INFRASTRUTTURE ED EDIFICI PUBBLICI | | | CENSIMENTO DANNI X RIMOZIONE MATERIALE | TOTALE DANNI AMMISSIBILI | % su danni ammissibili | contributo concesso pari al 30% |
|----------------------|---------------------------|-------|-----------------------------------|--|---|-----------------------|---------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | | | | | viabilità | infrastruttura | edifici | | | | |
| 1 | COMUNE VALLE DI CADORE | BL | € 0,00 | € 0,00 | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300.000,00 | 8,95% | € 67.141,64 | |
| 2 | COMUNE PERAROLO DI CADORE | BL | € 0,00 | € 0,00 | € 770.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 770.000,00 | 22,98% | € 172.330,20 | |
| 3 | COMUNE BORCA | BL | € 778.000,00 | € 0,00 | € 247.602,00 | € 1.200.000,00 | € 0,00 | € 2.225.602,00 | 66,41% | € 498.101,86 | |
| 4 | COMUNE SELVA DI CADORE | BL | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 9.600,00 | € 9.600,00 | 0,29% | € 2.148,53 | |
| 5 | COMUNE CALALZO DI CADORE | BL | € 4.300,00 | € 0,00 | € 30.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 34.300,00 | 1,02% | € 7.676,53 | |
| 6 | COMUNE PIEVE DI CADORE | BL | € 0,00 | € 0,00 | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 0,00 | € 4.388,00 | 0,13% | € 982,06 | |
| 8 | PROVINCIA BELLUNO | BL | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 7.234,80 | € 7.234,80 | 0,22% | € 1.619,18 | |
| TOTALI | | | € 782.300,00 | € 0,00 | € 579.602,00 | € 1.971.000,00 | € 0,00 | € 3.351.124,80 | 100,00% | € 750.000,00 | |

Contributi per il ripristino di danni a seguito di eventi meteorici eccezionali a valere su risorse assegnate con OPCM nn. 3027/99, 3090/00, 3237/02, 3258/02, 3276/03 ENTI BENEFICIARI X EVENTO DEL 18 LUGLIO 2009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3430 del 10 novembre 2009

Convegno "Una comunità che contratta" del 16 novembre 2009 presso la Camera di Commercio di Vicenza.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare quanto riportato in premessa;
2. di destinare allo svolgimento di tale manifestazione la somma di Euro 10.000,00, disponibile nel capitolo n. 101313 del bilancio di previsione 2009 e già prenotata con n. 5151 sul medesimo capitolo;
3. di affidare al Dirigente regionale della Direzione Lavoro, competente per materia l'adozione dei relativi impegni di spesa e liquidazione, nonché di tutti gli atti relativi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3431 del 10 novembre 2009

Ipab - "Ipab di Vicenza" con sede in Vicenza. Presa d'atto della grave situazione istituzionale e nomina del Commissario straordinario regionale ad acta. Articolo 50 della L. 17 luglio 1890, n. 6972 e articolo 21 del D. Lgs. 4 Maggio 2001, n. 207.

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto della grave situazione istituzionale, in particolare dell'organo di governo, dell'Ipab "Ipab di Vicenza" con sede in Vicenza nonché delle altre problematiche esistenti, come descritte nella parte motiva del presente atto, e di ritenere tali situazioni pregiudizievoli per gli interessi dell'Ente e dei suoi Ospiti;

2. di prendere atto dell'esposto dell'Amministrazione comunale della Città di Vicenza intervenuta ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 6, articolo 72, comma 2, evidenziando "la situazione di grave paralisi istituzionale" dell'ente;

3. di prendere atto della assoluta necessità per la Regione, ravvisandone gli estremi di legge, di intervenire e di nominare quale Commissario straordinario regionale ad acta il Sig. Dr. Tiziano Zenere nato a Villafranca Padovana (Padova) il 15/10/1957 e residente in Gambugliano (Vicenza) in via Zovo, 10;

4. di determinare l'incarico nella durata di sette giorni dalla data del presente provvedimento, conferendolo, oltre a quanto fissato dalla legge, allo scopo di:

- a) vagliare la situazione istituzionale dell'Ipab, in particolare con riferimento al Consiglio di Amministrazione, e comunque alle vicende che riguardano la gestione

complessiva dell'ente, anche con riferimento ai servizi erogati, verificando la sussistenza o meno delle condizioni per la ripresa di una normale e ordinata gestione dell'ente;

- b) accertare l'esatta situazione finanziaria e patrimoniale dell'Ipab;
- c) acquisire tutti gli atti e i documenti che permettano una valutazione piena della situazione complessiva dell'ente;
- d) valutare altri e ulteriori aspetti che si presentassero alla sua attenzione ovvero che egli ritenesse utili da approfondire e riguardanti il funzionamento dell'Ipab e l'erogazione dei servizi con continuità e qualità;
- e) avviare eventuali interventi operativi, a seguito di intesa con la Direzione regionale per i Servizi Sociali, riferendo alla struttura regionale sullo stato degli adempimenti prescritti e redigendo una relazione finale;

Quanto sopra, al fine di consentire all'Amministrazione regionale una successiva urgente decisione in ordine al possibile commissariamento definitivo dell'ente ai sensi dell'articolo 3 della Lr 16 agosto 2007, n. 23.

5. di stabilire che il Commissario vedrà liquidato il proprio compenso, a carico dell'Ipab, con specifico successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3432 del 10 novembre 2009

Ipab - "Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte" con sede in Vicenza. Presa d'atto della grave situazione economico-istituzionale, scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nomina del Commissario straordinario regionale. Articolo 3 della Lr 16 agosto 2007, n. 23.

[Servizi sociali]

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prendere atto della gravissima e pregiudizievole situazione in essere presso l'Ipab "Ambulatorio Pediatrico Principe di Piemonte" con sede in Vicenza, come descritto nella premessa di questo provvedimento e di ritenere tali situazioni pregiudizievoli per gli interessi dell'Ente;

2. di prendere atto della volontà dell'Amministrazione comunale della Città di Vicenza intervenuta ai sensi della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 6, articolo 72, comma 2, in qualità di soggetto che provvede alle nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ipab;

3. di, ravvisandone gli estremi di legge, dichiarare sciolto il Consiglio di Amministrazione dell'Ipab;

4. di nominare, conseguentemente, quale Commissario straordinario regionale, il Sig. Avv. Romano Morra, nato a Bolzano il 02/10/1939 e residente in Vicenza - via Brg Granatieri di Sardegna, 7;

5. di conferire l'incarico per la durata di sei mesi dalla

data del presente provvedimento (ma potrà concludersi anche prima di detto termine in caso di anticipato conseguimento degli obiettivi della procedura di vigilanza), conferendolo, oltre a quanto fissato dalla legge, allo scopo di:

- a. assumere la gestione temporanea dell'ente, accertando l'esatta situazione economico-finanziaria, gestionale e patrimoniale dell'Ipab;
- b. di verificare le soluzioni più opportune per ricondurre a normalità la situazione;
- c. di approntare un adeguato programma per la gestione e il rilancio dell'Ipab, anche al fine di addivenire ad una possibile forma di concentrazione con altre Ipab di Vicenza o, se qualora ciò non risultasse possibile, di proporre la soluzione ritenuta più idonea, tenendo presente la disciplina attualmente vigente in materia di Ipab, operando d'intesa con la Direzione regionale per i Servizi Sociali;
- d. di avviare i conseguenti interventi operativi;
- e. di assumere nel caso le iniziative necessarie alla ricostituzione dell'organo di governo dell'Ipab;
- f. di riferire periodicamente alla predetta Struttura regionale sullo stato degli adempimenti prescritti e redigendo una relazione finale;

6. di stabilire che il Commissario vedrà liquidato il proprio compenso, a carico dell'Ipab, con specifico successivo decreto del Dirigente regionale della Direzione per i Servizi sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3476 del 17 novembre 2009

Comune di Cessalto (TV). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del Dpr 8.6.2001, n. 327 per progetto dei percorsi pedonali lungo il canale Piavon. Approvazione.
[Urbanistica]

L'Assessore Renato Chisso, riferisce:

"Il Comune di Cessalto (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 227 in data 01.02.2000, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 34 in data 03.07.2009, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9099 in data 12.10.2009, acquisita agli atti della Regione in data 19.10.2009.

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come certificato con DCC n. 42 del 30.09.2009.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 363 del 28.10.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Allegato A1

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 il Dpr 8.6.2001 n. 327 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi del Dpr 327/2001, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cessalto (TV), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 363 del 28.10.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Relazione Tecnico illustrativa;
- Tavola n. 30 - Planimetria dello stato di fatto scala 1:200;
- Tavola n. 32 - Planimetria e sezioni di progetto scala 1:100.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 363 del 28.10.2009

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 28.10.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante in oggetto ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 586594 in data 23.10.2009, ed ha partecipato alla seduta del Comitato del 28.10.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;
- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;
- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;
- Visto il Dpr n. 327 del 8.06.2001;

Ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 363 del 28.10.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cessalto (TV), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01.

Vincenzo Fabris

Parere del Comitato. Argomento n. 363 in data 28.10.2009

Premesse:

- Il Comune di Cessalto (TV), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 227 in data 01.02.2000, successivamente modificato;

- Con deliberazione di Consiglio n. 34 in data 03.07.2009, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto in oggetto che costituisce adozione di variante urbanistica ai sensi dell'art. 19, 2° comma del Dpr 327/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 9099 in data 12.10.2009, e acquisita agli atti della Regione in data 19.10.2009;

- La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come certificato con Dcc n. 42 del 30.09.2009;

- Si dà atto, altresì, che il Comune ha provveduto all'avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Dpr 327/01, e che non sono pervenute osservazioni;

- Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni e/o opposizioni;

- Con nota n. 536030 in data 30.09.2009, il Genio Civile ha espresso parere favorevole alla variante ai sensi della DgrV n. 1841 del 19.06.2007 (compatibilità idraulica) verificata la trascurabilità degli effetti idraulici prodotti dall'intervento;

- Con dichiarazione sottoscritta, il progettista della variante, in possesso dell'esperienza e delle competenze in campo biologico, naturalistico ed ambientale, ha attestato che si può evitare di effettuare la procedura di VINCA, in quanto trattasi di progetto per il quale si può escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000, così come previsto al punto VI) lett. B, paragrafo 3, Allegato A, alla DgrV n. 3173 del 10.10.2006. Con verbale n. 97 del 26.10.2009 il gruppo di esperti incaricato della verifica, ha comunicato che la dichiarazione è conforme alla citata DgrV;

Elaborati trasmessi

- n. 2 copie del progetto definitivo

Il progetto

L'intervento in esame risulta essere parzialmente difforme dalla pianificazione urbanistica vigente in quanto parte dell'area interessata dal progetto, pur essendo destinata a fascia di rispetto del canale, non risulta sottoposta a vincolo preordinato all'esproprio.

Il progetto che consiste essenzialmente nel completamento dei percorsi ciclopedonali sulla Riva 1 tratto fronte-canale di pertinenza della Villa Storti De Rienzo, costituisce la conclusione delle opere che traggono origine sin dal 2004. Esso è stato formulato sulla base della situazione delle aree allo stato di fatto, così come notificato alla Soprintendenza competente per territorio che con nota n.25200 del 31.10.2008, ha rilasciato l'autorizzazione ai sensi delle ex lege 1089/1939. La superficie reale effettiva su cui insistono le opere in progetto è di circa mt. 38,00 x 4,50 = mq 173.

La spesa complessiva che risulta dal quadro economico è di presunti Euro 20.138,16.

Valutazioni e proposte

La variante non segue la procedura abbreviata del 4° comma lettera f) dell'art. 50 della LR 61/85, per la presenza nel raggio di 200 mt. dall'intervento, di edificio tutelato ai sensi della ex lege n. 1089/1939 e pertanto si ricade nella fattispecie del 5° comma dell' art. 50 della legge regionale appena citata che preclude al comune l'approvazione della variante.

Dal punto di vista urbanistico e paesaggistico non si ravvisano particolari elementi di contrasto e pertanto si ritiene l'opera ammissibile con gli elementi e le indicazioni del progetto definitivo.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto

è del parere Che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Cessalto (TV), sia meritevole di approvazione e che pertanto non sussistono motivi di dissenso ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01 come composta da:

- Relazione Tecnico illustrativa;
- Tavola n. 30 - Planimetria dello stato di fatto scala 1:200;
- Tavola n. 32 - Planimetria e sezioni di progetto scala 1:100.

Vanno vistati n. 3 elaborati.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3477 del 17 novembre 2009

Comune di Cittadella (PD). Piano Regolatore Generale - Variante Norme Tecniche di Attuazione art. 16. Presa d'atto dell'automatica introduzione delle modifiche proposte ai sensi del 3° comma - Art. 46 - Lr 27.6.1985, n. 61.

[Urbanistica]

L'Assessore Renato Chisso, riferisce: "Il Comune di Cittadella (PD), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 4324 del 5.08.1986, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 17 del 16.02.2005, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha adottato una variante al Piano Regolatore Generale, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 28482 del 30.06.2005.

La pubblicazione ed il deposito del progetto sono regolarmente avvenuti ed a seguito di essi non sono pervenute osservazioni.

Il Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 171 del 28.03.2007, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004.

La Variante è stata sottoposta altresì all'esame della Seconda Commissione consiliare, la quale si è espressa all'unanimità in data 24.07.2007, conformemente al citato parere del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale.

La valutazione Tecnica regionale è stata fatta propria nelle considerazioni e conclusioni dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2884 del 18.09.2007, con la quale si riteneva meritevole di approvazione la variante in oggetto, previa in-

troduzione di proposte di modifica ai sensi dell'art. 46 della Lr 61/85.

Constatata l'inerzia del Comune di Cittadella (PD), protrattasi oltre i 90 giorni concessi per controdedurre alle proposte di modifica (30.12.2007) formulate dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 2884/2007."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di dare atto che il decorso del termine di cui all' ultimo comma dell' art. 46 della Lr 61/85, 30.12.2007, ha comportato l' automatica introduzione delle modifiche proposte dalla Giunta regionale con Dgr n. 2884 del 18.09.2007, alla variante parziale alle NTA art. 16, al Piano Regolatore Generale del Comune di Cittadella (PD).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 3478 del 17 novembre 2009

Comune di Puos d'Alpago (BL). Piano Regolatore Generale - Variante ai sensi del Dpr 8.6.2001, n. 327 per progetto di parcheggio ad uso pubblico in località Bastia. Approvazione.

[Urbanistica]

L'Assessore Renato Chisso, riferisce:

"Il Comune di Puos d'Alpago (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2598 in data 22.05.1979, successivamente modificato.

Con deliberazione di Consiglio n. 11 in data 20.05.2009, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7912 in data 08.10.2009, acquisita agli atti della Regione in data 09.10.2009.

La procedura di pubblicazione e deposito del progetto è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni, come certificato con DCC n. 31 del 20.08.2009.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica, responsabile per la Valutazione Tecnica regionale, ha espresso parere favorevole in conformità al parere n. 362 del 28.10.2009, del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Allegato A1

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le leggi 17.8.1942, n. 1150, 6.8.1967, n. 765, nonché le Leggi regionali 27.6.1985, n. 61 e 23.04.2004, n. 11 il Dpr 8.6.2001 n. 327 e le loro modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di approvare, ai sensi del Dpr 327/01, la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Puos d'Alpago (BL), così come espresso nella Valutazione Tecnica regionale (Allegato A) che recepisce e fa proprie le considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della Lr 11/2004 (Allegato A1). La Valutazione Tecnica regionale n. 362 del 28.10.2009, unitamente al parere del sopraccitato Comitato, si allegano quali parti integranti del presente provvedimento.

La variante risulta così composta:

- Tavola n. 1 Progetto - Planimetrie in scale varie.

Allegato A

Valutazione Tecnica Regionale n. 362 del 28.10.2009

Premesso che:

- il Comitato previsto dalla Lr 23.04.2004, n.11, art.27, II comma, si è riunito in data 28.10.2009;

- il sopraccitato Comitato si è espresso con voti unanimi favorevoli dei quattro presenti aventi diritto al voto, approvando la variante in oggetto ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01;

- l'Amministrazione comunale proponente il piano è stata invitata con nota n. 586594 in data 23.10.2009, e non ha partecipato alla seduta del Comitato del 28.10.2009, per la discussione dell'argomento in oggetto.

Il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica incaricato della Valutazione Tecnica Regionale:

- Vista la Lr 23.04.2004, n.11;

- Vista la Lr 27.06.1985, n. 61;

- Vista la Dgr n. 1131 del 18.03.2005;

- Visto il Dpr n. 327 del 8.06.2001;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato, di cui all'art.27 della Lr 23.04.2004, n. 11, nel parere n. 362 del 28.10.2009 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Regionale, ne costituisce parte integrante è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Puos d' Alpago (BL), descritta in premessa, sia meritevole di approvazione ai sensi dell'art. 19 del Dpr 327/01.

Vincenzo Fabris

Parere del Comitato. Argomento n. 362 in data 28.10.2009

Premesse:

• Il Comune di Puos d'Alpago (BL), è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2598 in data 22.05.1979, successivamente modificato.

• Con deliberazione di Consiglio n. 11 in data 20.05.2009, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune ha approvato il progetto preliminare dell' intervento in oggetto che costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 19, 2° comma del Dpr 327/01, trasmessa per la superiore approvazione con nota n. 7912 in data 08.10.2009, acquisita agli atti della Regione in data 09.10.2009.

• La procedura di pubblicazione e deposito della variante è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, ed a seguito di essa non sono pervenute osservazioni come certificato con Dcc n. 31 del 20.08.2009.

• Direttamente in Regione non sono pervenute osservazioni.

• Il Genio Civile con nota n. 87388 in data 17.02.2009, ha espresso parere favorevole con prescrizioni dal punto di vista geomorfologico ai sensi del Dpr n. 380/2001, ed ha preso atto della asseverazione del progettista secondo la quale non è necessario redigere la relazione di compatibilità idraulica secondo la DgrV n. 1841 del 19.06.2007.

• Con dichiarazione sottoscritta, il progettista della variante, in possesso dell'esperienza e delle competenze in campo biologico, naturalistico ed ambientale, ha attestato che si può evitare di effettuare la procedura di VINCA, in quanto trattasi di progetto per il quale si può escludere con ragionevole certezza scientifica il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della Rete Natura 2000, così come previsto al punto VI) lett. B, paragrafo 3, Allegato A, alla DgrV n. 3173 del 10.10.2006. Con verbale n. 98 del 26.10.2009, il gruppo di esperti incaricato della verifica, ha comunicato che la dichiarazione è conforme alla citata DgrV;

Elaborati trasmessi

- n. 2 copie del progetto preliminare

Il progetto

Con il presente intervento si intende risolvere una situazione ai seguenti problemi:

1. Utilizzo del parcheggio ad uso dell'azienda che lo realizzerà sul terreno di sua proprietà in quanto la dotazione attuale di parcheggi risulta essere insufficiente;
2. utilizzo ad uso pubblico del medesimo parcheggio in occasione di cerimonie religiose e manifestazioni pubbliche in senso ampio, da regolamentare con apposita convenzione tra il Comune e l'azienda privata. Si consideri che la presenza della chiesa frazionale causa in più occasioni di eventi quali funerali, matrimoni etc., parecchi problemi alla circolazione e alla sicurezza in quanto le auto vengono parcheggiate sul ciglio della strada provinciale.

Tale parcheggio avrà dimensioni di mt. 40 x 70 con una capienza di 74 posti auto di cui almeno 8 riservati a

parcheggi agevolati. L'accesso ad uso pubblico avverrà tramite la strada vicinale esistente a lato della chiesa di Bastia, mentre l'accesso dei mezzi dell'azienda e dei suoi dipendenti avverranno esclusivamente dall'interno della proprietà utilizzando la via esistente sul lato ovest. Gli stalli di parcheggio saranno pavimentati con grigliato verde, mentre le corsie di accesso e di manovra sono previste con manto di bynder asfaltico da cm 10. È inoltre prevista la pubblica illuminazione, la raccolta e smaltimento delle acque piovane, la semina delle aree verdi e delle aiuole e la piantumazione di alberature.

Valutazioni e proposte

La variante non segue la procedura abbreviata del 4° comma lettera f) dell'art. 50 della LR 61/85, per la presenza nel raggio di 200 mt. dall'intervento, di edificio tutelato ai sensi del D.L.vo n. 42/2004 e pertanto si ricade nella fattispecie del 5° comma dell' art. 50 della legge regionale appena citata che preclude al comune l'approvazione della variante.

Dal punto di vista urbanistico e paesaggistico non si ravvisano particolari elementi di contrasto e pertanto si ritiene l'opera ammissibile con gli elementi e le indicazioni del progetto preliminare.

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato previsto ai sensi della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, comma II, art. 27, con quattro voti unanimi favorevoli dei presenti aventi diritto al voto è del parere che la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Puos d'Alpago (BL), sia meritevole di approvazione e che pertanto non sussistono motivi di dissenso ai sensi dell' art. 19 del Dpr 327/01, e come composta da:

- Tavola n. 1 Progetto - Planimetrie in scale varie.

Va vistato n. 1 elaborato.

Nella cella n. 11 della colonna intitolata "Ind. Produttivo/specie" dell'allegato A alla Dgr richiamata in oggetto e pubblicata a pag. 94, vanno aggiunte le parole "Reddito, selvatici".

Pertanto il testo corretto della cella è il seguente:

"Reddito, selvatici, compagnia (pesci, uccelli, rettili, piccoli mammiferi)".

Dott. Piero Vio

RETTIFICHE

Avvertenza - L'**avviso di rettifica** dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'**errata corrige** dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o stampa del Bollettino ufficiale.

Avviso di rettifica

Comunicato relativo alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3118 del 20/10/2009 "Approvazione del nuovo tariffario delle prestazioni a pagamento erogate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Lr 34/2001". (Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 17 novembre 2009).

Nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 17 novembre 2009 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3118 del 20/10/2009 "Approvazione del nuovo tariffario delle prestazioni a pagamento erogate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Lr 34/2001" e il relativo allegato A.



INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:

1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.

La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------|--------|
| Abbonamento annuale di tipo A: | completo | euro | 160,00 |
| Abbonamento annuale di tipo B: | non comprende i supplementi | euro | 135,00 |
| Abbonamento annuale di tipo C | parte terza | euro | 80,00 |

L'importo dell'abbonamento può essere versato, sempre con indicazione della causale:

- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

L'abbonamento decorre dal primo numero utile successivo alla data di ricezione del bollettino di versamento o del bonifico bancario.

Su richiesta, compatibilmente con la disponibilità dei numeri arretrati, l'abbonamento può decorrere anche da data antecedente.

Il cambio di indirizzo è gratuito. Scrivere allegando l'etichetta di ricevimento della pubblicazione.

Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'**Ufficio Abbonamenti**:

- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
 - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
 - fax 041 279 2809
 - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA

Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

ROVIGO

Libreria Pavanello, piazza V. Emanuele II, 2
tel. 0425 24 056 fax 0425 46 13 08
e-mail: libreria.pavanello@libero.it

CONEGLIANO (TV)

Libreria Canova, via Cavour, 6/B
tel.-fax 0438 22 680
e-mail: libreria.con@canovaedizioni.it

VENEZIA

Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VERONA

Libreria Giuridica, via della Costa, 5
tel. 045 594 250 fax 045 801 1464
e-mail: l.giuridica@tele2.it

VICENZA

Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00

Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

| | |
|----------------|--|
| BELLUNO | via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262 |
| PADOVA | passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163 |
| ROVIGO | viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811 |
| TREVISO | via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278 |
| VENEZIA | pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786 |
| VERONA | via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615 |
| VICENZA | Contra' Porti, 17 - tel. 0444 320 438 |

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:



<http://bur.regione.veneto.it>



INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito <http://bur.regione.veneto.it>, alla voce Area Inserzionisti.

Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 20% = **euro 30,00**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 20% = **euro 6,00 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 20% = euro 60,00.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di, Categoria, Posizione
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio)
Termine di presentazione delle domande: (Il termine deve essere di almeno 15 giorni successivo alla data di pubblicazione nel Bur)
Calendario delle prove:
Prima prova scritta:
Seconda prova scritta:
Prova orale:

Per informazioni rivolgersi a:"

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).

La richiesta di pubblicazione deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 20% = **euro 42,00**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 20% = **euro 84,00**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

| | | | |
|---|--|----------------------------|---------------------------------------|
| Direzione - Redazione | | | |
| Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905 | | | |
| Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it | | | |
| Dirigente | Franco Denti | Composizione | Albonella Crivellari, Maria Levorato, |
| Responsabile di redazione | Toscana Pagan | | Rosanna Rubini |
| Collaboratori di redazione | Valentina Giannetti, Antonella Migliarese, | Ricerca fotografica | Maria Clara Martignon |
| | Barbara Molin | Referente Internet | Eliabetta Scaramuzza |
| Abbonamenti | Antonio Turrin | | |
| Direttore Responsabile | | Dott. Antonio Menetto | |

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
 su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici